

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 dicembre 2019

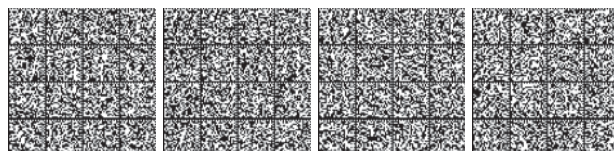
**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

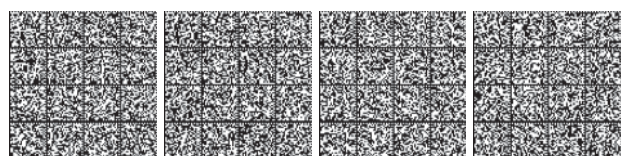
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 45/L

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022.**

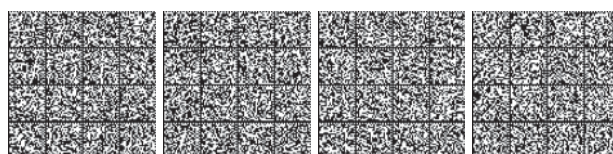


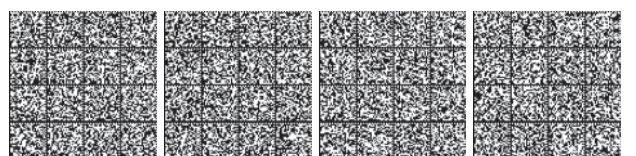


S O M M A R I O

LEGGE 27 dicembre 2019, n. **160**.

<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.</i> (19G00165).....	Pag. 1
ALLEGATI	» 169





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

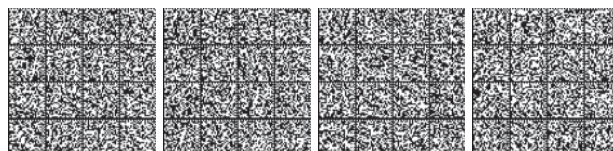
2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi ».

4. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – (*Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali*) – 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».



5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».

7. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

8. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

9. All'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.

10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

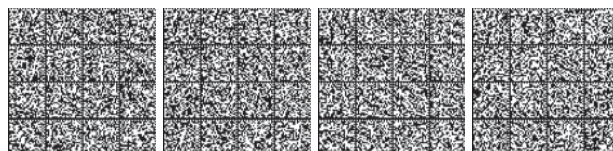
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 714 è abrogato;

b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

« 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscri-



zione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nelle ipotesi di cui al comma 29 »;

b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;

c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

14. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno

2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

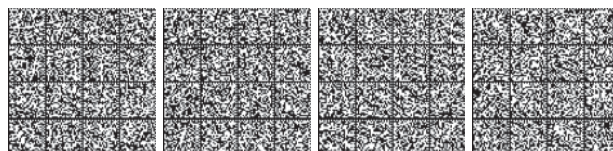
15. Il fondo di cui al comma 14 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

16. Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante*, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

17. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di *vehicle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) »;

b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie ».



18. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

19. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.

20. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I

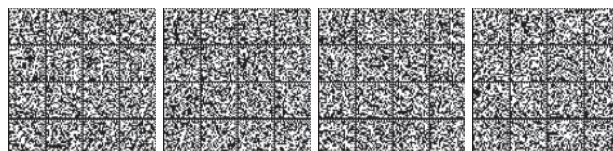
medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

21. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

22. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

23. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.

24. Il fondo di cui al comma 14 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome,



e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

25. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato.

26. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

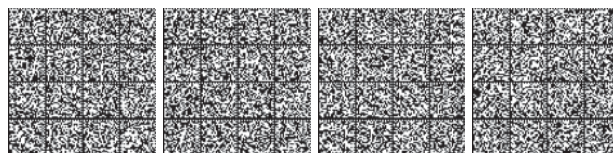
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra



5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte,

entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ».

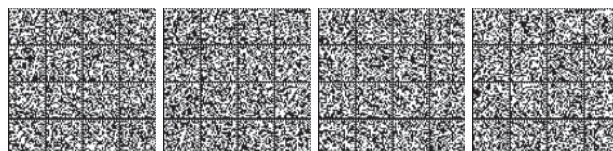
36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 139 è sostituito dal seguente:

« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per



ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti »;

b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente »;

c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento »;

d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i

termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »;

e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori »;

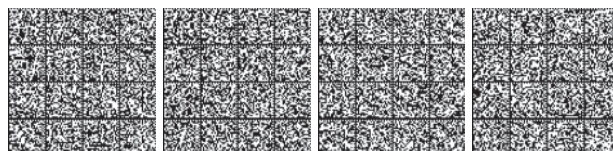
f) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. »;

g) il comma 148 è sostituito dal seguente:

« 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro ».

39. Dopo il comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ov-



vero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».

40. Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilità da e verso il comune e la città metropolitana di Milano, nonché quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di più comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti può essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.

41. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello sport, è stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.

42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qua-

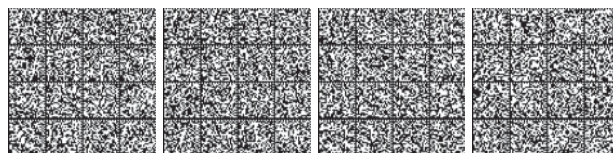
lità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

46. Ai fini dell'attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024,



sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.

47. Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni.

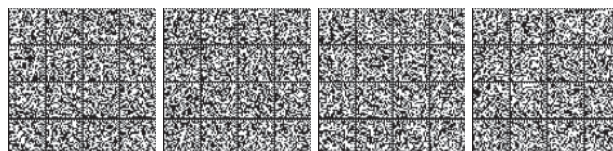
49. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

50. I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: *a)* le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; *b)* le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatici del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

53. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Mi-



nistero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del

decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

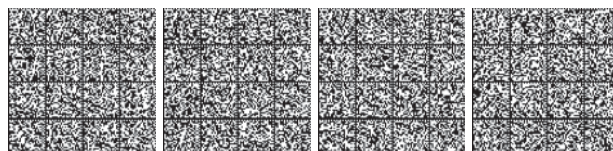
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.

59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni



delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.

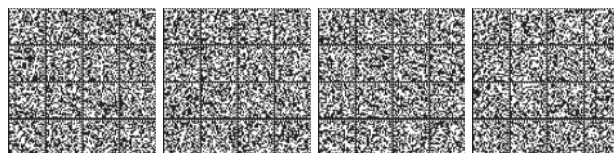
62. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1076 è sostituito dal seguente:

« 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »;

b) il comma 1078 è sostituito dal seguente:

« 1078. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ».



63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

65. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ove applicabile, dagli impianti di cui

sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema ».

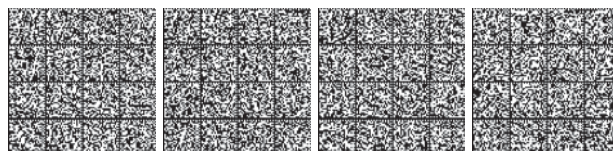
66. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 134 è sostituito dal seguente:

« 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.

67. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,



in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

68. Alla regione Lombardia è assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.

69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.

70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per

un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».

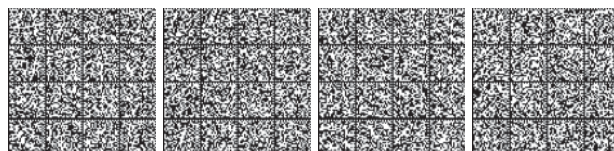
71. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.

72. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « città di Genova » sono inserite le seguenti: « nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibi-



lità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024 ».

73. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

74. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

75. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

76. La disposizione recata dal comma 77 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

77. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e dopo le parole: « la predetta data » sono inserite le seguenti: « ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza ».

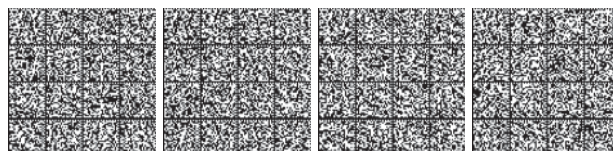
78. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle conces-

sioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

81. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del



settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

82. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014 ».

83. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

84. La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

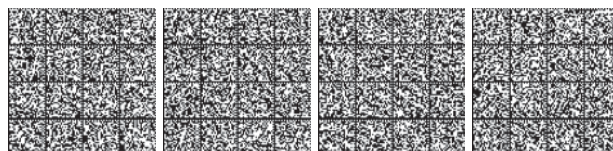
85. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.

86. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

87. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, è altresì autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.

88. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità del comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86, anche in



coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attività connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze può operare attraverso società *in house* o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai commi 86 e 87 è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

89. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da *partner* esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

90. Per le finalità di cui al comma 86:

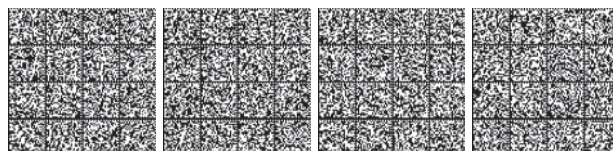
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

c) è esteso l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi da 855 a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni com-



plessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

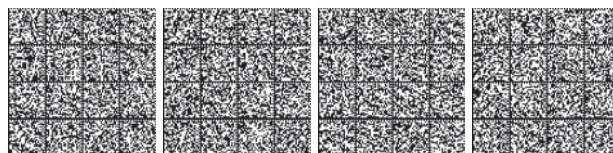
91. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) la sezione speciale, che è istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della ga-

ranzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale è accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale».

92. La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e più in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «*Green*». Le suddette emissioni di titoli di Stato *Green* saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.

93. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green* è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



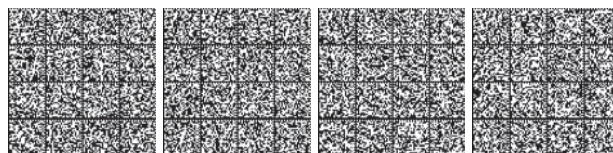
94. I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.

95. Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.

96. Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « *Green Climate Fund* », di cui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

97. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.



99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

100. Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

101. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto, » sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».

102. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.

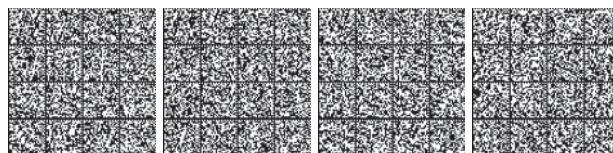
103. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

104. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103.

105. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 può essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

106. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.

107. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su



strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

108. Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché le Forze di polizia.

109. All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

110. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

111. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

112. Il Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.

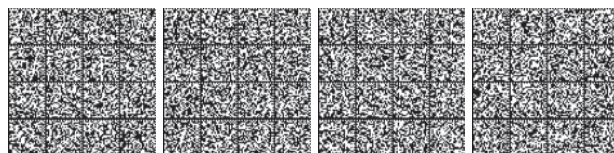
113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli

effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel*/elettrico) ed elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

115. I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

116. Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entità dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun vei-



colo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

117. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

118. Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

119. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia.

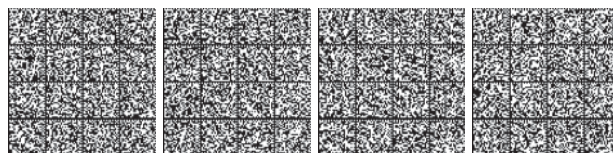
120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione,

sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU – *Venice International University* e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della società Thetis Spa e può realizzare *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. È autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.

121. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

123. Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attua-



tive delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

124. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 è riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

125. Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

126. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

- a) alla quantificazione dello sconto;
- b) alle modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125.

127. All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle se-

guenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ».

128. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

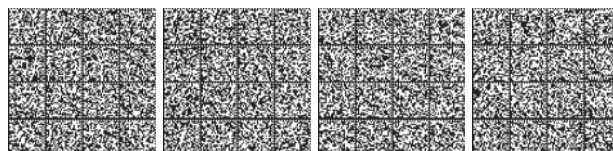
« 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.

1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente ».

129. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

130. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

131. Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.

134. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

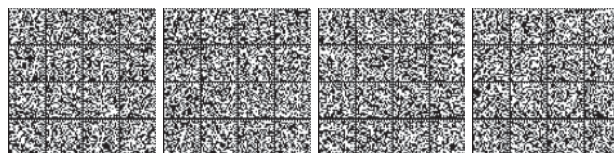
a) al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

136. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

137. Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unità ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



138. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.

139. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.

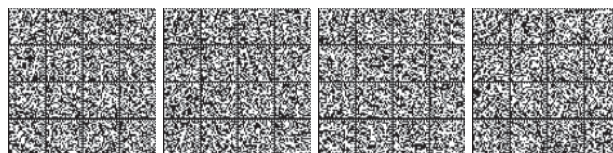
140. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

141. All'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'annualità 2020, il fondo di cui al precedente periodo è ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ».

142. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.



144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

145. All'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »;

b) al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».

146. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 145, lettera c).

147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi

i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.

148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

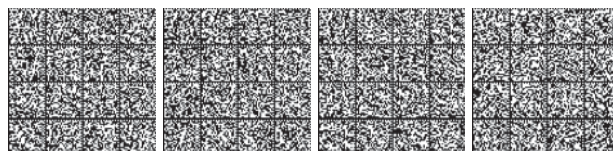
149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».

150. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse.

151. Al fine di adeguare gli *standard* operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto—Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

« a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ».

152. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo



2010, n. 66, le lettere da *h-sexies*) a *h-undevicies*) sono sostituite dalle seguenti:

« *h-sexies*) per l'anno 2022: 82.631.031,99;

h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79;

h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59;

h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39;

h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19;

h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29;

h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99;

h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69;

h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39;

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09;

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39;

h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99;

h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59;

h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19;

h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ».

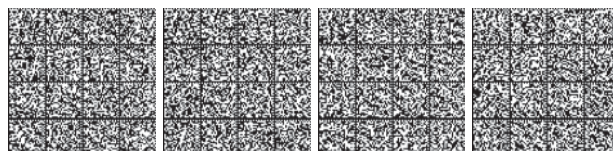
153. Ai fini del comma 151 è autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro

6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.

154. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.

155. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021.

156. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; » sono soppresse.



157. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

158. Per le medesime finalità di cui al comma 155, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

159. Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538.

160. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in

godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno *ad personam* riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».

161. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

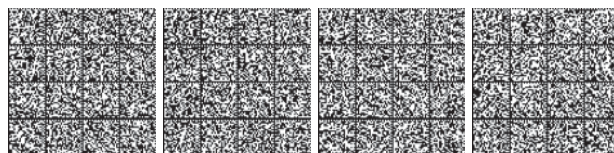
« h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

162. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

163. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vi-



gente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili »;

b) all'articolo 47:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito *internet* dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso

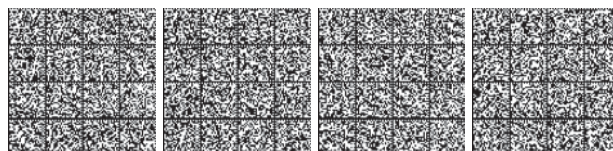
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento »;

3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».

164. Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno è autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.

165. Per l'attuazione del comma 164, è autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.

166. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020.



167. Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

168. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ».

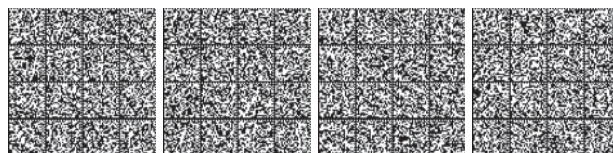
169. Per l'attuazione del comma 168 è autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

170. La dotazione organica degli avvocati dello Stato è aumentata di quindici unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modifi-

cata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.

171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di venticinque unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2020-2022, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.

172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono no-



minati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.

173. L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

174. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 è autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.

175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».

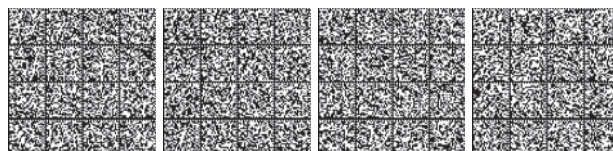
176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

177. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l'anno 2020.

178. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

179. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2019.

180. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al primo periodo, dopo le parole: « delle società sportive dilettantistiche », sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e dopo il



secondo periodo è inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili ».

181. Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

182. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, trasferite alla società Sport e salute Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.

183. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

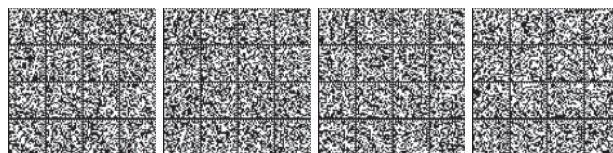
a) le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».

184. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

186. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le im-



prese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

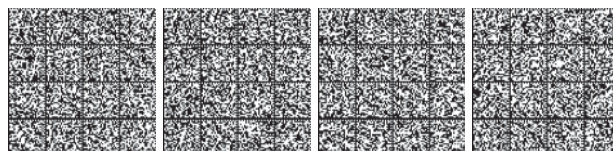
187. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

188. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

189. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

190. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dal-



l'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

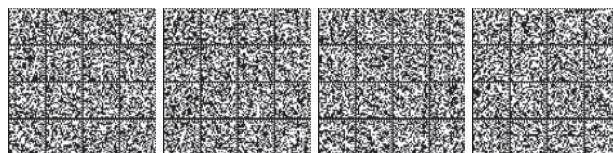
192. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

193. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettua-

zione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

194. Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

195. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-



teria di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

196. Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:

a) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

197. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

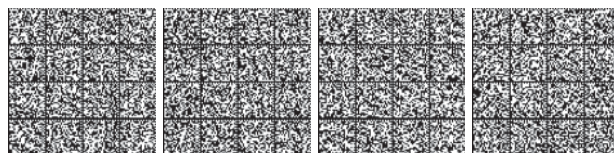
198. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.

199. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effet-

tuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

200. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subor-



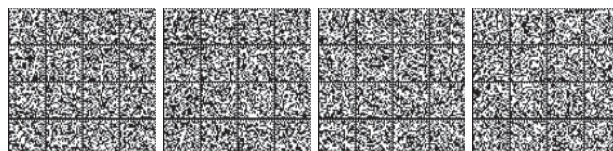
dinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel

caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso



gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

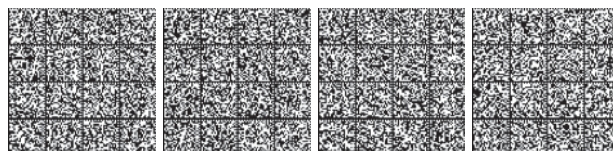
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

201. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammis-

sibili al credito d'imposta le attività di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo compless-



sivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a*) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

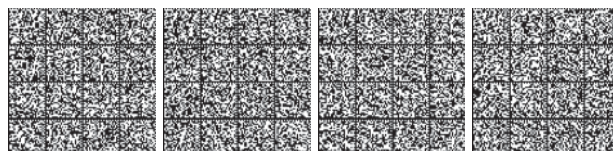
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione

europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera *c*).

202. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di *design* e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in *design* o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;



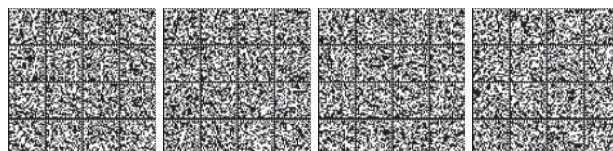
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di *design* e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di *design* e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base

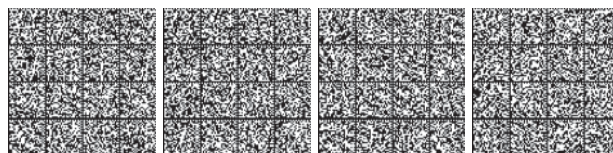


di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il cre-

dito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

205. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando,



comunque, i limiti massimi indicati al comma 203.

206. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

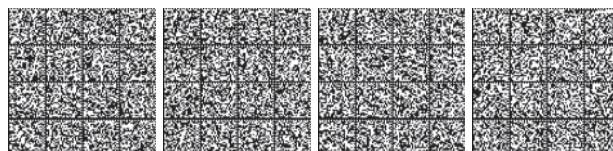
207. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

208. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

209. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.

210. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

211. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione am-



missibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

212. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

213. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il

credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

215. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

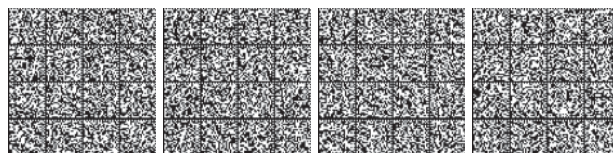
216. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 210, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

217. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

218. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

219. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

220. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel sup-



plemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

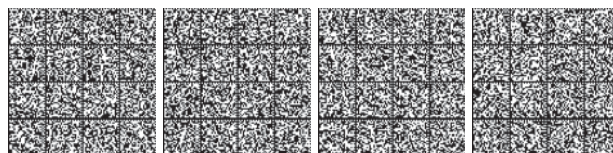
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.

225. All'articolo 56-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento ».

226. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.



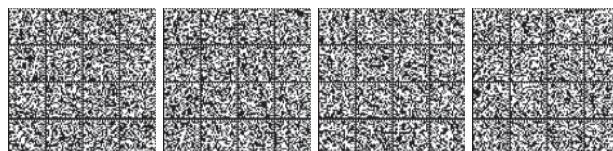
228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.

230. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

231. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

232. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di «Fondo IPCEI», è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo



IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

233. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 6,5 per cento».

234. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

235. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata «Padova capitale europea del volontariato 2020» è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.

236. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501 è inserito il seguente:

«501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande».

237. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020.

238. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 494, dopo le parole: «per atto tra vivi» sono aggiunte le seguenti: «; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute»;

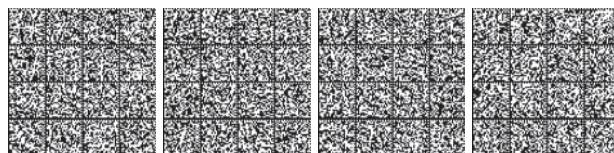
b) al comma 496, dopo le parole: «del costo di acquisto,» sono inserite le seguenti: «in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti,» e dopo le parole: «inclusi gli oneri fiscali» sono inserite le seguenti: «sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni»;

c) al comma 502-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare».

239. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.

240. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell'anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il funzionamento e per il personale dell'agenzia di cui al comma 241.

241. Per realizzare le finalità di cui al comma 240 è istituita un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli



obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L'ANR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

242. L'ANR, in particolare:

a) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;

b) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nell'ambito delle competenze previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l'innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;

c) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.

243. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti.

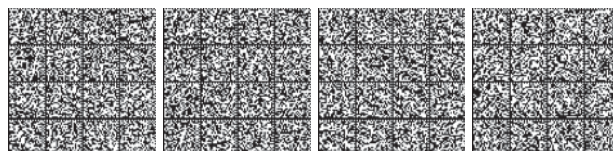
244. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri, scelti: uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei rettori delle università

italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e uno dall'Accademia nazionale dei Lincei. La composizione del comitato direttivo deve assicurare la parità di genere.

245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vicepresidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'*European Research Council* e dal presidente dell'*European Science Foundation*. Costituisce requisito preferenziale l'aver esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.

246. Il direttore presiede il comitato direttivo, è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.

247. Il comitato scientifico è composto da cinque membri nominati dal direttore all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da parte di una commissione di valutazione sulla base di criteri di competenza e professionalità, specie con riferimento all'impatto delle ricerche dagli stessi effettuate sulla comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché nel rispetto del criterio di adeguata rappresentatività e avvicinamento dei settori scientifici. Le procedure e le modalità per l'individuazione dei



componenti della commissione di valutazione sono stabilite dallo statuto dell'Agenzia. La composizione del comitato scientifico deve assicurare la parità di genere garantendo una rappresentanza del genere meno rappresentato non inferiore al 45 per cento.

248. Il comitato scientifico vigila sul rispetto dei principi di libertà e autonomia della ricerca scientifica ed è sentito dal comitato direttivo sugli ambiti prioritari delle attività di ricerca dell'Agenzia nonché su ogni questione che ritenga di sottoporgli. Gli ulteriori compiti del comitato sono stabiliti dallo statuto dell'Agenzia.

249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

250. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

251. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresì la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si ap-

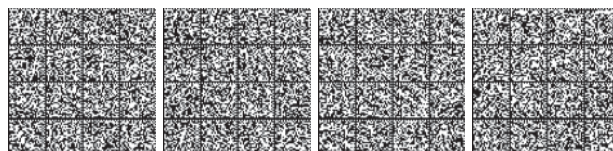
plicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.

252. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.

253. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.

254. Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

255. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al



«Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera *e*) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

257. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.

258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

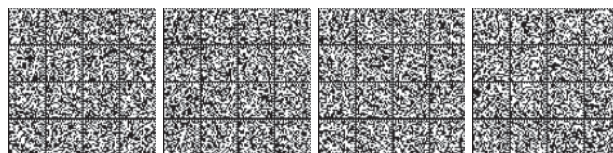
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b*), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.

260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.

262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popola-



zione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.

264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *Energy Service Company* (ESCO).

265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.

266. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.

267. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.

268. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è altresì assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.

269. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano »;

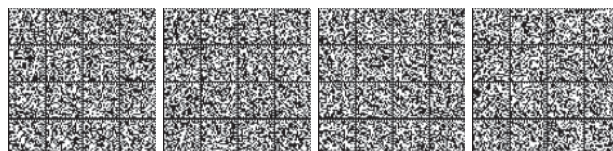
b) al comma 3, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;

c) al comma 4, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;

d) il comma 4-bis è abrogato.

270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.

271. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei me-



dici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

272. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021/2022 ».

273. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

274. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

275. La Fondazione *Human Technopole*, di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in

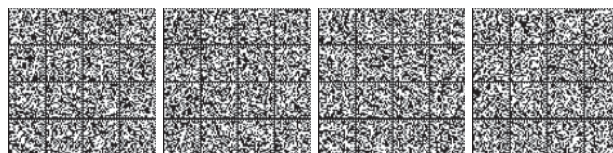
quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:

a) presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle *facility* infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale;

b) organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica.

276. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione *Human Technopole*, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle *roadmap* del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le *facility* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'i-



struzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione;

b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le *facility* infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna *facility*, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);

c) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle *facility* della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

d) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle *facility* infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle *facility* infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;

e) istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione,

anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

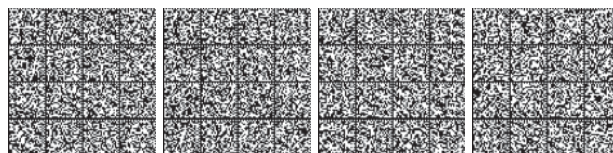
277. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione *Human Technopole* è tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.

278. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

279. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.

280. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

«5-*quinquies*. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge



27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità ».

281. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto ».

282. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

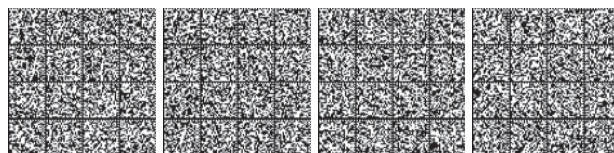
283. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della *no tax area* di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

284. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

285. Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

286. Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni di cui al-



l'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore analogo ».

287. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

a) sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento.

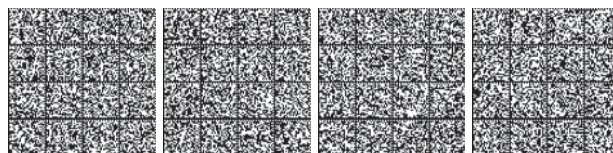
288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.

289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 288, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290.

290. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022. Il suddetto importo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

291. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

292. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.



293. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

294. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio »;

b) al comma 1-quinquies, le parole: « del comma 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 1, 1-bis » è inserita la seguente: « , 1-bis.1 ».

295. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

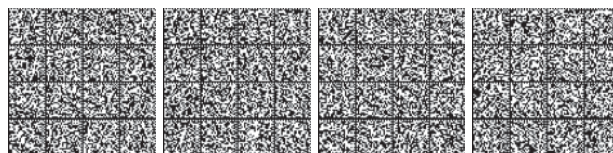
296. Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.

297. Per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

298. Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di trenta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);



c) è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.

299. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

300. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021 ».

301. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma

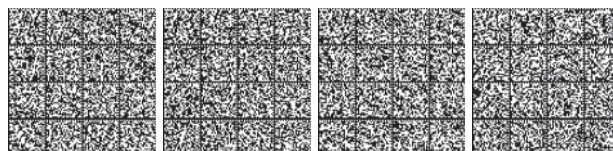
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

302. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico ».

303. Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri



di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ».

304. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

305. La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

306. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal

2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.

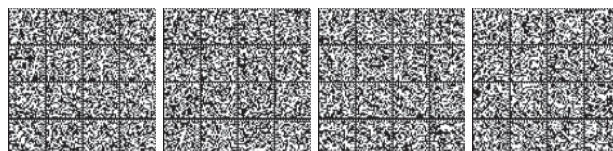
307. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

308. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di



materiale circolante su ferro e gomma nonché per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei *target* di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.

309. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentite » e le parole: « , autorità delegata per la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni

giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b).

10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare:

a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

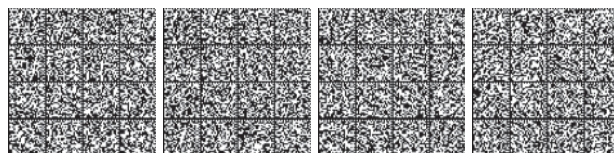
« 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »;

e) al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »;

f) al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »;

g) al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».

310. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con



modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione territoriale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente »;

c) al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;

d) al comma 2-ter, il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie ».

311. Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75

milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

312. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

313. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 » sono sostituite dalle seguenti: « più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

b) al comma 63:

1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione territoriale »;

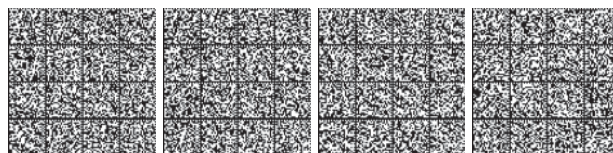
2) dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e il Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) dopo le parole: « sette anni. » è aggiunto il seguente periodo: « La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali »;

c) al comma 64:

1) le parole: « procedure semplificate » sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni e semplificazioni »;

2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitata-



mente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6 »;

d) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

« 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

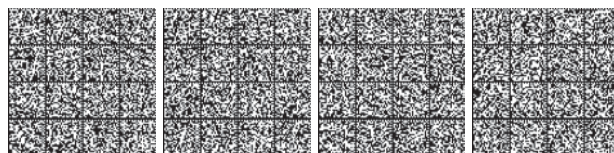
315. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fal-

limento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.

316. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione in cui è istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per



spese di missione. Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *a-sexies*) è inserita la seguente:

«*a-septies*) al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

317. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

318. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San

Ferdinando, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.

319. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »;

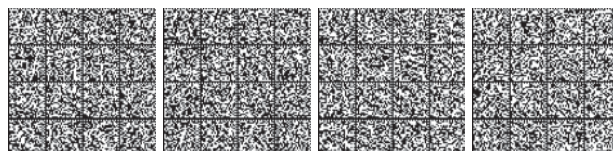
b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».

320. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di età di cui al comma 2, come modificato dall'articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018 ».

321. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, è istituito il fondo denominato « Fondo "Cresci al Sud" », a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

322. Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



323. La gestione del Fondo di cui al comma 321 è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

324. Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

325. Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa *target* è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.

326. L'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

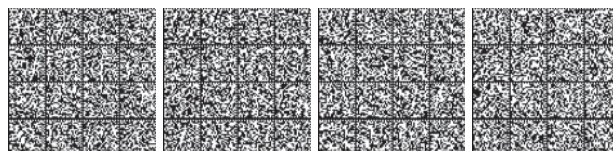
327. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « alla società » sono sostituite dalle seguenti: « a

una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci »;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Al capitale della società di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e altri soggetti di diritto privato comunque denominati ».

328. Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in deroga all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professiona-



lità pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023.

329. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza », con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.

333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del « progetto Filippide » un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

334. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia di-

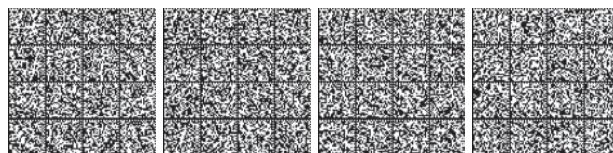
sposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia ».

335. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.

337. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attri-



buito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicapati trasporti (ANGLAT).

339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.

340. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a:

a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;

c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;

d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

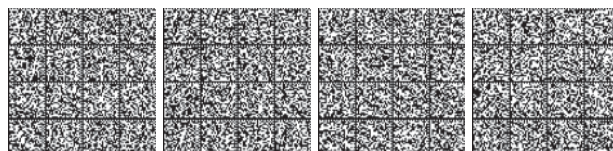
341. All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

342. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».



343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».

344. All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020,

200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.

345. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

346. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

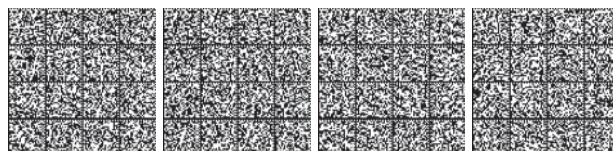
a) al comma 1, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »;

b) al comma 2, dopo la parola: « *e-ter*) » è inserita la seguente: « , *e-quater*) ».

347. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.

348. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

350. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.

351. La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

352. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.

353. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

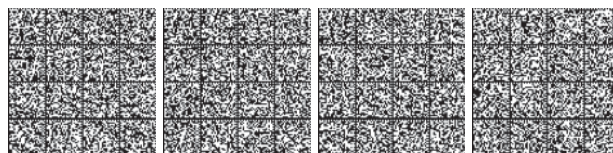
ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

354. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

355. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:

« 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa ».

356. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è abrogata e, al secondo periodo, le parole: « che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), » sono soppresse.



357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

359. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il « Fondo per il funzionamento dei piccoli musei » con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

360. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.

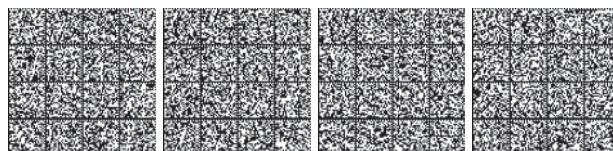
361. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ».

362. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

363. A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

364. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della



provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

365. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

366. Una quota delle risorse già assegnate con la delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

367. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

368. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

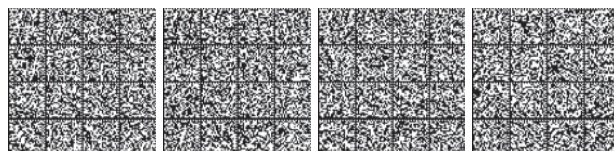
1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

369. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

370. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. È assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival ».

371. Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.



372. All'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

373. Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.

374. Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, è incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, è destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.

375. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale.

376. Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

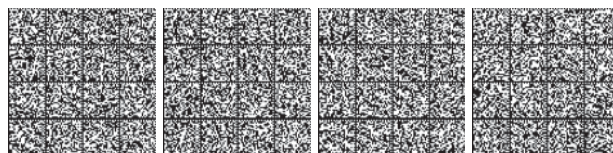
377. Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantenario dell'anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per il centocinquantenario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

378. Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma «Vivere all'italiana», nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

379. Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato «Antonio Megalizzi», con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

380. Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

381. Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per



la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

382. Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, è autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

383. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

384. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il « Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico », con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

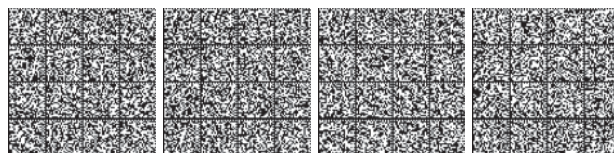
385. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.

386. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

387. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del « Volo turistico », con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

388. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 387.

389. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'as-



segnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

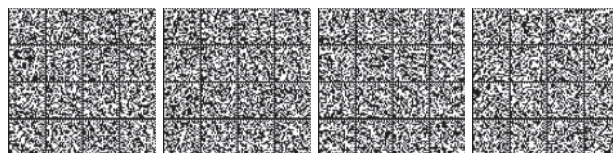
390. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

391. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione *voucher* in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

393. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma



810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

395. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.

396. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.

397. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

398. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

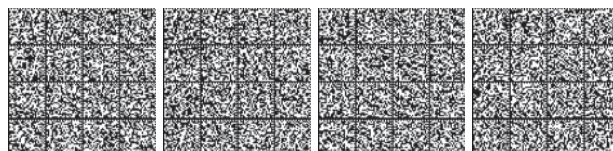
399. Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

8, comma 1-*quiquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

400. Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

401. Al comma 1-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale».

402. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo affida lo sviluppo della piattaforma, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



403. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrenza dall'anno 2020.

404. All'articolo 2, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

405. In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.

406. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.

407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-*septies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-*septies*, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

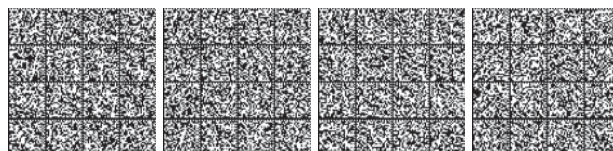
408. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri dà attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-*bis*, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

409. Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

410. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale ».

411. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e ».

412. Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



413. Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

414. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).

415. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

416. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.

417. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020 »;

b) dopo le parole: « aree colpite da eventi sismici, » la parola: « nonché » è soppressa;

c) dopo le parole: « della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo ».

418. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 311 è inserito il seguente:

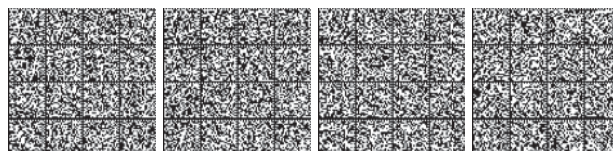
« 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311 ».

419. Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.

420. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.

421. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

422. Al fine di rafforzare l'offerta formativa nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.



423. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

424. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità, è autorizzata l'assunzione straordinaria di 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

425. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

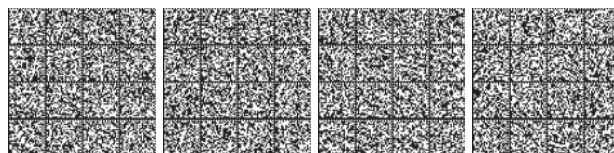
426. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

427. All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».

428. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, le parole: « , costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.

429. All'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

« 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla società di cui al comma 1 è intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La società di cui al comma 1 è assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la società di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonché la quantificazione della giacenza



media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima società, da aggiornare con cadenza trimestrale. La società di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualità, con priorità agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di più significativa rilevanza ».

430. Alle somme di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, è riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, è pari a zero.

431. Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di

esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme indicate nel periodo precedente.

432. Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:

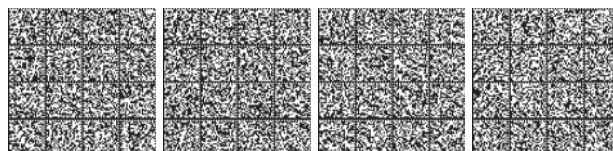
« CAPO II

PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI

Art. 4. – (*Piante organiche flessibili distrettuali*) – 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.

2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.

3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.



Art. 5. – (*Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale*) – 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.

3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.

Art. 6. – (*Destinazione e assegnazione dei magistrati*) – 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi del-

l'articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia.

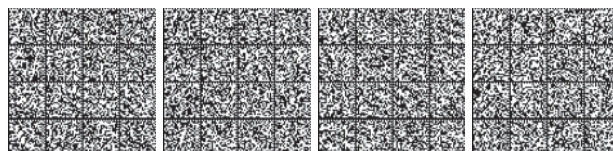
Art. 7. – (*Designazione dei magistrati*) – 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.

3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.

Art. 8. – (*Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche*) – 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale su-



pera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai trasferimenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».

433. Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.

434. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche isti-

tuendo un unico posto per più uffici giudiziari »;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero » e le parole: « , secondo le rispettive competenze e » sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « , per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il capo II è sostituito dal seguente:

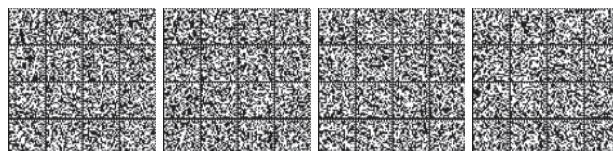
« CAPO II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6. – (*Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria*) – 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di mis-



sione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

Art. 7. – (*Organico*) – 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.

Art. 8. – (*Risorse*) – 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

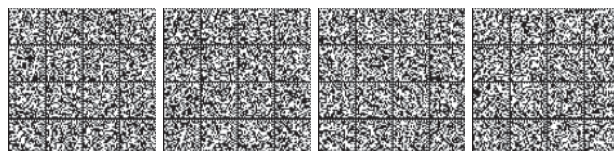
436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.

437. Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato « Programma ». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart City*).

438. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo



delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018;

c) i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalità del Programma, privilegiando in particolare: l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree già urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e *welfare* urbano.

439. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

e) un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

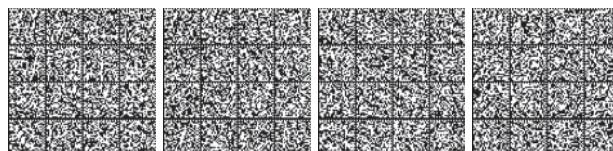
g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

440. I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

441. L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.

442. In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

443. Per l'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di



competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

444. Le risorse di cui all'articolo 2, primo comma, lettera *f*), e all'articolo 3, primo comma, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalità originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.

445. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia » sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto »;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

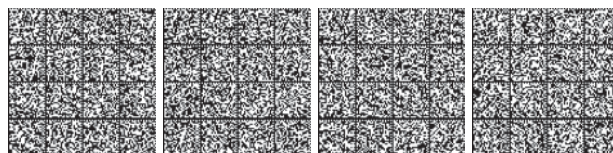
« 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di ap-

poggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ».

446. Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera *p-bis*) del medesimo comma 796.

447. Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

448. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.



449. Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

450. Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.

451. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432 è inserito il seguente:

«432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini

dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432 ».

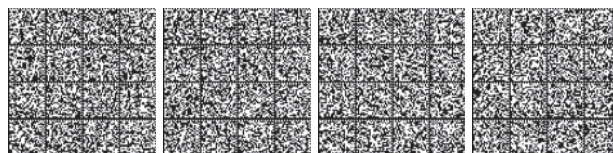
452. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.

453. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

454. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

455. In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

456. Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione



del Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

457. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalità per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.

458. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno.

459. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle

altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.

460. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.

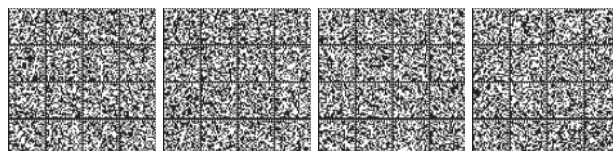
461. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti:

«406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 è prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonché l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, è autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

462. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-



dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del *dossier* farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia ».

463. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

464. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunti i seguenti periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022 ».

465. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2012 ».

466. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

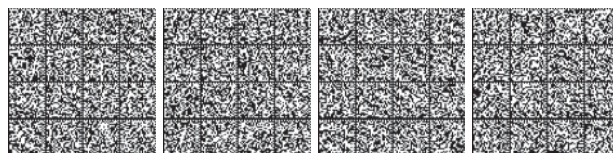
« 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ».

467. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 milioni ».

468. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « personale dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

469. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44



del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in « Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica » e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

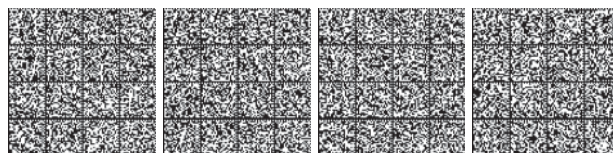
471. Per le finalità di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.

472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

473. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Con-

seguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti



e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Com-

missione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

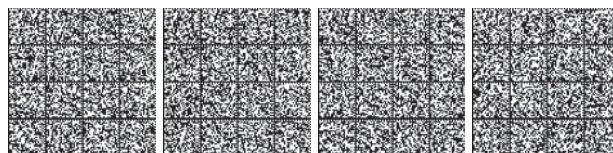
476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;



2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensio-

nistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

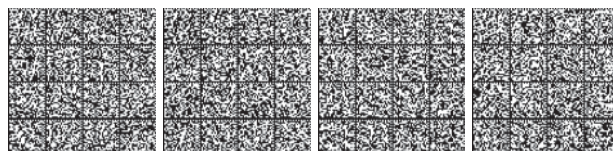
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

479. A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

481. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255,



della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

482. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP, nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.

485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata è irrevocabile.

486. Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non

sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.

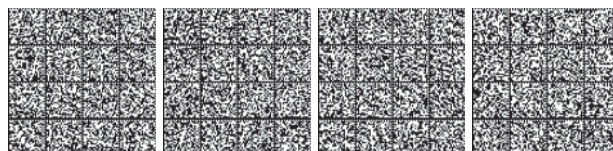
487. Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonché dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

488. Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 7 luglio 2016, n. 122. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

489. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «in cui è stata accertata la sua responsabilità» sono aggiunte le seguenti: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».

490. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

491. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14



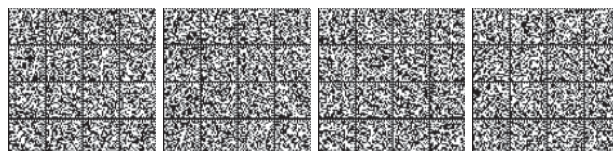
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

492. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

493. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziato, può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico ».

494. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incre-



mentato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.

496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.

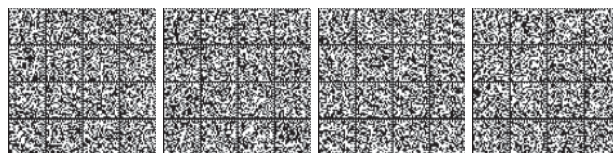
497. Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2020. Al fine del riparto le predette ammi-

nistrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

498. Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 416 del 1981. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

499. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'as-



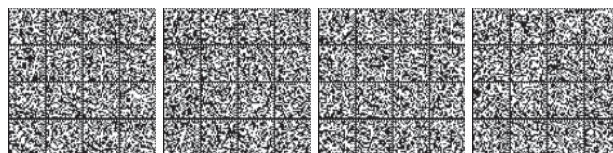
sunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».

500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022,

54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

501. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni nel cui territorio si è verificato l'attacco da parte



della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

502. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

503. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-

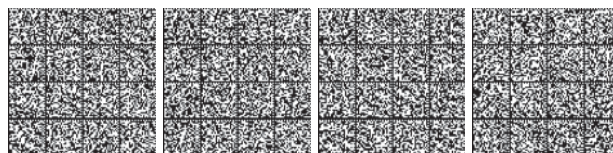
zionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

504. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

505. I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

506. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

507. Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

508. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*».

509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree plurienali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

510. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

511. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

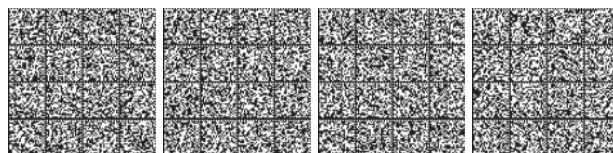
512. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere cultu-

rale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.

514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

515. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.



516. Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

517. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

518. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

519. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.

520. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore

al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.

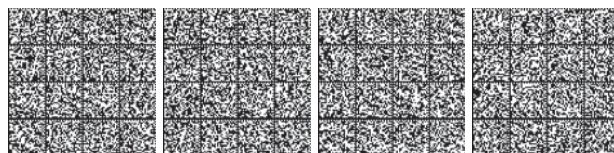
521. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

522. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

523. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera *b*), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni».

524. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che



non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 525.

525. L'incentivo di cui al comma 524 è definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

526. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

527. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 feb-

braio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) è inserita la seguente:

«o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »;

b) al titolo IV, dopo il capo IV è inserito il seguente:

« CAPO IV-bis

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO

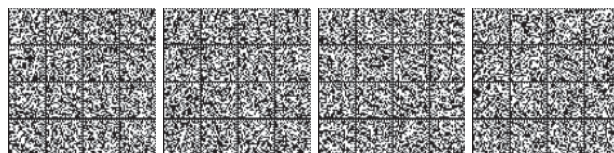
Art. 31-bis. – (*Condizioni di equiparabilità*) – 1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;



e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

Art. 31-ter. – (*Modalità di utilizzo*) – 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.

Art. 31-quater. – (*Controlli*) – 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

528. È autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.

529. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 è pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.

530. Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

531. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonché all'aumento generale di ca-

pitale della Società finanziaria internazionale (IFC).

532. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.

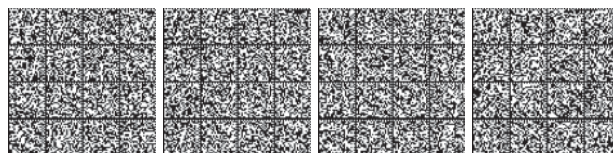
533. Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

534. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Società finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal 75 all'85 per cento.

535. Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

536. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.

537. La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilità (ESM) presso la Banca d'Italia.



538. La quota di cui al comma 537 è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.

539. Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

540. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.

541. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.

542. All'articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».

543. Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

544. Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi

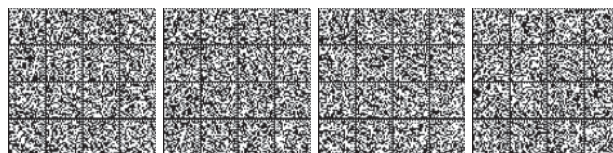
da 835 a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

545. All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».

546. In occasione del cinquantenario delle regioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attività finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalità indicate è istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avrà il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attività, raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.

547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

548. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le



autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano.

549. Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999 è incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.

550. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

551. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.

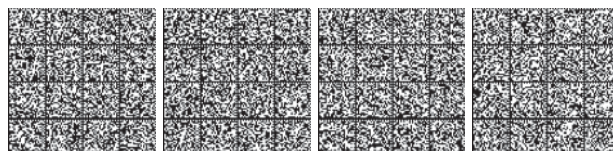
552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi

qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

553. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante «Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.



556. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate

di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

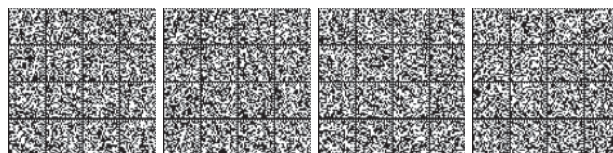
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

7-novies. Gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».

557. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico



degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

558. Al comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.

559. È istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera.

560. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.

561. È soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresì soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.

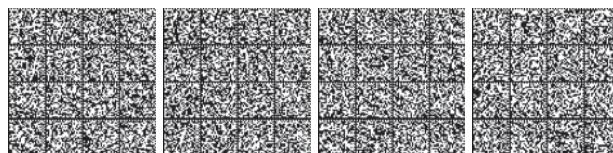
562. Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attività economica nel territorio di Cam-

pione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.

563. L'imposta è esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene è consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.

564. La base imponibile è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

565. La dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele



dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

566. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformità alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalità di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonché i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

567. L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.

568. L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 566.

569. All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno».

570. All'articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica

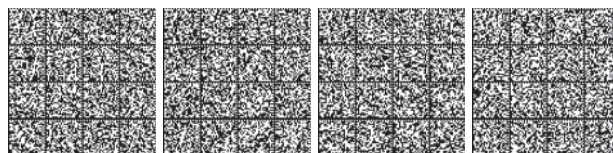
26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «e dai Dipartimenti francesi d'oltremare» sono sostituite dalle seguenti: «, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano».

571. Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

572. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extradoganale è costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto regolamento n. 32 del 2009 sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia.

573. L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

574. Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre



1986, n. 917, iscritti alla data del 20 ottobre 2019 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-*bis* del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta.

575. Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

576. Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014.

578. L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 di-

cembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

579. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

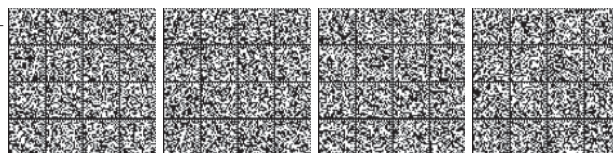
580. All'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse;

b) al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».

581. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».

582. All'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo la



parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».

583. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

584. All'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.

585. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».

586. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

587. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».

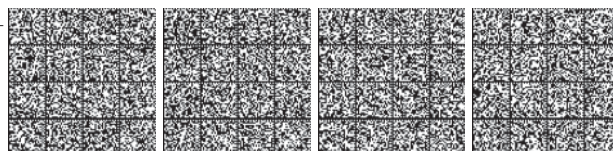
588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualità dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei re-

lativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformità con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri *data center*, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività.

589. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».

590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.



592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.

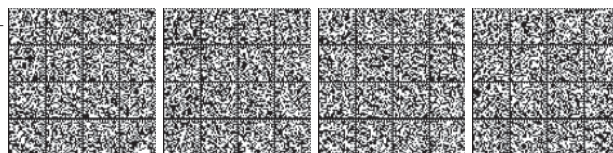
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano an-

nualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.

595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle



vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.

598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.

600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.

601. Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali resta in vigore l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

602. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano

alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

603. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro ».

604. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, è ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

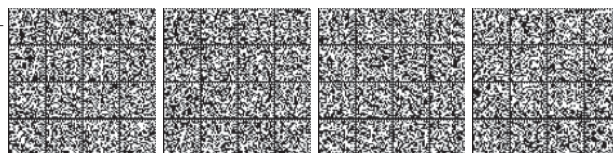
605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ».

606. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».

607. A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.

608. Il comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

609. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto già previsto ai sensi della Nota di



aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'anno 2020 resta fermo quanto previsto dai commi 624 e 625. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.

610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi par-

tecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

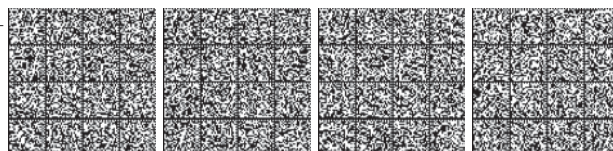
611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (*data center*) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.

613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

614. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici » sono sostituite dalle



seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, » ;

b) al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e dopo le parole: « degli interessati, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ».

615. Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.

617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non

siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

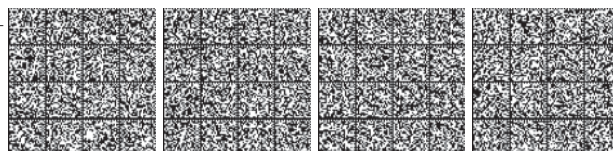
618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.

620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

621. Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

a) all'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-



tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10 » sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 »;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. »;

b) all'articolo 307 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole: « corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) è abrogata.

622. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-otties, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

623. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

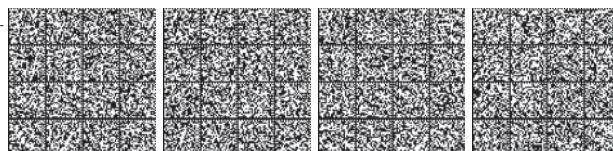
624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge, per l'anno 2020 le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, sono accantonate e rese

indisponibili per la gestione per un importo complessivo pari a un miliardo di euro, secondo quanto indicato nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito dello stato di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

625. Verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, gli accantonamenti di cui al comma 624, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono, in tutto o in parte, resi disponibili in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

626. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.

627. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum previsti dagli



articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

629. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».

630. A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ».

631. Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

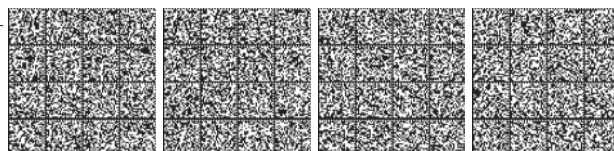
« 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate:

a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.



9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh;

b) gas naturale 0,220 mc per kWh;

c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;

d) gasolio 0,186 kg per kWh;

e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh;

f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »;

b) all'allegato I:

1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »;

2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » è inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »;

3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili:

usati per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi;

per uso industriale:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi;

usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.

Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »;

4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »;

5) alla voce: « Gas naturale » è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »;

6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a: « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati:

per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi;

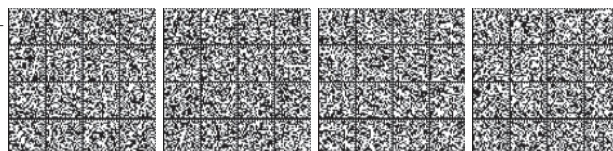
per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi;

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi »;

c) alla tabella A, il numero 11 è abrogato.

632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve



elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021 ».

633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

634. È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

635. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresì considerati MACSI i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

636. Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.

637. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

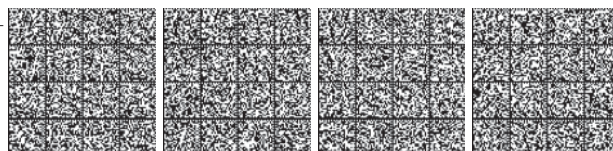
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

638. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634.

639. L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;



b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:

1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;

2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.

641. L'accertamento dell'imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

642. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.

643. L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l'im-

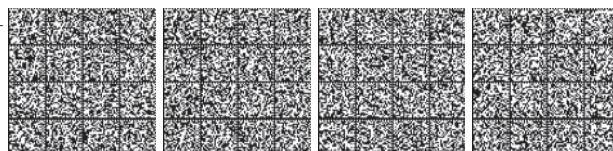
porto dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10. In tal caso non si provvede altresì alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.

644. Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresì i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti già versata da altri soggetti obbligati.

645. Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

646. Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.

647. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolgono le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui al comma 634, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 a 650. La Guardia di finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dei commi da 634 a 650, effettua le attività di controllo avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi



previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

648. Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.

649. L'imposta di cui al comma 634 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.

650. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

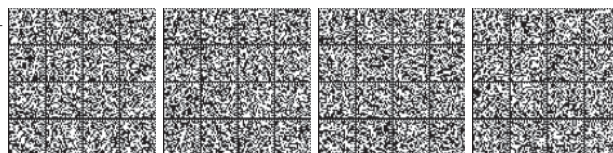
651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo all'identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.

653. In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo *standard* EN 13432:2002.

654. Il credito d'imposta di cui al comma 653 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite com-



piessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

655. Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

656. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

657. I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

658. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e

controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

659. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »;

2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »;

b) all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati » è sostituita dalla seguente:

« Tabacchi lavorati:

a) sigari 23,5 per cento;

b) sigaretti 24 per cento;

c) sigarette 59,8 per cento;

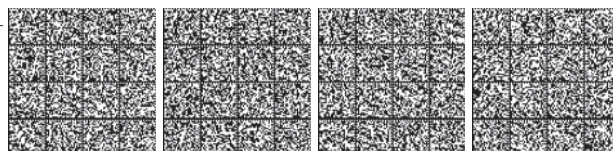
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento;

e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;

f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento ».

660. Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 62-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 62-*quinquies*. – (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) – 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arro-



tolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.

3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4. L'imposta di consumo è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalità previste dall'articolo 39-*decies*.

5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

6. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti *web* ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerti prodotti di cui al comma 1.

7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dall'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili ».

661. È istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al

comma 662, di seguito denominate « bevande edulcorate ».

662. Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

663. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

664. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 661:

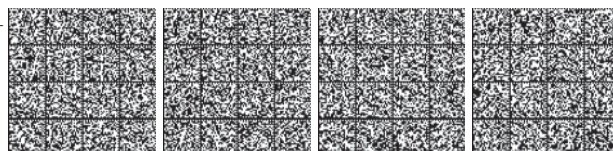
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a);

b) l'acquirente, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera b);

c) l'importatore, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera c).

665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata nelle misure di:

a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;



b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

666. L'imposta di cui al comma 661 non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 661 le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato ai sensi del comma 667, sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti di cui al comma 665, lettera a), e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti di cui al comma 665, lettera b).

667. Ai fini dell'applicazione dei commi da 661 a 676, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

668. I soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), sono registrati presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo.

669. Per i soggetti obbligati di cui al comma 664, lettere a) e b), l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

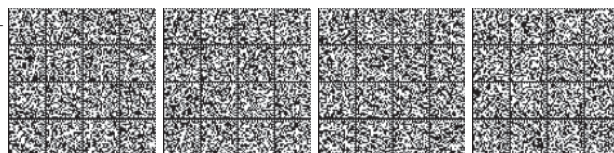
670. Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

671. Le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta di cui al comma 661 sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676; gli stessi possono prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle predette bevande. Le amministrazioni coinvolte svolgono le attività ivi previste con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

672. Le somme dovute per l'imposta di cui al comma 661 si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta.

673. L'imposta di cui al comma 661 è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

674. Il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione



amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

675. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676 con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione di cui al comma 669, alle modalità per il versamento dell'imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 672 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 671. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta di cui al comma 661 ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati.

676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675.

677. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di

euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 ».

678. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. L'imposta si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui al comma 37, realizzati dai soggetti di cui al comma 36, nel corso dell'anno solare »;

b) al comma 36, alinea, le parole: « nel corso di un anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis »;

c) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

«37-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

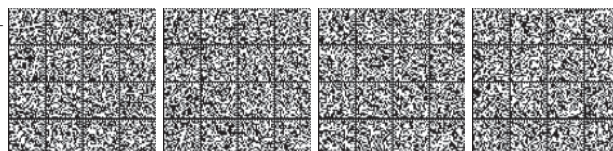
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,



o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *c*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quinquies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-septies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera *d*);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa »;

d) dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti:

« 39-*bis*. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera *b*), comprendono l'insieme dei cor-

rispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

39-*ter*. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite »;

e) dopo il comma 40 sono inseriti i seguenti:

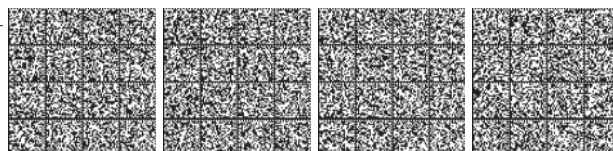
« 40-*bis*. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo *internet* (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

40-*ter*. Quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

a) per i servizi di cui al comma 37, lettera *a*), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

b) per i servizi di cui al comma 37, lettera *b*), se:

1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di



beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale »;

f) al comma 41, le parole: « in ciascun trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare »;

g) il comma 42 è sostituito dal seguente:

« 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo »;

h) al comma 43, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e

di pagamento dell'imposta sui servizi digitali »;

i) dopo il comma 44 è inserito il seguente:

« 44-bis. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate »;

l) il comma 45 è abrogato;

m) il comma 47 è sostituito dal seguente:

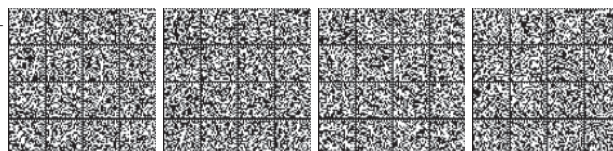
« 47. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

n) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

« 49-bis. I commi da 35 a 49 sono abrogati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale ».

679. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti



in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

681. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all'evasione, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera i), dopo la parola: «doganale» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale»;

c) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: «e) ed f)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e), f) e f-bis)».

682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

683. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dell'articolo 23,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, limitatamente al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, sono definite:

a) le specifiche limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 21 del regolamento (UE) 2016/679, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;

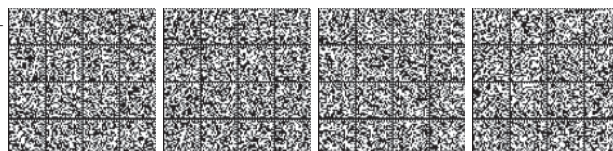
b) le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

c) le misure adeguate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

684. Nel rispetto del principio di responsabilizzazione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento di cui al comma 682 è oggetto di una valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento stesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione d'impatto sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

685. Salvo che non sia stato espressamente autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge dal Garante per la protezione dei dati personali, non è consentito il trattamento dei dati di cui al comma 682 prima della valutazione di impatto di cui al comma 684.

686. Per le stesse finalità di cui al comma 682, la Guardia di finanza utilizza i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari con le medesime modalità disciplinate dai commi da 681 a 685, avvalendosi delle



tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui è titolare.

687. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ».

688. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020 ».

689. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina concernente le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. Tale disciplina,

al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce altresì la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

690. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

691. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

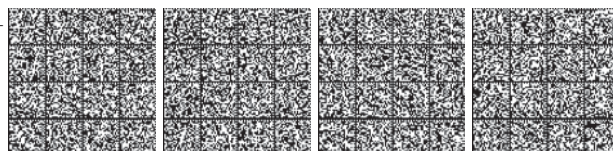
692. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente:

«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica



22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;

b) al comma 55, le parole: « comma 54 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 54, lettera a) »;

c) al comma 56, le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti »;

d) al comma 57, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato »;

e) al comma 71, le parole: « il requisito » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno »;

2) al terzo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente:

« 75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spet-

tanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario »;

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: « la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « taluna delle condizioni »;

2) al terzo periodo, le parole: « sussista la condizione » sono sostituite dalle seguenti: « sussistano le condizioni »;

3) al quarto periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: « della condizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle condizioni »;

l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.

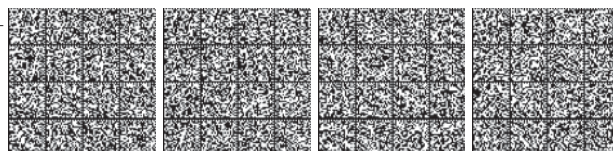
693. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

694. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 693 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma



2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

695. Al comma 496 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 26 per cento ».

696. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

697. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 696, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

698. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 701.

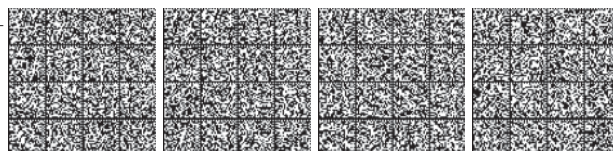
699. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali ad-

dizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

700. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

701. Le imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

702. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al



decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

703. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

704. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 698.

705. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi »;

c) al comma 3 la lettera g) è abrogata;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 »;

e) il comma 7 è abrogato.

706. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;

b) al comma 1, alinea, le parole: « e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;

c) al comma 1, lettera b), le parole: « con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « con il presidente della regione autonoma della Sardegna » e le parole: « delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse;

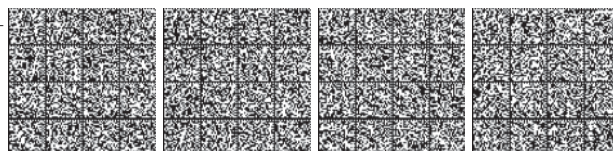
d) al comma 1, lettera a), le parole: « e delle isole minori della Sicilia » sono soppresse;

e) al comma 4, le parole: « L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali » sono soppresse.

707. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

708. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 706 e 707.

709. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrata di 25



milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

710. All'articolo 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: « dalle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti »;

b) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta »;

c) al comma 18, le parole: « dalle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « da soggetti »;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« 18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;

e) al comma 22, le parole: « l'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono sostituite dalle seguenti: « le imposte sui redditi ».

711. Le disposizioni di cui al comma 710 si applicano a decorrere dal 2020.

712. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

713. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.

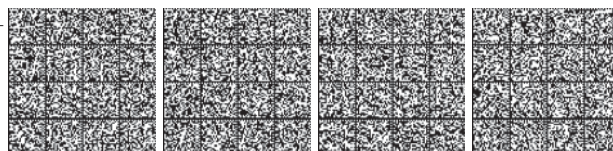
714. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

715. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714.

716. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;



c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie.

717. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

718. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

719. All'articolo 13-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 novembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

720. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».

721. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione uni-

versitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

722. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95, le istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della medesima legge:

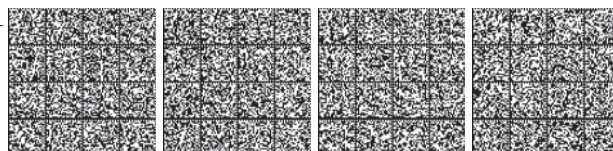
a) ottengono e comunicano all'Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense;

b) richiedono, almeno una volta all'anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante;

c) effettuano, prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un'apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l'acquisizione del codice fiscale statunitense mancante.

723. A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie indicate nell'articolo 4 della legge 18 giugno 2015, n. 95, che assolvono gli obblighi di cui al comma 722, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della medesima legge 18 giugno 2015, n. 95, qualora esse non adempiano agli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, esistenti alla data del 30 giugno 2014.

724. All'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5



gennaio 1967, n. 18, le parole: « con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati ».

725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020.

727. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gioco con vincita in denaro a distanza e intrattenimento e gioco a distanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni:

a) 200.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente comma, nonché nelle sale scommesse

e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;

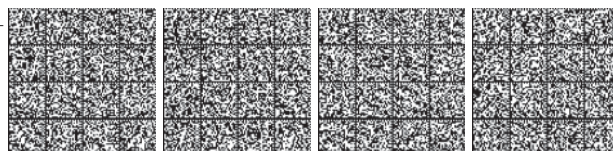
b) 50.000 diritti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera *d*) del presente comma, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;

c) 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore a euro 11.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

d) 2.500 diritti per l'esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;

e) 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere *a*) e *b*), sono riservati: *a*) al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei



cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei *report* nel proprio sito *internet* e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.

729. Le concessioni di cui al comma 727 hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al 50 per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

730. Possono partecipare alle selezioni di cui al comma 727 i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

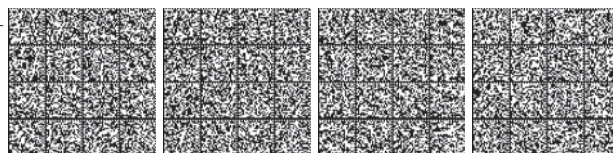
731. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma

sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

732. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*pay out*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

733. A decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedente il valore di euro 200.

734. A decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il



montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

735. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.

736. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.

7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo ».

737. Il comma 736 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

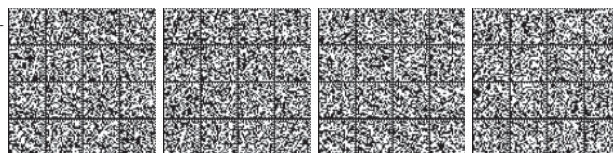
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

740. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione princi-



pale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) sono altresì considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

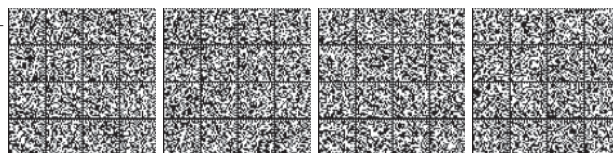
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

742. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per



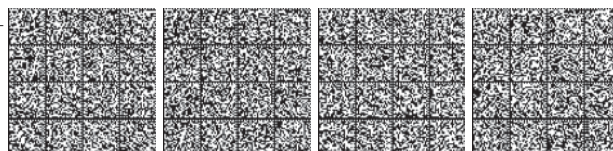
tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonomia obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

744. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

745. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: *a)* 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; *b)* 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale

B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; *c)* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; *d)* 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; *e)* 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; *f)* 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,



n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e

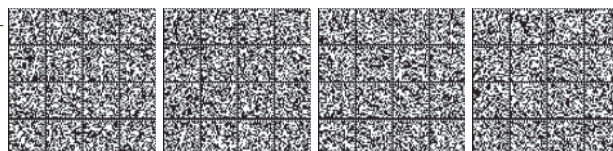
che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati



dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di

cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

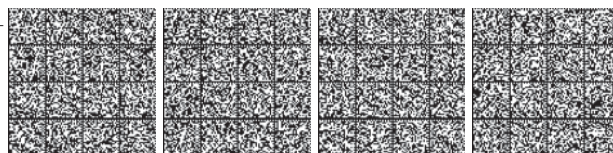
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;



d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-

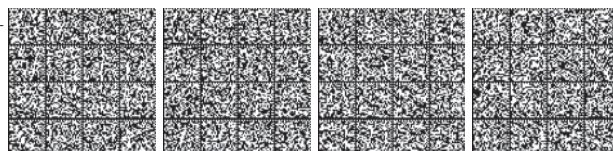
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g),



è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

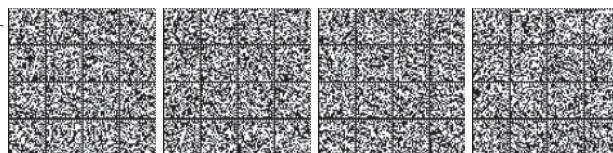
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sen-

tita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,



si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

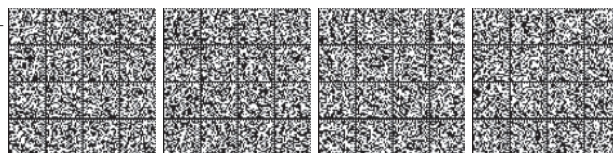
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novem-

bre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2014.

771. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

772. L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia auto-



noma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

777. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

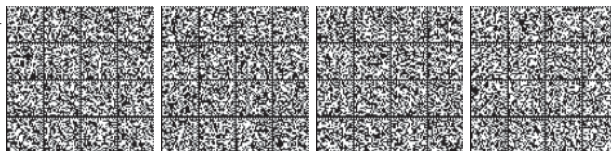
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

778. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette



deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

781. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

782. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei con-

fronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

784. Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati « enti ».

785. In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.

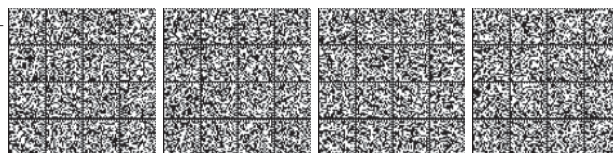
786. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « spontaneo » è soppressa e dopo le parole: « resi disponibili dagli enti impositori » sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice »;

b) al terzo periodo, la parola: « spontaneo » è soppressa e le parole da: « esclusivamente » a: « dagli enti impositori » sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario ».

787. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta municipale propria, e di cui al comma 844,



concernente il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

788. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2) e 3) ».

789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

790. Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

791. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le dispo-

sizioni seguenti in materia di accesso ai dati:

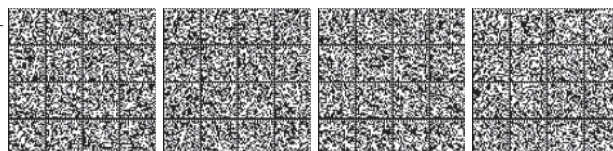
a) ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate;

b) a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;

c) restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera *a*), le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera *a*), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto



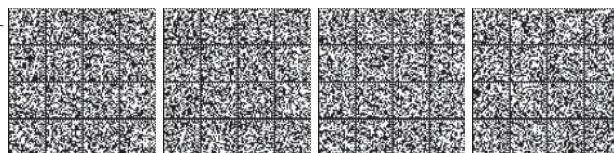
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera *a)* acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pub-

blico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a)* al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera *a)*, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere *a)* e *b)*. Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di



cui alla lettera *a*), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *c*) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera *c*);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera *a*) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera *a*), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera *b*), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera *a*), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

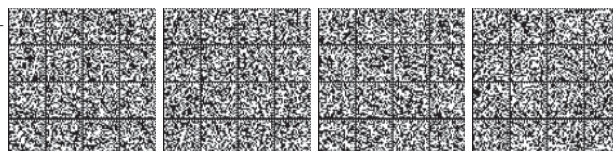
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera *a*) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera *a*).

793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

794. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche de-



rivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

795. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

796. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

797. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a

trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

798. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800.

799. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

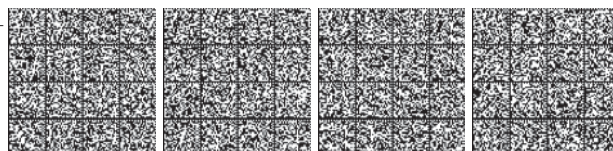
800. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

801. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di



pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata del-

l'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

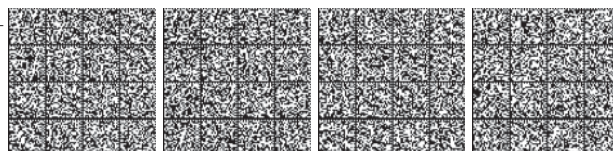
806. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione sepa-



rata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

810. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti

iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.

813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-*septies* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

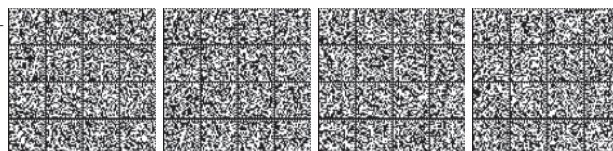
b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) le lettere *gg-sexies*) e *gg-septies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle



attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

819. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su

beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera *b*) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera *a*) del medesimo comma.

821. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

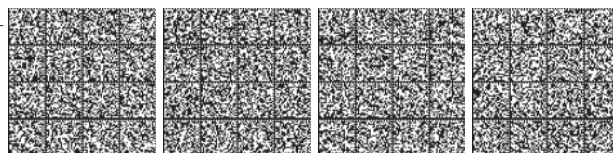
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo



giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera *g)* del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera *a)*, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente

assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

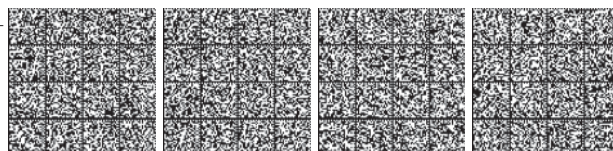
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera *b)*, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

826. La tariffa *standard* annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

827. La tariffa *standard* giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa <i>standard</i>
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2



Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe *standard* annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa *standard* di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa *standard* di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa *standard* di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa *standard* prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto

stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

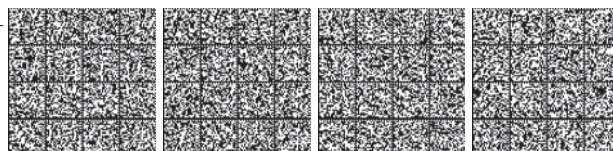
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) con spettacoli viaggianti;

d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

833. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane,



comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di su-

perficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

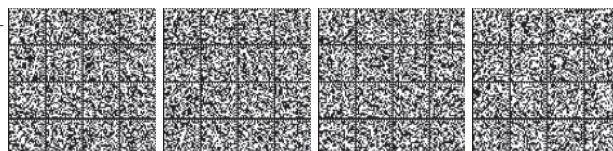
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;



r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento *una tantum* all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

835. Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti *internet* istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con po-

polazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

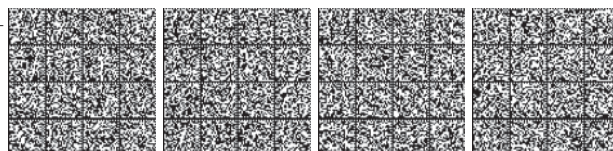
839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:



Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile.

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pub-

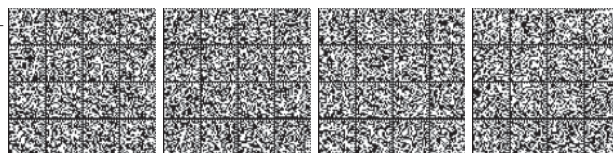
blicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

«d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto



delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.

851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

852. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.

853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa

di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale »;

b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « superiore »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia » è aggiunta la seguente: « superiore ».

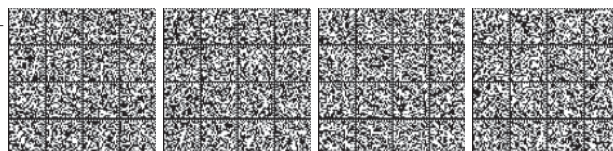
854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2021 »;

b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+ » sono soppresse;

c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ».

855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».



856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

858. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.

859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono abrogati.

861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

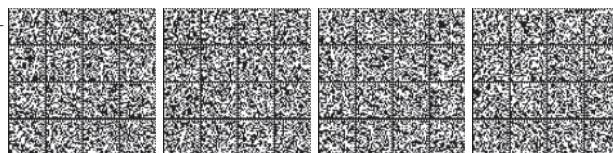
862. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a favore delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.

863. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incre-



mentato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.

865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

867. Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019, nonché la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei costi relativi all'insularità nell'ambito di apposito tavolo.

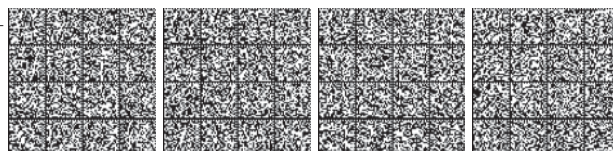
868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna è stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi

titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

869. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui al comma 868 può essere altresì incrementato, per un periodo limitato alle annualità considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento; contributi di importi superiori sono concordati con la regione.

870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, è attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025.

871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019 lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle



strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilità di rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento, nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.

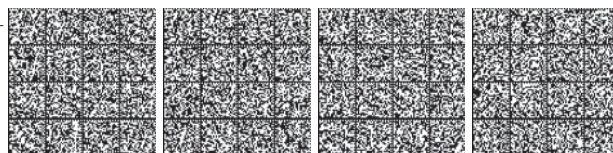
872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alla differenza tra il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della ridu-

zione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

874. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al periodo precedente per l'anno 2020, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno.

875. A decorrere dall'anno 2020 è riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana



un contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei suddetti trasferimenti secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.

877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

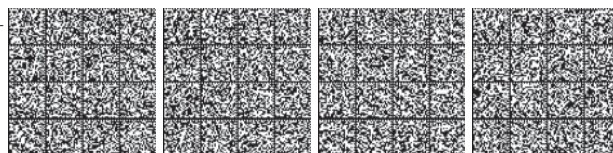
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2016-2019 » sono aggiunte le seguenti: « , e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».

878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano alla data di entrata in vigore della presente legge è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.

880. Al fine di attuare l'articolo 6 del *Memorandum* firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la *Lake Chad Basin Commission*, è cofinanziato lo studio di fattibilità del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.



881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 882, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.

884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 3.

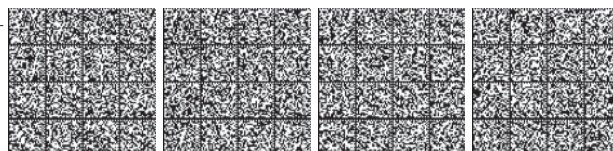
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento



di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 400 milioni di euro e 7.600 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2020, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2020, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

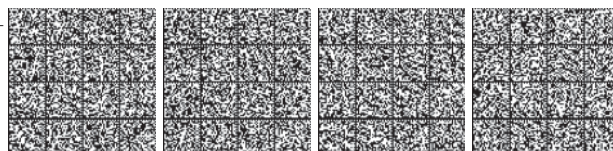
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria », nell'ambito della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma « Fondi da assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanzia-

rio 2020, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2020, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del debito statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

11. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », nonché nel programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine



pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

12. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

13. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2020, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce « Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti » dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

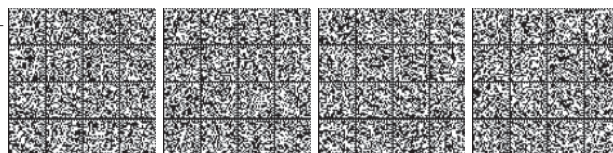
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma « Analisi, monitoraggio e controllo della

finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo ».

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, iscritti nel programma « Oneri per il servizio del debito statale », e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.



Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2020, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giu-

stizia, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

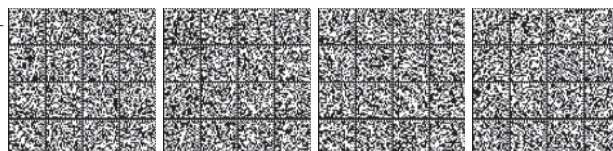
2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2020.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base



delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2020, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

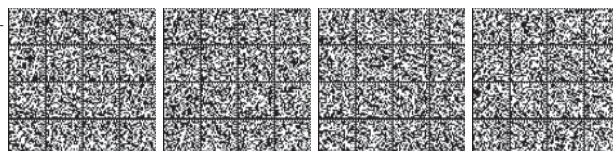
2. Le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa, nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della mis-

sione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e



destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corrispondenza nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti varia-

zioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2019.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

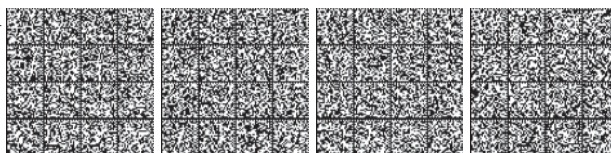
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del



comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020, è fissato in 136 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 57;
- 2) Marina n. 70;
- 3) Aeronautica n. 98;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

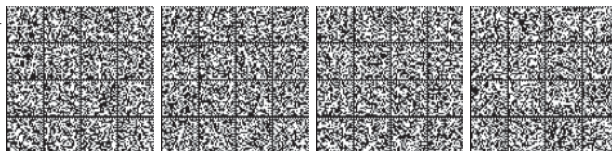
- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 25;
- 3) Aeronautica n. 30;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 102;
- 2) Marina n. 30;
- 3) Aeronautica n. 40;
- 4) Carabinieri n. 60.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 289;
- 2) Marina n. 295;
- 3) Aeronautica n. 247;
- 4) Carabinieri n. 112.



4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 392;
- 3) Aeronautica n. 351.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2020, come segue:

- 1) Esercito n. 540;
- 2) Marina n. 214;
- 3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri de-

creti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal CIP, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

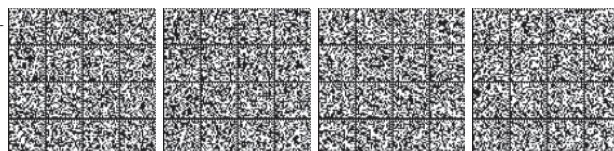
10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2020 sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra i competenti capitoli del medesimo stato di previsione, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2020 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produ-

zione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

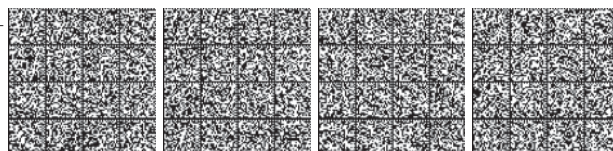
Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finan-



ziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sa-

lute, per l'anno finanziario 2020, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Per l'anno finanziario 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 897.423.599.901, in euro 920.575.917.428 e in euro 927.210.926.029 in termini di competenza, nonché in euro 907.402.639.921, in euro 933.017.841.435 e in euro 937.080.022.042 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

Art. 17.

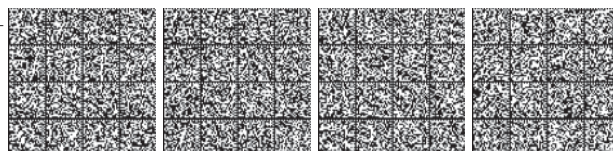
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti



programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2020, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, adottati nel corso dell'anno 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 « Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

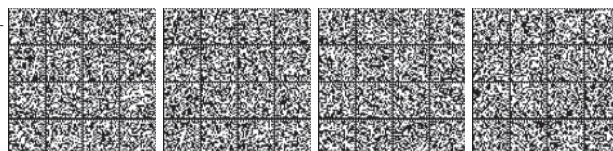
5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri de-



creti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

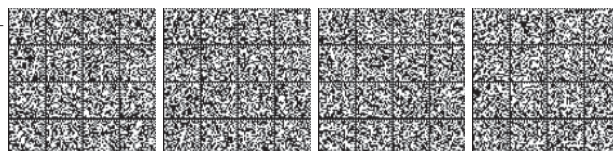
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2020, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2019, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

15. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate per il finanziamento dello sport al CONI e alla società Sport e Salute Spa, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge



23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2020-2022 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

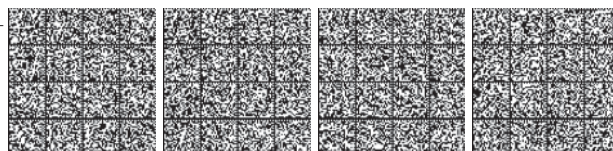
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

20. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali asse-

gnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2019. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2019.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

22. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei pre-



detti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2019.

23. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2020, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

25. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo

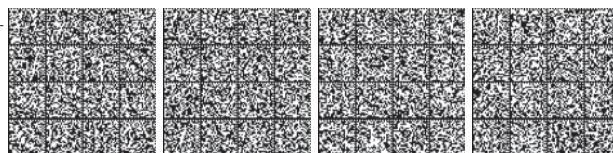
19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

27. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2020 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dei relativi decreti correttivi.

30. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.



31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro

capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

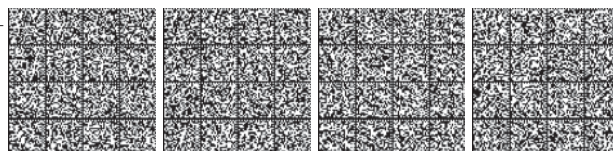
Data a Roma, addì 27 dicembre 2019

MATTARELLA

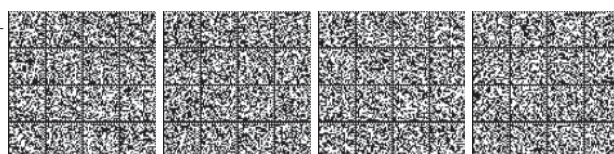
CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



ALLEGATI



ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
– COMPETENZA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-79.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	314.340	311.366	301.350
– CASSA –			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-129.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	363.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

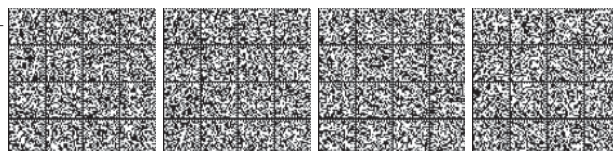
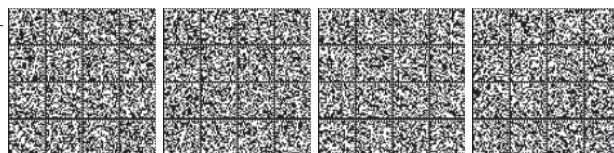


TABELLA I
(Articolo 1, comma 66)

« Tabella 1
(Articolo 1, comma 134)

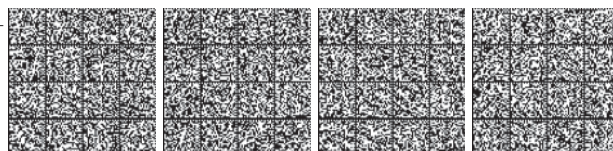
Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	10.594.639,47	14.864.121,05	16.287.281,58	17.710.442,11	6.325.157,89
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	8.370.239,47	11.743.321,05	12.867.681,58	13.992.042,11	4.997.157,89
Calabria	4,46%	6.021.781,58	14.942.939,47	20.964.721,05	22.971.981,58	24.979.242,11	8.921.157,89
Campania	10,54%	14.228.786,84	35.308.471,05	49.537.257,89	54.280.186,84	59.023.115,79	21.079.684,21
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	28.497.039,47	39.980.921,05	43.808.881,58	47.636.842,11	17.013.157,89
Lazio	11,70%	15.799.476,32	39.206.107,89	55.005.584,21	60.272.076,32	65.538.568,42	23.406.631,58
Liguria	3,10%	4.186.065,79	10.387.644,74	14.573.710,53	15.969.065,79	17.364.421,05	6.201.578,95
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	58.566.463,16	82.167.873,68	90.035.010,53	97.902.147,37	34.965.052,63
Marche	3,48%	4.701.197,37	11.665.934,21	16.367.131,58	17.934.197,37	19.501.263,16	6.964.736,84
Molise	0,96%	1.292.234,21	3.206.655,26	4.498.889,47	4.929.634,21	5.360.378,95	1.914.421,05
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	27.561.155,26	38.667.889,47	42.370.134,21	46.072.378,95	16.454.421,05
Puglia	8,15%	11.006.123,68	27.311.492,11	38.317.615,79	41.986.323,68	45.655.031,58	16.305.368,42
Toscana	7,82%	10.553.376,32	26.188.007,89	36.741.384,21	40.259.176,32	43.776.968,42	15.634.631,58
Umbria	1,96%	2.648.771,05	6.572.876,32	9.221.647,37	10.104.571,05	10.987.494,74	3.924.105,26
Veneto	7,95%	10.727.597,37	26.620.334,21	37.347.931,58	40.923.797,37	44.499.663,16	15.892.736,84
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	335.000.000,00	470.000.000,00	515.000.000,00	560.000.000,00	200.000.000,00

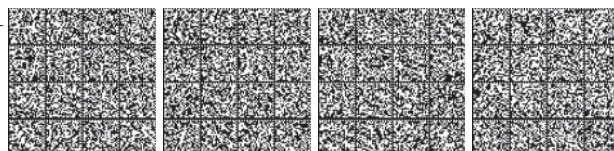
».



ALLEGATO A
(articolo 1, comma 590)

- Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- Articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, e articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- Articolo 21, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, e articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lettera c), e 22, commi 6 e 9, lettere d) e f), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



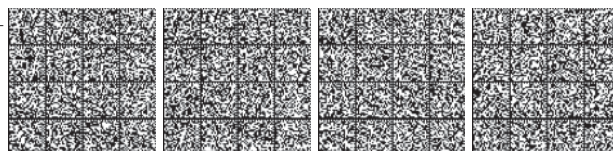
ELENCHI

Elenco 1 – Articolo 1, comma 609

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero		
Missione	2021	2022
Programma		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	900.000	500.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	200.000	0
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	200.000	0
23 Fondi da ripartire (33)	700.000	500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	700.000	500.000



Elenco 2 – Articolo 1, comma 624

Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2020
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.000.000
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	250.000
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	250.000
23 Fondi da ripartire (33)	750.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	750.000

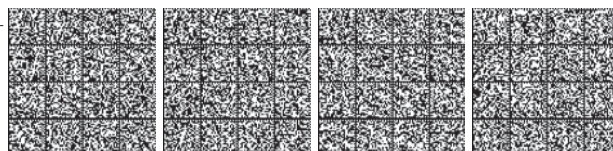


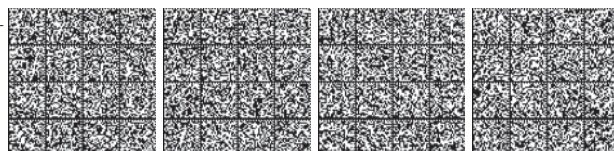
TABELLE A e B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.835.694	76.412.774	92.544.844
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.561.523	3.984.570	2.619.141
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.657.773	24.061.639	23.845.298
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.605.759	78.854.961	78.854.961
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	14.326.000	11.526.000	17.402.000
MINISTERO DELL'INTERNO	7.010.000	11.848.487	11.298.872
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.200.000	29.200.000	29.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113.000	12.226.644	20.741.363
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.249.000	16.249.000	32.249.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	9.390.104	11.410.527	17.655.527
MINISTERO DELLA SALUTE	17.485.589	22.750.089	32.750.089
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	236.434.442	323.524.691	394.161.095
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

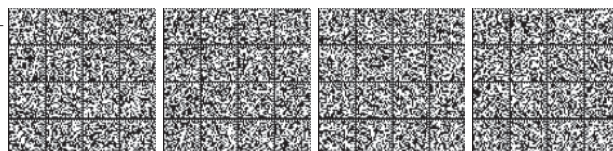
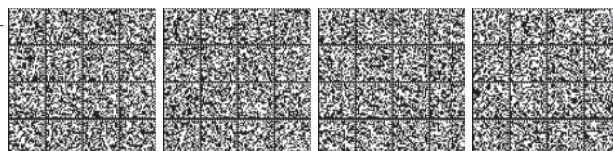
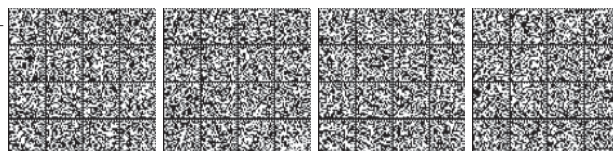


TABELLA B

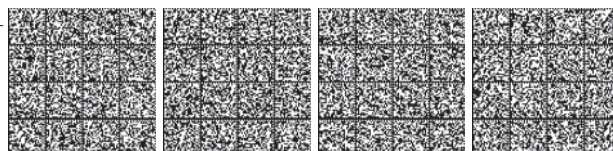
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2020	2021	2022
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	132.648.000	149.648.000	229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15.000.000	35.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.753.000	22.753.000	22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000.000	25.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	5.000.000	20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	10.000.000	25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.000.000	50.000.000	60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA	-	10.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	6.700.000	3.000.000	3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	33.000.000	33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	265.101.000	423.401.000	538.401.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



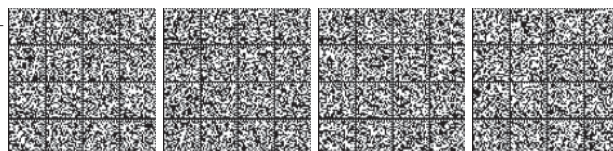
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2020-2022



999/638/1

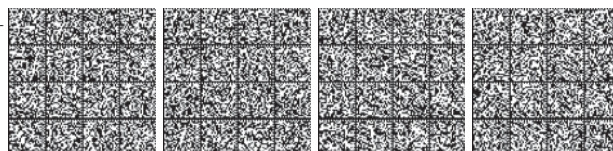
A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2020 - 2022 (in Euro)			
	2020	2021	2022
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	513.601.315.930	541.171.132.150	554.719.015.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	68.071.577.990	66.759.768.705	70.329.484.704
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	2.315.653.142	2.324.858.134	2.334.375.165
di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.138.138.142	1.147.343.134	1.156.860.165
TOTALE ENTRATE FINALI	583.988.547.062	610.255.758.989	627.382.874.869
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	313.435.052.839	310.320.158.439	299.828.051.160
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	897.423.599.901	920.575.917.428	927.210.926.029
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	607.397.444.890	611.622.252.458	608.325.279.704
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	55.186.408.975	54.088.105.014	55.035.979.389
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.031.595.741	1.922.520.000	2.252.440.000
TOTALE SPESE FINALI	662.583.853.865	665.710.357.472	663.361.259.093
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	234.839.746.036	254.865.559.956	263.849.666.936
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	897.423.599.901	920.575.917.428	927.210.926.029
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	581.672.893.920	607.930.900.855	625.048.499.704
SPESE CORRENTI (-)	607.397.444.890	611.622.252.458	608.325.279.704
RISPARMIO PUBBLICO	-25.724.550.970	-3.691.351.603	16.723.220.000
TOTALE ENTRATE FINALI	583.988.547.062	610.255.758.989	627.382.874.869
TOTALE SPESE FINALI (-)	662.583.853.865	665.710.357.472	663.361.259.093
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-78.595.306.803	-55.454.598.483	-35.978.384.224
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	582.850.408.920	609.108.415.855	626.226.014.704
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	659.552.258.124	663.787.837.472	661.108.819.093
INDEBITAMENTO NETTO	-76.701.849.204	-54.679.421.617	-34.882.804.389
TOTALE ENTRATE FINALI	583.988.547.062	610.255.758.989	627.382.874.869
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	897.423.599.901	920.575.917.428	927.210.926.029
RICORSO AL MERCATO	-313.435.052.839	-310.320.158.439	-299.828.051.160



999/641/1

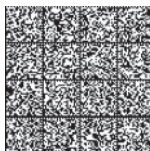
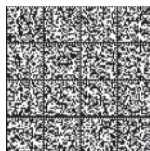
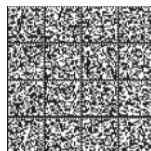
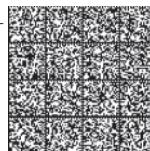
segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022
(in euro)

MINISTERI		SPESA CORRENTE				
		FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2020	24.710.618.025	212.080.719.982	28.414.862.638	77.739.175.953	342.945.376.598
	2021	23.384.403.467	213.325.958.467	32.465.999.888	77.618.738.040	346.795.099.862
	2022	23.393.557.107	213.949.065.587	33.023.405.826	73.623.451.219	343.989.479.739
SVILUPPO ECONOMICO	2020	183.279.964	236.909.980	81.067.805	22.530.618	523.788.367
	2021	187.575.622	210.230.856	81.067.805	12.709.679	491.583.962
	2022	194.808.146	158.606.863	81.167.805	5.832.006	440.414.820
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	177.182.550	141.945.579.815	398.086.254	<<	142.520.848.619
	2021	179.057.011	144.184.983.884	398.086.254	<<	144.762.127.149
	2022	180.474.652	146.135.752.215	398.086.254	<<	146.714.313.121
GIUSTIZIA	2020	7.117.969.911	1.095.616.241	134.201.524	<<	8.347.787.676
	2021	7.127.952.439	1.102.566.241	132.690.724	<<	8.363.209.404
	2022	7.092.945.543	1.106.647.741	132.669.827	<<	8.332.263.111
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	900.854.060	1.871.351.409	10.795.207	<<	2.783.000.676
	2021	897.271.824	1.840.254.742	10.395.207	<<	2.747.921.773
	2022	895.548.587	1.839.754.742	10.395.207	<<	2.745.698.536
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	46.505.715.665	8.814.934.750	1.206.212.904	4.112.818	56.530.976.137
	2021	45.441.689.285	8.816.907.157	1.230.653.593	3.405.442	55.492.655.477
	2022	43.146.953.718	8.851.721.898	1.211.769.801	2.964.643	53.213.410.060
INTERNO	2020	10.562.082.880	12.211.057.897	189.484.128	<<	22.962.624.905
	2021	10.575.307.774	12.029.805.492	188.494.028	<<	22.793.607.294
	2022	10.562.758.702	12.145.498.850	197.494.228	<<	22.905.751.780
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	114.110.853	239.823.408	4.012.288	1.233.572	359.180.121
	2021	120.122.269	235.976.599	4.631.243	681.290	361.411.401
	2022	118.115.466	235.113.989	4.657.839	635.122	358.522.416
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	1.221.372.400	5.717.673.108	23.510.843	<<	6.962.556.351
	2021	1.218.151.811	5.658.096.975	21.880.843	<<	6.898.129.629
	2022	1.219.138.942	5.706.331.958	50.080.843	<<	6.975.551.743
DIFESA	2020	19.011.478.903	239.859.378	625.602.019	<<	19.876.940.300
	2021	18.704.079.681	236.890.632	620.350.019	<<	19.561.320.332
	2022	18.446.088.251	236.875.902	609.300.479	<<	19.292.264.632
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	103.602.530	499.792.481	7.450.969	<<	610.845.980
	2021	102.780.924	496.822.770	7.450.969	<<	607.054.663
	2022	124.109.122	482.322.770	7.450.969	<<	613.882.861
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	798.298.387	695.543.500	46.756.497	<<	1.540.598.384
	2021	771.579.823	527.584.017	47.010.373	<<	1.346.174.213
	2022	735.770.370	519.705.625	47.010.373	<<	1.302.486.368
SALUTE	2020	192.107.649	1.211.634.548	29.178.579	<<	1.432.920.776
	2021	191.713.672	1.176.565.048	33.678.579	<<	1.401.957.299
	2022	189.206.890	1.223.992.332	28.041.295	<<	1.441.240.517
TOTALE	2020	111.598.673.777	386.860.496.497	31.171.221.655	77.767.052.961	607.397.444.890
	2021	108.901.685.602	389.842.642.880	35.242.389.525	77.635.534.451	611.622.252.458
	2022	106.299.475.496	392.591.390.472	35.801.530.746	73.632.882.990	608.325.279.704



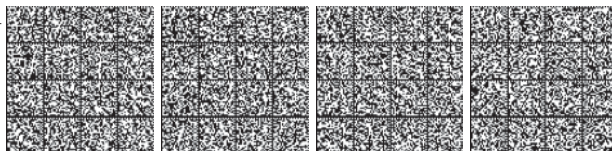
999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 (in euro)									
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE						
ECONOMIA E FINANZE	2020	21.162.495.362	2.221.853.517	5.501.896.533	28.886.245.412	371.831.622.010	234.510.613.941	606.342.235.951	
	2021	22.000.971.212	2.073.978.935	5.890.930.695	29.965.880.842	376.760.980.704	254.628.162.597	631.389.143.301	
	2022	24.022.989.153	2.413.677.876	4.650.435.030	31.087.102.059	375.076.581.798	263.708.413.562	638.784.995.360	
SVILUPPO ECONOMICO	2020	4.707.853.064	<<	447.319	4.708.300.383	5.232.088.750	242.921.106	5.475.009.856	
	2021	6.472.964.942	<<	64.124.892	6.537.089.834	7.028.673.796	172.831.382	7.201.505.178	
	2022	5.902.545.022	<<	26.624.892	5.929.169.914	6.369.584.734	99.709.054	6.469.293.788	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	64.695.139	<<	5.000.000	69.695.139	142.590.543.758	<<	142.590.543.758	
	2021	65.395.139	<<	3.000.000	68.395.139	144.830.522.288	<<	144.830.522.288	
	2022	57.695.139	<<	<<	57.695.139	146.772.008.260	<<	146.772.008.260	
GIUSTIZIA	2020	546.174.782	<<	7.600.000	553.774.782	8.901.562.458	<<	8.901.562.458	
	2021	484.437.954	<<	<<	484.437.958	8.847.647.358	<<	8.847.647.358	
	2022	412.263.436	<<	<<	412.263.436	8.744.526.547	<<	8.744.526.547	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	193.033.027	<<	2.000.000	195.033.027	2.978.033.703	<<	2.978.033.703	
	2021	118.378.507	<<	2.000.000	120.378.507	2.868.300.280	<<	2.868.300.280	
	2022	118.518.507	<<	<<	118.518.507	2.864.217.043	<<	2.864.217.043	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	3.511.482.005	<<	<<	3.511.482.005	60.042.458.142	18.303.578	60.060.761.720	
	2021	3.204.340.048	<<	<<	3.204.340.048	58.696.995.525	10.769.543	58.707.765.068	
	2022	3.349.509.327	<<	<<	3.349.509.327	56.562.919.387	4.014.267	56.566.933.654	
INTERNO	2020	2.724.452.975	200.000.000	2.238.333	2.926.691.308	25.889.316.213	18.292.770	25.907.608.983	
	2021	2.966.357.393	<<	<<	2.966.357.393	25.759.964.687	19.293.475	25.779.258.162	
	2022	3.394.515.916	<<	<<	3.394.515.916	26.300.267.696	19.339.322	26.319.607.018	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	661.982.266	<<	5.000.000	666.982.266	1.026.162.387	6.046.246	1.032.208.633	
	2021	673.958.331	<<	10.000.000	683.958.331	1.045.369.732	1.211.166	1.046.580.898	
	2022	592.567.682	<<	15.000.000	607.567.682	966.090.098	827.334	966.917.432	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	7.794.674.864	<<	1.010.226.692	8.804.901.556	15.767.457.907	<<	15.767.457.907	
	2021	4.200.996.394	<<	891.183.719	5.092.180.113	11.990.309.742	<<	11.990.309.742	
	2022	4.696.646.746	<<	678.528.425	5.375.175.171	12.350.726.914	<<	12.350.726.914	
DIFESA	2020	3.063.835.198	<<	1.000.000	3.064.835.198	22.941.775.498	<<	22.941.775.498	
	2021	3.443.314.444	<<	1.000.000	3.444.314.444	23.005.634.776	<<	23.005.634.776	
	2022	3.628.177.843	<<	<<	3.628.177.843	22.920.442.475	<<	22.920.442.475	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	459.954.783	40.970.200	<<	500.924.983	1.111.770.963	<<	1.111.770.963	
	2021	415.556.063	20.000.000	<<	435.556.063	1.042.610.726	<<	1.042.610.726	
	2022	221.416.713	20.000.000	<<	241.416.713	855.299.574	<<	855.299.574	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	947.757.937	<<	<<	947.757.937	2.488.356.321	43.568.395	2.531.924.716	
	2021	784.072.697	<<	<<	784.072.697	2.130.246.910	33.291.793	2.163.538.703	
	2022	654.324.522	<<	<<	654.324.522	1.956.810.890	17.363.397	1.974.174.287	
SALUTE	2020	193.724.979	150.400.000	5.660.000	349.784.979	1.782.705.755	<<	1.782.705.755	
	2021	197.683.649	100.400.000	3.060.000	301.143.649	1.703.100.948	<<	1.703.100.948	
	2022	172.083.160	400.000	8.060.000	180.543.160	1.621.783.677	<<	1.621.783.677	
TOTALE	2020	46.032.116.381	2.613.223.717	6.541.068.877	55.186.408.975	662.583.853.865	234.839.746.036	897.423.599.901	
	2021	45.028.426.773	2.194.378.935	6.865.299.306	54.088.105.014	665.710.357.472	254.865.559.956	920.575.917.428	
	2022	47.223.253.166	2.434.077.876	5.378.648.347	55.035.979.389	663.361.259.093	263.849.666.936	927.210.926.029	



RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 (in euro)												ALLEGATO A	
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE		
ECONOMIA E FINANZE	2020	546.506.542.292	1.423.390.315	2.447.635.400	16.699.831.487	571.676.562	2.402.754.156	8.452.253.318	4.400.000	23.795.123.343	606.342.235.951		
	2021	569.041.233.416	927.142.995	2.440.303.419	20.393.302.800	454.561.600	1.530.033.232	8.821.970.679	1.900.000	23.831.331.102	631.389.143.301		
	2022	578.210.699.382	927.142.995	2.435.433.295	20.072.073.073	3.561.600	1.535.181.457	8.730.461.620	<<	22.961.260.370	638.784.995.360		
SVILUPPO ECONOMICO	2020	<<	<<	<<	5.282.991.511	177.102.333	<<	<<	<<	<<	5.475.009.856		
	2021	<<	<<	<<	7.069.521.608	118.097.693	<<	<<	<<	<<	7.201.505.178		
	2022	<<	<<	<<	6.320.655.057	134.754.613	<<	<<	<<	<<	6.469.293.788		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	<<	<<	<<	20.556.765.427	<<	<<	<<	<<	122.033.778.330	142.590.543.758		
	2021	<<	<<	<<	20.784.670.998	<<	<<	<<	<<	124.045.851.289	144.830.522.288		
	2022	<<	<<	<<	19.156.623.997	<<	<<	<<	<<	127.615.384.262	146.772.008.260		
GIUSTIZIA	2020	<<	<<	8.900.332.458	<<	<<	<<	<<	<<	1.230.000	8.901.562.458		
	2021	<<	<<	8.845.417.358	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.847.647.358		
	2022	<<	<<	8.742.296.547	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.744.526.547		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	2.852.033.703	<<	<<	126.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.978.033.703		
	2021	2.816.905.280	<<	<<	51.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.868.300.280		
	2022	2.812.822.043	<<	<<	51.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.864.217.043		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	2.739.356.034	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	57.321.400.761	<<	60.060.761.720		
	2021	2.640.660.980	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	56.067.099.163	<<	58.707.765.068		
	2022	2.695.522.782	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	53.871.405.947	<<	56.566.933.654		
INTERNO	2020	10.963.948.573	7.986.802	10.900.730.028	371.648.020	5.048.543	1.319.500.000	<<	360.000.000	1.976.502.492	25.907.608.983		
	2021	10.737.861.394	3.971.053	10.948.339.832	336.648.020	5.048.543	1.580.000.000	<<	325.000.000	1.840.144.795	25.779.258.162		
	2022	10.852.010.371	3.882.652	10.961.829.321	336.648.020	5.048.543	1.975.000.000	<<	325.000.000	1.857.943.586	26.319.607.018		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	<<	<<	<<	<<	1.026.832.540	5.376.093	<<	<<	<<	1.032.208.633		
	2021	<<	<<	<<	<<	1.042.366.198	4.214.700	<<	<<	<<	1.046.580.898		
	2022	<<	<<	<<	<<	963.132.732	3.784.700	<<	<<	<<	966.917.432		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	136.843.816	<<	824.674.759	12.911.380.417	126.083.417	1.749.119.468	3.817.089	484	9.513.559	15.767.457.907		
	2021	200.090.386	<<	802.733.204	9.473.279.824	44.746.369	1.461.756.845	3.817.088	484	13.559	11.990.309.742		
	2022	206.950.679	<<	805.998.002	10.009.140.052	29.229.913	1.290.985.155	3.817.087	484	13.559	12.350.726.914		
DIFESA	2020	99.458.480	18.948.287.035	3.714.173.702	5.617.186	79.208.581	24.460.513	<<	<<	70.570.000	22.941.775.498		
	2021	100.359.103	19.035.052.474	3.690.366.662	5.616.219	78.429.803	24.460.513	<<	<<	71.350.000	23.005.634.776		
	2022	93.158.989	18.934.304.313	3.712.189.294	5.616.253	78.363.112	24.460.513	<<	<<	72.350.000	22.920.442.475		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	<<	<<	<<	1.110.810.838	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.111.770.963		
	2021	<<	<<	<<	1.041.650.601	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.042.610.726		
	2022	<<	<<	<<	854.339.449	20.000	<<	<<	<<	940.125	855.299.574		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	46.068.395	<<	<<	43.228.095	826.662	<<	<<	<<	579	2.531.924.716		
	2021	35.791.793	<<	<<	43.227.028	826.662	<<	<<	<<	579	2.163.538.703		
	2022	19.863.397	<<	<<	43.226.047	826.662	<<	<<	<<	579	1.974.174.287		
SALUTE	2020	19.563.669	<<	11.033.664	<<	<<	<<	1.308.472.126	<<	443.636.296	1.782.705.755		
	2021	19.563.669	<<	11.195.568	<<	<<	<<	1.227.602.415	<<	444.739.296	1.703.100.948		
	2022	19.563.669	<<	11.193.641	<<	<<	<<	1.146.287.071	<<	444.739.296	1.621.783.677		
TOTALE	2020	563.363.814.962	20.379.664.152	26.798.580.011	57.108.277.907	1.986.798.638	5.501.210.230	9.764.542.533	57.685.801.245	148.331.294.724	887.423.599.901		
	2021	585.592.466.021	19.966.166.522	26.738.356.044	59.199.317.024	1.744.096.868	4.600.465.290	10.053.390.182	56.393.999.647	150.236.600.745	920.575.917.428		
	2022	594.910.591.312	19.865.329.960	26.668.940.101	56.849.721.873	1.214.937.175	4.829.411.825	9.880.565.778	54.196.406.431	152.954.861.777	927.210.926.029		

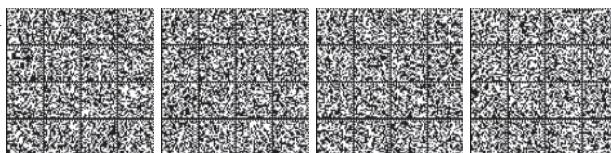
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/644/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022							ALLEGATO A/1	
(in Euro)								
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	18.002.358.066 19.855.212.592 20.294.233.791	6.652.780.215 6.419.845.994 6.420.315.296	277.589.474 277.337.770 277.405.917	117.199.013.817 118.370.351.713 119.662.256.428	11.755.378.928 14.711.378.928 14.573.778.928	7.837.503.622 7.313.637.434 6.582.508.741		
SVILUPPO ECONOMICO	136.814.119 143.223.692 150.192.816	69.472.269 69.106.659 69.602.993	8.872.802 9.277.387 9.944.453	123.041.215 121.209.201 120.085.208	7.618.800 7.618.800 7.618.800	54.249.763 77.249.763 25.749.763		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	50.834.851 52.672.010 53.952.906	42.566.263 42.601.917 42.658.127	3.087.259 3.204.253 3.284.818	140.960.292.360 142.371.715.390 143.329.733.721	987.364.236 1.000.029.899 1.013.879.899	1.687.722 1.687.722 1.687.722		
GIUSTIZIA	5.714.089.563 5.770.052.272 5.743.683.610	1.902.847.653 1.897.833.620 1.894.999.255	362.021.185 365.723.047 364.000.678	38.148.112 38.148.112 38.148.112	310.692.113 271.751.260 271.751.260	<< << <<		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	763.623.688 773.464.387 772.313.502	134.418.715 115.743.715 112.743.715	14.113.343 14.449.750 14.368.056	638.470.074 632.823.407 632.323.407	38.235.611 27.360.611 27.360.611	10.000.000 << <<		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	43.135.433.894 42.238.333.869 40.261.984.999	1.104.122.959 998.495.316 808.108.993	2.723.952.296 2.663.079.865 2.535.079.511	8.805.086.980 8.829.539.117 8.864.423.558	77.513.624 67.427.834 67.427.834	617.035.089 604.535.089 604.535.089		
INTERNO	8.523.470.884 8.574.967.374 8.568.978.639	1.547.015.550 1.505.454.048 1.506.913.992	521.016.384 521.590.934 518.057.855	10.653.795.017 10.597.708.035 10.704.447.242	1.522.830.536 1.403.310.736 1.423.310.936	38.927.385 35.427.385 35.427.385		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	54.090.804 63.227.038 62.950.849	103.591.002 96.752.777 96.001.094	3.214.885 3.765.438 3.747.493	184.810.373 184.745.373 182.948.373	<< << <<	2.623.308 2.623.308 2.623.308		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	880.136.339 881.417.348 883.578.429	288.208.278 280.190.109 279.891.167	54.321.419 54.336.488 54.571.780	5.097.787.221 5.091.287.221 5.088.287.221	1.000.000 << <<	610.182.137 559.107.506 609.232.189		
DIFESA	16.489.495.661 16.347.656.534 16.204.554.832	1.584.260.623 1.322.742.861 1.354.535.836	1.003.523.891 994.576.812 985.829.839	50.152.407 50.194.407 50.194.407	73.407.657 74.207.657 75.207.657	<< << <<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	81.941.976 81.196.937 80.367.116	51.342.360 51.312.567 50.961.491	4.498.507 4.451.733 4.394.828	309.439.388 309.475.388 308.475.388	1.551.765 1.551.765 1.551.765	160.703.049 157.697.338 144.197.338		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	674.734.740 658.035.602 624.890.674	123.944.128 116.047.406 115.551.377	40.894.858 39.785.372 37.616.876	390.867.905 388.332.905 384.787.905	248.207.707 82.481.640 79.291.640	53.581.423 55.381.423 55.381.423		
SALUTE	119.697.894 120.490.008 118.117.530	83.332.215 83.197.371 83.212.740	7.220.566 7.272.319 7.122.646	641.862.988 605.587.488 653.014.772	535.985.529 536.088.529 536.088.529	<< << <<		
TOTALE	94.626.722.479 95.559.969.663 93.819.799.693	13.687.902.230 12.999.324.360 12.835.696.076	5.024.326.869 4.958.851.218 4.815.424.750	285.092.767.857 287.591.117.757 290.019.125.742	15.559.786.506 18.183.207.659 18.077.267.859	9.386.493.498 8.807.346.968 8.061.342.958		



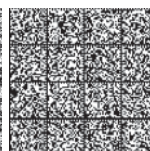
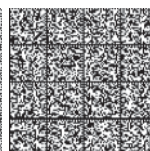
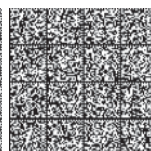
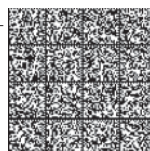
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										999/644/2
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022										ALLEGATO A/1
(in Euro)										
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2020	56.926.305	18.433.000.000	76.674.250.953	75.557.789.432	1.155.005.000	9.343.780.786	342.945.376.598		
	2021	57.494.475	19.120.000.000	76.545.813.040	71.547.159.412	1.155.005.000	11.421.863.504	346.795.099.862		
	2022	57.231.835	19.120.000.000	72.549.026.219	71.544.359.412	1.155.005.000	11.753.358.172	343.989.479.739		
SVILUPPO ECONOMICO	2020	46.303.684	<<	22.530.618	50.000.000	<<	4.885.097	523.788.367		
	2021	46.303.684	<<	12.709.679	<<	<<	4.885.097	491.583.962		
	2022	46.303.684	<<	5.832.006	<<	<<	4.885.097	440.414.820		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	<<	<<	<<	42.000.000	<<	433.015.928	142.520.848.619		
	2021	<<	<<	<<	42.000.000	<<	1.248.215.928	144.762.127.149		
	2022	<<	<<	<<	42.000.000	<<	2.227.115.928	146.714.313.121		
GIUSTIZIA	2020	<<	<<	962.084	50.000	<<	18.976.966	8.347.787.676		
	2021	<<	<<	962.084	50.000	<<	18.689.009	8.363.209.404		
	2022	<<	<<	962.084	50.000	<<	18.668.112	8.332.263.111		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	1.180.548.441	<<	<<	<<	<<	3.590.804	2.783.000.676		
	2021	1.180.889.099	<<	<<	<<	<<	3.190.804	2.747.921.773		
	2022	1.183.398.441	<<	<<	<<	<<	3.190.804	2.745.698.536		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	62.266.084	56.530.976.137		
	2021	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	86.386.532	55.492.655.477		
	2022	1.372.693	<<	2.964.643	10.000	<<	67.502.740	53.213.410.060		
INTERNO	2020	12.845.748	<<	22.610.018	75.093.457	<<	45.019.926	22.962.624.905		
	2021	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	45.580.264	22.793.607.294		
	2022	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	22.905.751.780		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	359.180.121		
	2021	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	361.411.401		
	2022	9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	358.522.416		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	6.962.556.351		
	2021	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	24.854.763	6.898.129.629		
	2022	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	53.054.763	6.975.551.743		
DIFESA	2020	165.287.636	<<	333.000	403.900.000	<<	106.579.425	19.876.940.300		
	2021	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	205.079.425	19.561.320.332		
	2022	162.687.636	<<	275.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.292.264.632		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	610.845.980		
	2021	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	607.054.663		
	2022	489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	613.882.861		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	500.000	<<	6.053.456	1.548	<<	1.812.619	1.540.598.384		
	2021	500.000	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.346.174.213		
	2022	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	1.229.619	1.302.486.368		
SALUTE	2020	19.605.237	<<	<<	<<	<<	25.216.347	1.432.920.776		
	2021	19.605.237	<<	<<	<<	<<	29.716.347	1.401.957.299		
	2022	19.605.237	<<	<<	<<	<<	24.079.063	1.441.240.517		
TOTALE	2020	1.494.654.140	18.433.000.000	76.732.295.419	76.134.520.134	1.155.005.000	10.069.970.758	607.397.444.890		
	2021	1.492.962.968	19.120.000.000	76.590.043.446	72.073.890.114	1.155.005.000	13.090.533.305	611.622.252.458		
	2022	1.495.139.970	19.120.000.000	72.583.702.744	72.071.090.114	1.155.005.000	14.271.684.798	608.325.279.704		

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022									
(in Euro)									
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2020	479.891.308	11.729.974.110	7.472.837.315	23.000.000	189.161.982	6.295.784.956	2.695.595.741	28.886.245.412
	2021	467.974.438	14.591.380.342	5.905.262.111	23.000.000	196.639.415	6.990.104.536	1.791.520.000	29.965.880.842
	2022	466.607.807	17.004.547.583	5.055.252.268	23.000.000	122.949.641	6.168.304.760	2.246.440.000	31.087.102.059
SVILUPPO ECONOMICO	2020	157.140.085	230.746.145	4.053.966.834	76.000.000	<<	60.447.319	130.000.000	4.708.300.383
	2021	83.708.966	295.046.145	5.789.209.831	25.000.000	<<	214.124.892	130.000.000	6.537.089.834
	2022	120.708.966	347.746.145	5.320.689.911	25.000.000	<<	110.024.892	5.000.000	5.929.169.914
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	36.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	5.000.000	<<	69.695.139
	2021	37.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	3.000.000	<<	68.395.139
	2022	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<	57.695.139
GIUSTIZIA	2020	546.174.782	<<	<<	<<	<<	7.600.000	<<	553.774.782
	2021	484.437.954	<<	<<	<<	<<	<<	<<	484.437.954
	2022	412.263.436	<<	<<	<<	<<	<<	<<	412.263.436
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	64.333.027	128.500.000	<<	200.000	<<	2.000.000	<<	195.033.027
	2021	64.383.507	53.895.000	<<	100.000	<<	2.000.000	<<	120.378.507
	2022	67.123.507	51.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	118.518.507
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	68.308.145	3.248.437.506	10.220.456	5.400.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.511.482.005
	2021	54.808.145	2.952.195.549	13.220.456	5.000.000	178.115.898	<<	1.000.000	3.204.340.048
	2022	53.808.145	3.098.764.828	13.220.456	5.000.000	177.715.898	<<	1.000.000	3.349.509.327
INTERNO	2020	1.025.366.807	1.699.086.168	<<	<<	<<	2.238.333	200.000.000	2.926.691.308
	2021	993.121.225	1.973.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	2.966.357.393
	2022	1.024.279.748	2.370.236.168	<<	<<	<<	<<	<<	3.394.515.916
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	266.536.593	356.987.968	<<	5.000.000	33.000.000	457.705	5.000.000	666.982.266
	2021	274.884.968	335.773.363	20.000.000	20.000.000	33.000.000	300.000	<<	683.958.331
	2022	250.130.932	308.979.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	<<	607.567.682
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	1.036.556.901	5.607.176.524	1.052.613.792	3.705.323	117.388	1.104.731.628	<<	8.804.901.556
	2021	822.188.606	2.701.085.754	561.203.417	3.465.827	68.117.388	936.119.121	<<	5.092.180.113
	2022	799.093.363	3.445.713.805	333.637.417	2.949.371	68.117.388	725.663.827	<<	5.375.175.171
DIFESA	2020	3.011.919.581	<<	<<	14.617	52.901.000	<<	<<	3.064.835.198
	2021	3.390.498.827	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	<<	3.444.314.444
	2022	3.581.562.226	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	<<	3.628.177.843
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	64.849.252	140.343.151	293.069.462	<<	<<	2.663.118	<<	500.924.983
	2021	63.172.106	131.471.516	240.912.441	<<	<<	<<	<<	435.556.063
	2022	51.415.757	115.588.515	74.412.441	<<	<<	<<	<<	241.416.713
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	605.372.558	4.155.683	244.115.157	93.559.539	<<	555.000	<<	947.757.937
	2021	497.997.855	4.005.683	244.115.157	37.954.002	<<	<<	<<	784.072.697
	2022	368.480.615	3.505.683	244.115.157	38.223.067	<<	<<	<<	654.324.522
SALUTE	2020	3.980.652	340.257.522	<<	<<	<<	5.546.805	<<	349.784.979
	2021	5.880.652	292.216.192	<<	<<	<<	3.046.805	<<	301.143.649
	2022	880.652	171.615.703	<<	<<	<<	8.046.805	<<	180.543.160
TOTALE	2020	7.367.407.452	23.513.382.155	13.126.823.016	206.879.479	453.296.268	7.487.024.864	3.031.595.741	55.186.408.975
	2021	7.240.735.010	23.358.023.090	12.773.923.413	114.534.446	529.673.701	8.148.695.354	1.922.520.000	54.088.105.014
	2022	7.226.332.915	26.945.809.853	11.041.327.650	104.187.055	448.383.927	7.017.497.989	2.252.440.000	55.035.979.389

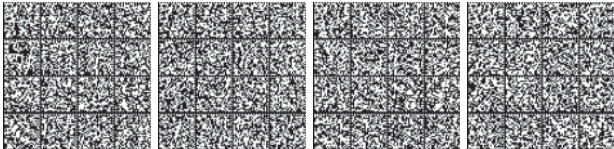
999/644/3



CLASSIFICAZIONE ECONOMICA					
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022					
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI					
(in Euro)					
			2020	2021	2022
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE					
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO		272.045.000.760	276.378.998.370	278.461.634.400
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI		178.847.576.170	198.963.944.780	209.211.291.600
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE		35.496.640.000	38.487.440.000	39.633.340.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI		10.774.029.000	10.774.029.000	10.774.029.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO		16.438.070.000	16.566.720.000	16.638.720.000
TOTALE			513.601.315.930	541.171.132.150	554.719.015.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE					
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI		860.993.042	808.980.722	762.965.872
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI		29.161.972.353	28.224.418.963	31.978.181.793
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		315.819.370	313.622.770	312.591.280
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI		1.600.000.000	1.300.000.000	1.100.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO		4.089.155.199	4.147.534.574	4.152.240.283
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		28.954.145.329	28.775.718.979	28.834.012.779
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		3.089.492.697	3.189.492.697	3.189.492.697
TOTALE			68.071.577.990	66.759.768.705	70.329.484.704
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI		22.510.000	22.510.000	22.510.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI		1.155.005.000	1.155.005.000	1.155.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO		1.138.138.142	1.147.343.134	1.156.860.165
TOTALE			2.315.653.142	2.324.858.134	2.334.375.165
TOTALE ENTRATE FINALI			583.988.547.062	610.255.758.989	627.382.874.869

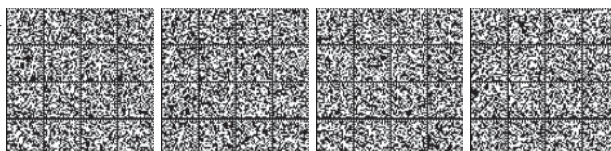


999/058/1				
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in Euro)				
ALLEGATO A/3				
	2020	2021	2022	
	TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	95.559.969.663	93.819.799.693	
	CONSUMI INTERMEDI	12.999.324.360	12.835.696.076	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.958.851.218	4.815.424.750	
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	287.591.117.757	290.019.125.742	
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.183.207.659	18.077.267.859	
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	8.807.346.968	8.061.342.958	
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.492.962.968	1.495.139.970	
	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	19.120.000.000	19.120.000.000	
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	76.590.043.446	72.583.702.744	
	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE	72.073.890.114	72.071.090.114	
	AMMORTAMENTI	1.155.005.000	1.155.005.000	
	ALTRE USCITE CORRENTI	13.090.533.305	14.271.684.798	
TOTALE		611.622.252.458	608.325.279.704	

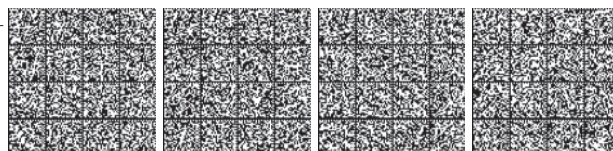


999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				ALLEGATO A/3	
	2020	2021	2022		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.367.407.452	7.240.735.010	7.226.332.915		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.513.382.155	23.358.023.090	26.945.809.863		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.126.823.016	12.773.923.413	11.041.327.650		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	206.879.479	114.534.446	104.187.055		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	453.296.268	529.673.701	448.383.927		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.487.024.864	8.148.695.354	7.017.497.989		
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.031.595.741	1.922.520.000	2.252.440.000		
TOTALE	55.186.408.975	54.088.105.014	55.035.979.389		
TOTALE SPESE FINALI	662.583.853.865	665.710.357.472	663.361.259.093		

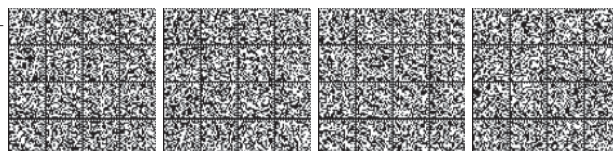


B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2020-2022

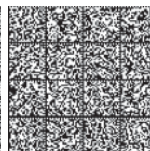
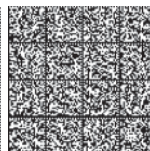
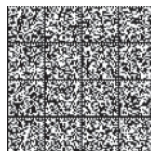
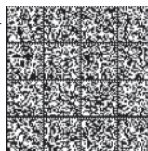


999/646/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2020 - 2022 (in Euro)			
	2020	2021	2022
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	488.909.160.600	516.446.672.900	530.103.915.690
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	53.625.708.920	50.827.610.065	54.357.252.974
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	2.270.653.142 1.093.138.142	2.279.858.134 1.102.343.134	2.289.375.165 1.111.860.165
TOTALE ENTRATE FINALI	544.805.522.662	569.554.141.099	586.750.543.829
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	362.597.117.259	363.463.700.336	350.329.478.213
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	907.402.639.921	933.017.841.435	937.080.022.042
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	621.925.041.560	626.322.198.501	621.419.417.779
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	50.637.852.325 3.031.595.741	51.830.082.978 1.922.520.000	51.810.937.327 2.252.440.000
TOTALE SPESE FINALI	672.562.893.885	678.152.281.479	673.230.355.106
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	234.839.746.036	254.865.559.956	263.849.666.936
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	907.402.639.921	933.017.841.435	937.080.022.042
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	542.534.869.520	567.274.282.965	584.461.168.664
SPESE CORRENTI (-)	621.925.041.560	626.322.198.501	621.419.417.779
RISPARMIO PUBBLICO	-79.390.172.040	-59.047.915.536	-36.958.249.115
TOTALE ENTRATE FINALI	544.805.522.662	569.554.141.099	586.750.543.829
TOTALE SPESE FINALI (-)	672.562.893.885	678.152.281.479	673.230.355.106
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-127.757.371.223	-108.598.140.380	-86.479.811.277
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	543.712.384.520	568.451.797.965	585.638.683.664
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	669.531.298.144	676.229.761.479	670.977.915.106
INDEBITAMENTO NETTO	-125.818.913.624	-107.777.963.514	-85.339.231.442
TOTALE ENTRATE FINALI	544.805.522.662	569.554.141.099	586.750.543.829
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	907.402.639.921	933.017.841.435	937.080.022.042
RICORSO AL MERCATO	-362.597.117.259	-363.463.700.336	-350.329.478.213



segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022 (in euro)					
MINISTERI	SPESA CORRENTE				
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2020	24.772.932.372	217.242.428.602	36.014.862.638	77.739.175.953
	2021	23.386.780.684	221.215.782.859	38.765.999.888	77.618.738.040
	2022	23.394.648.843	220.565.345.587	39.287.468.428	73.623.451.219
SVILUPPO ECONOMICO	2020	183.790.269	316.815.593	81.067.805	604.204.285
	2021	187.576.121	210.230.856	81.067.805	491.584.461
	2022	194.807.966	158.606.863	81.167.805	440.414.640
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	177.182.550	142.773.610.417	398.086.254	143.348.879.221
	2021	178.714.007	144.594.661.198	398.086.254	145.171.461.459
	2022	180.131.648	146.396.545.122	398.086.254	146.974.763.024
GIUSTIZIA	2020	7.127.021.373	1.095.616.241	134.201.524	8.356.839.138
	2021	7.127.952.439	1.102.566.241	132.690.724	8.363.209.404
	2022	7.092.945.543	1.106.647.741	132.669.827	8.332.263.111
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	901.656.402	1.871.351.409	10.795.207	2.783.803.018
	2021	897.271.824	1.841.754.922	10.395.207	2.749.421.953
	2022	895.548.767	1.839.754.742	10.395.207	2.745.698.716
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	46.605.715.665	8.954.559.750	1.256.212.904	56.820.601.137
	2021	45.441.689.285	8.816.907.157	1.230.653.593	55.492.655.477
	2022	43.146.953.718	8.851.721.898	1.211.769.801	53.213.410.060
INTERNO	2020	10.566.767.861	12.221.506.629	189.484.128	22.977.758.618
	2021	10.575.307.774	12.029.765.051	188.494.028	22.793.566.853
	2022	10.562.535.387	12.130.499.850	197.494.228	22.890.529.465
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	117.567.309	260.200.803	4.012.288	383.013.972
	2021	120.122.269	235.976.599	4.631.243	381.411.401
	2022	118.115.466	235.113.989	4.657.839	358.522.416
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	1.233.173.387	5.853.177.145	23.510.843	7.109.861.375
	2021	1.218.173.267	5.698.152.671	21.880.843	6.938.206.781
	2022	1.183.904.170	5.706.331.958	50.080.843	6.940.316.971
DIFESA	2020	19.153.230.983	239.859.378	621.602.019	20.014.692.380
	2021	18.711.393.199	236.890.632	616.350.019	19.564.633.850
	2022	18.452.811.375	236.875.902	605.300.479	19.294.987.756
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	104.666.604	502.057.225	7.450.969	614.174.798
	2021	102.780.924	496.822.770	7.450.969	607.054.663
	2022	124.109.122	482.322.770	7.450.969	613.882.861
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	799.584.776	785.703.574	46.756.497	1.632.044.847
	2021	771.579.823	527.584.017	47.010.373	1.346.174.213
	2022	735.758.167	519.705.625	47.010.373	1.302.474.165
SALUTE	2020	197.341.881	1.283.248.946	29.178.579	1.509.769.206
	2021	191.713.672	1.230.124.264	33.678.579	1.455.516.515
	2022	189.206.890	1.223.992.332	28.041.295	1.441.240.517
TOTALE	2020	111.940.631.232	393.400.135.712	38.817.221.655	621.925.041.560
	2021	108.911.055.288	398.237.219.237	41.538.389.525	626.322.198.501
	2022	106.271.477.062	399.453.464.379	42.061.593.348	621.419.417.779



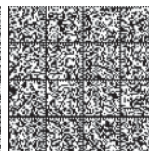
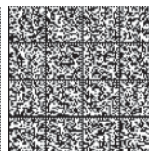
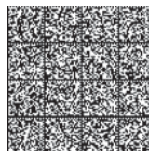
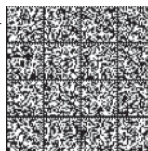
999/649/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022 (in euro)									
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE					TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE	
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2020	16.112.430.957	2.221.853.517	6.037.896.533	24.372.181.007	380.141.580.572	234.510.613.941	614.652.194.513	
	2021	18.105.122.432	2.073.978.935	6.573.930.695	26.752.032.062	387.740.333.533	254.628.162.597	642.368.496.130	
	2022	20.043.798.403	2.413.677.876	5.164.435.030	27.621.911.309	384.492.825.386	263.708.413.562	648.201.238.948	
SVILUPPO ECONOMICO	2020	4.812.176.870	<<	447.319	4.812.624.189	5.416.828.474	242.921.106	5.659.749.580	
	2021	6.600.327.765	<<	64.124.892	6.664.452.657	7.156.037.118	172.831.382	7.328.868.500	
	2022	6.077.541.213	<<	26.624.892	6.104.166.105	6.544.580.745	99.709.054	6.644.289.799	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	64.695.139	<<	5.000.000	69.695.139	143.418.574.360	<<	143.418.574.360	
	2021	65.395.139	<<	3.000.000	68.395.139	145.239.856.598	<<	145.239.856.598	
	2022	57.695.139	<<	<<	57.695.139	147.032.458.163	<<	147.032.458.163	
GIUSTIZIA	2020	563.400.782	<<	7.600.000	571.000.782	8.927.839.920	<<	8.927.839.920	
	2021	484.437.954	<<	<<	484.437.954	8.847.647.358	<<	8.847.647.358	
	2022	412.263.436	<<	<<	412.263.436	8.744.526.547	<<	8.744.526.547	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	267.506.144	<<	2.000.000	269.506.144	3.053.309.162	<<	3.053.309.162	
	2021	118.378.507	<<	2.000.000	120.378.507	2.869.800.460	<<	2.869.800.460	
	2022	118.518.507	<<	<<	118.518.507	2.864.217.223	<<	2.864.217.223	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	3.702.582.712	<<	<<	3.702.582.712	60.523.183.849	18.303.578	60.541.487.427	
	2021	3.204.340.048	<<	<<	3.204.340.048	58.696.995.525	10.769.543	58.707.765.068	
	2022	3.346.509.327	<<	<<	3.346.509.327	56.559.919.387	4.014.267	56.563.933.654	
INTERNO	2020	2.910.653.848	200.000.000	2.238.333	3.112.892.181	26.090.650.799	18.292.770	26.108.943.569	
	2021	2.966.357.393	<<	<<	2.966.357.393	25.759.924.246	19.293.475	25.779.217.721	
	2022	3.394.515.916	<<	<<	3.394.515.916	26.285.045.381	19.339.322	26.304.384.703	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	826.693.623	<<	5.000.000	831.693.623	1.214.707.595	6.046.246	1.220.753.841	
	2021	675.145.504	<<	10.000.000	685.145.504	1.046.556.905	1.211.166	1.047.768.071	
	2022	592.567.682	<<	15.000.000	607.567.682	966.090.098	827.334	966.917.432	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	6.370.013.923	<<	1.222.126.692	7.592.140.615	14.702.001.990	<<	14.702.001.990	
	2021	5.194.257.289	<<	917.112.172	6.111.369.461	13.049.576.242	<<	13.049.576.242	
	2022	4.709.011.054	<<	672.047.963	5.381.059.017	12.321.375.988	<<	12.321.375.988	
DIFESA	2020	3.253.167.299	<<	1.000.000	3.254.167.299	23.268.859.679	<<	23.268.859.679	
	2021	3.182.608.240	<<	1.000.000	3.183.608.240	22.748.242.090	<<	22.748.242.090	
	2022	3.690.447.484	<<	<<	3.690.447.484	22.985.435.240	<<	22.985.435.240	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	486.792.538	47.005.560	<<	533.798.098	1.147.972.896	<<	1.147.972.896	
	2021	418.127.690	25.000.000	<<	443.127.690	1.050.182.353	<<	1.050.182.353	
	2022	221.416.713	20.000.000	<<	241.416.713	855.299.574	<<	855.299.574	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	1.008.430.686	<<	<<	1.008.430.686	2.640.475.533	43.568.395	2.684.043.928	
	2021	784.072.697	<<	<<	784.072.697	2.130.246.910	33.291.793	2.163.538.703	
	2022	654.323.532	<<	<<	654.323.532	1.956.797.697	17.363.397	1.974.161.094	
SALUTE	2020	351.079.850	150.400.000	5.660.000	507.139.850	2.016.909.056	<<	2.016.909.056	
	2021	257.905.626	100.400.000	3.060.000	361.365.626	1.816.882.141	<<	1.816.882.141	
	2022	172.083.160	400.000	8.060.000	180.543.160	1.621.783.677	<<	1.621.783.677	
TOTALE	2020	40.729.624.371	2.619.259.077	7.288.968.877	50.637.852.325	672.562.893.885	234.839.746.036	907.402.639.921	
	2021	42.056.476.284	2.199.378.935	7.574.227.759	51.830.082.978	678.152.281.479	254.865.559.956	933.017.841.435	
	2022	43.490.691.566	2.434.077.876	5.886.167.885	51.810.937.327	673.230.355.106	263.849.666.936	937.080.022.042	

RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER MINISTERO E DIVISIONI COFOG - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022												999/650/1
(in euro)												
MINISTRI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE	
ECONOMIA E FINANZE	2020	554.768.164.258	1.423.390.315	2.491.559.524	16.699.831.487	571.676.562	2.464.574.116	8.352.253.318	4.081.217.227	4.400.000	614.652.194.513	
	2021	579.991.434.386	927.142.995	2.449.051.278	20.393.302.800	454.561.600	1.530.033.232	8.821.970.679	3.967.768.057	1.900.000	642.368.496.130	
	2022	587.620.768.575	927.142.995	2.434.865.093	20.063.015.670	3.561.600	1.535.181.457	8.730.461.620	3.924.981.567	<<	648.201.238.948	
SVILUPPO ECONOMICO	2020	<<	<<	<<	5.393.870.915	202.268.333	<<	<<	73.610.331	<<	5.659.749.580	
	2021	<<	<<	<<	7.196.883.952	118.098.543	<<	<<	13.886.004	<<	7.328.868.500	
	2022	<<	<<	<<	6.495.651.068	134.754.613	<<	<<	13.884.118	<<	6.644.289.799	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	<<	<<	<<	20.556.765.427	<<	<<	<<	<<	122.861.808.932	143.418.574.360	
	2021	<<	<<	<<	20.784.465.195	<<	<<	<<	<<	124.455.391.402	145.239.856.598	
	2022	<<	<<	<<	19.154.118.195	<<	<<	<<	<<	127.878.339.967	147.032.458.163	
GIUSTIZIA	2020	<<	<<	8.926.609.920	<<	<<	<<	<<	<<	1.230.000	8.927.839.920	
	2021	<<	<<	8.845.417.358	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.847.647.358	
	2022	<<	<<	8.742.296.547	<<	<<	<<	<<	<<	2.230.000	8.744.526.547	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	2.852.836.045	<<	<<	200.473.117	<<	<<	<<	<<	<<	3.053.309.162	
	2021	2.818.405.460	<<	<<	51.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.869.800.460	
	2022	2.812.822.223	<<	<<	51.395.000	<<	<<	<<	<<	<<	2.864.217.223	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	2.739.356.034	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	<<	3.053.309.162	
	2021	2.640.660.980	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	<<	2.869.800.460	
	2022	2.692.522.782	<<	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	<<	2.864.217.223	
INTERNO	2020	10.964.024.655	15.615.486	11.083.870.676	371.648.020	5.048.543	1.319.500.000	<<	2.244.525	360.000.000	1.986.991.664	
	2021	10.737.820.953	3.971.053	10.948.339.832	336.648.020	5.048.543	1.580.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.840.144.795	
	2022	10.836.994.153	3.882.652	10.961.623.224	336.648.020	5.048.543	1.975.000.000	<<	2.244.525	325.000.000	1.857.943.586	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	<<	<<	<<	<<	1.212.533.748	8.220.093	<<	<<	<<	1.220.753.841	
	2021	<<	<<	<<	<<	1.043.491.371	4.276.700	<<	<<	<<	1.047.768.071	
	2022	<<	<<	<<	<<	963.132.732	3.784.700	<<	<<	<<	966.917.432	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	137.278.592	<<	862.585.833	11.497.693.413	118.177.264	2.066.785.015	3.817.089	484	9.513.559	14.702.001.990	
	2021	200.090.386	<<	812.082.660	10.504.918.343	36.316.760	1.488.419.616	3.817.346	484	13.559	13.049.576.242	
	2022	206.950.679	<<	790.937.010	10.004.012.832	21.317.205	1.289.676.724	3.817.087	484	13.559	12.321.375.988	
DIFESA	2020	103.874.112	19.253.460.040	3.735.615.806	5.617.186	79.262.021	24.460.513	<<	<<	66.570.000	23.268.859.679	
	2021	100.359.103	18.781.611.878	3.690.414.573	5.616.219	78.429.803	24.460.513	<<	<<	67.350.000	22.748.242.090	
	2022	93.158.989	19.003.287.078	3.712.189.294	5.616.253	78.363.112	24.460.513	<<	<<	68.350.000	22.985.435.240	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	<<	<<	<<	1.147.012.771	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.147.972.896	
	2021	<<	<<	<<	1.049.222.228	20.000	<<	<<	<<	940.125	1.050.182.353	
	2022	<<	<<	<<	854.339.449	20.000	<<	<<	<<	940.125	855.299.574	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	46.068.395	<<	<<	43.228.095	1.627.495	<<	<<	<<	579	2.684.043.928	
	2021	35.791.793	<<	<<	43.227.028	826.662	<<	<<	<<	579	2.163.538.703	
	2022	19.863.397	<<	<<	43.225.057	826.662	<<	<<	<<	579	1.974.161.094	
SALUTE	2020	19.563.669	<<	11.033.664	<<	<<	<<	1.542.675.427	<<	443.636.296	2.016.909.056	
	2021	19.563.669	<<	11.195.568	<<	<<	<<	1.341.383.608	<<	444.739.296	1.816.882.141	
	2022	19.563.669	<<	11.193.641	<<	<<	<<	1.146.287.071	<<	444.739.296	1.621.783.677	
TOTALE	2020	571.631.165.760	20.692.465.841	27.111.275.423	55.906.145.357	2.190.613.966	5.883.539.737	9.898.745.834	6.756.342.187	149.165.818.860	907.402.639.921	
	2021	596.544.126.730	19.712.725.926	26.756.501.269	60.365.683.712	1.736.793.282	4.627.190.061	10.167.171.375	56.393.999.647	150.642.140.858	933.017.841.435	
	2022	604.302.644.467	19.934.322.725	26.653.104.810	57.008.026.469	1.207.024.467	4.828.103.394	9.880.565.778	54.196.406.431	153.213.817.482	937.080.022.042	

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							999/652/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022							ALLEGATO B/1	
(in Euro)								
MINISTRI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	2020	6.687.194.562	277.589.474	122.337.722.437	11.755.378.928	7.857.503.622		
	2021	6.420.723.211	277.337.770	126.242.176.105	14.711.378.928	7.331.637.434		
	2022	6.421.669.032	277.400.917	126.253.479.025	14.573.578.928	6.598.508.741		
SVILUPPO ECONOMICO	2020	70.044.306	8.872.802	142.341.215	8.291.386	112.921.058		
	2021	69.107.158	9.277.387	121.209.201	7.618.800	77.249.763		
	2022	69.802.813	9.944.453	120.085.208	7.618.800	25.749.763		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	47.842.564	3.087.259	141.713.750.744	1.056.660.153	1.687.722		
	2021	42.601.917	3.204.283	142.781.392.704	1.000.029.899	1.687.722		
	2022	42.658.127	3.284.818	143.590.526.628	1.013.879.899	1.687.722		
GIUSTIZIA	2020	1.911.899.115	362.021.185	38.148.112	310.692.113	<<		
	2021	1.897.833.620	365.723.047	38.148.112	271.751.260	<<		
	2022	1.894.999.255	364.000.678	38.148.112	271.751.260	<<		
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	135.221.057	14.113.343	638.470.074	38.235.611	10.000.000		
	2021	115.743.715	14.449.750	634.323.587	27.360.611	<<		
	2022	112.743.895	14.368.056	632.323.407	27.360.611	<<		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	1.204.122.959	2.723.952.296	8.994.711.980	77.513.624	617.035.089		
	2021	998.495.316	2.663.079.885	8.829.539.117	67.427.834	604.535.089		
	2022	808.108.993	2.535.079.511	8.864.423.558	67.427.834	604.535.089		
INTERNO	2020	1.551.700.531	521.016.384	10.662.631.559	1.522.830.536	38.927.385		
	2021	1.505.454.048	521.590.934	10.597.667.594	1.403.310.736	35.427.385		
	2022	1.506.913.992	518.049.113	10.689.448.242	1.423.310.936	35.427.385		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	127.354.416	3.214.885	184.880.810	<<	2.623.308		
	2021	96.752.777	3.765.438	184.745.373	<<	2.623.308		
	2022	96.001.094	3.747.493	182.948.373	<<	2.623.308		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	300.009.265	54.321.419	5.157.806.339	1.000.000	685.667.056		
	2021	280.211.565	54.336.488	5.131.279.981	<<	559.170.442		
	2022	279.188.604	54.287.074	5.088.287.221	<<	609.232.189		
DIFESA	2020	1.726.060.876	1.003.525.718	50.152.407	69.407.657	<<		
	2021	1.330.106.379	994.576.812	50.194.407	70.207.657	<<		
	2022	1.361.708.960	985.829.839	50.194.407	71.207.657	<<		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	53.040.834	4.498.507	310.439.388	1.551.765	161.333.393		
	2021	51.312.567	4.451.733	309.475.388	1.551.765	157.697.338		
	2022	50.961.491	4.394.828	308.475.388	1.551.765	144.197.338		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	125.326.455	40.894.858	391.067.905	338.071.843	55.581.423		
	2021	116.047.406	39.785.372	388.332.905	82.481.640	55.381.423		
	2022	115.539.174	37.616.876	384.787.905	79.291.640	55.381.423		
SALUTE	2020	90.610.855	7.220.566	711.432.778	535.985.529	<<		
	2021	83.197.371	7.272.319	659.146.704	536.088.529	<<		
	2022	83.212.740	7.122.646	653.014.772	536.088.529	<<		
TOTALE	2020	14.030.427.795	5.024.328.696	291.333.555.748	15.715.619.145	9.541.280.056		
	2021	13.007.587.050	4.958.851.218	295.967.631.178	18.179.207.659	8.825.409.904		
	2022	12.843.508.170	4.815.126.302	296.856.142.246	18.073.067.859	8.077.342.958		

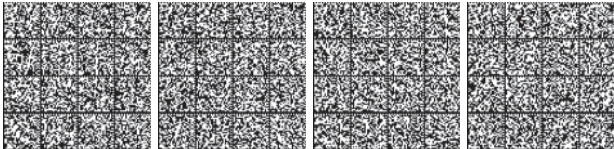
999/652/2		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA						ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022							
		(in Euro)							
MINISTRI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	2020	56.926.305	18.433.000.000	76.674.250.953	75.588.689.432	1.155.005.000	16.943.780.786	355.769.393.565	
	2021	57.494.475	19.120.000.000	76.545.813.040	71.548.659.412	1.155.005.000	17.721.863.504	360.987.301.471	
	2022	57.231.835	19.120.000.000	72.549.026.219	71.544.359.412	1.155.005.000	18.027.858.172	356.870.914.077	
SVILUPPO ECONOMICO	2020	46.303.684	<<	22.530.618	50.000.000	<<	6.085.097	604.204.285	
	2021	46.303.684	<<	12.709.679	<<	<<	4.885.097	491.584.461	
	2022	46.303.684	<<	5.832.006	<<	<<	4.885.097	440.414.640	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	<<	<<	<<	42.000.000	<<	433.015.928	143.348.879.221	
	2021	<<	<<	<<	42.000.000	<<	1.248.215.928	145.171.461.459	
	2022	<<	<<	<<	42.000.000	<<	2.227.115.928	146.974.763.024	
GIUSTIZIA	2020	<<	<<	962.084	50.000	<<	18.976.966	8.356.839.138	
	2021	<<	<<	962.084	50.000	<<	18.689.009	8.363.209.404	
	2022	<<	<<	962.084	50.000	<<	18.668.112	8.332.263.111	
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	1.180.548.441	<<	<<	<<	<<	3.590.804	2.783.803.018	
	2021	1.180.889.099	<<	<<	<<	<<	3.190.804	2.749.421.953	
	2022	1.183.398.441	<<	<<	<<	<<	3.190.804	2.745.698.716	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	1.442.393	<<	4.112.818	10.000	<<	62.266.084	56.820.601.137	
	2021	1.442.393	<<	3.405.442	10.000	<<	86.386.532	55.492.655.477	
	2022	1.372.693	<<	2.964.643	10.000	<<	67.502.740	53.213.410.060	
INTERNO	2020	14.457.938	<<	22.610.018	75.093.457	<<	45.019.926	22.977.758.618	
	2021	12.845.748	<<	21.609.313	75.093.457	<<	45.580.264	22.793.566.853	
	2022	12.845.748	<<	20.563.464	75.093.457	<<	40.113.062	22.890.529.465	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	9.603.998	<<	1.233.572	<<	<<	12.179	383.013.972	
	2021	9.603.998	<<	681.290	<<	<<	12.179	361.411.401	
	2022	9.603.998	<<	635.122	<<	<<	12.179	358.522.416	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	23.984.763	7.109.861.375	
	2021	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	24.854.763	6.938.206.781	
	2022	1.101.597	<<	208.900	5.625.697	<<	53.054.763	6.940.316.971	
DIFESA	2020	165.287.636	<<	283.000	403.900.000	<<	106.579.425	20.014.692.380	
	2021	162.687.636	<<	225.000	403.900.000	<<	205.079.425	19.564.633.850	
	2022	162.687.636	<<	225.000	403.900.000	<<	55.079.425	19.294.987.756	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	614.174.798	
	2021	489.101	<<	<<	50.000	<<	829.834	607.054.663	
	2022	489.101	<<	<<	50.000	<<	23.395.834	613.882.861	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	500.000	<<	6.063.456	1.548	<<	1.812.619	1.632.044.847	
	2021	500.000	<<	4.378.698	1.548	<<	1.229.619	1.346.174.213	
	2022	500.000	<<	3.235.306	1.548	<<	1.229.619	1.302.474.165	
SALUTE	2020	19.605.237	<<	<<	<<	<<	25.216.347	1.509.769.206	
	2021	19.605.237	<<	<<	<<	<<	29.716.347	1.455.516.515	
	2022	19.605.237	<<	<<	<<	<<	24.079.063	1.441.240.517	
TOTALE	2020	1.496.266.330	18.433.000.000	76.732.245.419	76.165.420.134	1.155.005.000	17.671.170.758	621.925.041.560	
	2021	1.492.962.968	19.120.000.000	76.589.993.446	72.075.390.114	1.155.005.000	19.390.533.305	626.322.198.501	
	2022	1.495.139.970	19.120.000.000	72.583.652.744	72.071.090.114	1.155.005.000	20.546.184.798	621.419.417.779	



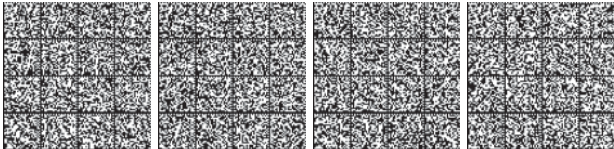
999/652/3

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA										ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022											
(in Euro)											
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2020	670.246.582	6.832.762.260	7.479.587.434	23.000.000	189.161.982	2.695.595.741	24.372.181.007			
	2021	497.721.658	10.885.784.342	5.905.262.111	23.000.000	196.639.415	1.791.520.000	26.753.032.062			
	2022	467.617.057	13.024.347.583	5.055.252.268	23.000.000	122.949.641	6.682.304.760	27.621.911.309			
SVILUPPO ECONOMICO	2020	186.510.469	230.746.145	4.128.920.256	76.000.000	<<	60.447.319	130.000.000			
	2021	86.775.446	295.046.145	5.913.506.174	25.000.000	<<	214.124.892	6.664.452.657			
	2022	120.709.695	347.746.145	5.495.685.373	25.000.000	<<	110.024.892	6.104.166.105			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2020	36.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	5.000.000	<<			
	2021	37.677.761	27.717.378	<<	<<	<<	3.000.000	<<			
	2022	29.977.761	27.717.378	<<	<<	<<	<<	<<			
GIUSTIZIA	2020	563.400.782	<<	<<	<<	<<	7.600.000	<<			
	2021	484.437.954	<<	<<	<<	<<	<<	571.000.782			
	2022	412.263.436	<<	<<	<<	<<	<<	484.437.954			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2020	64.333.027	202.973.117	<<	200.000	<<	2.000.000	269.506.144			
	2021	64.383.507	53.895.000	<<	100.000	<<	2.000.000	120.378.507			
	2022	67.123.507	51.395.000	<<	<<	<<	<<	118.518.507			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2020	68.308.145	3.439.538.213	10.220.456	5.400.000	178.115.898	1.000.000	3.702.582.712			
	2021	54.808.145	2.952.195.549	13.220.456	5.000.000	178.115.898	1.000.000	3.204.340.048			
	2022	53.808.145	3.095.764.828	13.220.456	5.000.000	177.715.898	<<	3.346.509.327			
INTERNO	2020	1.211.567.680	1.699.086.168	<<	<<	<<	200.000.000	3.112.892.181			
	2021	993.121.225	1.973.236.168	<<	<<	<<	2.238.333	2.966.357.393			
	2022	1.024.279.748	2.370.236.168	<<	<<	<<	<<	3.394.515.916			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	315.780.376	452.684.285	<<	5.000.000	52.771.257	457.705	831.693.623			
	2021	275.006.219	336.839.285	20.000.000	20.000.000	33.000.000	300.000	685.145.504			
	2022	250.130.932	308.979.045	<<	10.000.000	33.000.000	5.457.705	607.567.682			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2020	1.219.834.783	3.601.937.677	1.449.553.196	3.831.167	352.164	1.316.631.628	7.592.140.615			
	2021	831.870.102	3.623.549.399	622.790.264	2.994.734	68.117.388	962.047.574	6.111.369.461			
	2022	799.093.363	3.444.061.145	347.595.961	3.007.795	68.117.388	719.183.365	5.381.059.017			
DIFESA	2020	3.201.251.682	<<	<<	14.617	52.901.000	<<	3.254.167.299			
	2021	3.129.792.623	<<	<<	14.617	53.801.000	<<	3.183.608.240			
	2022	3.643.831.867	<<	<<	14.617	46.601.000	<<	3.690.447.484			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2020	71.007.852	153.491.622	306.635.506	<<	<<	2.663.118	533.798.098			
	2021	63.172.106	134.043.143	245.912.441	<<	<<	<<	443.127.690			
	2022	51.415.757	115.588.515	74.412.441	<<	<<	<<	241.416.713			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2020	664.444.616	5.756.374	244.115.157	93.559.539	<<	555.000	1.008.430.686			
	2021	497.997.855	4.005.683	244.115.157	37.954.002	<<	<<	784.072.697			
	2022	368.479.625	3.505.683	244.115.157	38.223.067	<<	<<	654.323.532			
SALUTE	2020	3.980.652	497.612.393	<<	<<	<<	5.546.805	507.139.850			
	2021	5.880.652	352.438.169	<<	<<	<<	3.046.805	361.365.626			
	2022	880.652	171.615.703	<<	<<	<<	8.046.805	180.543.160			
TOTALE	2020	8.277.644.407	17.144.305.632	13.619.032.005	207.005.323	473.302.301	7.884.966.916	50.637.852.325			
	2021	7.022.645.253	20.638.750.261	12.964.806.603	114.003.353	529.673.701	8.637.623.807	51.830.082.978			
	2022	7.289.611.545	22.960.957.193	11.230.281.656	104.245.479	448.383.927	7.525.017.527	2.252.440.000			

999/656/1			
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(in euro)			
		2020	2021
		2022	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO		259.990.152.170	263.973.440.890
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI		166.210.268.870	186.645.042.570
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE		35.496.640.000	38.487.440.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI		10.774.029.000	10.774.029.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO		16.438.070.560	16.638.720.440
TOTALE		488.909.160.600	516.446.672.900
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI		861.212.352	809.164.802
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI		25.125.289.133	22.885.372.673
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO		318.830.820	316.713.040
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI		1.600.000.000	1.300.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO		2.674.465.969	2.776.070.384
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI		19.956.417.949	19.550.796.469
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA		3.089.492.697	3.189.492.697
TOTALE		53.625.708.920	50.827.610.065
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI		22.510.000	22.510.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI		1.155.005.000	1.155.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO		1.093.138.142	1.102.343.134
TOTALE		2.270.653.142	2.279.858.134
TOTALE ENTRATE FINALI		544.805.522.662	569.554.141.099
			586.750.543.829

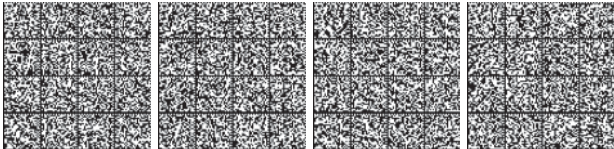


999/658/1			
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI			
(in euro)			
ALLEGATO B/3			
	2020	2021	2022
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	94.626.722,479	95.559.626,659	93.783.157,618
CONSUMI INTERMEDI	14.030.427,795	13.007.587,050	12.843.508,170
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.024.328,696	4.958.851,218	4.815.126,302
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	291.333.555,748	295.967.631,178	296.856.142,246
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.715.619,145	18.179.207,659	18.073.067,859
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	9.541.280,056	8.825.409,904	8.077.342,958
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.496.266,330	1.492.962,968	1.495.139,970
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	18.433.000,000	19.120.000,000	19.120.000,000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	76.732.245,419	76.589.993,446	72.583.652,744
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	76.165.420,134	72.075.390,114	72.071.090,114
AMMORTAMENTI	1.155.005,000	1.155.005,000	1.155.005,000
ALTRE USCITE CORRENTI	17.671.170,758	19.390.533,305	20.546.184,798
TOTALE	621.925.041,560	626.322.198,501	621.419.417,779



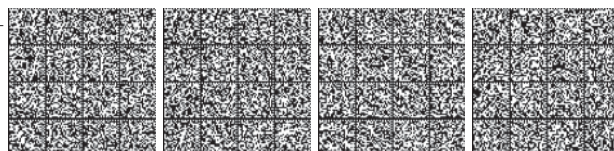
999/658/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO B/3
B) BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2020 - 2022				
ANALISI PER CATEGORIA DELLE SPESE FINALI				
(in euro)				
	2020	2021	2022	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.277.644.407	7.022.645.253	7.289.611.545	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	17.144.305.632	20.638.750.261	22.960.957.193	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.619.032.005	12.964.806.603	11.230.281.656	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	207.005.323	114.063.353	104.245.479	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	473.302.301	529.673.701	448.383.927	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.884.966.916	8.637.623.807	7.525.017.527	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.031.595.741	1.922.520.000	2.252.440.000	
TOTALE	50.637.852.325	51.830.082.978	51.810.937.327	
TOTALE SPESE FINALI	672.562.893.885	678.152.281.479	673.230.355.106	



C) BILANCIO PER AZIONI

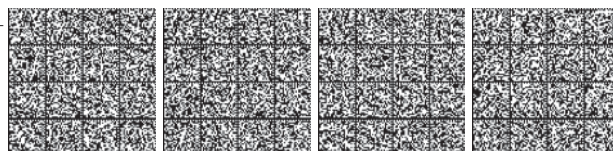
L'ARTICOLAZIONE IN AZIONI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI DI SPESA, RIPORTATA NEL PRESENTE QUADRO GENERALE, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.



999/701/1

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

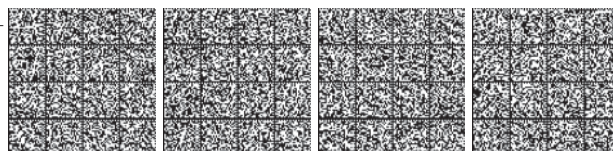
	2020	2021	2022
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.350.010.304	2.338.947.903	2.352.238.133
Organi costituzionali (1.1)	1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671
Presidenza della Repubblica	224.259.513	224.259.513	224.259.513
Parlamento della Repubblica	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	55.700.000	56.000.000	56.200.000
Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	7.122.950	7.122.950	7.122.950
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	607.298.633	595.936.232	609.026.462
Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	476.237.219	446.167.345	445.833.771
Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	19.606.146	34.987.522	78.656.522
Contributo allo Stato dell'8 per mille	62.029.694	62.029.694	62.029.694
Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	49.425.574	52.751.671	22.506.475
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	661.165.723	614.924.423	606.202.867
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	661.165.723	614.924.423	606.202.867
Spese di personale per il programma	443.215.338	452.317.437	444.209.063
Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	141.078	141.078	141.078
Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	15.689.549	14.839.549	14.839.549
Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	101.305.059	51.629.536	51.629.536
Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	61.825.476	60.507.600	59.894.418
Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	38.989.223	35.489.223	35.489.223
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	123.842.112.575	125.269.805.798	127.057.242.147
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069
Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	537.080.032	537.080.032	487.080.032
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	912.915.949	865.389.433	803.114.637
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	869.456.943	914.824.202	808.375.400
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	30.336.560.252	30.313.760.252	29.978.760.252
Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	8.736.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	205.539.767	539.739.767	466.739.767
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	77.168.889.019	78.447.326.000	80.273.108.000
Tutela dei livelli essenziali di assistenza	77.088.889.019	78.367.326.000	80.193.108.000
Contributi per strutture sanitarie private	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	1.798.740.211	1.964.311.208	1.958.761.208
Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	19.774.768	19.774.768	19.774.768
Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Interventi di settore a favore delle Regioni	574.802.025	739.103.022	741.103.022
Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	384.673.000	384.673.000	384.673.000
Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	242.300.000	232.400.000	221.100.000



999/701/2

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

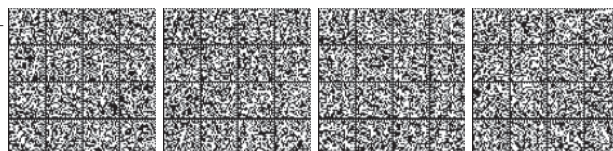
	2020	2021	2022
Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	204.980.000	216.150.000	219.900.000
Attuazione federalismo amministrativo	344.605.320	344.605.320	344.605.320
Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	2.605.098	2.605.098	2.605.098
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35.440.424	35.437.318	35.434.463
Spese di personale per il programma	28.917.612	28.914.506	28.911.651
Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	18.708	18.708	18.708
Albo segretari comunali	3.345.733	3.345.733	3.345.733
Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	3.158.371	3.158.371	3.158.371
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	70.136.598	70.422.225	107.652.151
Spese di personale per il programma	20.259.991	21.108.786	20.524.945
Servizi anagrafici, stato civile e formazione	8.374.083	8.374.083	7.174.083
Servizi elettorali	5.268.573	4.205.405	4.205.405
Supporto alle Amministrazioni sul territorio	174.731	174.731	174.731
Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	-	-	-
Gestione della carta d'identità elettronica	36.059.220	36.559.220	75.572.987
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	12.111.393.147	12.119.755.128	12.603.456.004
Spese di personale per il programma	3.112.042	3.070.805	3.032.476
Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	6.672.879.632	6.772.882.772	6.872.882.773
Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	793.426.415	713.715.915	721.309.615
Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	1.851.688.484	2.144.869.276	2.531.507.945
Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	121.480.517	104.746.178	94.253.013
Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	18.385.340	18.016.680	18.016.680
Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	230.000.000	-	-
Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	222.140	222.140	222.140
Federalismo amministrativo	88.148	12.120.933	12.120.933
Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	720.000.000	650.000.000	650.000.000
L'Italia in Europa e nel mondo (4)	25.491.099.616	27.300.092.347	28.339.891.930
Protocollo internazionale (4.1)	7.520.835	7.667.310	7.773.229
Spese di personale per il programma	5.170.506	5.316.981	5.422.900
Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	2.350.329	2.350.329	2.350.329
Cooperazione allo sviluppo (4.2)	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
Spese di personale per il programma	7.868.321	7.865.742	7.858.632
Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	654.782.196	654.782.196	654.782.196
Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	1.921.942	1.921.942	1.921.942
Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	518.137.907	520.137.907	517.637.907
Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	36.089.027	36.019.777	35.733.432
Spese di personale per il programma	12.063.206	11.993.956	11.707.611
Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	3.506.471	3.506.471	3.506.471
Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	20.519.350	20.519.350	20.519.350



999/701/3

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

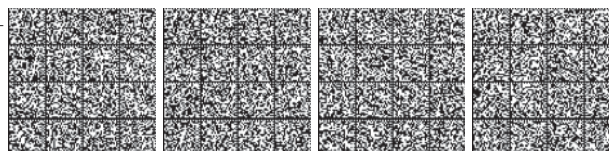
	2020	2021	2022
Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	392.130.576	390.964.946	390.948.112
Spese di personale per il programma	12.208.127	12.192.497	12.175.663
Rapporti politici internazionali e diritti umani	377.963.304	377.813.304	377.813.304
Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	1.959.145	959.145	959.145
Integrazione europea (4.7)	22.946.810	22.938.794	16.932.527
Spese di personale per il programma	6.920.051	6.912.035	6.905.768
Politiche dell'Unione Europea	2.645.673	2.645.673	2.645.673
Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	13.381.086	13.381.086	7.381.086
Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	65.102.430	66.553.260	75.046.673
Spese di personale per il programma	6.993.274	6.944.104	6.937.517
Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	4.664.450	4.664.450	4.664.450
Cooperazione migratoria	53.444.706	54.944.706	63.444.706
Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)	167.391.752	147.613.515	146.713.798
Spese di personale per il programma	12.186.653	12.908.416	12.108.699
Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	89.186.732	68.686.732	68.586.732
Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	66.018.367	66.018.367	66.018.367
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	21.361.706.416	24.087.006.416	25.167.006.416
Partecipazione al bilancio UE	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	2.928.706.416	4.967.006.416	6.047.006.416
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	1.519.629.996	622.151.688	581.031.914
Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	15.756.517	15.756.517	14.356.517
Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	1.424.071.638	519.995.897	474.915.897
Cancellazione debito paesi poveri	79.801.841	86.399.274	91.759.500
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	106.106.861	95.240.847	97.479.915
Spese di personale per il programma	1.282.183	1.281.169	1.280.237
Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	104.824.678	93.959.678	96.199.678
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	605.492.608	615.034.866	614.847.879
Spese di personale per il programma all'estero	124.259.605	129.101.369	128.816.979
Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	479.459.035	484.159.529	484.256.932
Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	1.773.968	1.773.968	1.773.968
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	16.710.628	16.706.261	16.696.480
Spese di personale per il programma	10.997.868	10.993.501	10.983.720
Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	3.739.437	3.739.437	3.739.437
Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	1.883.766	1.883.766	1.883.766
Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	89.557	89.557	89.557
Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	4.008.701	3.935.323	3.932.977
Spese di personale per il programma	3.056.772	2.983.394	2.981.048
Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	951.929	951.929	951.929
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	3.552.610	3.551.557	3.547.901
Spese di personale per il programma	3.093.398	3.092.345	3.088.689
Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	459.212	459.212	459.212



999/701/4

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

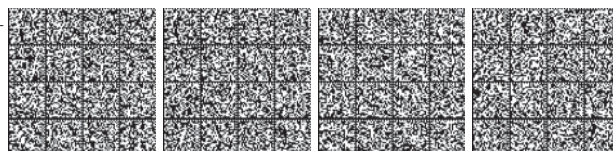
	2020	2021	2022
Difesa e sicurezza del territorio (5)	22.586.815.206	22.192.187.412	22.098.112.667
 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	6.567.761.440	6.600.444.039	6.646.396.298
Spese di personale per il programma	6.001.462.098	6.044.179.822	6.061.917.965
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	306.456.710	308.126.916	319.560.249
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	88.592.698	87.092.698	87.092.698
Formazione ed addestramento del personale	14.069.614	14.069.614	14.069.614
Ammodernamento/Rinnovo dello Strumento Operativo	104.169.047	102.278.985	119.059.768
Gestione e assistenza del personale dell'Arma	44.696.004	44.696.004	44.696.004
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	8.315.269	-	-
 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	5.433.079.954	5.178.879.467	5.117.431.847
Spese di personale per il programma	4.958.002.562	4.797.040.580	4.735.592.960
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	2.351.426	2.359.696	2.359.696
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	5.173.370	5.173.370	5.173.370
Formazione militare del personale delle forze terrestri	15.976.906	15.976.906	15.976.906
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	334.270.024	334.268.738	334.268.738
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	93.238.505	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	24.067.161	24.060.177	24.060.177
 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	2.131.242.662	2.036.423.629	1.986.184.207
Spese di personale per il programma	1.908.737.920	1.864.772.249	1.814.532.827
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	2.763.871	2.763.871	2.763.871
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	16.612.582	15.412.582	15.412.582
Formazione militare del personale delle forze marittime	13.034.509	13.034.509	13.034.509
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	127.926.101	127.926.101	127.926.101
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	49.653.362	-	-
Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	12.514.317	12.514.317	12.514.317
 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	2.785.859.777	2.738.393.537	2.703.330.264
Spese di personale per il programma	2.493.881.618	2.486.813.283	2.451.750.010
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	1.618.953	1.618.953	1.618.953
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	44.677.217	42.487.217	42.487.217
Formazione militare del personale delle forze aeree	21.409.131	22.102.133	22.930.082
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	139.030.569	140.533.767	139.705.818
Trasporto aereo di Stato	39.461.767	38.011.767	38.011.767
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	38.954.105	-	-
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	6.826.417	6.826.417	6.826.417
 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	4.360.124.053	4.788.046.740	4.794.770.051
Spese di personale per il programma	716.211.361	710.652.435	700.134.427
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	905.730	905.730	905.730
Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	3.677.561	3.677.561	3.677.561
Formazione militare del personale	3.805.931	3.841.941	3.851.141



999/701/5

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

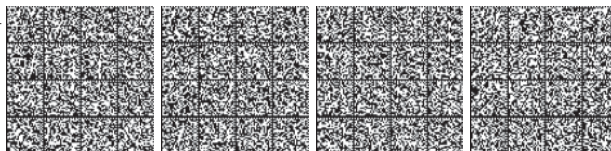
	2020	2021	2022
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	64.781.949	18.519.618	18.358.118
Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	2.802.996.495	3.221.600.223	3.385.141.542
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	22.396.039	22.396.039	22.396.039
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	556.912.326	656.855.676	507.045.346
Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	404.409	404.409	404.409
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	49.139.636	50.139.636	53.139.636
Gestione e assistenza del personale militare	98.999.032	99.053.472	99.716.102
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	39.893.584	-	-
Missioni internazionali (5.8)	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
Missioni internazionali	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
Giustizia (6)	9.153.437.087	9.110.603.764	9.009.645.475
Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.005.682.457	3.016.760.762	2.979.885.259
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	212.573.702	214.730.333	212.554.278
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	270.903.369	265.839.744	264.730.400
Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	292.131.982	298.022.835	302.104.335
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	72.616.198	83.116.198	78.087.474
Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	15.331.817	14.831.817	14.831.817
Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	55.381.948	55.581.948	55.581.948
Giustizia civile e penale (6.2)	4.278.944.316	4.263.431.564	4.199.166.881
Spese di personale per il programma (personale civile)	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217
Spese di personale per il programma (magistrati)	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	46.861.419	48.261.419	48.261.419
Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	13.335.928	13.335.928	13.335.928
Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	319.287.426	181.868.848	150.364.844
Funzionamento uffici giudiziari	546.878.597	611.740.347	570.468.557
Efficientamento del sistema giudiziario	14.782.045	14.494.088	14.473.191
Giustizia minorile e di comunità' (6.3)	277.985.547	279.722.773	279.679.518
Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	139.470.092	142.445.479	142.445.752
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	63.575.147	63.527.839	63.484.311
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	44.699.685	44.758.832	44.758.832
Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	9.194.949	8.994.949	8.994.949
Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	19.237.996	18.187.996	18.187.996
Cooperazione internazionale in materia civile minorile	69.776	69.776	69.776
Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	1.737.902	1.737.902	1.737.902
Giustizia tributaria (6.5)	193.632.237	191.069.790	190.813.265
Spese di personale per il programma	82.705.678	80.698.810	80.397.418
Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	110.926.559	110.370.980	110.415.847



999/701/6

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

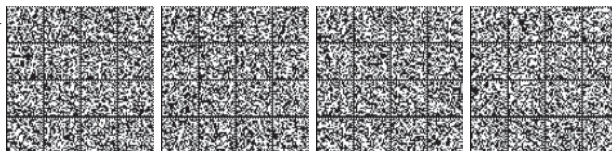
	2020	2021	2022
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
Spese di personale per il programma (personale civile)	12.010.084	11.996.276	11.987.548
Spese di personale per il programma (magistrati)	5.605.473	5.445.499	5.485.774
Magistratura onoraria	204.999.725	204.599.725	204.449.725
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	552.990.940	552.990.940	552.990.940
Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	216.718.734	213.718.734	213.718.734
Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	180.000.000	140.000.000	140.000.000
Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	6.467.481	7.467.481	7.467.481
Cooperazione internazionale in materia civile e penale	2.595.360	2.595.360	2.595.360
Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	3.240.890	3.240.890	3.240.890
Giustizia amministrativa (6.7)	180.063.843	185.063.970	185.664.100
Giustizia amministrativa	180.063.843	185.063.970	185.664.100
Autogoverno della magistratura (6.8)	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Ordine pubblico e sicurezza (7)	11.567.012.887	11.504.298.783	11.442.962.332
Sicurezza democratica (7.4)	791.100.000	802.100.000	802.100.000
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	791.100.000	802.100.000	802.100.000
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	1.618.151.001	1.623.700.073	1.624.767.939
Spese di personale per il programma	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	1.447.632	1.447.632	1.447.632
Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	48.038.979	48.183.235	47.901.591
Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	105.877.001	111.065.009	111.340.533
Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	2.029.263	2.029.263	2.029.263
Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	126.492.839	125.806.543	126.621.657
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	790.857.975	802.059.926	806.731.806
Spese di personale per il programma (personale militare)	607.578.136	610.549.557	614.765.047
Spese di personale per il programma (personale civile)	18.557.403	18.546.599	18.536.658
Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	393.808	393.808	393.808
Trattamenti provvisori di pensione	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	36.447.650	36.797.938	34.827.820
Salvaguardia della vita umana in mare	50.012.499	50.240.299	49.840.299
Sicurezza e controllo della navigazione	21.900.247	20.900.247	20.900.247
Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	48.388.028	57.051.274	59.887.723
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.261.656.046	7.181.957.564	7.099.038.557
Spese di personale per il programma (personale civile)	350.555.374	353.039.470	347.778.779
Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	5.753.196.150	5.740.241.005	5.699.062.281
Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	10.062.766	10.062.766	10.062.766
Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	73.893.445	72.008.911	72.085.651
Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	570.997.996	504.636.148	476.252.148
Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	356.306.270	356.981.092	348.513.893
Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	144.885.243	143.229.370	143.524.237
Servizi speciali di pubblica sicurezza	1.758.802	1.758.802	1.758.802



999/701/7

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

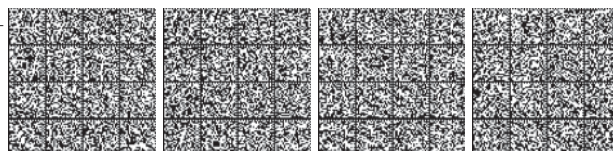
	2020	2021	2022
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	457.084.224	458.528.260	464.028.260
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	146.129.895	145.673.931	145.673.931
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	160.493.928	161.993.928	167.493.928
Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	150.460.401	150.860.401	150.860.401
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	648.163.641	635.952.960	646.295.770
Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	84.993.562	85.665.141	85.665.141
Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	13.845.494	13.847.494	13.847.494
Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	197.341.127	190.694.674	187.839.174
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	82.230.269	80.946.638	79.545.793
Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	89.384.543	89.930.367	90.029.522
Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	99.459.486	94.459.486	109.459.486
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	80.909.160	80.409.160	79.909.160
Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	-	-	-
Soccorso civile (8)	5.469.412.148	4.657.756.744	4.291.488.630
Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	9.024.459	5.008.710	4.920.309
Spese di personale per il programma	1.859.268	1.803.519	1.715.118
Attività di difesa civile	882.874	882.874	882.874
Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	6.282.317	2.322.317	2.322.317
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.503.427.731	2.644.340.075	2.725.284.869
Spese di personale per il programma (personale civile)	18.082.198	16.701.466	16.076.999
Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	1.827.121.691	1.828.522.774	1.830.629.409
Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	78.891.623	133.937.613	178.937.613
Gestione del soccorso pubblico	250.610.903	253.267.593	257.494.157
Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	711.052	488.842	488.842
Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	3.414.272	5.914.272	3.414.272
Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	89.976.078	89.731.360	89.731.360
Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	6.127.477	6.127.477	6.127.477
Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	214.492.437	295.148.678	327.384.740
Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	14.000.000	14.500.000	15.000.000
Interventi per pubbliche calamità (8.4)	983.398.576	579.846.576	1.038.160.792
Sostegno alla ricostruzione	882.598.576	478.846.576	937.160.792
Prevenzione rischio sismico	100.800.000	101.000.000	101.000.000
Protezione civile (8.5)	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660
Coordinamento del sistema di protezione civile	77.142.995	77.142.995	77.142.995
Protezione civile di primo intervento	736.182.919	391.182.919	391.182.919
Interventi per emergenze diverse da calamità naturali	17.235.468	14.235.469	10.359.004
Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali	243.000.000	46.000.000	44.437.742
Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	900.000.000	900.000.000	-



999/701/8

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

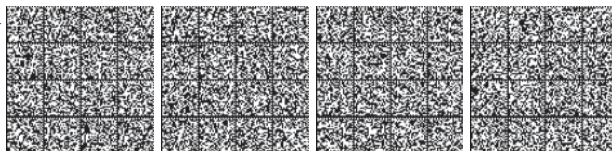
	2020	2021	2022
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	1.077.895.667	1.009.106.595	799.548.577
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	532.442.478	498.303.152	326.063.223
Spese di personale per il programma	10.136.055	10.036.919	9.736.340
Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	6.878.807	1.660.985	1.660.985
Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	26.133.101	11.133.101	11.133.101
Piano irriguo nazionale	120.598.155	123.240.431	102.301.081
Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	211.648.912	197.678.712	47.678.712
Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	124.739.042	122.434.403	122.434.403
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	25.218.601	25.218.601	25.218.601
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	7.089.805	6.900.000	5.900.000
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	49.848.645	46.748.415	46.259.390
Spese di personale per il programma	38.622.277	38.218.162	38.080.213
Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	5.145.530	4.499.415	4.288.339
Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	4.895.398	2.845.398	2.705.398
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	1.185.440	1.185.440	1.185.440
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	495.604.544	464.055.028	427.225.964
Spese di personale per il programma	14.989.854	14.812.726	14.523.693
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	49.296.166	46.193.489	32.693.489
Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	255.386.685	227.916.974	206.453.026
Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	13.139.143	12.739.143	11.163.060
Interventi a favore del settore ippico	162.792.696	162.392.696	162.392.696
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	356.114.895	320.718.636	389.266.875
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	169.982.252	141.246.701	145.802.722
Spese di personale per il programma	3.908.008	3.924.471	3.904.485
Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	144.074.244	85.322.230	104.898.237
Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	22.000.000	52.000.000	37.000.000
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	186.132.643	179.471.935	243.464.153
Spese di personale per il programma	6.422.915	6.417.207	6.409.425
Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	8.467.935	7.412.935	7.412.935
Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	171.241.793	165.641.793	229.641.793
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	22.641.874.351	22.494.945.037	20.925.896.887



999/701/9

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

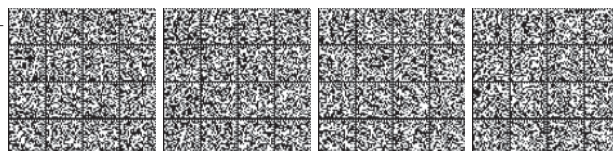
	2020	2021	2022
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	3.324.124.281	3.435.616.880	2.729.056.956
Spese di personale per il programma	6.076.146	6.073.723	6.072.254
Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	106.522.357	106.522.357	61.522.357
Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	336.685.086	452.149.435	399.464.315
Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2.608.514.808	2.684.456.144	2.155.582.810
Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	265.451.724	185.541.061	105.541.060
Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	874.160	874.160	874.160
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	25.029.408	23.025.100	23.021.497
Spese di personale per il programma	4.721.253	4.717.584	4.713.981
Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	19.024.203	17.023.564	17.023.564
Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	1.283.952	1.283.952	1.283.952
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	1.007.008.660	2.874.718.077	2.686.246.498
Spese di personale per il programma	9.984.837	9.959.515	10.149.402
Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	947.353.421	2.132.988.160	1.949.326.694
Garanzie e sostegno al credito alle PMI	49.670.402	731.770.402	726.770.402
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	314.094.829	227.094.829	182.094.829
Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	50.000.000	85.000.000	-
Garanzie assunte dallo Stato	84.017.906	84.017.906	84.017.906
Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	180.076.923	58.076.923	98.076.923
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	17.858.986.810	15.851.854.867	15.229.354.867
Settore agricolo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Turismo e alberghi	60.000.000	-	-
Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	242.969.750	166.969.750	166.969.750
Ricerca e sviluppo	591.100.000	227.100.000	227.100.000
Attività manifatturiere	39.475.000	39.475.000	37.975.000
Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	572.482.060	618.200.117	618.200.117
Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	875.100.000	45.000.000	95.000.000
Settore dell'autotrasporto	1.547.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
Settore creditizio e bancario	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	195.500.000	-	-
Agevolazioni fiscali a favore di imprese	250.300.000	303.250.000	92.250.000
Riduzione cuneo fiscale	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
Agevolazioni fiscali per la crescita economica	-	-	-
incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	7.600.000	5.000.000	5.000.000
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	110.154.493	80.159.811	73.646.884
Spese di personale per il programma	6.678.815	6.684.133	6.671.906
Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	63.864.256	33.864.256	27.363.556
Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	39.611.422	39.611.422	39.611.422
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	2.475.870	2.475.473	2.475.356
Spese di personale per il programma	2.381.924	2.381.527	2.381.410
Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	93.946	93.946	93.946



999/701/10

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

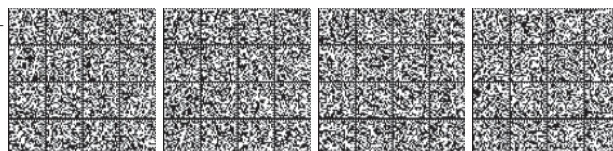
	2020	2021	2022
Regolazione dei mercati (12)	44.878.586	40.483.297	40.476.815
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	44.878.586	40.483.297	40.476.815
Spese di personale per il programma	6.694.279	6.687.159	6.683.187
Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	32.504.620	28.662.209	28.662.209
Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	5.679.687	5.133.929	5.131.419
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	14.168.811.601	13.675.597.729	12.843.054.775
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	251.759.935	251.436.755	249.658.566
Spese di personale per il programma	114.521.298	113.820.662	113.768.856
Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	120.999.257	123.004.474	121.975.512
Interventi per la sicurezza stradale	16.239.380	14.611.619	13.914.198
Autotrasporto ed intermodalità (13.2)	350.934.728	300.565.162	281.577.110
Spese di personale per il programma	4.226.760	4.224.354	4.222.142
Sistemi e servizi di trasporto intermodale	105.221.097	134.821.097	15.821.097
Interventi in materia di autotrasporto	241.486.871	161.519.711	261.533.871
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	85.954.280	83.952.924	80.951.677
Spese di personale per il programma	2.533.470	2.532.114	2.530.867
Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	83.420.810	81.420.810	78.420.810
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	872.856.510	418.622.338	292.054.575
Spese di personale per il programma	3.492.763	3.448.591	3.446.828
Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	837.254.711	382.064.711	255.498.711
Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	32.109.036	33.109.036	33.109.036
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)	6.108.205.220	6.168.459.431	6.372.448.808
Spese di personale per il programma	4.045.695	4.043.530	4.041.539
Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	5.558.045.000	5.441.657.380	5.433.954.000
Interventi a favore delle linee metropolitane	482.247.705	658.891.701	870.586.449
Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	63.866.820	63.866.820	63.866.820
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	5.952.700.912	5.958.607.651	5.056.370.540
Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	4.419.080	4.419.080	4.419.080
Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	5.948.281.832	5.954.188.571	5.051.951.460
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	546.400.016	493.953.468	509.993.499
Spese di personale per il programma	6.339.795	6.305.791	6.302.610
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	187.888.923	186.379.963	178.885.523
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	53.147.748	76.420.053	84.262.823
Infrastrutture portuali	293.096.339	219.836.927	235.531.809
Interventi per l'industria navalmeccanica	5.927.211	5.010.734	5.010.734
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	7.138.102.915	4.147.303.837	4.577.971.308
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	191.402.709	180.942.212	197.154.749
Spese di personale per il programma	7.403.111	7.312.614	7.310.151
Interventi nel settore idrico ed elettrico	4.016.299	4.016.299	4.016.299
Interventi in materia di dighe	179.983.299	169.613.299	185.828.299
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000



999/701/11

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

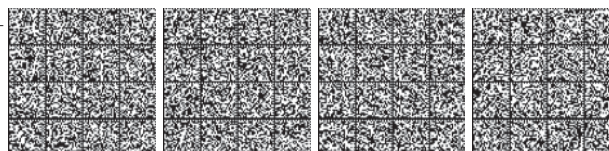
	2020	2021	2022
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	6.530.416	6.455.811	6.453.120
Spese di personale per il programma	4.613.103	4.538.498	4.535.807
Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	1.917.313	1.917.313	1.917.313
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	1.668.036.036	1.310.171.430	1.044.359.696
Spese di personale per il programma	76.017.719	74.861.801	74.565.012
Opere di preminente interesse nazionale	1.075.479.482	901.612.050	616.333.262
Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	159.241.993	81.560.305	105.380.304
Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	124.089.233	62.462.651	64.366.195
Accordi internazionali e grandi eventi	15.118.894	78.118.894	73.118.894
Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	6.827.770	4.267.770	13.267.770
Infrastrutture carcerarie	36.491.018	4.350.000	6.000.000
Realizzazione del sistema MOSE	56.130.466	35.000.000	20.000.000
Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	118.639.461	67.937.959	71.328.259
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	4.645.933.754	1.679.734.384	2.120.003.743
Spese di personale per il programma	16.439.356	17.251.861	17.245.827
Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	3.995.833.883	904.963.739	1.202.039.132
Infrastrutture autostradali in concessione	120.180.038	158.680.038	158.680.038
Contributi per la realizzazione di opere viarie	475.480.477	473.038.746	632.038.746
Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	38.000.000	125.800.000	110.000.000
Comunicazioni (15)	1.035.338.334	797.836.067	932.255.638
Servizi postali (15.3)	315.561.720	315.678.532	314.949.839
Garanzia del servizio postale	315.561.720	315.678.532	314.949.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	190.695.726	200.966.300	205.371.801
Sostegno al pluralismo dell'informazione	190.695.726	200.966.300	205.371.801
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	11.188.042	10.908.589	10.900.294
Spese di personale per il programma	5.055.177	5.032.724	5.024.429
Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	6.132.865	5.875.865	5.875.865
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	476.537.717	228.932.157	360.026.295
Spese di personale per il programma	5.864.986	5.764.536	5.758.674
Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	53.101.773	11.903.773	11.903.773
Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	417.570.958	211.263.848	342.363.848
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	41.355.129	41.350.489	41.007.409
Spese di personale per il programma	34.502.654	34.348.014	34.311.787
Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	6.852.475	7.002.475	6.695.622
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	286.264.527	195.768.751	192.778.121
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	286.264.527	195.768.751	192.778.121
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	286.264.527	195.768.751	192.778.121
Spese di personale per il programma	6.087.486	6.087.239	6.087.267
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	93.537.744	95.441.077	95.441.077
Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	59.139.297	41.145.435	38.654.777



999/701/12

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

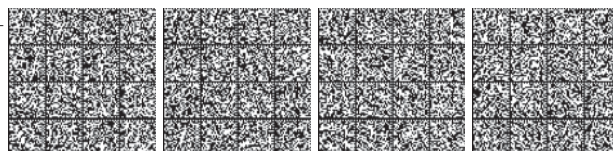
	2020	2021	2022
Piano straordinario del Made in Italy	127.500.000	53.095.000	52.595.000
Ricerca e innovazione (17)	3.793.075.215	3.826.667.629	3.952.853.408
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	89.150.509	83.523.021	79.668.231
Spese di personale per il programma	17.951.867	17.812.313	16.785.331
Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	3.910.025	3.910.025	3.910.025
Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	10.493.332	7.656.619	8.018.811
Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	3.626.477	3.626.477	3.626.477
Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	53.168.808	50.517.587	47.327.587
Ricerca di base e applicata (17.15)	665.119.242	771.049.622	783.408.563
Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	665.119.242	771.049.622	783.408.563
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	10.167.845	10.155.109	10.143.812
Spese di personale per il programma	4.694.521	4.655.785	4.644.488
Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	5.473.324	5.499.324	5.499.324
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	287.056.642	310.308.165	373.133.590
Spese di personale per il programma	2.927.436	2.925.569	2.923.824
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	279.593.012	302.846.402	365.673.572
Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	4.536.194	4.536.194	4.536.194
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	11.454.248	11.453.816	11.463.331
Spese di personale per il programma	647.944	647.512	647.114
Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	10.806.304	10.806.304	10.816.217
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.730.126.729	2.640.177.896	2.695.035.881
Spese di personale per il programma	4.385.734	4.301.275	4.268.960
Interventi integrati di ricerca e sviluppo	449.992.348	158.399.288	148.399.288
Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	1.914.600.276	2.109.450.276	2.169.450.276
Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	156.697.504	163.938.508	169.328.508
Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	9.910.229	9.910.229	9.880.229
Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	182.403.638	182.041.320	181.571.620
Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	12.137.000	12.137.000	12.137.000
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.965.397.909	2.322.449.099	2.726.673.048
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)	35.772.222	30.552.302	29.143.098
Spese di personale per il programma	3.170.554	3.966.826	3.964.453
Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	4.694.442	4.194.442	4.194.442
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	14.182.651	11.156.337	9.711.147
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	13.367.840	10.877.962	10.916.321
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	356.735	356.735	356.735
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	21.232.844	20.849.248	20.842.603
Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	16.508.573	16.500.709	16.493.474
Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	4.724.271	4.348.539	4.349.129



999/701/13

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

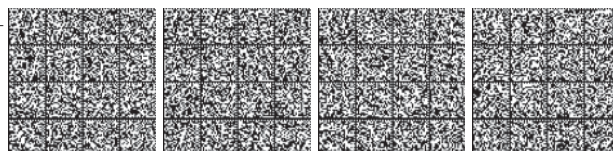
	2020	2021	2022
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	473.402.868	481.790.224	456.651.611
Spese di personale per il programma	3.083.105	3.956.328	3.954.046
Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	143.146.231	108.149.675	89.692.165
Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	294.462.713	336.973.402	332.094.581
Finanziamenti alle Autorità di bacino	32.710.819	32.710.819	30.910.819
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	148.740.766	150.315.065	148.825.198
Spese di personale per il programma	4.742.096	6.141.388	6.136.952
Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	45.478.508	45.243.515	45.739.999
Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	7.163.104	7.209.104	7.235.189
Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	88.776.863	89.286.863	87.288.863
Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	2.580.195	2.434.195	2.424.195
Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)	20.941.956	46.673.074	16.670.871
Spese di personale per il programma	2.200.444	3.031.562	3.029.359
Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	18.741.512	43.641.512	13.641.512
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)	113.345.973	115.904.519	104.931.194
Spese di personale per il programma	1.645.463	2.326.983	2.325.221
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	5.212.273	4.546.736	4.546.736
Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	46.976.874	47.024.874	47.107.874
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	59.511.363	62.005.926	50.951.363
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	469.701.690	471.151.303	469.931.148
Spese di personale per il programma	437.491.136	440.951.785	439.815.961
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	5.669.939	5.143.389	5.143.389
Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	3.053.824	3.057.581	3.061.376
Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	6.895.984	5.862.326	5.764.692
Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	7.257.881	7.161.197	7.164.545
Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	9.332.926	8.975.025	8.981.185
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	6.274.314	9.172.244	9.073.125
Spese di personale per il programma	2.580.230	2.578.160	2.579.041
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	2.607.682	5.507.682	5.407.682
Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	1.086.402	1.086.402	1.086.402
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	88.170.314	66.041.120	50.604.200
Spese di personale per il programma	2.826.852	3.797.551	3.794.949
Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	94.843	94.843	94.843
Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	85.248.619	62.148.726	46.714.408



999/701/14

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

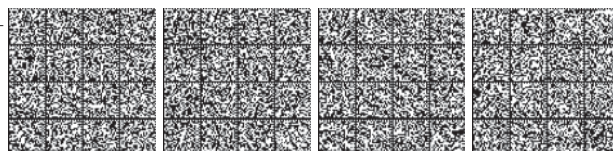
	2020	2021	2022
Casa e assetto urbanistico (19)	331.821.146	410.551.502	229.590.108
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	162.264.797	246.932.126	20.000.000
Politiche abitative	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	142.264.797	226.932.126	-
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	169.556.349	163.619.376	209.590.108
Spese di personale per il programma	2.600.710	2.599.365	2.598.128
Edilizia residenziale sociale	89.085.254	100.823.058	146.795.027
Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	77.870.385	60.196.953	60.196.953
Tutela della salute (20)	1.408.220.734	1.298.407.721	1.160.285.996
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	144.966.170	136.409.753	134.786.229
Spese di personale per il programma	29.459.754	28.103.337	27.048.529
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	80.862.713	73.662.713	73.671.713
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	10.583.694	10.583.694	10.005.978
Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.360.009	1.360.009	1.360.009
Assistenza sanitaria al personale navigante	22.700.000	22.700.000	22.700.000
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	34.075.839	32.940.125	32.510.732
Spese di personale per il programma	25.332.454	25.196.740	24.747.260
Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	7.490.456	7.490.456	7.510.543
Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	1.252.929	252.929	252.929
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	392.824.994	345.677.611	310.257.543
Spese di personale per il programma	3.993.825	3.933.662	3.893.253
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	230.683.930	183.596.710	148.217.051
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	158.147.239	158.147.239	158.147.239
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	11.831.877	11.716.933	11.714.967
Spese di personale per il programma	5.023.149	4.908.205	4.906.239
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.808.728	6.808.728	6.808.728
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	11.046.005	11.207.909	11.205.982
Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	5.183.306	5.181.210	5.179.283
Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	5.862.699	6.026.699	6.026.699
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	25.771.077	25.769.207	25.703.928
Spese di personale per il programma	3.111.710	3.109.840	3.052.561
Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.572.271	2.572.271	2.564.271
Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	20.087.096	20.087.096	20.087.096
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	593.433.761	591.860.997	591.619.278
Spese di personale per il programma	3.992.989	3.920.225	3.693.506
Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	144.980.460	143.480.460	143.480.460
Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	444.460.312	444.460.312	444.445.312



999/701/15

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

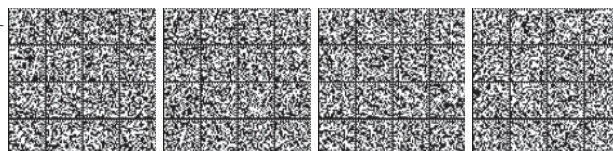
	2020	2021	2022
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	11.123.692	11.118.915	11.086.477
Spese di personale per il programma	7.137.169	7.132.392	7.127.953
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	843.456	843.456	815.457
Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	3.143.067	3.143.067	3.143.067
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.979.025	2.829.338	2.746.763
Spese di personale per il programma	2.541.618	2.391.931	2.309.356
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	437.407	437.407	437.407
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	171.188.594	121.087.417	21.077.303
Spese di personale per il programma	2.330.273	2.329.096	2.327.982
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	168.858.321	118.758.321	18.749.321
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	6.225.082	5.061.477	4.912.402
Spese di personale per il programma	3.694.334	3.530.729	3.396.654
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	2.530.748	1.530.748	1.515.748
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	2.754.618	2.728.039	2.664.392
Spese di personale per il programma	2.243.654	2.217.075	2.166.428
Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	510.964	510.964	497.964
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	403.430.120	401.781.190	399.154.829
Spese di personale per il programma	2.952.706	2.953.776	2.958.142
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	193.683.040	193.683.040	193.683.040
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	106.397.000	107.897.000	104.647.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	68.685.000	70.585.000	70.585.000
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	11.090.500	11.090.500	11.090.500
Sostegno alle attività circensi	8.042.234	8.042.234	8.042.234
Promozione dello spettacolo dal vivo	12.579.640	7.529.640	8.148.913
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	7.576.598	7.575.430	7.574.356
Spese di personale per il programma	4.968.923	4.967.755	4.966.681
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	2.607.675	2.607.675	2.607.675
Tutela dei beni archeologici (21.6)	63.167.901	60.076.985	56.691.115
Spese di personale per il programma	50.341.681	47.350.765	43.964.895
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	10.196.455	10.196.455	10.196.455
Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.629.765	2.529.765	2.529.765
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	128.518.868	126.286.584	122.091.289
Spese di personale per il programma	87.449.117	82.917.786	76.908.680
Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	31.212.031	33.511.078	35.324.889
Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	7.469.983	7.469.983	7.469.983
Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	2.387.737	2.387.737	2.387.737
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	92.856.706	88.658.798	85.072.533
Spese di personale per il programma	54.198.198	52.110.894	47.679.515
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	3.481.765	3.478.550	3.878.550
Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	25.577.640	23.645.251	24.090.365



999/701/16

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

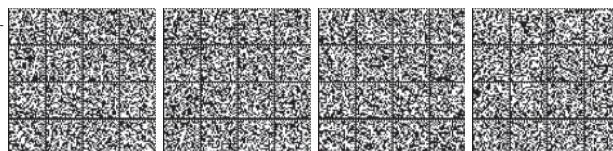
	2020	2021	2022
Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	9.599.103	9.424.103	9.424.103
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	129.644.518	113.927.520	108.906.439
Spese di personale per il programma	84.892.142	79.636.421	73.958.035
Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	6.435.378	4.510.114	4.510.114
Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	36.492.264	28.656.252	29.313.557
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	1.496.191	796.191	796.191
Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	328.543	328.542	328.542
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	319.224.770	315.071.801	304.758.723
Spese di personale per il programma	271.233.354	265.093.241	250.244.822
Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	31.118.476	30.805.620	33.340.961
Coordinamento e funzionamento del sistema museale	16.872.940	19.172.940	21.172.940
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	14.453.992	18.906.949	17.538.733
Spese di personale per il programma	5.186.291	5.186.821	5.192.299
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	1.604.956	1.604.956	1.604.956
Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	7.662.745	12.115.172	10.741.478
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	823.398.339	495.393.566	339.172.295
Spese di personale per il programma	3.094.062	3.094.920	3.098.847
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	187.153.222	231.334.010	162.222.286
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	68.637.533	69.765.982	22.923.864
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	12.002.356	18.197.668	4.907.307
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	8.897.734	13.510.844	9.872.526
Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	268.700.021	105.666.215	99.429.436
Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	5.440.119	6.307.067	6.280.567
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	60.179.984	10.174.911	10.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	49.293.308	37.341.949	20.270.161
Promozione della fruizione del patrimonio culturale	160.000.000	-	-
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	23.979.755	17.919.218	18.011.641
Spese di personale per il programma	1.563.066	1.485.425	1.396.752
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	20.871.676	14.888.780	15.069.876
Interventi per la rigenerazione urbana	1.545.013	1.545.013	1.545.013
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	241.526.807	240.119.882	240.736.374
Spese di personale per il programma	3.213.596	3.214.851	3.219.766
Promozione del cinema italiano	2.863.211	2.155.031	2.162.955
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	235.450.000	234.750.000	235.353.653
Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	19.530.868	19.533.763	19.559.504
spese di personale per il programma	18.566.498	18.569.393	18.595.134
Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	964.370	964.370	964.370
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	1.144.744	1.144.717	1.145.273
Spese per il personale di programma	1.044.535	1.044.508	1.045.064
Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	100.209	100.209	100.209



999/701/17

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

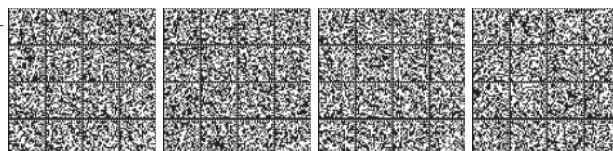
	2020	2021	2022
Istruzione scolastica (22)	48.495.155.335	47.231.129.380	44.728.080.841
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.218.966.616	1.285.115.068	1.261.632.800
Spese di personale per il programma	4.325.670	4.267.361	4.198.885
Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	1.214.640.946	1.280.847.707	1.257.433.915
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	911.707.095	693.633.495	768.803.537
Spese di personale per il programma	8.735.703	8.291.356	8.217.431
Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	14.242.747	14.232.731	14.232.731
Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	9.832.887	9.797.617	9.797.617
Valorizzazione e promozione delle eccellenze	1.953.808	1.953.808	1.953.808
Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	153.691.640	143.691.640	143.691.640
Cooperazione in materia culturale	1.453.646	1.449.679	1.453.646
Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	683.217.797	476.197.797	549.277.797
Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	38.578.867	38.018.867	40.178.867
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	549.023.089	536.523.089	536.523.089
Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	549.023.089	536.523.089	536.523.089
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	49.402.654	49.295.528	49.296.893
Spese di personale per il programma	1.030.394	923.268	924.633
Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	48.372.260	48.372.260	48.372.260
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	398.814.389	390.140.718	122.717.474
Spese di personale per il programma	124.351.560	116.350.197	113.776.953
Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	274.462.829	273.790.521	8.940.521
Istruzione del primo ciclo (22.17)	28.884.401.251	28.165.891.488	26.906.363.621
Spese di personale per il programma (docenti)	20.164.622.941	19.883.930.976	19.427.922.882
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	4.053.346.009	4.092.390.704	4.044.778.874
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	3.891.728.738	3.462.686.478	2.818.316.213
Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	322.910.166	275.089.933	163.552.255
Continuità del servizio scolastico	451.793.397	451.793.397	451.793.397
Miglioramento dell'offerta formativa	-	-	-
Istruzione del secondo ciclo (22.18)	16.024.378.493	15.664.330.328	14.636.552.262
Spese di personale per il programma (docenti)	10.929.313.197	10.810.470.249	10.379.698.145
Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	2.813.981.880	2.713.665.837	2.432.240.414
Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	1.557.274.160	1.461.042.986	1.226.496.511
Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	251.937.957	207.279.957	126.245.893
Continuità del servizio scolastico	288.857.519	288.857.519	288.857.519
Miglioramento dell'offerta formativa	183.013.780	183.013.780	183.013.780
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	458.461.748	446.199.666	446.191.165
Spese di personale per il programma	3.006.689	2.914.607	2.906.106
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	293.510.763	285.400.078	285.400.078
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	148.495.283	144.435.968	144.435.968
Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	13.449.013	13.449.013	13.449.013



999/701/18

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

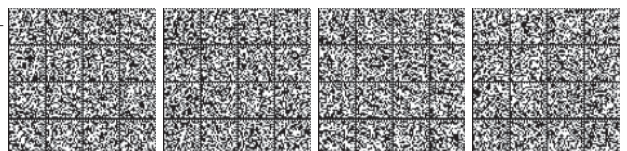
	2020	2021	2022
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	8.709.859.781	8.710.922.997	8.753.748.158
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	358.229.103	314.722.194	314.785.982
Spese di personale per il programma	3.435.866	3.420.537	3.412.745
Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	282.590.632	251.589.052	251.590.632
Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	22.763.266	21.763.266	21.763.266
Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	37.562.980	34.822.980	34.892.980
Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	11.876.359	3.126.359	3.126.359
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	520.482.964	515.642.042	512.705.544
Spese di personale per il programma	352.327	395.890	396.721
Spese di personale per il programma (docenti)	348.803.790	344.675.587	342.606.163
Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	60.163.423	59.407.141	59.539.236
Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	86.150.080	86.150.080	86.150.080
Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	5.126.847	5.126.847	4.126.847
Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	3.629.105	3.629.105	3.629.105
Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	16.257.392	16.257.392	16.257.392
Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	7.831.147.714	7.880.558.761	7.926.256.632
Spese di personale per il programma	3.081.859	3.036.549	3.016.775
Finanziamento delle università statali	7.638.106.873	7.690.840.873	7.729.721.873
Contributi a favore delle università non statali	68.479.943	68.479.943	68.479.943
Interventi di edilizia universitaria	91.183.809	96.144.170	110.173.449
Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	7.878.834	7.882.241	7.885.682
Ammortamento mutui per edilizia universitaria	22.416.396	14.174.985	6.978.910
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	41.287.073.342	42.341.426.700	43.371.145.027
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	93.763.029	73.060.331	89.210.156
Spese di personale per il programma	2.045.558	1.977.197	1.977.022
Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	91.717.471	71.083.134	87.233.134
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	220.439.626	238.806.592	232.866.144
Politiche per la famiglia e le disabilità	141.716.668	167.339.626	164.163.214
Promozione e garanzia delle pari opportunità	60.190.866	59.920.630	59.156.594
Lotta alle dipendenze	5.488.429	7.487.576	4.487.576
Tutela delle minoranze linguistiche	3.559.342	4.058.760	5.058.760
Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	9.484.321	-	-
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	143.892.803	133.382.192	132.633.021
Spese di personale per il programma	8.687.695	8.567.176	8.317.833
Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	121.300.000	111.300.000	110.800.000
Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	13.905.108	13.515.016	13.515.188
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	561.558.502	541.558.502	521.558.502
Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	507.496.853	487.496.853	467.496.853
Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	54.061.649	54.061.649	54.061.649



999/701/19

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

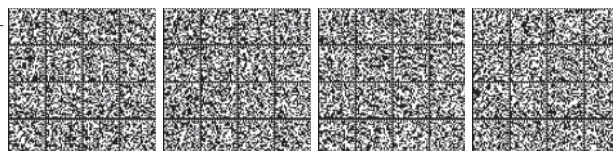
	2020	2021	2022
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	40.069.168.099	41.156.367.800	42.196.025.921
Spese di personale per il programma	4.841.274	4.837.375	4.791.296
Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	406.437.716	406.660.141	406.887.542
Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	20.266.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
Politiche per l'infanzia e la famiglia	5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
Assegni e pensioni sociali	6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
Lotta contro la povertà	622.000.000	650.000.000	650.000.000
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	5.353.566	5.353.566	5.353.566
Reddito di cittadinanza	7.126.900.000	7.598.200.000	7.730.700.000
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Sostegno al reddito tramite carta acquisti	168.124.010	168.124.010	168.124.010
Tutela della privacy (24.14)	30.127.273	30.127.273	30.727.273
Tutela della privacy	30.127.273	30.127.273	30.727.273
Politiche previdenziali (25)	102.312.391.254	103.918.435.251	108.345.067.454
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	605.679.364	605.679.364	605.679.364
Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	60.361.815	74.661.815	88.061.815
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	90.846.350.075	92.438.094.072	96.851.326.275
Spese di personale per il programma	4.448.640	4.254.638	4.176.136
Prepensionamenti	12.215.542.405	11.947.053.405	11.012.299.405
Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	13.867.685.304	14.405.835.304	12.866.134.009
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	625.329.138	625.329.138	35.329.138
Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	334.260.407	334.260.407	334.260.407
Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	692.258.957	692.008.957	680.358.957
Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	438.004.703	439.104.703	439.104.703
Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	680.988	680.988	680.988
Sostegno alle gestioni previdenziali	56.715.013.816	58.068.840.815	65.558.256.815
Politiche per il lavoro (26)	11.523.613.453	11.104.855.760	7.578.490.442
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	9.902.183.836	9.785.660.424	6.334.741.335
Spese di personale per il programma	4.191.445	4.069.540	3.848.245
Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	9.108.419.825	9.078.110.836	5.582.113.042
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	789.572.566	703.480.048	748.780.048
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	31.055.090	31.001.663	30.955.197
Spese di personale per il programma	4.492.020	4.438.593	4.392.127
Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	211.972	211.972	211.972
Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	26.351.098	26.351.098	26.351.098



999/701/20

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

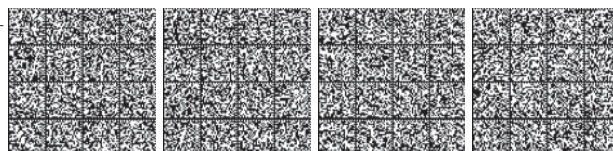
	2020	2021	2022
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	65.656.133	73.816.675	74.816.003
Spese di personale per il programma	4.730.115	4.690.657	4.689.985
Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	4.362.274	4.362.274	4.362.274
Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	6.563.744	7.563.744	8.563.744
Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	50.000.000	57.200.000	57.200.000
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	331.962.426	332.451.751	332.652.971
Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	331.962.426	332.451.751	332.652.971
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	37.948.026	43.817.305	33.816.994
Spese di personale per il programma	1.903.750	1.773.029	1.772.718
Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	36.044.276	42.044.276	32.044.276
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.176.865.121	3.044.307.224	3.062.070.465
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.937.738.718	1.805.180.821	1.822.979.412
Spese di personale per il programma	21.307.638	20.167.008	19.440.052
Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	1.843.770.361	1.715.673.094	1.734.198.641
Interventi di protezione sociale	4.356.194	3.036.194	3.036.194
Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	1.744.525	1.744.525	1.744.525
Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	66.560.000	64.560.000	64.560.000
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	12.331.564	12.331.564	12.296.214
Spese di personale per il programma	2.128.544	2.128.544	2.093.194
Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	10.203.020	10.203.020	10.203.020
Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
Accordi tra Stato e confessioni religiose	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	6.910.767.975	7.339.967.975	7.908.167.975
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	6.910.767.975	7.339.967.975	7.908.167.975
Politiche di coesione	6.910.767.975	7.339.967.975	7.908.167.975
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	95.563.754.717	94.695.090.536	94.321.565.731
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (29.1)	933.852.252	912.614.638	789.906.805
Spese di personale per il programma	26.482.167	25.672.897	25.657.704
Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	24.897.891	24.972.547	24.709.907
Gestione di tributi speciali	149.162.231	145.862.231	145.362.231
Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	11.831.614	11.961.614	12.031.614
Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	482.745.349	482.745.349	482.745.349
Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	198.633.000	181.300.000	59.300.000
Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	15.000.000	15.000.000	15.000.000



999/701/21

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

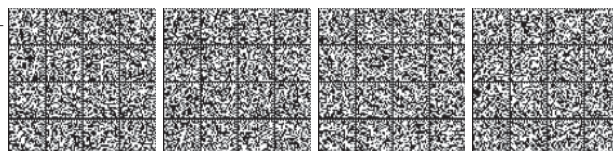
	2020	2021	2022
Contributi ai partiti politici	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	2.843.883.078	2.824.532.737	2.808.816.965
Spese di personale per il programma	2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	27.839.069	27.839.069	27.839.069
Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	258.012.973	267.236.849	267.727.429
Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	5.672.561	5.672.561	5.672.561
Trattamenti pensionistici	35.458.175	35.458.175	35.458.175
Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	169.516.998	140.583.642	123.992.630
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	655.871.563	3.656.317.147	3.052.009.683
Spese di personale per il programma	10.614.485	10.195.069	9.937.605
Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	6.774.947	6.774.947	6.774.947
Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	536.962.131	536.947.131	11.947.131
Sostegno sistema creditizio	-	-	-
Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	101.520.000	102.400.000	23.350.000
Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	-	3.000.000.000	3.000.000.000
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	78.121.555.870	73.863.810.870	73.861.010.870
Rimborsi di imposte dirette	21.840.200.000	22.024.200.000	22.012.400.000
Rimborsi di imposte indirette	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
Restituzione di imposte e rimborsi	613.656.354	623.656.354	623.656.354
Vincite sui giochi e lotterie	15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	57.300.458	57.300.458	57.300.458
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	431.000.000	431.000.000	431.000.000
Ammortamento beni mobili	724.005.000	724.005.000	724.005.000
Aggi su giochi e lotterie	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	260.500.000	260.000.000	269.000.000
Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
Vincite su scommesse ippiche	458.000.000	458.000.000	458.000.000
Aggi su scommesse ippiche	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	105.686.573	103.943.696	96.010.269
Spese di personale per il programma	31.421.821	29.851.368	28.969.050
Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	41.954.191	42.061.768	41.324.240
Gestione degli interventi finanziari dello Stato	10.881.229	10.801.228	4.487.647
Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	21.429.332	21.229.332	21.229.332
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	475.747.667	367.255.585	363.263.926
Spese di personale per il programma	120.304.415	114.038.287	113.961.898
Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	5.755.339	5.755.339	5.755.339
Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	28.989.530	28.989.530	28.989.530
Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	6.022.879	6.022.879	6.022.879
Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	169.100.465	64.350.465	49.100.465
Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	122.575.039	125.099.085	136.433.815
Trattato del Nord Atlantico	23.000.000	23.000.000	23.000.000



999/701/22

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

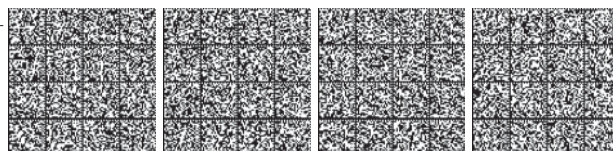
	2020	2021	2022
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	173.829.592	162.461.048	162.404.395
Spese di personale per il programma	143.660.901	132.418.917	132.288.089
Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	23.325.620	23.294.060	23.368.235
Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	6.843.071	6.748.071	6.748.071
Servizi finanziari e monetazione (29.9)	132.591.907	132.591.907	132.591.907
Servizi finanziari	40.876.093	40.876.093	40.876.093
Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	31.956.534	31.956.534	31.956.534
Servizi di tesoreria	59.759.280	59.759.280	59.759.280
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	6.595.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141
Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	216.897.790	216.897.790	216.897.790
Servizio radiotelevisivo pubblico	1.754.339.376	1.728.108.356	1.728.108.356
Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	98.984.121	193.984.121	193.984.121
Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	241.043.657	324.287.986	302.824.688
Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	898.410.686	898.533.019	895.683.607
Servizio di riscossione tributi	344.755.076	344.625.076	344.555.076
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	325.001.464	323.008.855	324.497.770
Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	325.001.464	323.008.855	324.497.770
Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Interessi sui conti di tesoreria	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Giovani e sport (30)	766.226.617	719.579.223	684.985.737
Attività ricreative e sport (30.1)	573.803.615	577.004.189	535.613.887
Investimenti e promozione per la pratica dello sport	136.663.715	140.364.289	101.273.987
Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	437.139.900	436.639.900	434.339.900
Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	192.423.002	142.575.034	149.371.850
Interventi a favore dei giovani	43.393.733	43.288.503	42.790.814
Servizio Civile Nazionale	149.029.269	99.286.531	106.581.036
Turismo (31)	43.328.095	43.327.028	43.326.047
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	43.328.095	43.327.028	43.326.047
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO	43.328.095	43.327.028	43.326.047
Spese di personale per il programma	1.442.754	1.441.687	1.440.706
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	2.294.636	2.294.636	2.294.636
Sviluppo e incentivazione del turismo	8.234.079	8.234.079	8.234.079
Promozione dell'offerta turistica italiana	31.356.626	31.356.626	31.356.626
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.364.741.068	3.498.903.948	3.778.205.562
Indirizzo politico (32.2)	268.333.578	370.721.165	403.783.496
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	23.937.386	23.781.286	23.776.872
Ministro e Sottosegretari di Stato	625.300	625.300	625.300
Indirizzo politico-amministrativo	21.579.543	21.423.443	21.419.029
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.732.543	1.732.543	1.732.543
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	18.431.214	81.690.780	44.087.088



999/701/23

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

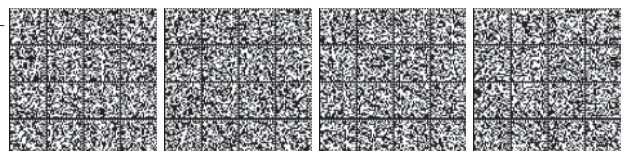
	2020	2021	2022
Ministro e Sottosegretari di Stato	862.582	862.582	862.582
Indirizzo politico-amministrativo	15.814.973	15.755.971	15.652.279
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.306.340	947.335	947.335
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	447.319	64.124.892	26.624.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15.598.484	13.444.527	10.332.406
Ministro e Sottosegretari di Stato	158.861	158.861	158.861
Indirizzo politico-amministrativo	7.966.388	7.813.429	7.701.308
Valutazione e controllo strategico (OIV)	473.235	472.237	472.237
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.000.000	5.000.000	2.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	41.098.757	33.488.896	33.478.694
Ministro e Sottosegretari di Stato	217.666	217.666	217.666
Indirizzo politico-amministrativo	32.681.050	32.671.189	32.660.987
Valutazione e controllo strategico (OIV)	600.041	600.041	600.041
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	7.600.000	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	13.709.497	13.306.512	11.300.583
Ministro e Sottosegretari di Stato	650.977	650.977	650.977
Indirizzo politico-amministrativo	10.313.356	10.310.371	10.304.442
Valutazione e controllo strategico (OIV)	345.164	345.164	345.164
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.400.000	2.000.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.437.331	12.379.290	12.275.311
Ministro e Sottosegretari di Stato	758.527	758.527	758.527
Indirizzo politico-amministrativo	10.997.187	10.939.146	10.835.167
Valutazione e controllo strategico (OIV)	681.617	681.617	681.617
MINISTERO DELL'INTERNO	30.745.099	27.519.353	27.140.245
Ministro e Sottosegretari di Stato	146.558	146.558	146.558
Indirizzo politico-amministrativo	26.523.994	25.536.581	25.157.473
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.836.214	1.836.214	1.836.214
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.238.333	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.226.422	9.223.366	14.221.527
Ministro e Sottosegretari di Stato	618.439	618.439	618.439
Indirizzo politico-amministrativo	8.238.414	8.219.072	8.217.233
Valutazione e controllo strategico (OIV)	369.569	385.855	385.855
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	5.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.343.062	71.292.868	120.714.651
Ministro e Sottosegretari di Stato	413.437	413.880	413.880
Indirizzo politico-amministrativo	15.030.838	13.155.494	13.153.783
Valutazione e controllo strategico (OIV)	898.787	898.569	898.569
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	56.824.925	106.248.419
MINISTERO DELLA DIFESA	26.497.900	26.503.994	26.497.326
Ministro e Sottosegretari di Stato	170.164	170.164	170.164
Indirizzo politico-amministrativo	24.801.503	24.806.982	24.800.435
Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.526.233	1.526.848	1.526.727
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	-	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9.341.424	6.641.853	29.210.763
Ministro e Sottosegretari di Stato	599.315	599.315	599.315
Indirizzo politico-amministrativo	5.291.319	5.254.866	5.257.776
Valutazione e controllo strategico (OIV)	753.672	753.672	753.672



999/701/24

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

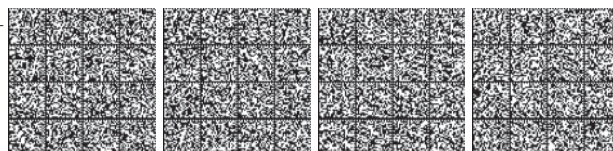
	2020	2021	2022
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	2.697.118	34.000	22.600.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	11.422.820	10.276.897	10.283.886
Ministro e Sottosegretari di Stato	231.361	231.361	231.361
Indirizzo politico-amministrativo	9.207.272	9.199.349	9.206.338
Valutazione e controllo strategico (OIV)	846.187	846.187	846.187
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	1.138.000	-	-
MINISTERO DELLA SALUTE	39.544.182	41.171.543	40.464.144
Ministro e Sottosegretari di Stato	391.711	391.711	391.711
Indirizzo politico-amministrativo	7.827.137	7.454.498	7.384.383
Valutazione e controllo strategico (OIV)	688.050	688.050	688.050
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	30.637.284	32.637.284	32.000.000
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	1.841.987.947	1.871.949.717	2.141.882.478
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	224.413.378	251.965.953	248.689.660
Spese di personale per il programma	84.033.583	102.231.223	102.482.905
Gestione del personale	46.469.449	47.412.482	46.415.299
Gestione comune dei beni e servizi	16.095.301	17.099.700	13.934.471
Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	77.815.045	85.222.548	85.856.985
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	47.543.716	51.270.780	58.938.009
Spese di personale per il programma	24.541.454	32.112.247	39.673.079
Gestione del personale	9.311.094	9.230.862	9.230.862
Gestione comune dei beni e servizi	13.691.168	9.927.671	10.034.068
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	29.719.054	32.368.234	34.326.846
Spese di personale per il programma	15.295.628	18.015.541	19.917.943
Gestione del personale	2.455.237	2.455.237	2.455.237
Gestione comune dei beni e servizi	11.968.189	11.897.456	11.953.666
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	113.222.694	112.188.458	110.379.743
Spese di personale per il programma	31.940.561	32.494.054	30.670.075
Gestione del personale	68.877.618	68.954.775	68.954.775
Gestione comune dei beni e servizi	12.404.515	10.739.629	10.754.893
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	68.296.475	68.290.774	68.284.739
Spese di personale per il programma	7.273.446	7.267.745	7.261.710
Gestione del personale	10.833.654	10.833.654	10.833.654
Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	50.189.375	50.189.375	50.189.375
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	113.182.544	113.155.505	377.793.463
Spese di personale per il programma	13.693.371	13.451.048	13.189.134
Gestione del personale	9.473.950	9.319.616	274.169.616
Gestione comune dei beni e servizi	90.015.223	90.384.841	90.434.713
MINISTERO DELL'INTERNO	181.633.173	180.231.325	177.174.111
Spese di personale per il programma	59.207.232	66.532.532	70.725.117
Gestione del personale	38.477.058	28.832.188	27.832.388
Gestione comune dei beni e servizi	83.948.883	84.866.605	78.616.606
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	121.375.268	125.231.980	125.027.130
Spese di personale per il programma	12.457.596	16.577.309	16.307.907
Gestione del personale	3.308.725	3.253.725	3.258.725
Gestione comune dei beni e servizi	6.488.305	6.280.304	6.339.856
Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)	99.120.642	99.120.642	99.120.642
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	62.686.917	59.043.657	59.034.806
Spese di personale per il programma	19.467.732	18.326.176	18.317.325
Gestione del personale	28.749.241	28.749.241	28.749.241



999/701/25

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

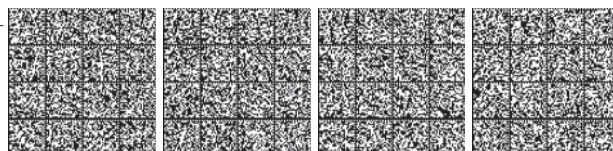
	2020	2021	2022
Gestione comune dei beni e servizi	14.469.944	11.968.240	11.968.240
MINISTERO DELLA DIFESA	705.655.915	698.737.960	707.847.227
Spese di personale per il programma	96.951.816	97.022.607	97.196.144
Gestione del personale	67.506.765	88.486.765	76.437.225
Gestione comune dei beni e servizi	282.937.076	257.937.076	278.937.076
Cooperazione Internazionale	195.827.021	192.858.275	192.843.545
Attività di supporto istituzionale	62.433.237	62.433.237	62.433.237
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	18.259.558	17.690.034	17.467.109
Spese di personale per il programma	6.828.046	6.755.135	6.592.179
Gestione del personale	8.110.655	8.110.655	8.110.655
Gestione comune dei beni e servizi	3.320.857	2.824.244	2.764.275
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	119.569.306	120.015.354	120.483.019
Spese di personale per il programma	56.771.257	59.924.735	60.030.209
Gestione del personale	43.935.274	44.189.150	44.189.150
Gestione comune dei beni e servizi	18.862.775	15.901.469	16.263.660
MINISTERO DELLA SALUTE	36.429.949	41.759.703	36.436.616
Spese di personale per il programma	14.419.960	17.728.558	17.464.103
Gestione del personale	11.842.422	11.842.422	11.762.422
Gestione comune dei beni e servizi	10.167.567	12.188.723	7.210.091
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	549.042.935	555.967.100	527.824.613
Spese di personale per il programma	1.801.646	1.743.455	1.683.728
Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	245.714.513	245.714.513	245.714.513
Sistema statistico nazionale (SISTAN)	231.874.728	236.874.728	211.874.728
Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	3.576.486	3.576.486	3.576.486
Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	32.740.828	32.739.893	32.739.893
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	4.268.826	4.268.826	4.268.826
Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	2.569.331	2.569.331	2.566.629
Attuazione dell'agenda digitale italiana	26.496.577	28.479.868	25.399.810
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	152.776.850	142.545.637	146.154.711
Spese di personale per il programma	119.484.087	124.088.355	127.612.468
Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	33.292.763	18.457.282	18.542.243
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	461.852.107	467.054.107	468.054.107
Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	60.490.107	60.532.107	60.532.107
Speciali elargizioni, assegni, indennità	70.512.000	71.312.000	72.312.000
Trattamenti provvisori di pensione	330.850.000	335.210.000	335.210.000
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	90.747.651	90.666.222	90.506.157
Spese di personale per il programma	7.050.284	6.818.857	6.538.786
Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	49.691.664	48.891.662	49.011.668
Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	2.978.051	3.928.051	3.928.051
Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	13.027.652	13.027.652	13.027.652
Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	18.000.000	18.000.000	18.000.000



999/701/26

Legge di Bilancio 2020 - 2022 - BILANCIO PER AZIONI

	2020	2021	2022
Fondi da ripartire (33)	12.195.024.531	17.268.638.729	18.361.440.549
Fondi da assegnare (33.1)	6.993.489.089	11.721.713.038	12.628.878.454
Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	3.026.777.540	5.360.911.540	5.588.025.540
Fondi da assegnare per esigenze di gestione	101.855.361	171.461.151	355.585.409
Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	675.834.611	918.026.266	1.046.558.587
Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	25.544.276	29.544.276	29.544.276
Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	-	-	-
Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Fondi da assegnare per interventi di settore	532.743.278	977.743.278	1.031.743.278
Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	1.721.734.023	3.345.026.527	3.653.421.364
Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	99.000.000	99.000.000	99.000.000
Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	510.000.000	520.000.000	525.000.000
Fondi di riserva e speciali (33.2)	5.201.535.442	5.546.925.691	5.732.562.095
Fondi di riserva	4.700.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	501.535.442	746.925.691	932.562.095
Debito pubblico (34)	305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000
Oneri finanziari su titoli del debito statale	64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	120.000.000	-	-
Oneri per la gestione del debito	1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
Rimborsi del debito statale (34.2)	233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200
Rimborso titoli del debito statale	232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
Rimborso buoni postali	100.000	100.000	100.000
Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Passività a carico dello Stato	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Totale	897.423.599.901	920.575.917.428	927.210.926.029



STATI DI PREVISIONE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

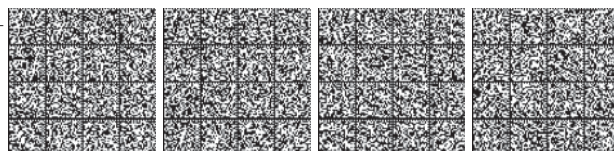
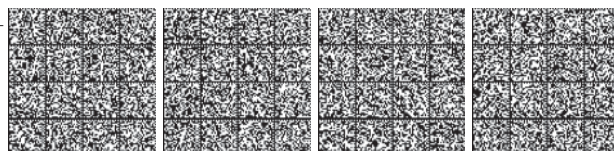
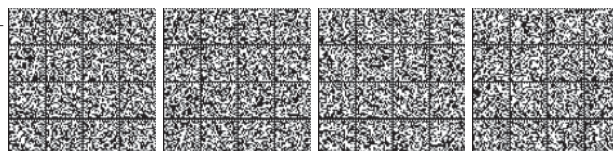


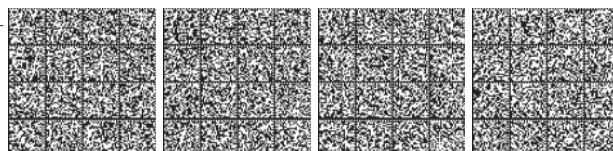
TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



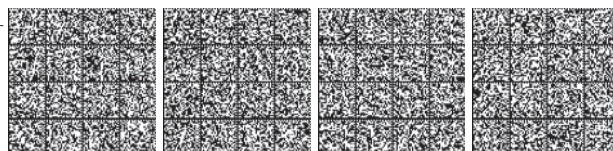
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)					000/602/1	
Unità di Voto	Titolo <i>Natura</i> Tipologia		2020	2021	2022	
	1 Tributarie	CP	513.601.315.930	541.171.132.150	554.719.015.000	
		CS	488.909.160.600	516.446.672.900	530.103.915.690	
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	510.197.130.840	538.522.337.750	552.487.886.270	
		CS	485.705.273.120	513.998.367.170	528.073.284.060	
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	CP	201.299.204.780	206.907.415.650	210.187.265.650	
		CS	194.374.376.470	199.826.858.060	203.097.691.030	
1.1.2	Imposta sul reddito delle società	CP	39.932.047.210	39.911.141.720	38.862.241.720	
		CS	35.207.908.240	35.011.010.170	33.919.044.460	
1.1.3	Sostitutive	CP	17.791.807.370	16.513.354.210	16.712.392.920	
		CS	17.718.081.200	16.437.846.910	16.634.702.300	
1.1.4	Altre imposte dirette	CP	10.471.677.280	11.250.486.290	11.323.667.030	
		CS	10.261.034.440	11.030.282.450	11.097.067.070	
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	156.395.032.070	176.075.583.730	186.458.979.480	
		CS	144.216.829.460	164.192.453.470	174.737.659.790	
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CP	12.100.735.450	12.279.129.860	12.383.818.820	
		CS	11.794.338.690	11.973.503.320	12.077.523.120	
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	CP	26.918.000.000	29.063.000.000	30.191.000.000	
		CS	26.918.000.000	29.063.000.000	30.191.000.000	
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CP	8.547.640.000	9.393.440.000	9.411.340.000	
		CS	8.547.640.000	9.393.440.000	9.411.340.000	
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	CP	10.774.029.000	10.774.029.000	10.774.029.000	
		CS	10.774.029.000	10.774.029.000	10.774.029.000	
1.1.10	Lotto	CP	7.896.000.000	7.896.000.000	7.896.000.000	
		CS	7.896.000.000	7.896.000.000	7.896.000.000	
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP	8.146.150.000	8.265.800.000	8.337.800.000	
		CS	8.146.150.000	8.265.800.000	8.337.800.000	
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP	313.920.000	313.920.000	313.920.000	
		CS	313.920.560	313.920.440	313.920.530	
1.1.13	Altre imposte indirette	CP	9.610.887.680	9.879.037.290	9.635.431.650	
		CS	9.536.965.060	9.820.223.350	9.585.506.760	
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	3.404.185.090	2.648.794.400	2.231.128.730	
		CS	3.203.887.480	2.448.305.730	2.030.631.630	
1.2.1	Sostitutive	CP	2.005.490.370	1.244.882.050	820.640.250	
		CS	1.970.798.680	1.208.046.720	782.220.280	
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	286.300	248.380	162.550	
		CS	1.457.750	1.539.300	1.559.770	
1.2.3	Condoni dirette	CP	544.487.450	551.470.070	555.264.280	
		CS	456.495.390	457.857.280	458.426.100	
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	759.252.130	761.997.180	768.073.450	
		CS	726.656.200	732.533.320	740.370.990	
1.2.5	Condoni indirette	CP	94.668.840	90.196.720	86.988.200	
		CS	48.479.460	48.329.110	48.054.490	
	2 Extra-Tributarie	CP	68.071.577.990	66.759.768.705	70.329.484.704	
		CS	53.625.708.920	50.827.610.065	54.357.252.974	
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	67.463.977.990	65.520.418.705	69.106.634.704	
		CS	53.018.108.920	49.588.260.065	53.134.402.974	
2.1.1	Proventi speciali	CP	1.643.770.400	1.591.770.400	1.545.770.400	
		CS	1.644.132.060	1.592.089.240	1.546.052.250	
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	CP	4.476.181.520	4.177.278.320	8.767.371.510	
		CS	4.474.642.930	4.176.101.830	8.766.633.880	
2.1.3	Redditi da capitale	CP	12.809.974.569	11.266.157.344	10.269.831.563	
		CS	11.398.230.909	9.897.735.994	8.927.066.033	
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	CP	2.500.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	
		CS	2.500.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA (in Euro)					000/602/2
Unità di Voto	Titolo Natura Tipologia		2020	2021	2022
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	17.785.695.799	18.041.958.289	18.111.216.869
		CS	3.537.436.299	3.601.104.609	3.606.549.969
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP	90.168.815	90.168.815	90.168.815
		CS	90.168.815	90.168.815	90.168.815
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	CP	15.505.036.887	15.120.935.537	15.090.125.547
		CS	15.384.002.907	14.998.909.577	14.965.782.027
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CP	12.653.150.000	12.632.150.000	12.632.150.000
		CS	13.989.495.000	12.632.150.000	12.632.150.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	607.600.000	1.239.350.000	1.222.850.000
		CS	607.600.000	1.239.350.000	1.222.850.000
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	CP	607.600.000	1.239.350.000	1.222.850.000
		CS	607.600.000	1.239.350.000	1.222.850.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	2.315.653.142	2.324.858.134	2.334.375.165
		CS	2.270.653.142	2.279.858.134	2.289.375.165
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	2.315.653.142	2.324.858.134	2.334.375.165
		CS	2.270.653.142	2.279.858.134	2.289.375.165
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	CP	22.510.000	22.510.000	22.510.000
		CS	22.510.000	22.510.000	22.510.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	2.293.143.142	2.302.348.134	2.311.865.165
		CS	2.248.143.142	2.257.348.134	2.266.865.165
	4 Accensione prestiti	CP	313.435.052.839	310.320.158.439	299.828.051.160
		CS	362.597.117.259	363.463.700.336	350.329.478.213
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	313.435.052.839	310.320.158.439	299.828.051.160
		CS	362.597.117.259	363.463.700.336	350.329.478.213
4.1.1	Gestione del debito pubblico	CP	313.435.052.839	310.320.158.439	299.828.051.160
		CS	362.597.117.259	363.463.700.336	350.329.478.213
	TOTALE	CP	897.423.599.901	920.575.917.428	927.210.926.029
		CS	907.402.639.921	933.017.841.435	937.080.022.042



RIEPILOGO
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Entrate tributarie	CP	513.601.315.930	541.171.132.150	554.719.015.000
	CS	488.909.160.600	516.446.672.900	530.103.915.690
Entrate extra-tributarie	CP	68.071.577.990	66.759.768.705	70.329.484.704
	CS	53.625.708.920	50.827.610.065	54.357.252.974
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	2.315.653.142	2.324.858.134	2.334.375.165
	CS	2.270.653.142	2.279.858.134	2.289.375.165
Accensione di prestiti	CP	313.435.052.839	310.320.158.439	299.828.051.160
	CS	362.597.117.259	363.463.700.336	350.329.478.213
TOTALE	CP	897.423.599.901	920.575.917.428	927.210.926.029
	CS	907.402.639.921	933.017.841.435	937.080.022.042

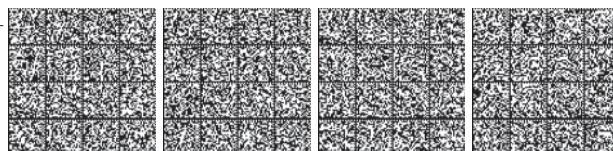
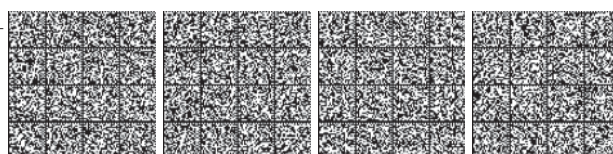


TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

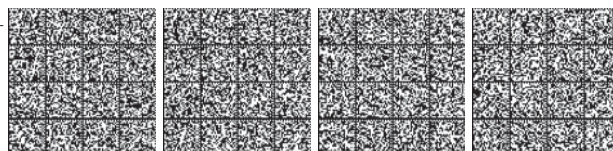


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	CP	95.563.754.717	94.695.090.536	94.321.565.731
		CS	95.944.046.071	95.184.022.941	94.836.513.495
1.1	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (29.1)	CP	933.852.252	912.614.638	789.906.805
		CS	947.620.611	912.614.638	789.706.805
	Spese di personale per il programma	CP	26.482.167	25.672.897	25.657.704
		CS	26.482.167	25.672.897	25.657.704
	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP	24.897.891	24.972.547	24.709.907
		CS	25.066.250	24.972.547	24.709.907
	Gestione di tributi speciali	CP	149.162.231	145.862.231	145.362.231
		CS	149.162.231	145.862.231	145.362.231
	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP	11.831.614	11.961.614	12.031.614
		CS	25.431.614	11.961.614	12.031.614
	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP	482.745.349	482.745.349	482.745.349
		CS	482.745.349	482.745.349	482.745.349
	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP	198.633.000	181.300.000	59.300.000
		CS	198.633.000	181.300.000	59.100.000
	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		CS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Contributi ai partiti politici	CP	25.100.000	25.100.000	25.100.000
		CS	25.100.000	25.100.000	25.100.000
1.2	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)	CP	2.843.883.078	2.824.532.737	2.808.816.965
		CS	2.967.659.839	2.848.485.142	2.809.762.791
	Spese di personale per il programma	CP	2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
		CS	2.347.383.302	2.347.742.441	2.348.127.101
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	27.839.069	27.839.069	27.839.069
		CS	27.839.069	27.839.069	27.839.069
	Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP	258.012.973	267.236.849	267.727.429
		CS	259.227.481	267.236.849	267.727.429
	Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP	5.672.561	5.672.561	5.672.561
		CS	5.672.561	5.672.561	5.672.561
	Trattamenti pensionistici	CP	35.458.175	35.458.175	35.458.175
		CS	35.458.175	35.458.175	35.458.175
	Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	169.516.998	140.583.642	123.992.630
		CS	292.079.251	164.536.047	124.938.456
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)	CP	655.871.563	3.656.317.147	3.052.009.683
		CS	655.899.292	3.656.317.147	3.052.009.683
	Spese di personale per il programma	CP	10.614.485	10.195.069	9.937.605
		CS	10.614.485	10.195.069	9.937.605
	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	CP	6.774.947	6.774.947	6.774.947
		CS	6.783.026	6.774.947	6.774.947
	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP	536.962.131	536.947.131	11.947.131
		CS	536.981.781	536.947.131	11.947.131
	Sostegno sistema creditizio	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP	101.520.000	102.400.000	23.350.000
		CS	101.520.000	102.400.000	23.350.000
	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	CP	<<	3.000.000.000	3.000.000.000
		CS	<<	3.000.000.000	3.000.000.000
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)	CP	78.121.555.870	73.863.810.870	73.861.010.870
		CS	78.152.455.870	73.865.310.870	73.861.010.870
	Rimborsi di imposte dirette	CP	21.840.200.000	22.024.200.000	22.012.400.000
		CS	21.840.200.000	22.024.200.000	22.012.400.000

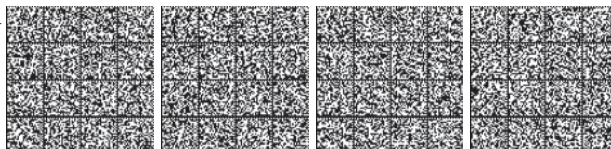


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.5	Rimborsi di imposte indirette	CP	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
		CS	31.103.200.000	27.985.300.000	27.985.300.000
	Restituzione di imposte e rimborsi	CP	613.656.354	623.656.354	623.656.354
		CS	613.656.354	623.656.354	623.656.354
	Vincite sui giochi e lotterie	CP	15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
		CS	15.275.049.000	14.215.050.000	14.215.050.000
	A agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP	57.300.458	57.300.458	57.300.458
		CS	57.300.458	57.300.458	57.300.458
	Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP	431.000.000	431.000.000	431.000.000
		CS	431.000.000	431.000.000	431.000.000
	Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000	724.005.000	724.005.000
		CS	724.005.000	724.005.000	724.005.000
	Aggi su giochi e lotterie	CP	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
		CS	3.129.992.000	2.856.646.000	2.856.646.000
	Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP	260.500.000	260.000.000	269.000.000
		CS	291.400.000	261.500.000	269.000.000
	Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
		CS	4.156.653.058	4.156.653.058	4.156.653.058
	Vincite su scommesse ippiche	CP	458.000.000	458.000.000	458.000.000
		CS	458.000.000	458.000.000	458.000.000
	Aggi su scommesse ippiche	CP	72.000.000	72.000.000	72.000.000
		CS	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)	CP	105.686.573	103.943.696	96.010.269
		CS	105.893.141	104.423.696	96.232.207
1.6	Spese di personale per il programma	CP	31.421.821	29.851.368	28.969.050
		CS	31.421.821	29.851.368	28.969.050
	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	41.954.191	42.061.768	41.324.240
		CS	42.160.759	42.541.768	41.604.240
	Gestione degli interventi finanziari dello Stato	CP	10.881.229	10.801.228	4.487.647
		CS	10.881.229	10.801.228	4.487.647
	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	21.429.332	21.229.332	21.229.332
		CS	21.429.332	21.229.332	21.171.270
	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)	CP	475.747.667	367.255.585	363.263.926
		CS	674.218.293	830.255.585	877.263.926
	Spese di personale per il programma	CP	120.304.415	114.038.287	113.961.898
		CS	120.304.415	114.038.287	113.961.898
1.7	Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP	5.755.339	5.755.339	5.755.339
		CS	191.784.253	468.755.339	519.755.339
	Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP	28.989.530	28.989.530	28.989.530
		CS	28.989.530	28.989.530	28.989.530
	Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP	6.022.879	6.022.879	6.022.879
		CS	6.022.879	6.022.879	6.022.879
	Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	169.100.465	64.350.465	49.100.465
		CS	169.100.465	64.350.465	49.100.465
	Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica	CP	122.575.039	125.099.085	136.433.815
		CS	135.016.751	125.099.085	136.433.815
	Trattato del Nord Atlantico	CP	23.000.000	23.000.000	23.000.000
		CS	23.000.000	23.000.000	23.000.000
	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)	CP	173.829.592	162.461.048	162.404.395
		CS	173.970.903	162.461.048	162.384.395
	Spese di personale per il programma	CP	143.660.901	132.418.917	132.288.089
		CS	143.660.901	132.418.917	132.288.089
	Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP	23.325.620	23.294.060	23.368.235
		CS	23.449.175	23.294.060	23.348.235

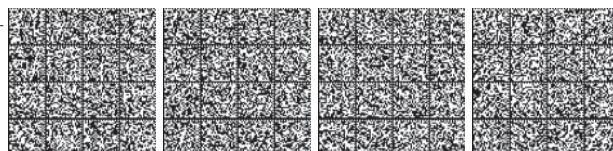


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.8	Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica	CP	6.843.071	6.748.071	6.748.071
		CS	6.860.827	6.748.071	6.748.071
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)	CP	6.595.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141
		CS	6.608.734.751	6.748.554.053	6.731.053.141
	Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP	216.897.790	216.897.790	216.897.790
		CS	219.897.790	216.897.790	216.897.790
	Servizio radiotelevisivo pubblico	CP	1.754.339.376	1.728.108.356	1.728.108.356
		CS	1.754.339.376	1.728.108.356	1.728.108.356
	Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP	3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
		CS	3.041.304.045	3.042.117.705	3.048.999.503
	Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP	98.984.121	193.984.121	193.984.121
		CS	98.984.121	193.984.121	193.984.121
	Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP	241.043.657	324.287.986	302.824.688
		CS	251.043.657	324.287.986	302.824.688
	Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP	898.410.686	898.533.019	895.683.607
		CS	898.410.686	898.533.019	895.683.607
1.9	Servizio di riscossione tributi	CP	344.755.076	344.625.076	344.555.076
		CS	344.755.076	344.625.076	344.555.076
	Servizi finanziari e monetazione (29.9)	CP	132.591.907	132.591.907	132.591.907
		CS	132.591.907	132.591.907	132.591.907
	Servizi finanziari	CP	40.876.093	40.876.093	40.876.093
		CS	40.876.093	40.876.093	40.876.093
1.10	Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	31.956.534	31.956.534	31.956.534
		CS	31.956.534	31.956.534	31.956.534
	Servizi di tesoreria	CP	59.759.280	59.759.280	59.759.280
		CS	59.759.280	59.759.280	59.759.280
	Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)	CP	325.001.464	323.008.855	324.497.770
		CS	325.001.464	323.008.855	324.497.770
1.11	Giurisdizione e controllo nella materia di contabilità pubblica	CP	325.001.464	323.008.855	324.497.770
		CS	325.001.464	323.008.855	324.497.770
	Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (29.12)	CP	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
		CS	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
	Interessi sui conti di tesoreria	CP	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
		CS	5.200.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
2	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	111.625.142.406	113.044.191.127	114.310.699.529
		CS	117.113.650.246	121.135.535.519	120.910.699.529
2.1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)	CP	2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069
		CS	2.320.952.924	2.318.793.667	2.100.070.069
	Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		CS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP	537.080.032	537.080.032	487.080.032
		CS	537.080.032	537.080.032	487.080.032
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	912.915.949	865.389.433	803.114.637
		CS	912.915.949	865.389.433	803.114.637
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	869.456.943	914.824.202	808.375.400
		CS	869.456.943	914.824.202	808.375.400
2.3	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)	CP	30.336.560.252	30.313.760.252	29.978.760.252
		CS	30.363.560.252	30.313.760.252	29.978.760.252
	Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.736.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485
		CS	8.763.020.485	8.379.020.485	8.117.020.485

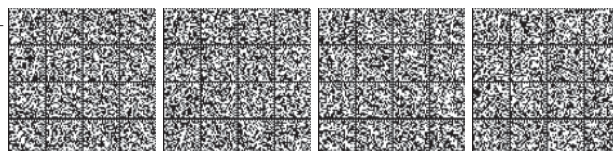


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.4	Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
		CS	21.395.000.000	21.395.000.000	21.395.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	205.539.767	539.739.767	466.739.767
		CS	205.539.767	539.739.767	466.739.767
	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)	CP	77.168.889.019	78.447.326.000	80.273.108.000
		CS	82.268.889.019	86.318.670.392	86.873.108.000
	Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP	77.088.889.019	78.367.326.000	80.193.108.000
		CS	82.188.889.019	86.238.670.392	86.793.108.000
	Contributi per strutture sanitarie private	CP	80.000.000	80.000.000	80.000.000
		CS	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	CP	1.798.740.211	1.964.311.208	1.958.761.208
		CS	2.160.248.051	2.184.311.208	1.958.761.208
	Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP	19.774.768	19.774.768	19.774.768
		CS	23.092.508	19.774.768	19.774.768
	Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		CS	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Interventi di settore a favore delle Regioni	CP	574.802.025	739.103.022	741.103.022
		CS	924.802.025	959.103.022	741.103.022
	Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP	384.673.000	384.673.000	384.673.000
		CS	384.673.000	384.673.000	384.673.000
	Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	242.300.000	232.400.000	221.100.000
		CS	242.300.000	232.400.000	221.100.000
	Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP	204.980.000	216.150.000	219.900.000
		CS	204.980.000	216.150.000	219.900.000
3.1	Attuazione federalismo amministrativo	CP	344.605.320	344.605.320	344.605.320
		CS	352.795.420	344.605.320	344.605.320
	Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP	2.605.098	2.605.098	2.605.098
		CS	2.605.098	2.605.098	2.605.098
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	22.881.336.412	24.709.158.104	25.748.038.330
		CS	22.881.336.412	24.709.158.104	25.748.038.330
	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)	CP	21.361.706.416	24.087.006.416	25.167.006.416
		CS	21.361.706.416	24.087.006.416	25.167.006.416
	Partecipazione al bilancio UE	CP	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
		CS	18.433.000.000	19.120.000.000	19.120.000.000
	Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP	2.928.706.416	4.967.006.416	6.047.006.416
		CS	2.928.706.416	4.967.006.416	6.047.006.416
	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)	CP	1.519.629.996	622.151.688	581.031.914
		CS	1.519.629.996	622.151.688	581.031.914
	Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP	15.756.517	15.756.517	14.356.517
		CS	15.756.517	15.756.517	14.356.517
3.2	Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP	1.424.071.638	519.995.897	474.915.897
		CS	1.424.071.638	519.995.897	474.915.897
	Cancellazione debito paesi poveri	CP	79.801.841	86.399.274	91.759.500
		CS	79.801.841	86.399.274	91.759.500
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	Missioni internazionali (5.8)	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
	Missioni internazionali	CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CP	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000
		CS	1.308.747.320	850.000.000	850.000.000

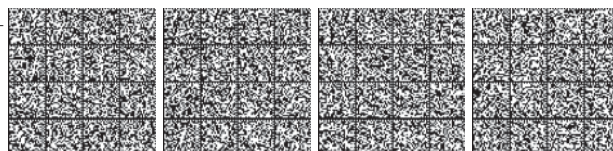


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/5

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.409.251.001	2.425.800.073	2.426.867.939
		CS	2.435.184.146	2.431.594.888	2.426.363.161
5.1	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)	CP	1.618.151.001	1.623.700.073	1.624.767.939
		CS	1.644.084.146	1.629.494.888	1.624.263.161
	Spese di personale per il programma	CP	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
		CS	1.334.265.287	1.335.168.391	1.335.427.263
	Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP	1.447.632	1.447.632	1.447.632
		CS	1.447.632	1.447.632	1.447.632
	Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP	48.038.979	48.183.235	47.901.591
		CS	49.083.289	48.183.235	47.901.591
	Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP	105.877.001	111.065.009	111.340.533
		CS	105.877.001	111.065.009	110.772.331
	Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP	2.029.263	2.029.263	2.029.263
		CS	2.029.263	2.029.263	2.029.263
	Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP	126.492.839	125.806.543	126.621.657
		CS	151.381.674	131.601.358	126.685.081
5.2	Sicurezza democratica (7.4)	CP	791.100.000	802.100.000	802.100.000
		CS	791.100.000	802.100.000	802.100.000
	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	791.100.000	802.100.000	802.100.000
		CS	791.100.000	802.100.000	802.100.000
	6 Soccorso civile (8)	CP	2.956.959.958	2.008.407.959	1.561.283.452
		CS	2.957.002.010	2.008.407.959	1.561.283.452
6.1	Interventi per pubbliche calamita' (8.4)	CP	983.398.576	579.846.576	1.038.160.792
		CS	983.440.628	579.846.576	1.038.160.792
	Sostegno alla ricostruzione	CP	882.598.576	478.846.576	937.160.792
		CS	882.640.628	478.846.576	937.160.792
	Prevenzione rischio sismico	CP	100.800.000	101.000.000	101.000.000
		CS	100.800.000	101.000.000	101.000.000
6.2	Protezione civile (8.5)	CP	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660
		CS	1.973.561.382	1.428.561.383	523.122.660
	Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	77.142.995	77.142.995	77.142.995
		CS	77.142.995	77.142.995	77.142.995
	Protezione civile di primo intervento	CP	736.182.919	391.182.919	391.182.919
		CS	736.182.919	391.182.919	391.182.919
	Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	17.235.468	14.235.469	10.359.004
		CS	17.235.468	14.235.469	10.359.004
	Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	243.000.000	46.000.000	44.437.742
		CS	243.000.000	46.000.000	44.437.742
	Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico	CP	900.000.000	900.000.000	<<
		CS	900.000.000	900.000.000	<<
	7 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	18.173.081.639	16.078.949.696	15.411.449.696
		CS	18.173.081.639	16.078.949.696	15.411.449.696
7.1	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	314.094.829	227.094.829	182.094.829
		CS	314.094.829	227.094.829	182.094.829
	Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP	50.000.000	85.000.000	<<
		CS	50.000.000	85.000.000	<<
	Garanzie assunte dallo Stato	CP	84.017.906	84.017.906	84.017.906
		CS	84.017.906	84.017.906	84.017.906
	Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP	180.076.923	58.076.923	98.076.923
		CS	180.076.923	58.076.923	98.076.923
7.2	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	CP	17.858.986.810	15.851.854.867	15.229.354.867
		CS	17.858.986.810	15.851.854.867	15.229.354.867
	Settore agricolo	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000

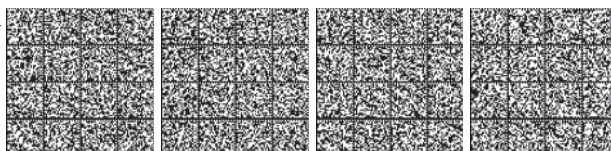


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/6

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
8.1	Turismo e alberghi	CP	60.000.000	<<	<<
		CS	60.000.000	<<	<<
	Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP	242.969.750	166.969.750	166.969.750
		CS	242.969.750	166.969.750	166.969.750
	Ricerca e sviluppo	CP	591.100.000	227.100.000	227.100.000
		CS	591.100.000	227.100.000	227.100.000
	Attività manifatturiere	CP	39.475.000	39.475.000	37.975.000
		CS	39.475.000	39.475.000	37.975.000
	Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP	572.482.060	618.200.117	618.200.117
		CS	572.482.060	618.200.117	618.200.117
	Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP	33.000.000	33.000.000	33.000.000
		CS	33.000.000	33.000.000	33.000.000
	Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP	875.100.000	45.000.000	95.000.000
		CS	875.100.000	45.000.000	95.000.000
	Settore dell'autotrasporto	CP	1.547.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
		CS	1.547.000.000	1.469.400.000	1.509.400.000
	Settore creditizio e bancario	CP	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
		CS	4.140.400.000	3.640.400.000	3.140.400.000
	Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP	195.500.000	<<	<<
		CS	195.500.000	<<	<<
	Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP	250.300.000	303.250.000	92.250.000
		CS	250.300.000	303.250.000	92.250.000
	Riduzione cuneo fiscale	CP	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
		CS	9.302.060.000	9.302.060.000	9.302.060.000
	Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	CP	7.600.000	5.000.000	5.000.000
		CS	7.600.000	5.000.000	5.000.000
8	Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	5.952.700.912	5.958.607.651	5.056.370.540
		CS	5.952.700.912	5.958.607.651	5.056.370.540
8.1	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	5.952.700.912	5.958.607.651	5.056.370.540
		CS	5.952.700.912	5.958.607.651	5.056.370.540
	Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP	4.419.080	4.419.080	4.419.080
		CS	4.419.080	4.419.080	4.419.080
	Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP	5.948.281.832	5.954.188.571	5.051.951.460
		CS	5.948.281.832	5.954.188.571	5.051.951.460
9	Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
		CS	526.200.000	970.000.000	1.210.000.000
9.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
		CS	526.200.000	970.000.000	1.210.000.000
	Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP	626.200.000	970.000.000	1.210.000.000
		CS	526.200.000	970.000.000	1.210.000.000
10	Comunicazioni (15)	CP	506.257.446	516.644.832	520.321.640
		CS	526.257.446	534.644.832	536.321.640
10.1	Servizi postali (15.3)	CP	315.561.720	315.678.532	314.949.839
		CS	315.561.720	315.678.532	314.949.839
	Garanzia del servizio postale	CP	315.561.720	315.678.532	314.949.839
		CS	315.561.720	315.678.532	314.949.839
10.2	Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)	CP	190.695.726	200.966.300	205.371.801
		CS	210.695.726	218.966.300	221.371.801
	Sostegno al pluralismo dell'informazione	CP	190.695.726	200.966.300	205.371.801
		CS	210.695.726	218.966.300	221.371.801

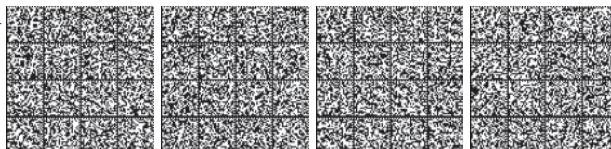


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/7

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
11.1	11 Ricerca e innovazione (17)	CP	665.119.242	771.049.622	783.408.563
		CS	665.119.242	771.049.622	783.408.563
11.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	665.119.242	771.049.622	783.408.563
		CS	665.119.242	771.049.622	783.408.563
		CP	665.119.242	771.049.622	783.408.563
		CS	665.119.242	771.049.622	783.408.563
12.2	12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS	594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS	594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
12.2	Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS	594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
		CP	587.814.962	930.000.000	1.420.000.000
		CS	594.565.081	930.000.000	1.420.000.000
13.1	13 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	162.264.797	246.932.126	20.000.000
		CS	162.264.797	246.932.126	20.000.000
	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	CP	162.264.797	246.932.126	20.000.000
		CS	162.264.797	246.932.126	20.000.000
13.1	Politiche abitative	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	142.264.797	226.932.126	<<
		CS	142.264.797	226.932.126	<<
14.1	14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	1.124.142.214	1.111.998.569	1.085.908.950
		CS	1.124.146.576	1.111.998.569	1.076.851.547
	Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5)	CP	220.439.626	238.806.592	232.866.144
		CS	220.439.626	238.806.592	223.808.741
14.1	Politiche per la famiglia e le disabilità	CP	141.716.668	167.339.626	164.163.214
		CS	141.716.668	167.339.626	164.163.214
	Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP	60.190.866	59.920.630	59.156.594
		CS	60.190.866	59.920.630	50.099.191
14.1	Lotta alle dipendenze	CP	5.488.429	7.487.576	4.487.576
		CS	5.488.429	7.487.576	4.487.576
	Tutela delle minoranze linguistiche	CP	3.559.342	4.058.760	5.058.760
		CS	3.559.342	4.058.760	5.058.760
14.1	Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP	9.484.321	<<	<<
		CS	9.484.321	<<	<<
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	143.892.803	133.382.192	132.633.021
		CS	143.897.165	133.382.192	132.633.021
	Spese di personale per il programma	CP	8.687.695	8.567.176	8.317.833
		CS	8.687.695	8.567.176	8.317.833
14.2	Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP	121.300.000	111.300.000	110.800.000
		CS	121.300.000	111.300.000	110.800.000
	Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP	13.905.108	13.515.016	13.515.188
		CS	13.909.470	13.515.016	13.515.188
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	561.558.502	541.558.502	521.558.502
		CS	561.558.502	541.558.502	521.558.502
	Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP	507.496.853	487.496.853	467.496.853
		CS	507.496.853	487.496.853	467.496.853
14.4	Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP	54.061.649	54.061.649	54.061.649
		CS	54.061.649	54.061.649	54.061.649
	Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (24.13)	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010
14.4	Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP	168.124.010	168.124.010	168.124.010
		CS	168.124.010	168.124.010	168.124.010

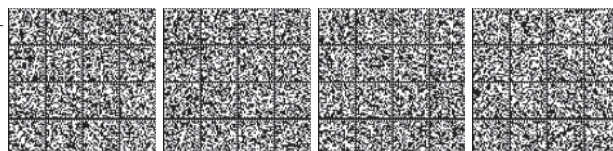


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/8

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
14.5	Tutela della privacy (24.14)	CP	30.127.273	30.127.273	30.727.273
		CS	30.127.273	30.127.273	30.727.273
	Tutela della privacy	CP	30.127.273	30.127.273	30.727.273
		CS	30.127.273	30.127.273	30.727.273
	15 Politiche previdenziali (25)	CP	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
		CS	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
15.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
		CS	11.466.041.179	11.480.341.179	11.493.741.179
	Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP	605.679.364	605.679.364	605.679.364
		CS	605.679.364	605.679.364	605.679.364
	Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
		CS	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
	Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP	60.361.815	74.661.815	88.061.815
		CS	60.361.815	74.661.815	88.061.815
	16 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
		CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
16.1	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
		CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
		CS	1.226.794.839	1.226.794.839	1.226.794.839
	17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	2.350.010.304	2.338.947.903	2.352.238.133
		CS	2.350.010.304	2.338.947.903	2.352.238.133
17.1	Organi costituzionali (1.1)	CP	1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671
		CS	1.742.711.671	1.743.011.671	1.743.211.671
	Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513	224.259.513	224.259.513
		CS	224.259.513	224.259.513	224.259.513
	Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
		CS	1.455.629.208	1.455.629.208	1.455.629.208
	Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	55.700.000	56.000.000	56.200.000
		CS	55.700.000	56.000.000	56.200.000
	Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.122.950	7.122.950	7.122.950
		CS	7.122.950	7.122.950	7.122.950
17.2	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	607.298.633	595.936.232	609.026.462
		CS	607.298.633	595.936.232	609.026.462
	Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	476.237.219	446.167.345	445.833.771
		CS	476.237.219	446.167.345	445.833.771
	Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale	CP	19.606.146	34.987.522	78.656.522
		CS	19.606.146	34.987.522	78.656.522
	Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	62.029.694	62.029.694	62.029.694
		CS	62.029.694	62.029.694	62.029.694
	Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine	CP	49.425.574	52.751.671	22.506.475
		CS	49.425.574	52.751.671	22.506.475
	18 Giovani e sport (30)	CP	766.226.617	719.579.223	684.985.737
		CS	788.814.767	721.983.223	684.985.737
18.1	Attivita' ricreative e sport (30.1)	CP	573.803.615	577.004.189	535.613.887
		CS	596.391.765	579.408.189	535.613.887
	Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP	136.663.715	140.364.289	101.273.987
		CS	159.251.865	142.768.289	101.273.987
	Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP	437.139.900	436.639.900	434.339.900
		CS	437.139.900	436.639.900	434.339.900
18.2	Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)	CP	192.423.002	142.575.034	149.371.850
		CS	192.423.002	142.575.034	149.371.850
	Interventi a favore dei giovani	CP	43.393.733	43.288.503	42.790.814
		CS	43.393.733	43.288.503	42.790.814

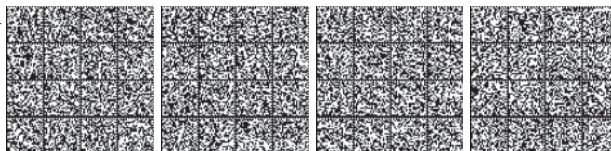


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/9

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	Servizio Civile Nazionale	CP	149.029.269	99.286.531	106.581.036
		CS	149.029.269	99.286.531	106.581.036
	19 Giustizia (6)	CP	406.196.080	408.633.760	408.977.365
		CS	423.261.032	410.633.760	410.977.365
19.1	Giustizia tributaria (6.5)	CP	193.632.237	191.069.790	190.813.265
		CS	210.697.189	193.069.790	192.813.265
	Spese di personale per il programma	CP	82.705.678	80.698.810	80.397.418
		CS	82.705.678	80.698.810	80.397.418
	Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP	110.926.559	110.370.980	110.415.847
		CS	127.991.511	112.370.980	112.415.847
19.2	Giustizia amministrativa (6.7)	CP	180.063.843	185.063.970	185.664.100
		CS	180.063.843	185.063.970	185.664.100
	Giustizia amministrativa	CP	180.063.843	185.063.970	185.664.100
		CS	180.063.843	185.063.970	185.664.100
19.3	Autogoverno della magistratura (6.8)	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	32.500.000	32.500.000	32.500.000
		CS	32.500.000	32.500.000	32.500.000
	20 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	6.910.767.975	7.339.967.975	7.908.167.975
		CS	1.740.967.975	3.411.967.975	3.927.967.975
20.1	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)	CP	6.910.767.975	7.339.967.975	7.908.167.975
		CS	1.740.967.975	3.411.967.975	3.927.967.975
	Politiche di coesione	CP	6.910.767.975	7.339.967.975	7.908.167.975
		CS	1.740.967.975	3.411.967.975	3.927.967.975
	21 Debito pubblico (34)	CP	305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
		CS	305.437.483.200	325.224.483.200	330.585.783.200
21.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000
		CS	72.230.013.000	71.767.013.000	67.945.313.000
	Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP	64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
		CS	64.720.000.000	62.677.000.000	60.855.300.000
	Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
		CS	6.300.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000
	Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP	120.000.000	<<	<<
		CS	120.000.000	<<	<<
	Oneri per la gestione del debito	CP	1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
		CS	1.090.013.000	1.090.013.000	1.090.013.000
21.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200
		CS	233.207.470.200	253.457.470.200	262.640.470.200
	Rimborso titoli del debito statale	CP	232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
		CS	232.604.370.200	252.854.370.200	262.037.370.200
	Rimborso buoni postali	CP	100.000	100.000	100.000
		CS	100.000	100.000	100.000
	Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		CS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Passività a carico dello Stato	CP	600.000.000	600.000.000	600.000.000
		CS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.040.918.200	1.064.926.198	1.036.952.013
		CS	1.059.494.788	1.063.803.415	1.036.890.013
22.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	23.937.386	23.781.286	23.776.872
		CS	23.937.386	23.781.286	23.776.872
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	625.300	625.300	625.300
		CS	625.300	625.300	625.300
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	21.579.543	21.423.443	21.419.029
		CS	21.579.543	21.423.443	21.419.029

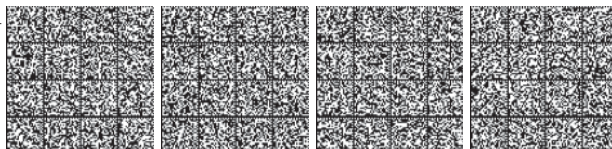


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/10

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
22.2	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.732.543	1.732.543	1.732.543
		CS	1.732.543	1.732.543	1.732.543
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	224.413.378	251.965.953	248.689.660
		CS	234.154.858	250.843.170	248.689.660
	Spese di personale per il programma	CP	84.033.583	102.231.223	102.482.905
		CS	84.033.583	102.231.223	102.482.905
	Gestione del personale	CP	46.469.449	47.412.482	46.415.299
		CS	46.469.449	47.412.482	46.415.299
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	16.095.301	17.099.700	13.934.471
		CS	18.095.301	17.099.700	13.934.471
	Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP	77.815.045	85.222.548	85.856.985
		CS	85.556.525	84.099.765	85.856.985
22.3	Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)	CP	549.042.935	555.967.100	527.824.613
		CS	549.042.935	555.967.100	527.762.613
	Spese di personale per il programma	CP	1.801.646	1.743.455	1.683.728
		CS	1.801.646	1.743.455	1.621.728
	Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP	245.714.513	245.714.513	245.714.513
		CS	245.714.513	245.714.513	245.714.513
	Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	231.874.728	236.874.728	211.874.728
		CS	231.874.728	236.874.728	211.874.728
	Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.576.486	3.576.486	3.576.486
		CS	3.576.486	3.576.486	3.576.486
	Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	32.740.828	32.739.893	32.739.893
		CS	32.740.828	32.739.893	32.739.893
	Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	4.268.826	4.268.826	4.268.826
		CS	4.268.826	4.268.826	4.268.826
22.4	Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	2.569.331	2.569.331	2.566.629
		CS	2.569.331	2.569.331	2.566.629
	Attuazione dell'agenda digitale italiana	CP	26.496.577	28.479.868	25.399.810
		CS	26.496.577	28.479.868	25.399.810
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	152.776.850	142.545.637	146.154.711
		CS	153.171.892	142.545.637	146.154.711
	Spese di personale per il programma	CP	119.484.087	124.088.355	127.612.468
		CS	119.484.087	124.088.355	127.612.468
	Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP	33.292.763	18.457.282	18.542.243
		CS	33.687.805	18.457.282	18.542.243
22.5	Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7)	CP	90.747.651	90.666.222	90.506.157
		CS	99.187.717	90.666.222	90.506.157
	Spese di personale per il programma	CP	7.050.284	6.818.857	6.538.786
		CS	7.050.284	6.818.857	6.538.786
	Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP	49.691.664	48.891.662	49.011.668
		CS	58.131.730	48.891.662	49.011.668
	Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP	2.978.051	3.928.051	3.928.051
		CS	2.978.051	3.928.051	3.928.051
	Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo	CP	13.027.652	13.027.652	13.027.652
		CS	13.027.652	13.027.652	13.027.652
	Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP	18.000.000	18.000.000	18.000.000
		CS	18.000.000	18.000.000	18.000.000

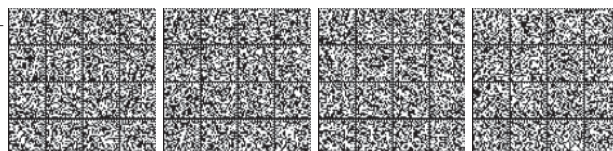


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

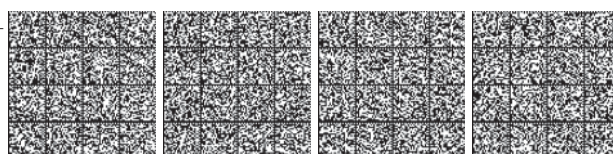
020/606/11

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
23.1	23 Fondi da ripartire (33)	CP	12.195.024.531	17.268.638.729	18.361.440.549
		CS	19.795.024.531	23.568.638.729	24.634.560.554
	Fondi da assegnare (33.1)	CP	6.993.489.089	11.721.713.038	12.628.878.454
		CS	6.993.489.089	11.721.713.038	12.627.498.459
	Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	3.026.777.540	5.360.911.540	5.588.025.540
		CS	3.026.777.540	5.360.911.540	5.588.025.540
	Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	101.855.361	171.461.151	355.585.409
		CS	101.855.361	171.461.151	355.585.409
	Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	675.834.611	918.026.266	1.046.558.587
		CS	675.834.611	918.026.266	1.045.178.592
	Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	25.544.276	29.544.276	29.544.276
		CS	25.544.276	29.544.276	29.544.276
	Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		CS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	532.743.278	977.743.278	1.031.743.278
		CS	532.743.278	977.743.278	1.031.743.278
	Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	1.721.734.023	3.345.026.527	3.653.421.364
		CS	1.721.734.023	3.345.026.527	3.653.421.364
	Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	99.000.000	99.000.000	99.000.000
		CS	99.000.000	99.000.000	99.000.000
	Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF	CP	510.000.000	520.000.000	525.000.000
		CS	510.000.000	520.000.000	525.000.000
23.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	5.201.535.442	5.546.925.691	5.732.562.095
		CS	12.801.535.442	11.846.925.691	12.007.062.095
	Fondi di riserva	CP	4.700.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
		CS	12.300.000.000	11.100.000.000	11.074.500.000
	Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	501.535.442	746.925.691	932.562.095
		CS	501.535.442	746.925.691	932.562.095
	TOTALE	CP	606.342.235.951	631.389.143.301	638.784.995.360
		CS	614.652.194.513	642.368.496.130	648.201.238.948



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

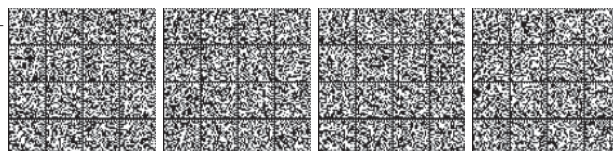


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

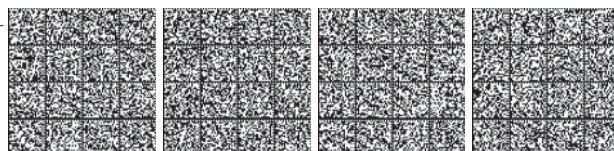
020/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	342.945.376.598	346.795.099.862	343.989.479.739
	CS	355.769.399.565	360.987.301.471	356.870.914.077
FUNZIONAMENTO	CP	24.710.618.025	23.384.403.467	23.393.557.107
	CS	24.772.932.372	23.386.780.684	23.394.648.843
INTERVENTI	CP	212.080.719.982	213.325.958.467	213.949.065.587
	CS	217.242.428.602	221.215.782.859	220.565.345.587
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	28.414.862.638	32.465.999.888	33.023.405.826
	CS	36.014.862.638	38.765.999.888	39.287.468.428
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	77.739.175.953	77.618.738.040	73.623.451.219
	CS	77.739.175.953	77.618.738.040	73.623.451.219
Spese in conto capitale	CP	28.886.245.412	29.965.880.842	31.087.102.059
	CS	24.372.181.007	26.753.032.062	27.621.911.309
INVESTIMENTI	CP	21.162.495.362	22.000.971.212	24.022.989.153
	CS	16.112.430.957	18.105.122.432	20.043.798.403
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	2.221.853.517	2.073.978.935	2.413.677.876
	CS	2.221.853.517	2.073.978.935	2.413.677.876
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.501.896.533	5.890.930.695	4.650.435.030
	CS	6.037.896.533	6.573.930.695	5.164.435.030
Rimborso passività finanziarie	CP	234.510.613.941	254.628.162.597	263.708.413.562
	CS	234.510.613.941	254.628.162.597	263.708.413.562
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	234.510.613.941	254.628.162.597	263.708.413.562
	CS	234.510.613.941	254.628.162.597	263.708.413.562
TOTALE	CP	606.342.235.951	631.389.143.301	638.784.995.360
	CS	614.652.194.513	642.368.496.130	648.201.238.948



ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



020/610/1

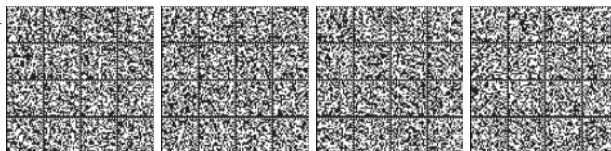
ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

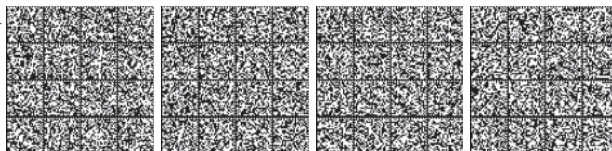
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
1	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)
1.1	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)
	3501/1-2, 3511/1, 3545, 3830, 3831, 3851, 3858, 3865, 3955, 3986, 3987, 4015, 4016
1.2	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)
	4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 3988, 4289, 4360, 4370
1.3	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)
	1381/1-2, 1392/1, 1401, 1435, 1609, 7607
1.4	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)
	3556, 3558, 3931, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3838, 3866
1.5	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6)
	1374/1-2, 1386/1, 1417, 1442, 1443
1.6	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)
	2601/1-2, 2619/1, 2655, 2656, 2657, 2822, 2826
1.7	Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)
	2646/1-2, 2647/1
1.8	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10)
	3561, 3857
1.9	Servizi finanziari e monetazione (29.9)
	1565, 2142
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.1	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)
	2208, 2230, 9517, 9523, 9536
2.3	Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (3.5)
	2763, 2764
2.5	Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)
	7554
3	L'Italia in Europa e nel mondo (4)
3.1	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)
	2751, 2752, 2816
3.2	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)
	1282, 1648, 7175, 7176, 7177, 7178
5	Ordine pubblico e sicurezza (7)
5.1	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)
	4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361, 4371
7	Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
7.1	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)
	7407
14	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
14.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)
	1241/1-2, 1244/1, 1254, 1260, 1311, 1312, 1313
14.3	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)
	1250, 1273, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319

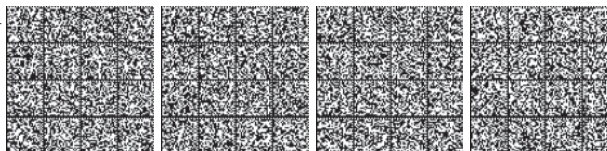
020/610/2	
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
15 Politiche previdenziali (25) 15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2) 1585, 1686, 2198 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 17.1 Organi costituzionali (1.1) 2100, 2109 19 Giustizia (6) 19.1 Giustizia tributaria (6.5) 1265/1-2, 1266/1 21 Debito pubblico (34) 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2242, 2247 21.2 Rimborsi del debito statale (34.2) 9537, 9539, 9565, 9590	22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 22.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007, 1008/1, 1009/1, 1011/1-2 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1227, 1229, 1230/1-2, 1236/1, 1256, 1289, 1411, 1325, 1334 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) 1382/1-2, 1394/1, 1403 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) 4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474, 4442 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) 1233/1-2, 1242/1, 2130 23 Fondi da ripartire (33) 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 3020, 3021



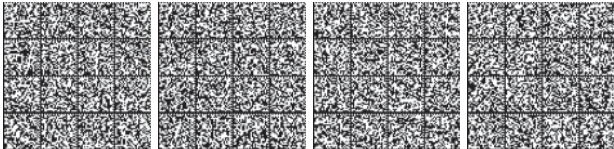
020/610/3		
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)		
ELENCO N.1		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
1	Competitività e sviluppo delle imprese (11) 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) 2101/1-2, 2104/1-2, 2113/1, 2163, 2202, 2263, 2273 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6) 2106/1-2, 2108, 2109, 2137/1 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 2210/1-2, 2214/1, 2215, 2221 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10) 2604/1-2, 2613/1, 2663, 2330, 2331, 2333 1.5 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11) 1240/1-2, 1242/1	
2	Regolazione dei mercati (12) 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 1208/1-2, 1223, 1225/1, 1229, 2100, 1600, 1601	
4	Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 4.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) 3507/1-2, 3516/1, 3522, 3523 4.3 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) 3515/1-2, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3542, 3563, 3591, 3595	
5	Comunicazioni (15)	
	5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5) 2491/1-2, 2495/1 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 2492/1-2, 2500, 2502/1, 2600, 2660, 2680 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 3335/1-2, 3341/1, 3560, 3565 6 Ricerca e innovazione (17) 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18) 4304/1-2, 4314/1 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1041, 1042/1, 1044/1, 1122, 1123 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1202, 1204, 1205/1-2, 1211, 1215, 1218/1, 1358, 1359, 1360, 1822, 2218, 1750, 1760	



020/610/4	
ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 1 Politiche per il lavoro (26) 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 2563, 4061/1-2, 4065/1, 4113 1.2 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) 1201/1-2, 1205/1, 1269 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 2513, 4961/1-2, 4965/1, 5013 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) 3061/2, 3065/1, 3113 2 Politiche previdenziali (25) 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 4231/1-2, 4235/1, 4283 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) 5141/1-2, 5145/1, 5193 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) 2522, 2523, 3420/1-2, 3425/1, 3473 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 3680/1-2, 3685/1, 3691	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 2508/1 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2931, 4763/1-2, 4767/1, 4772, 4773, 4815, 4774, 3161, 4951



020/610/5	ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
ELENCO N.1	

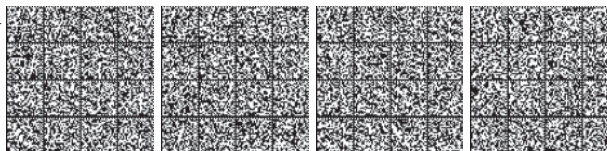


020/610/6

ELENCON.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.1 Protocollo internazionale (4.1) 1170/1-2, 1172/1 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2001/1-2, 2002/1-2, 2003/1, 2018/1, 2202, 2203, 2303, 2306 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 3601/1-2, 3602/1-2, 3603/1, 3618/1, 3750 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 3301/1-2, 3302/1-2, 3303/1, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-16-17 1.5 Integrazione europea (4.7) 4501/1-2, 4502/1-2, 4503/1, 4504/1, 4509, 4531/1-4-5, 4540, 4546 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152 1.7 Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9) 2401/1-2, 2402/1-2, 2403/1, 2418/1, 2441, 2513, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 1519/1-2, 1521/1 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 1241/1-2, 1242/1-2, 1243/1, 1244/1, 1250, 1271, 1273, 1277/1-2, 1279/1, 1281/1-2, 1282/1, 1286, 1287, 1288 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1121/1-2, 1122/1-2, 1123/1, 1130/1, 1164 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 1631/1-2, 1638/1	1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17) 1201/1-2, 1203/1 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1041/1-2, 1043/1, 1045/1-2, 1046/1, 1057, 1058/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1301/1-2, 1303/1, 1308, 1305, 1397 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 2404/1-2, 2406/1, 2408, 2420, 2314/1, 2315, 2410

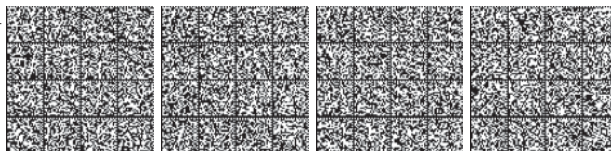


020/6107

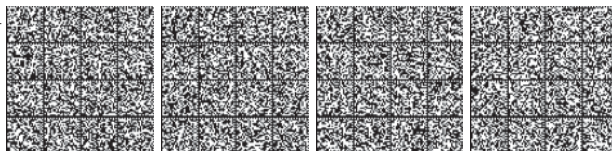
ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

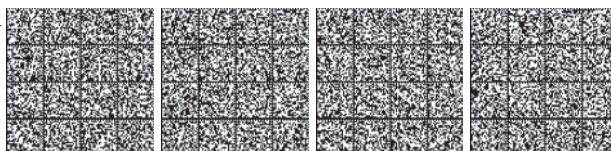
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 1 Istruzione scolastica (22) 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) 1175/1-2, 1177/1, 1244, 1317 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) 1305/1-2, 1319/1 1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15) 1307/1-2, 1321/1 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16) 2098/1-2, 2109/1, 2133, 2134 1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17) 2127/1, 2128/1, 2140/1, 2154/1-4, 2155/1-4, 2327/1, 2354/1-4, 2427/1, 2428/1, 2440/1, 2454/1-4, 2455/1-4, 2456/1-4 1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) 2145/1, 2149/1-4, 2345/1, 2349/1-4, 2445/1, 2449/1-4 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) 1401, 2010, 2305/1-2, 2319/1, 2510, 2533 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1) 1617/1-2, 1631/1, 1682 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) 1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1655, 1675, 2303/1-2-3, 2313/1 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3) 1616/1-2, 1621/1, 1657, 2020 3 Ricerca e innovazione (17) 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 1607/1-2, 1624/1, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 4.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1006/1-2, 1015/1, 1016, 1017/1 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1013, 1019, 1021, 1050, 1056, 1176, 1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1242, 1245, 1300, 1303, 1333, 1376, 1400, 1620, 1625, 1656, 1661, 1669, 2117, 2118, 2900, 1064, 1301, 1334, 1337, 1531, 1697, 1698, 1770, 2219



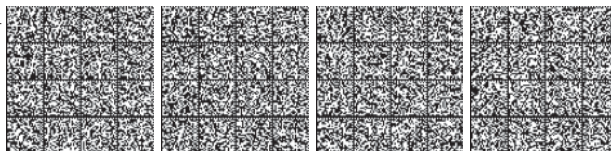
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)		ELENCO N.1		020/610/8	
MINISTERO DELL'INTERNO 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) 2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2952, 2951 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9) 1181/1-2, 1195/1 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) 1183/1-2, 1191/1, 1327, 1402 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2677, 2687, 2688, 2689, 2690, 2823, 2860, 2865 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2812, 2851, 2871, 2872 4 Soccorso civile (8) 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 1810/3, 1812/1-2 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086		5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2355 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1012/1, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2937, 2963, 2965, 3010			



020/610/9	ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
ELENCO N.1		FONDO EDIFICI DI CULTO 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) <i>1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)</i> 160, 165, 351, 402, 243, 502

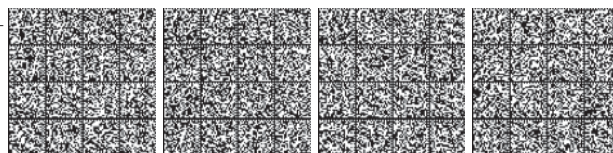


020/610/10	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.2 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5) 2010/1-2, 2019/1, 2106, 2107, 2713, 4122 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 3422/1-2, 3435/1 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) 3001/1-2, 3006/1, 3083, 3093, 1823 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) 1351/1-2, 1357/1, 1400, 1401, 1402, 2715, 1641/2, 1642, 1643 1.7 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15) 4101/1-2, 4103/1, 4121 1.8 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16) 2001/1-2, 2003/1, 2031, 2032, 2073 1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) 2105, 3094, 4201/1-2, 4203/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1014/1-2, 1037, 1038, 1039/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3482, 3472, 3473, 3871

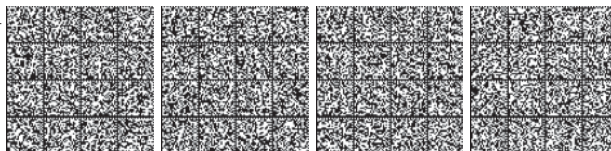


020/610/11

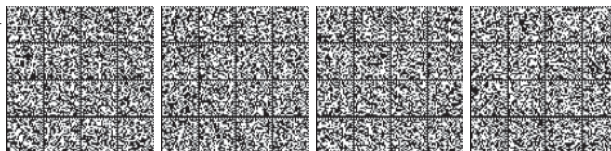
ELENCON.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1583/1-2, 1602/1, 1603, 1619 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 1174/1-2, 1204, 1207/1, 1211 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2924, 2927/1, 2928 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1186, 1187/1, 1639, 1640 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1158, 1159/1, 1188, 1248 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1661/1-2, 1673 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1176/1-2, 1231, 1287, 1291/1 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1244, 1289, 1293/1 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1657, 1658, 1659, 1664/1-2, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1228, 1288, 1292/1 3 Casa e assetto urbanistico (19) 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1629 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2131, 2132, 2133, 2259, 2309 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 5.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1-2, 1020/1, 1032 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1168, 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1230, 1263, 1375, 1478, 1480	



020/610/12	ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
ELENCO N.1	

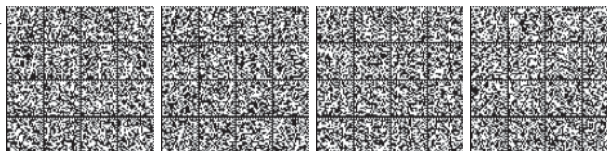


020/610/13	ELENCO N.1 ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) 1152/1-2, 1156/1, 1416, 1417 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) 2397/1-2, 2409/1, 2470, 2471, 2472 1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) 1871/1-2, 1883/1, 1957, 1958, 1959, 1471 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1022, 1024/1, 1025/1 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 2400, 1165, 2318 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18) 4001/1-2, 4005/1, 4320



020/610/14

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
ELENCO N.1	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	
6501/1-2, 6505/1, 6532	
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	
1018/1-2, 1020/1	
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)	
4001/1-2, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4075, 4131	
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	
3001/1-2, 3005/1, 3031	
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	
3501/1-2, 3505/1, 3532	
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	
4501/1-2, 4505/1, 4551, 4553, 5052	
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	
5601/1-2, 5606/1, 5655	
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	
1187/1-2, 1197/1	
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	
1801/1-2, 1804/1, 2024	
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	
4801/1-2, 4804/1, 4835, 4836, 4837	
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	
6001/1-2, 6005/1, 6032	
1.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	
1251/1-2, 1254/1	
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	
1701/1-2, 1703/1	
2 Ricerca e innovazione (17)	
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	
2033/1-2, 2036/1, 2521	
3 Turismo (31)	
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	
6801/1-2, 6805/1, 6814	
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	
4.1 Indirizzo politico (32.2)	
1001, 1006/1-2, 1015, 1016/1, 1025/1	
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	
1204, 1813, 2021, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 2450, 5745	

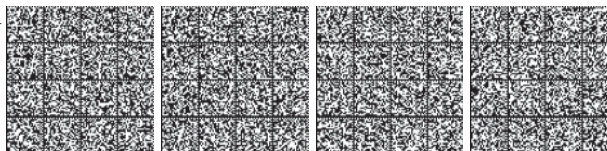


020/610/15

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

ELENCO N.1

1 Tutela della salute (20) 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 4001/1-2, 4003/1, 2317 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 5001/1-2, 5003/1, 5330 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001/1-2, 2003/1, 2359, 4388, 4391 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3041/1, 3042/1 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 5501/1-2, 5503/1 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 4501/1-2, 4503/1, 2409 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 2501/1-2, 2503/1 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2100/1-2, 2103/1 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) 2140/1-2, 2143/1	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5701/1-2, 5703/1 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 6001/1-2, 6003/1 2 Ricerca e innovazione (17) 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1009/1 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1222, 1223, 1269, 4763/1-2, 4773, 1208/1-2, 3161, 4951



020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI
IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O
INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI
RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E
L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI
INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE,
AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO
EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI
ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI,
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE
PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI
EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE
IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

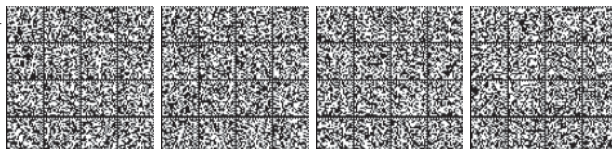
SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER
LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA
RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A
NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.

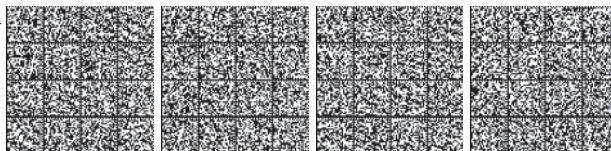
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE
PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI
CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.

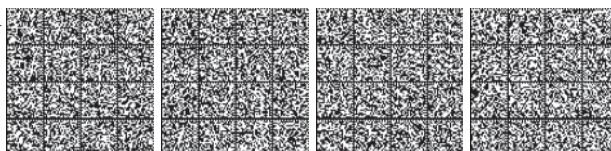


020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (in Euro)				ELENCO NUMERO 3	
MINISTERI	2020	2021	2022		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.835.694	76.412.774	92.544.844		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	8.561.523	3.984.570	2.619.141		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	<<	15.000.000	25.000.000		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13.657.773	24.061.639	23.845.298		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	63.605.759	78.854.961	78.854.961		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	14.326.000	11.526.000	17.402.000		
MINISTERO DELL'INTERNO	7.010.000	11.848.487	11.298.872		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	14.200.000	29.200.000	29.200.000		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113.000	12.226.644	20.741.363		
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.249.000	16.249.000	32.249.000		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	9.390.104	11.410.527	17.655.527		
MINISTERO DELLA SALUTE	17.485.589	22.750.089	32.750.089		
TOTALE ACCANTONAMENTI	236.434.442	323.524.691	394.161.095		



BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2020 - 2022 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)				ELENCO NUMERO 4	
MINISTERI				2021	2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				149.648.000	229.648.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				35.000.000	25.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				22.753.000	22.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				20.000.000	30.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				25.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				20.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO				25.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				50.000.000	60.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA				10.000.000	20.000.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO				3.000.000	3.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE				33.000.000	33.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI				423.401.000	538.401.000



020/626/1	ELENCO N.5 PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 <table border="1" data-bbox="343 259 1358 1859"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 1276 391 1680">MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</th><th data-bbox="359 259 1358 1064"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 1164 438 1848">1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)</td><td data-bbox="406 259 1358 1064"></td></tr> <tr> <td data-bbox="438 1142 494 1848">1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330</td><td data-bbox="438 259 1358 1064"></td></tr> <tr> <td data-bbox="518 1545 550 1848">5 Ordine pubblico e sicurezza (7)</td><td data-bbox="518 259 1358 1064"></td></tr> <tr> <td data-bbox="550 1276 606 1848">5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288</td><td data-bbox="550 259 1358 1064"></td></tr> </tbody> </table>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)		1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330		5 Ordine pubblico e sicurezza (7)		5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)											
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) 4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330											
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)											
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5) 4229, 4264, 4273, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280, 4283, 4284, 4285, 4288											

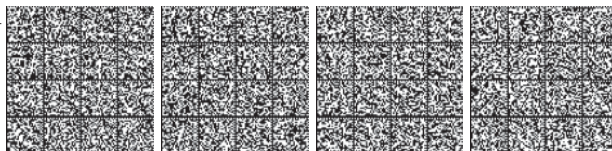
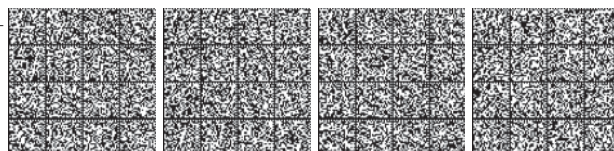


TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

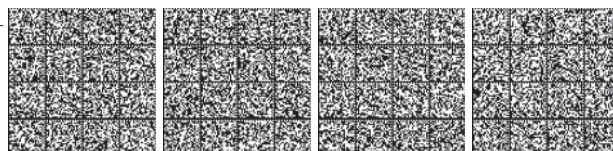


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	4.468.792.712	6.415.995.341	5.514.447.191
		CS	4.548.812.981	6.543.360.805	5.689.443.292
1.1	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	CP	3.324.124.281	3.435.616.880	2.729.056.956
		CS	3.354.751.589	3.559.913.773	2.904.052.418
	Spese di personale per il programma	CP	6.076.146	6.073.723	6.072.254
		CS	6.076.146	6.073.723	6.072.254
	Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali	CP	106.522.357	106.522.357	61.522.357
		CS	116.522.357	106.522.657	61.522.357
	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	CP	336.685.086	452.149.435	399.464.315
		CS	338.557.670	454.954.959	372.229.174
	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	2.608.514.808	2.684.456.144	2.155.582.810
		CS	2.626.596.946	2.805.947.213	2.357.813.413
	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	CP	265.451.724	185.541.061	105.541.060
		CS	265.451.724	185.541.061	105.541.060
	Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	CP	874.160	874.160	874.160
		CS	1.546.746	874.160	874.160
1.2	Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale (11.6)	CP	25.029.408	23.025.100	23.021.497
		CS	25.031.833	23.025.525	23.022.136
	Spese di personale per il programma	CP	4.721.253	4.717.584	4.713.981
		CS	4.721.253	4.717.584	4.713.981
	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese	CP	19.024.203	17.023.564	17.023.564
		CS	19.026.628	17.023.564	17.024.203
	Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	CP	1.283.952	1.283.952	1.283.952
		CS	1.283.952	1.284.377	1.283.952
1.3	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	CP	1.007.008.660	2.874.718.077	2.686.246.498
		CS	1.052.042.654	2.874.718.893	2.686.246.498
	Spese di personale per il programma	CP	9.984.837	9.959.515	10.149.402
		CS	9.984.837	9.959.515	10.149.402
	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	CP	947.353.421	2.132.988.160	1.949.326.694
		CS	992.360.921	2.132.988.568	1.949.326.694
	Garanzie e sostegno al credito alle PMI	CP	49.670.402	731.770.402	726.770.402
		CS	49.696.896	731.770.810	726.770.402
1.4	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	CP	110.154.493	80.159.811	73.646.884
		CS	114.511.035	83.226.291	73.646.884
	Spese di personale per il programma	CP	6.678.815	6.684.133	6.671.906
		CS	6.678.815	6.684.133	6.671.906
	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	CP	63.864.256	33.864.256	27.363.556
		CS	68.220.798	36.930.736	27.363.556
	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	CP	39.611.422	39.611.422	39.611.422
		CS	39.611.422	39.611.422	39.611.422
1.5	Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia (11.11)	CP	2.475.870	2.475.473	2.475.356
		CS	2.475.870	2.476.323	2.475.356
	Spese di personale per il programma	CP	2.381.924	2.381.527	2.381.410
		CS	2.381.924	2.381.527	2.381.410
	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	CP	93.946	93.946	93.946
		CS	93.946	94.796	93.946
	2 Regolazione dei mercati (12)	CP	44.878.586	40.483.297	40.476.815
		CS	63.372.824	40.474.110	40.476.815
2.1	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	CP	44.878.586	40.483.297	40.476.815
		CS	63.372.824	40.474.110	40.476.815
	Spese di personale per il programma	CP	6.694.279	6.687.159	6.683.187
		CS	6.694.279	6.687.159	6.683.187

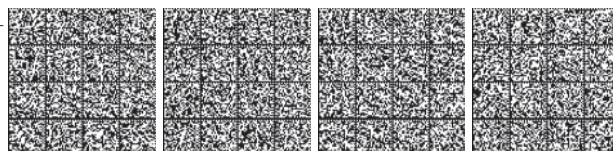


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	CP CS	32.504.620 51.008.045	28.662.209 28.662.209	28.662.209 28.662.209
	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	CP CS	5.679.687 5.670.500	5.133.929 5.124.742	5.131.419 5.131.419
	4 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP CS	356.114.895 382.286.895	320.718.636 320.721.186	389.266.875 389.266.875
4.2	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7)	CP CS	169.982.252 195.982.252	141.246.701 141.247.551	145.802.722 145.802.722
	Spese di personale per il programma	CP CS	3.908.008 3.908.008	3.924.471 3.924.471	3.904.485 3.904.485
	Iniziativa per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	CP CS	144.074.244 170.074.244	85.322.230 85.323.080	104.898.237 104.898.237
	Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	CP CS	22.000.000 22.000.000	52.000.000 52.000.000	37.000.000 37.000.000
4.3	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8)	CP CS	186.132.643 186.304.643	179.471.935 179.473.635	243.464.153 243.464.153
	Spese di personale per il programma	CP CS	6.422.915 6.422.915	6.417.207 6.417.207	6.409.425 6.409.425
	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	CP CS	8.467.935 8.633.935	7.412.935 7.413.785	7.412.935 7.412.935
	Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	CP CS	171.241.793 171.247.793	165.641.793 165.642.643	229.641.793 229.641.793
	5 Comunicazioni (15)	CP CS	529.080.888 588.829.782	281.191.235 281.192.510	411.933.998 411.933.998
5.1	Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (15.5)	CP CS	11.188.042 11.188.892	10.908.589 10.908.589	10.900.294 10.900.294
	Spese di personale per il programma	CP CS	5.055.177 5.055.177	5.032.724 5.032.724	5.024.429 5.024.429
	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	CP CS	6.132.865 6.133.715	5.875.865 5.875.865	5.875.865 5.875.865
5.2	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	CP CS	476.537.717 536.285.761	228.932.157 228.932.582	360.026.295 360.026.295
	Spese di personale per il programma	CP CS	5.864.986 5.864.986	5.764.536 5.764.536	5.758.674 5.758.674
	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	CP CS	53.101.773 111.798.102	11.903.773 11.904.198	11.903.773 11.903.773
	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	CP CS	417.570.958 418.622.673	211.263.848 211.263.848	342.363.848 342.363.848
5.3	Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	CP CS	41.355.129 41.355.129	41.350.489 41.351.339	41.007.409 41.007.409
	Spese di personale per il programma	CP CS	34.502.654 34.502.654	34.348.014 34.348.014	34.311.787 34.311.787
	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	CP CS	6.852.475 6.852.475	7.002.475 7.003.325	6.695.622 6.695.622

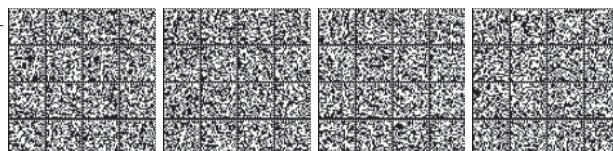


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

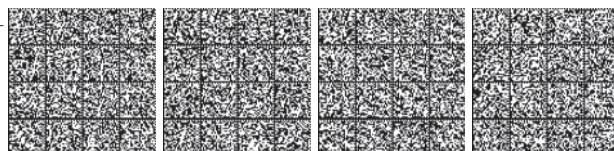
030/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
6.1	6 Ricerca e innovazione (17)	CP	10.167.845	10.155.109	10.143.812
		CS	10.439.462	10.155.109	10.143.812
	Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	CP	10.167.845	10.155.109	10.143.812
		CS	10.439.462	10.155.109	10.143.812
	Spese di personale per il programma	CP	4.694.521	4.655.785	4.644.488
		CS	4.694.521	4.655.785	4.644.488
	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	CP	5.473.324	5.499.324	5.499.324
		CS	5.744.941	5.499.324	5.499.324
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	65.974.930	132.961.560	103.025.097
		CS	66.007.636	132.964.780	103.025.007
	Indirizzo politico (32.2)	CP	18.431.214	81.690.780	44.087.088
		CS	18.431.214	81.691.630	44.087.178
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	862.582	862.582	862.582
		CS	862.582	862.582	862.582
7.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	15.814.973	15.755.971	15.652.279
		CS	15.814.973	15.756.821	15.652.369
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.306.340	947.335	947.335
		CS	1.306.340	947.335	947.335
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	447.319	64.124.892	26.624.892
		CS	447.319	64.124.892	26.624.892
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	47.543.716	51.270.780	58.938.009
		CS	47.576.422	51.273.150	58.937.829
	Spese di personale per il programma	CP	24.541.454	32.112.247	39.673.079
		CS	24.541.454	32.112.247	39.673.079
	Gestione del personale	CP	9.311.094	9.230.862	9.230.862
		CS	9.311.094	9.230.862	9.230.862
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	13.691.168	9.927.671	10.034.068
		CS	13.723.874	9.930.041	10.033.888
	TOTALE	CP	5.475.009.856	7.201.505.178	6.469.293.788
		CS	5.659.749.580	7.328.868.500	6.644.289.799



RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	523.788.367	491.583.962	440.414.820
	CS	604.204.285	491.584.461	440.414.640
FUNZIONAMENTO	CP	183.279.964	187.575.622	194.808.146
	CS	183.790.269	187.576.121	194.807.966
INTERVENTI	CP	236.909.980	210.230.856	158.606.863
	CS	316.815.593	210.230.856	158.606.863
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	81.067.805	81.067.805	81.167.805
	CS	81.067.805	81.067.805	81.167.805
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	22.530.618	12.709.679	5.832.006
	CS	22.530.618	12.709.679	5.832.006
Spese in conto capitale	CP	4.708.300.383	6.537.089.834	5.929.169.914
	CS	4.812.624.189	6.664.452.657	6.104.166.105
INVESTIMENTI	CP	4.707.853.064	6.472.964.942	5.902.545.022
	CS	4.812.176.870	6.600.327.765	6.077.541.213
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	447.319	64.124.892	26.624.892
	CS	447.319	64.124.892	26.624.892
Rimborso passività finanziarie	CP	242.921.106	172.831.382	99.709.054
	CS	242.921.106	172.831.382	99.709.054
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	242.921.106	172.831.382	99.709.054
	CS	242.921.106	172.831.382	99.709.054
TOTALE	CP	5.475.009.856	7.201.505.178	6.469.293.788
	CS	5.659.749.580	7.328.868.500	6.644.289.799

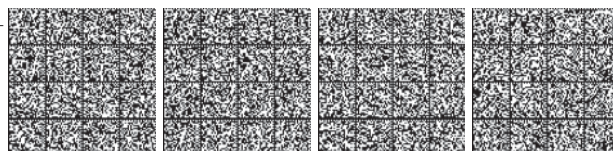
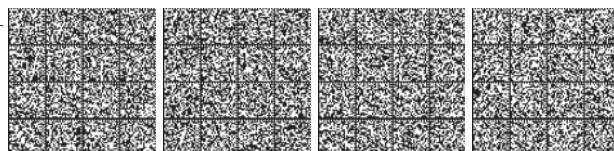


TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

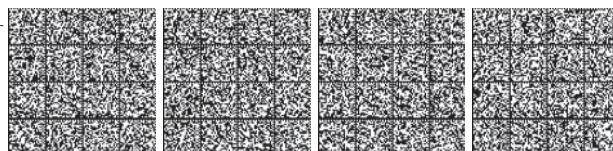


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	11.523.613.453	11.104.855.760	7.578.490.442
		CS	12.276.631.196	11.265.723.074	7.594.773.349
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	CP	9.902.183.836	9.785.660.424	6.334.741.335
		CS	10.655.201.579	9.946.527.738	6.351.024.242
	Spese di personale per il programma	CP	4.191.445	4.069.540	3.848.245
		CS	4.191.445	4.069.540	3.848.245
	Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro	CP	9.108.419.825	9.078.110.836	5.582.113.042
		CS	9.109.669.825	9.078.110.836	5.592.313.042
	Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito	CP	789.572.566	703.480.048	748.780.048
		CS	1.541.340.309	864.347.362	754.862.955
1.2	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)	CP	31.055.090	31.001.663	30.955.197
		CS	31.055.090	31.001.663	30.955.197
	Spese di personale per il programma	CP	4.492.020	4.438.593	4.392.127
		CS	4.492.020	4.438.593	4.392.127
	Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo	CP	211.972	211.972	211.972
		CS	211.972	211.972	211.972
	Supporto tecnico per la formazione, il lavoro e le politiche sociali	CP	26.351.098	26.351.098	26.351.098
		CS	26.351.098	26.351.098	26.351.098
1.3	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)	CP	65.656.133	73.816.675	74.816.003
		CS	65.656.133	73.816.675	74.816.003
	Spese di personale per il programma	CP	4.730.115	4.690.657	4.689.985
		CS	4.730.115	4.690.657	4.689.985
	Disciplina dei rapporti di lavoro, rappresentatività sindacale e scioperi	CP	4.362.274	4.362.274	4.362.274
		CS	4.362.274	4.362.274	4.362.274
	Prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sostegno alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro	CP	6.563.744	7.563.744	8.563.744
		CS	6.563.744	7.563.744	8.563.744
	Accertamenti medico-legali sulle assenze dei dipendenti pubblici	CP	50.000.000	57.200.000	57.200.000
		CS	50.000.000	57.200.000	57.200.000
1.4	Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)	CP	331.962.426	332.451.751	332.652.971
		CS	331.962.426	332.451.751	332.652.971
	Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro	CP	331.962.426	332.451.751	332.652.971
		CS	331.962.426	332.451.751	332.652.971
1.5	Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)	CP	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
		CS	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
	Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro	CP	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
		CS	1.154.807.942	838.107.942	771.507.942
1.6	Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)	CP	37.948.026	43.817.305	33.816.994
		CS	37.948.026	43.817.305	33.816.994
	Spese di personale per il programma	CP	1.903.750	1.773.029	1.772.718
		CS	1.903.750	1.773.029	1.772.718
	Promozione e realizzazione del sistema informativo del lavoro, compreso quello dell'attività di vigilanza sul lavoro	CP	36.044.276	42.044.276	32.044.276
		CS	36.044.276	42.044.276	32.044.276
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	90.846.350.075	92.438.094.072	96.851.326.275
		CS	90.846.350.075	92.686.904.072	97.095.836.275
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	CP	90.846.350.075	92.438.094.072	96.851.326.275
		CS	90.846.350.075	92.686.904.072	97.095.836.275
	Spese di personale per il programma	CP	4.448.640	4.254.638	4.176.136
		CS	4.448.640	4.254.638	4.176.136
	Prepensionamenti	CP	12.215.542.405	11.947.053.405	11.012.299.405
		CS	12.215.542.405	11.947.053.405	11.012.299.405

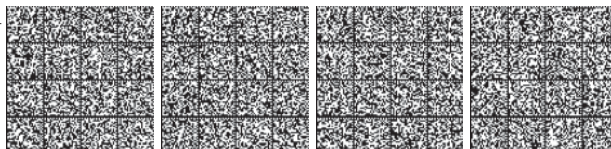


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
3.1	Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)	CP	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
		CS	1.277.973.518	1.277.973.518	1.277.973.518
	Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare	CP	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
		CS	1.199.500.000	1.199.500.000	1.199.500.000
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione	CP	13.867.685.304	14.405.835.304	12.866.134.009
		CS	13.867.685.304	14.405.835.304	12.861.834.009
	Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati	CP	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
		CS	3.475.652.199	3.443.252.199	3.443.252.199
	Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia	CP	625.329.138	625.329.138	35.329.138
		CS	625.329.138	625.329.138	35.329.138
	Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato	CP	334.260.407	334.260.407	334.260.407
		CS	334.260.407	334.260.407	334.260.407
	Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali	CP	692.258.957	692.008.957	680.358.957
		CS	692.258.957	692.008.957	680.358.957
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali	CP	438.004.703	439.104.703	439.104.703
		CS	438.004.703	439.104.703	439.104.703
	Attività di gestione dei trasferimenti dello Stato per le politiche previdenziali	CP	680.988	680.988	680.988
		CS	680.988	680.988	680.988
	Sostegno alle gestioni previdenziali	CP	56.715.013.816	58.068.840.815	65.558.256.815
		CS	56.715.013.816	58.317.650.815	65.807.066.815
3.1	3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	40.162.931.128	41.229.428.131	42.285.236.077
		CS	40.237.503.346	41.229.428.131	42.285.236.077
3.1	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	CP	93.763.029	73.060.331	89.210.156
		CS	168.335.247	73.060.331	89.210.156
	Spese di personale per il programma	CP	2.045.558	1.977.197	1.977.022
		CS	2.045.558	1.977.197	1.977.022
	Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni di terzo settore	CP	91.717.471	71.083.134	87.233.134
		CS	166.289.689	71.083.134	87.233.134
3.2	Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)	CP	40.069.168.099	41.156.367.800	42.196.025.921
		CS	40.069.168.099	41.156.367.800	42.196.025.921
	Spese di personale per il programma	CP	4.841.274	4.837.375	4.791.296
		CS	4.841.274	4.837.375	4.791.296
	Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale	CP	406.437.716	406.660.141	406.887.542
		CS	406.437.716	406.660.141	406.887.542
	Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità	CP	20.266.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
		CS	20.266.716.789	20.883.616.789	21.586.716.789
	Politiche per l'infanzia e la famiglia	CP	5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
		CS	5.615.026.194	5.585.807.369	5.789.684.168
	Assegni e pensioni sociali	CP	6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
		CS	6.021.892.560	6.021.892.560	6.021.892.560
	Lotta contro la povertà	CP	622.000.000	650.000.000	650.000.000
		CS	622.000.000	650.000.000	650.000.000
	Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche assistenziali	CP	5.353.566	5.353.566	5.353.566
		CS	5.353.566	5.353.566	5.353.566
	Reddito di cittadinanza	CP	7.126.900.000	7.598.200.000	7.730.700.000
		CS	7.126.900.000	7.598.200.000	7.730.700.000
4.1	4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	12.331.564	12.331.564	12.296.214
		CS	12.772.205	12.331.564	12.296.214
	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)	CP	12.331.564	12.331.564	12.296.214
		CS	12.772.205	12.331.564	12.296.214
	Spese di personale per il programma	CP	2.128.544	2.128.544	2.093.194
		CS	2.128.544	2.128.544	2.093.194

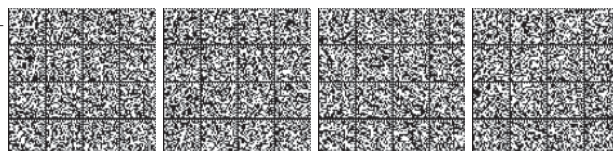


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

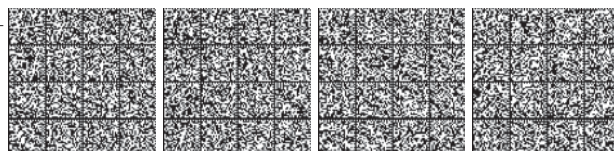
040/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
5.1	Politiche sui flussi migratori e di integrazione sociale	CP	10.203.020	10.203.020	10.203.020
		CS	10.643.661	10.203.020	10.203.020
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	45.317.538	45.812.761	44.659.252
		CS	45.317.538	45.469.757	44.316.248
	Indirizzo politico (32.2)	CP	15.598.484	13.444.527	10.332.406
		CS	15.598.484	13.444.527	10.332.406
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	158.861	158.861	158.861
		CS	158.861	158.861	158.861
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.966.388	7.813.429	7.701.308
		CS	7.966.388	7.813.429	7.701.308
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	473.235	472.237	472.237
		CS	473.235	472.237	472.237
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.000.000	5.000.000	2.000.000
		CS	7.000.000	5.000.000	2.000.000
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	29.719.054	32.368.234	34.326.846
		CS	29.719.054	32.025.230	33.983.842
	Spese di personale per il programma	CP	15.295.628	18.015.541	19.917.943
		CS	15.295.628	17.672.537	19.574.939
	Gestione del personale	CP	2.455.237	2.455.237	2.455.237
		CS	2.455.237	2.455.237	2.455.237
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.968.189	11.897.456	11.953.666
		CS	11.968.189	11.897.456	11.953.666
	TOTALE	CP	142.590.543.758	144.830.522.288	146.772.008.260
		CS	143.418.574.360	145.239.856.598	147.032.458.163



RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	142.520.848.619	144.762.127.149	146.714.313.121
	CS	143.348.879.221	145.171.461.459	146.974.763.024
FUNZIONAMENTO	CP	177.182.550	179.057.011	180.474.652
	CS	177.182.550	178.714.007	180.131.648
INTERVENTI	CP	141.945.579.815	144.184.983.884	146.135.752.215
	CS	142.773.610.417	144.594.661.198	146.396.545.122
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	398.086.254	398.086.254	398.086.254
	CS	398.086.254	398.086.254	398.086.254
Spese in conto capitale	CP	69.695.139	68.395.139	57.695.139
	CS	69.695.139	68.395.139	57.695.139
INVESTIMENTI	CP	64.695.139	65.395.139	57.695.139
	CS	64.695.139	65.395.139	57.695.139
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	3.000.000	<<
	CS	5.000.000	3.000.000	<<
TOTALE	CP	142.590.543.758	144.830.522.288	146.772.008.260
	CS	143.418.574.360	145.239.856.598	147.032.458.163

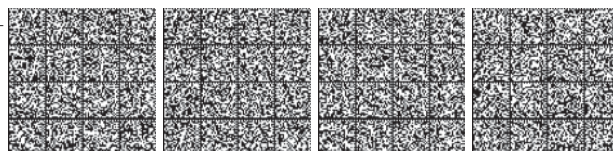
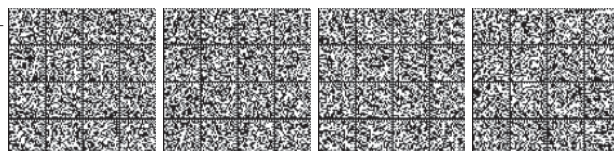


TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

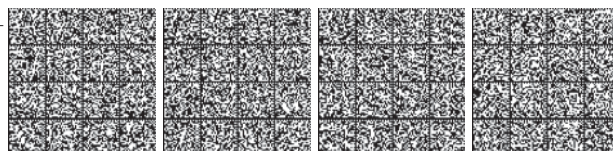


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Giustizia (6)	CP	8.747.241.007	8.701.970.004	8.600.668.110
		CS	8.773.570.245	8.701.970.004	8.600.668.110
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	3.005.682.457	3.016.760.762	2.979.885.259
		CS	3.014.685.695	3.016.760.762	2.979.885.259
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	212.573.702	214.730.333	212.554.278
		CS	212.573.702	214.730.333	212.554.278
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
		CS	2.086.743.441	2.084.637.887	2.051.995.007
	Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute	CP	270.903.369	265.839.744	264.730.400
		CS	272.903.369	265.839.744	264.730.400
	Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie	CP	292.131.982	298.022.835	302.104.335
		CS	292.131.982	298.022.835	302.104.335
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria	CP	72.616.198	83.116.198	78.087.474
		CS	79.616.198	83.116.198	78.087.474
	Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari	CP	15.331.817	14.831.817	14.831.817
		CS	15.335.055	14.831.817	14.831.817
	Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria	CP	55.381.948	55.581.948	55.581.948
		CS	55.381.948	55.581.948	55.581.948
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	4.278.944.316	4.263.431.564	4.199.166.881
		CS	4.296.270.316	4.263.431.564	4.199.166.881
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217
		CS	1.423.453.947	1.413.097.426	1.360.703.217
	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
		CS	1.914.344.954	1.980.633.508	2.041.559.725
	Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari	CP	46.861.419	48.261.419	48.261.419
		CS	46.861.419	48.261.419	48.261.419
	Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura	CP	13.335.928	13.335.928	13.335.928
		CS	13.335.928	13.335.928	13.335.928
	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	CP	319.287.426	181.868.848	150.364.844
		CS	319.287.426	181.868.848	150.364.844
	Funzionamento uffici giudiziari	CP	546.878.597	611.740.347	570.468.557
		CS	564.204.597	611.740.347	570.468.557
	Efficientamento del sistema giudiziario	CP	14.782.045	14.494.088	14.473.191
		CS	14.782.045	14.494.088	14.473.191
1.3	Giustizia minorile e di comunità' (6.3)	CP	277.985.547	279.722.773	279.679.518
		CS	277.985.547	279.722.773	279.679.518
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)	CP	139.470.092	142.445.479	142.445.752
		CS	139.470.092	142.445.479	142.445.752
	Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)	CP	63.575.147	63.527.839	63.484.311
		CS	63.575.147	63.527.839	63.484.311
	Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria	CP	44.699.685	44.758.832	44.758.832
		CS	44.699.685	44.758.832	44.758.832
	Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità	CP	9.194.949	8.994.949	8.994.949
		CS	9.194.949	8.994.949	8.994.949
	Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità	CP	19.237.996	18.187.996	18.187.996
		CS	19.237.996	18.187.996	18.187.996
	Cooperazione internazionale in materia civile minorile	CP	69.776	69.776	69.776
		CS	69.776	69.776	69.776
	Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità	CP	1.737.902	1.737.902	1.737.902
		CS	1.737.902	1.737.902	1.737.902
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	CP	1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
		CS	1.184.628.687	1.142.054.905	1.141.936.452
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	12.010.084	11.996.276	11.987.548
		CS	12.010.084	11.996.276	11.987.548

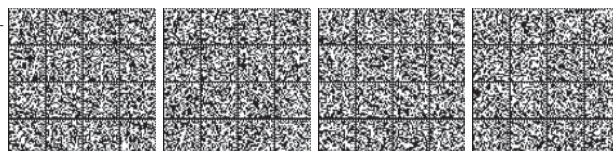


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

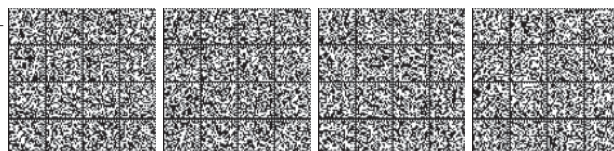
(in Euro)

050/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.1	Spese di personale per il programma (magistrati)	CP	5.605.473	5.445.499	5.485.774
		CS	5.605.473	5.445.499	5.485.774
	Magistratura onoraria	CP	204.999.725	204.599.725	204.449.725
		CS	204.999.725	204.599.725	204.449.725
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia	CP	552.990.940	552.990.940	552.990.940
		CS	552.990.940	552.990.940	552.990.940
	Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni	CP	216.718.734	213.718.734	213.718.734
		CS	216.718.734	213.718.734	213.718.734
	Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo	CP	180.000.000	140.000.000	140.000.000
		CS	180.000.000	140.000.000	140.000.000
	Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia	CP	6.467.481	7.467.481	7.467.481
		CS	6.467.481	7.467.481	7.467.481
	Cooperazione internazionale in materia civile e penale	CP	2.595.360	2.595.360	2.595.360
		CS	2.595.360	2.595.360	2.595.360
	Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile	CP	3.240.890	3.240.890	3.240.890
		CS	3.240.890	3.240.890	3.240.890
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	154.321.451	145.677.354	143.858.437
		CS	154.269.675	145.677.354	143.858.437
	Indirizzo politico (32.2)	CP	41.098.757	33.488.896	33.478.694
		CS	41.046.981	33.488.896	33.478.694
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	217.666	217.666	217.666
		CS	217.666	217.666	217.666
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	32.681.050	32.671.189	32.660.987
		CS	32.625.617	32.671.189	32.660.987
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	600.041	600.041	600.041
		CS	603.698	600.041	600.041
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	7.600.000	<<	<<
		CS	7.600.000	<<	<<
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	113.222.694	112.188.458	110.379.743
		CS	113.222.694	112.188.458	110.379.743
	Spese di personale per il programma	CP	31.940.561	32.494.054	30.670.075
		CS	31.940.561	32.494.054	30.670.075
	Gestione del personale	CP	68.877.618	68.954.775	68.954.775
		CS	68.877.618	68.954.775	68.954.775
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	12.404.515	10.739.629	10.754.893
		CS	12.404.515	10.739.629	10.754.893
	TOTALE	CP	8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
		CS	8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547



RIEPILOGO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	8.347.787.676	8.363.209.404	8.332.263.111
	CS	8.356.839.138	8.363.209.404	8.332.263.111
FUNZIONAMENTO	CP	7.117.969.911	7.127.952.439	7.092.945.543
	CS	7.127.021.373	7.127.952.439	7.092.945.543
INTERVENTI	CP	1.095.616.241	1.102.566.241	1.106.647.741
	CS	1.095.616.241	1.102.566.241	1.106.647.741
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	134.201.524	132.690.724	132.669.827
	CS	134.201.524	132.690.724	132.669.827
Spese in conto capitale	CP	553.774.782	484.437.954	412.263.436
	CS	571.000.782	484.437.954	412.263.436
INVESTIMENTI	CP	546.174.782	484.437.954	412.263.436
	CS	563.400.782	484.437.954	412.263.436
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	7.600.000	<<	<<
	CS	7.600.000	<<	<<
TOTALE	CP	8.901.562.458	8.847.647.358	8.744.526.547
	CS	8.927.839.920	8.847.647.358	8.744.526.547

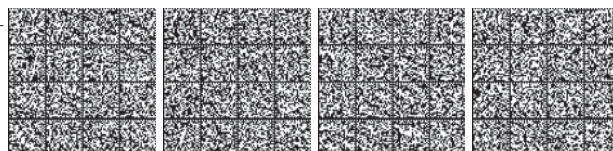
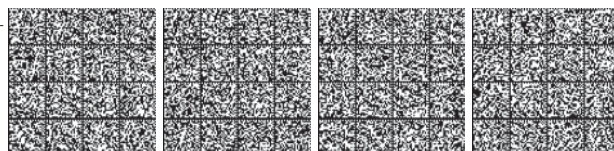


TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

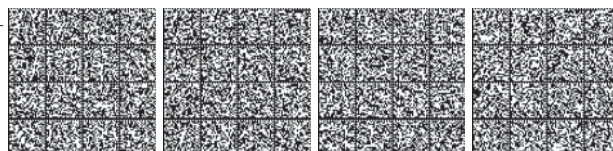


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.609.763.204	2.590.934.243	2.591.853.600
		CS	2.610.552.546	2.590.934.243	2.591.853.600
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	CP	7.520.835	7.667.310	7.773.229
		CS	7.520.835	7.667.310	7.773.229
	Spese di personale per il programma	CP	5.170.506	5.316.981	5.422.900
		CS	5.170.506	5.316.981	5.422.900
	Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare	CP	2.350.329	2.350.329	2.350.329
		CS	2.350.329	2.350.329	2.350.329
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
		CS	1.182.710.366	1.184.707.787	1.182.200.677
	Spese di personale per il programma	CP	7.868.321	7.865.742	7.858.632
		CS	7.868.321	7.865.742	7.858.632
	Partecipazione italiana alla cooperazione allo sviluppo in ambito europeo e multilaterale	CP	654.782.196	654.782.196	654.782.196
		CS	654.782.196	654.782.196	654.782.196
	Attività di indirizzo, valutazione e controllo della cooperazione allo sviluppo	CP	1.921.942	1.921.942	1.921.942
		CS	1.921.942	1.921.942	1.921.942
	Attuazione delle politiche di cooperazione mediante l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	CP	518.137.907	520.137.907	517.637.907
		CS	518.137.907	520.137.907	517.637.907
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	36.089.027	36.019.777	35.733.432
		CS	36.089.027	36.019.777	35.733.432
	Spese di personale per il programma	CP	12.063.206	11.993.956	11.707.611
		CS	12.063.206	11.993.956	11.707.611
	Cooperazione politica ed economica con i paesi e le organizzazioni regionali dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa subsahariana	CP	3.506.471	3.506.471	3.506.471
		CS	3.506.471	3.506.471	3.506.471
	Cooperazione multilaterale in campo economico, commerciale e finanziario	CP	20.519.350	20.519.350	20.519.350
		CS	20.519.350	20.519.350	20.519.350
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	392.130.576	390.964.946	390.948.112
		CS	392.130.576	390.964.946	390.948.112
	Spese di personale per il programma	CP	12.208.127	12.192.497	12.175.663
		CS	12.208.127	12.192.497	12.175.663
	Rapporti politici internazionali e diritti umani	CP	377.963.304	377.813.304	377.813.304
		CS	377.963.304	377.813.304	377.813.304
	Sicurezza, disarmo e processi di stabilizzazione nelle aree di crisi	CP	1.959.145	959.145	959.145
		CS	1.959.145	959.145	959.145
1.5	Integrazione europea (4.7)	CP	22.946.810	22.938.794	16.932.527
		CS	22.946.810	22.938.794	16.932.527
	Spese di personale per il programma	CP	6.920.051	6.912.035	6.905.768
		CS	6.920.051	6.912.035	6.905.768
	Politiche dell'Unione Europea	CP	2.645.673	2.645.673	2.645.673
		CS	2.645.673	2.645.673	2.645.673
	Accordi economici e politiche di sviluppo con i Paesi dell'Europa	CP	13.381.086	13.381.086	7.381.086
		CS	13.381.086	13.381.086	7.381.086
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	65.102.430	66.553.260	75.046.673
		CS	65.102.430	66.553.260	75.046.673
	Spese di personale per il programma	CP	6.993.274	6.944.104	6.937.517
		CS	6.993.274	6.944.104	6.937.517
	Politiche e servizi per gli italiani nel mondo	CP	4.664.450	4.664.450	4.664.450
		CS	4.664.450	4.664.450	4.664.450
	Cooperazione migratoria	CP	53.444.706	54.944.706	63.444.706
		CS	53.444.706	54.944.706	63.444.706
1.7	Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4.9)	CP	167.391.752	147.613.515	146.713.798
		CS	167.391.752	147.613.515	146.713.798
	Spese di personale per il programma	CP	12.186.653	12.908.416	12.108.699
		CS	12.186.653	12.908.416	12.108.699

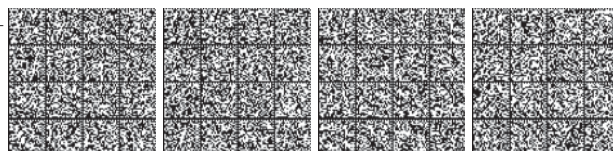


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.8	Promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero	CP	89.186.732	68.686.732	68.586.732
		CS	89.186.732	68.686.732	68.586.732
	Risorse da destinare al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero	CP	66.018.367	66.018.367	66.018.367
		CS	66.018.367	66.018.367	66.018.367
	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	106.106.861	95.240.847	97.479.915
		CS	106.896.203	95.240.847	97.479.915
	Spese di personale per il programma	CP	1.282.183	1.281.169	1.280.237
		CS	1.282.183	1.281.169	1.280.237
	Funzionamento delle strutture diplomatico-consolari e attività istituzionali delle sedi all'estero	CP	104.824.678	93.959.678	96.199.678
		CS	105.614.020	93.959.678	96.199.678
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	605.492.608	615.034.866	614.847.879
		CS	605.492.608	615.034.866	614.847.879
	Spese di personale per il programma all'estero	CP	124.259.605	129.101.369	128.816.979
		CS	124.259.605	129.101.369	128.816.979
	Risorse connesse all'impiego di personale all'estero	CP	479.459.035	484.159.529	484.256.932
		CS	479.459.035	484.159.529	484.256.932
	Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale	CP	1.773.968	1.773.968	1.773.968
		CS	1.773.968	1.773.968	1.773.968
	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	16.710.628	16.706.261	16.696.480
		CS	16.710.628	16.706.261	16.696.480
1.10	Spese di personale per il programma	CP	10.997.868	10.993.501	10.983.720
		CS	10.997.868	10.993.501	10.983.720
	Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione	CP	3.739.437	3.739.437	3.739.437
		CS	3.739.437	3.739.437	3.739.437
	Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali	CP	1.883.766	1.883.766	1.883.766
		CS	1.883.766	1.883.766	1.883.766
	Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA	CP	89.557	89.557	89.557
		CS	89.557	89.557	89.557
	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	CP	4.008.701	3.935.323	3.932.977
		CS	4.008.701	3.935.323	3.932.977
1.11	Spese di personale per il programma	CP	3.056.772	2.983.394	2.981.048
		CS	3.056.772	2.983.394	2.981.048
	Comunicazione istituzionale e rapporti con i media	CP	951.929	951.929	951.929
		CS	951.929	951.929	951.929
	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (4.17)	CP	3.552.610	3.551.557	3.547.901
		CS	3.552.610	3.551.557	3.547.901
	Spese di personale per il programma	CP	3.093.398	3.092.345	3.088.689
		CS	3.093.398	3.092.345	3.088.689
	Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione	CP	459.212	459.212	459.212
		CS	459.212	459.212	459.212
2.1	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	82.005.972	81.597.286	79.585.322
		CS	82.018.972	81.597.286	79.585.322
	Indirizzo politico (32.2)	CP	13.709.497	13.306.512	11.300.583
		CS	13.709.497	13.306.512	11.300.583
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	650.977	650.977	650.977
		CS	650.977	650.977	650.977
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.313.356	10.310.371	10.304.442
		CS	10.313.356	10.310.371	10.304.442
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	345.164	345.164	345.164
		CS	345.164	345.164	345.164
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.400.000	2.000.000	<<
		CS	2.400.000	2.000.000	<<

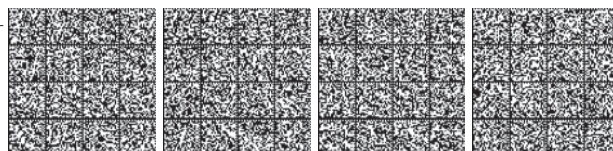


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

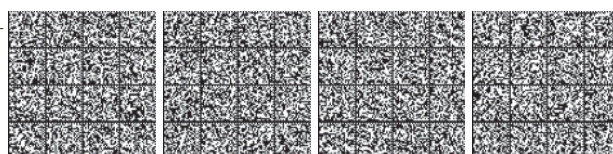
060/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	68.296.475	68.290.774	68.284.739
		CS	68.309.475	68.290.774	68.284.739
	Spese di personale per il programma	CP	7.273.446	7.267.745	7.261.710
		CS	7.273.446	7.267.745	7.261.710
	Gestione del personale	CP	10.833.654	10.833.654	10.833.654
		CS	10.833.654	10.833.654	10.833.654
	Gestione comune dei beni e servizi, ivi inclusi i sistemi informativi	CP	50.189.375	50.189.375	50.189.375
		CS	50.202.375	50.189.375	50.189.375
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	286.264.527	195.768.751	192.778.121
		CS	360.737.644	197.268.931	192.778.301
4.1	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)	CP	286.264.527	195.768.751	192.778.121
		CS	360.737.644	197.268.931	192.778.301
	Spese di personale per il programma	CP	6.087.486	6.087.239	6.087.267
		CS	6.087.486	6.087.239	6.087.267
	Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	CP	93.537.744	95.441.077	95.441.077
		CS	93.537.744	96.941.257	95.441.077
	Internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale	CP	59.139.297	41.145.435	38.654.777
		CS	59.139.297	41.145.435	38.654.957
	Piano straordinario del Made in Italy	CP	127.500.000	53.095.000	52.595.000
		CS	201.973.117	53.095.000	52.595.000
	TOTALE	CP	2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
		CS	3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223



RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	2.783.000.676	2.747.921.773	2.745.698.536
	CS	2.783.803.018	2.749.421.953	2.745.698.716
FUNZIONAMENTO	CP	900.854.060	897.271.824	895.548.587
	CS	901.656.402	897.271.824	895.548.767
INTERVENTI	CP	1.871.351.409	1.840.254.742	1.839.754.742
	CS	1.871.351.409	1.841.754.922	1.839.754.742
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	10.795.207	10.395.207	10.395.207
	CS	10.795.207	10.395.207	10.395.207
Spese in conto capitale	CP	195.033.027	120.378.507	118.518.507
	CS	269.506.144	120.378.507	118.518.507
INVESTIMENTI	CP	193.033.027	118.378.507	118.518.507
	CS	267.506.144	118.378.507	118.518.507
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	2.000.000	2.000.000	<<
	CS	2.000.000	2.000.000	<<
TOTALE	CP	2.978.033.703	2.868.300.280	2.864.217.043
	CS	3.053.309.162	2.869.800.460	2.864.217.223

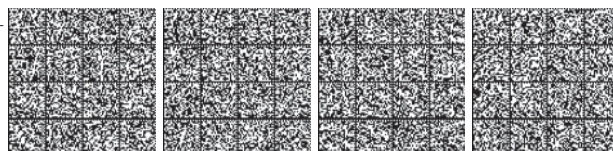
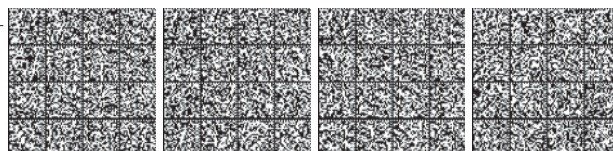


TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

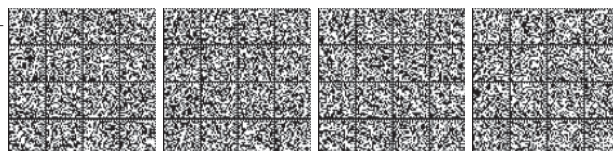


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	48.495.155.335	47.231.129.380	44.728.080.841
		CS	48.817.155.335	47.231.129.380	44.728.080.841
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	CP	1.218.966.616	1.285.115.068	1.261.632.800
		CS	1.268.966.616	1.285.115.068	1.261.632.800
	Spese di personale per il programma	CP	4.325.670	4.267.361	4.198.885
		CS	4.325.670	4.267.361	4.198.885
	Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica	CP	1.214.640.946	1.280.847.707	1.257.433.915
		CS	1.264.640.946	1.280.847.707	1.257.433.915
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)	CP	911.707.095	693.633.495	768.803.537
		CS	1.083.707.095	693.633.495	768.803.537
	Spese di personale per il programma	CP	8.735.703	8.291.356	8.217.431
		CS	8.735.703	8.291.356	8.217.431
	Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche	CP	14.242.747	14.232.731	14.232.731
		CS	14.242.747	14.232.731	14.232.731
	Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile	CP	9.832.887	9.797.617	9.797.617
		CS	9.832.887	9.797.617	9.797.617
	Valorizzazione e promozione delle eccellenze	CP	1.953.808	1.953.808	1.953.808
		CS	1.953.808	1.953.808	1.953.808
	Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio	CP	153.691.640	143.691.640	143.691.640
		CS	153.691.640	143.691.640	143.691.640
	Cooperazione in materia culturale	CP	1.453.646	1.449.679	1.453.646
		CS	1.453.646	1.449.679	1.453.646
	Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica	CP	683.217.797	476.197.797	549.277.797
		CS	855.217.797	476.197.797	549.277.797
	Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica	CP	38.578.867	38.018.867	40.178.867
		CS	38.578.867	38.018.867	40.178.867
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	549.023.089	536.523.089	536.523.089
		CS	549.023.089	536.523.089	536.523.089
	Trasferimenti e contributi per le scuole non statali	CP	549.023.089	536.523.089	536.523.089
		CS	549.023.089	536.523.089	536.523.089
1.4	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	CP	49.402.654	49.295.528	49.296.893
		CS	49.402.654	49.295.528	49.296.893
	Spese di personale per il programma	CP	1.030.394	923.268	924.633
		CS	1.030.394	923.268	924.633
	Contributi agli Istituti Tecnici Superiori e ai percorsi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	CP	48.372.260	48.372.260	48.372.260
		CS	48.372.260	48.372.260	48.372.260
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	398.814.389	390.140.718	122.717.474
		CS	398.814.389	390.140.718	122.717.474
	Spese di personale per il programma	CP	124.351.560	116.350.197	113.776.953
		CS	124.351.560	116.350.197	113.776.953
	Organizzazione dei servizi sul territorio, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali	CP	274.462.829	273.790.521	8.940.521
		CS	274.462.829	273.790.521	8.940.521
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	CP	28.884.401.251	28.165.891.488	26.906.363.621
		CS	28.884.401.251	28.165.891.488	26.906.363.621
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	20.164.622.941	19.883.930.976	19.427.922.882
		CS	20.164.622.941	19.883.930.976	19.427.922.882
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	4.053.346.009	4.092.390.704	4.044.778.874
		CS	4.053.346.009	4.092.390.704	4.044.778.874
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	3.891.728.738	3.462.686.478	2.818.316.213
		CS	3.891.728.738	3.462.686.478	2.818.316.213
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo	CP	322.910.166	275.089.933	163.552.255
		CS	322.910.166	275.089.933	163.552.255
	Continuità del servizio scolastico	CP	451.793.397	451.793.397	451.793.397
		CS	451.793.397	451.793.397	451.793.397

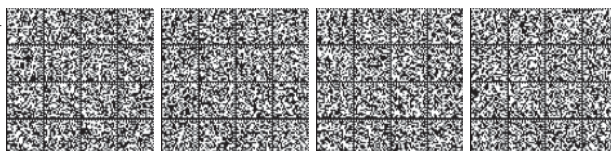


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.7	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	CP	16.024.378.493	15.664.330.328	14.636.552.262
		CS	16.024.378.493	15.664.330.328	14.636.552.262
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	10.929.313.197	10.810.470.249	10.379.698.145
		CS	10.929.313.197	10.810.470.249	10.379.698.145
	Spese di personale per il programma (dirigenti scolastici e personale ATA)	CP	2.813.981.880	2.713.665.837	2.432.240.414
		CS	2.813.981.880	2.713.665.837	2.432.240.414
	Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)	CP	1.557.274.160	1.461.042.986	1.226.496.511
		CS	1.557.274.160	1.461.042.986	1.226.496.511
	Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo	CP	251.937.957	207.279.957	126.245.893
		CS	251.937.957	207.279.957	126.245.893
	Continuità del servizio scolastico	CP	288.857.519	288.857.519	288.857.519
		CS	288.857.519	288.857.519	288.857.519
1.8	Miglioramento dell'offerta formativa	CP	183.013.780	183.013.780	183.013.780
		CS	183.013.780	183.013.780	183.013.780
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	CP	458.461.748	446.199.666	446.191.165
		CS	558.461.748	446.199.666	446.191.165
	Spese di personale per il programma	CP	3.006.689	2.914.607	2.906.106
		CS	3.006.689	2.914.607	2.906.106
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo	CP	293.510.763	285.400.078	285.400.078
		CS	353.510.763	285.400.078	285.400.078
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo	CP	148.495.283	144.435.968	144.435.968
		CS	188.495.283	144.435.968	144.435.968
2.1	Formazione iniziale, tirocinio e inserimento	CP	13.449.013	13.449.013	13.449.013
		CS	13.449.013	13.449.013	13.449.013
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	8.709.859.781	8.710.922.997	8.753.748.158
		CS	8.868.585.488	8.710.922.997	8.753.748.158
	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)	CP	358.229.103	314.722.194	314.785.982
		CS	358.229.103	314.722.194	314.785.982
	Spese di personale per il programma	CP	3.435.866	3.420.537	3.412.745
		CS	3.435.866	3.420.537	3.412.745
	Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore	CP	282.590.632	251.589.052	251.590.632
		CS	282.590.632	251.589.052	251.590.632
2.2	Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari	CP	22.763.266	21.763.266	21.763.266
		CS	22.763.266	21.763.266	21.763.266
	Realizzazione o ristrutturazione di alloggi per studenti universitari	CP	37.562.980	34.822.980	34.892.980
		CS	37.562.980	34.822.980	34.892.980
	Cooperazione e promozione di iniziative di collaborazione internazionale nel settore della formazione superiore	CP	11.876.359	3.126.359	3.126.359
		CS	11.876.359	3.126.359	3.126.359
	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	CP	520.482.964	515.642.042	512.705.544
		CS	522.482.964	515.642.042	512.705.544
	Spese di personale per il programma	CP	352.327	395.890	396.721
		CS	352.327	395.890	396.721
	Spese di personale per il programma (docenti)	CP	348.803.790	344.675.587	342.606.163
		CS	348.803.790	344.675.587	342.606.163
	Spese di personale per il programma (personale amministrativo)	CP	60.163.423	59.407.141	59.539.236
		CS	60.163.423	59.407.141	59.539.236
	Supporto alla programmazione degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica	CP	86.150.080	86.150.080	86.150.080
		CS	86.150.080	86.150.080	86.150.080
	Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature per gli istituti di alta cultura	CP	5.126.847	5.126.847	4.126.847
		CS	7.126.847	5.126.847	4.126.847

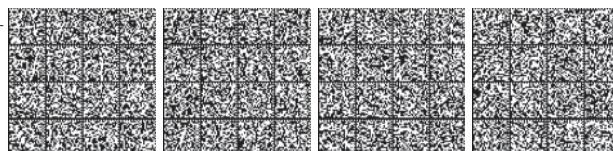


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

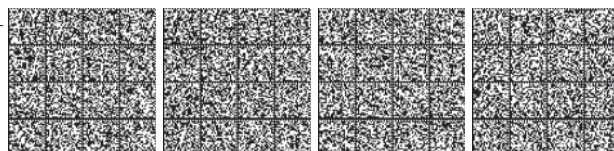
070/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.3	Continuità del servizio di istruzione e di formazione post-universitaria	CP	3.629.105	3.629.105	3.629.105
		CS	3.629.105	3.629.105	3.629.105
	Miglioramento dell'offerta universitaria e formativa	CP	16.257.392	16.257.392	16.257.392
		CS	16.257.392	16.257.392	16.257.392
	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	7.831.147.714	7.880.558.761	7.926.256.632
		CS	7.987.873.421	7.880.558.761	7.926.256.632
	Spese di personale per il programma	CP	3.081.859	3.036.549	3.016.775
		CS	3.081.859	3.036.549	3.016.775
	Finanziamento delle università statali	CP	7.638.106.873	7.690.840.873	7.729.721.873
		CS	7.777.731.873	7.690.840.873	7.729.721.873
	Contributi a favore delle università non statali	CP	68.479.943	68.479.943	68.479.943
		CS	68.479.943	68.479.943	68.479.943
	Interventi di edilizia universitaria	CP	91.183.809	96.144.170	110.173.449
		CS	108.284.516	96.144.170	110.173.449
	Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario	CP	7.878.834	7.882.241	7.885.682
		CS	7.878.834	7.882.241	7.885.682
3.1	Ammortamento mutui per edilizia universitaria	CP	22.416.396	14.174.985	6.978.910
		CS	22.416.396	14.174.985	6.978.910
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.730.126.729	2.640.177.896	2.695.035.881
		CS	2.730.126.729	2.640.177.896	2.692.035.881
	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	2.730.126.729	2.640.177.896	2.695.035.881
		CS	2.730.126.729	2.640.177.896	2.692.035.881
	Spese di personale per il programma	CP	4.385.734	4.301.275	4.268.960
		CS	4.385.734	4.301.275	4.268.960
	Interventi integrati di ricerca e sviluppo	CP	449.992.348	158.399.288	148.399.288
		CS	449.992.348	158.399.288	148.399.288
	Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati	CP	1.914.600.276	2.109.450.276	2.169.450.276
		CS	1.914.600.276	2.109.450.276	2.166.450.276
	Interventi di sostegno alla ricerca pubblica	CP	156.697.504	163.938.508	169.328.508
		CS	156.697.504	163.938.508	169.328.508
	Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale	CP	9.910.229	9.910.229	9.880.229
		CS	9.910.229	9.910.229	9.880.229
4.1	Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi	CP	182.403.638	182.041.320	181.571.620
		CS	182.403.638	182.041.320	181.571.620
	Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico	CP	12.137.000	12.137.000	12.137.000
		CS	12.137.000	12.137.000	12.137.000
	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	125.619.875	125.534.795	390.068.774
		CS	125.619.875	125.534.795	390.068.774
	Indirizzo politico (32.2)	CP	12.437.331	12.379.290	12.275.311
		CS	12.437.331	12.379.290	12.275.311
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	758.527	758.527	758.527
		CS	758.527	758.527	758.527
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	10.997.187	10.939.146	10.835.167
		CS	10.997.187	10.939.146	10.835.167
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	681.617	681.617	681.617
		CS	681.617	681.617	681.617
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	113.182.544	113.155.505	377.793.463
		CS	113.182.544	113.155.505	377.793.463
4.2	Spese di personale per il programma	CP	13.693.371	13.451.048	13.189.134
		CS	13.693.371	13.451.048	13.189.134
	Gestione del personale	CP	9.473.950	9.319.616	274.169.616
		CS	9.473.950	9.319.616	274.169.616
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	90.015.223	90.384.841	90.434.713
		CS	90.015.223	90.384.841	90.434.713



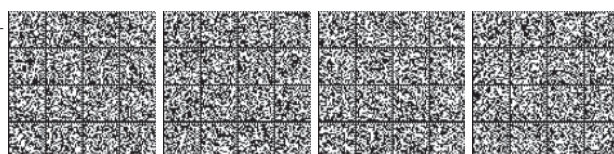
(in Euro)

U.d.V.		Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	TOTALE	CP CS		60.060.761.720	58.707.765.068	56.566.933.654
				60.541.487.427	58.707.765.068	56.563.933.654



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	56.530.976.137	55.492.655.477	53.213.410.060
	CS	56.820.601.137	55.492.655.477	53.213.410.060
FUNZIONAMENTO	CP	46.505.715.665	45.441.689.285	43.146.953.718
	CS	46.605.715.665	45.441.689.285	43.146.953.718
INTERVENTI	CP	8.814.934.750	8.816.907.157	8.851.721.898
	CS	8.954.559.750	8.816.907.157	8.851.721.898
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	1.206.212.904	1.230.653.593	1.211.769.801
	CS	1.256.212.904	1.230.653.593	1.211.769.801
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	4.112.818	3.405.442	2.964.643
	CS	4.112.818	3.405.442	2.964.643
Spese in conto capitale	CP	3.511.482.005	3.204.340.048	3.349.509.327
	CS	3.702.582.712	3.204.340.048	3.346.509.327
INVESTIMENTI	CP	3.511.482.005	3.204.340.048	3.349.509.327
	CS	3.702.582.712	3.204.340.048	3.346.509.327
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	18.303.578	10.769.543	4.014.267
	CS	18.303.578	10.769.543	4.014.267
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	18.303.578	10.769.543	4.014.267
	CS	18.303.578	10.769.543	4.014.267
TOTALE	CP	60.060.761.720	58.707.765.068	56.566.933.654
	CS	60.541.487.427	58.707.765.068	56.563.933.654

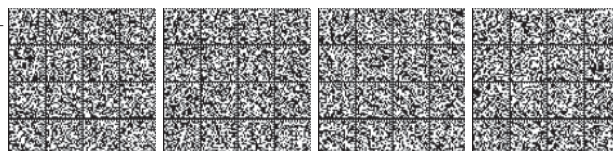
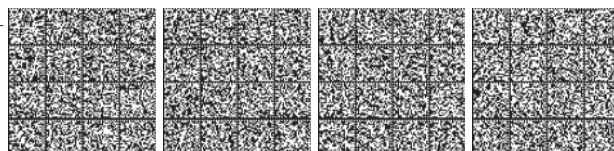


TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO

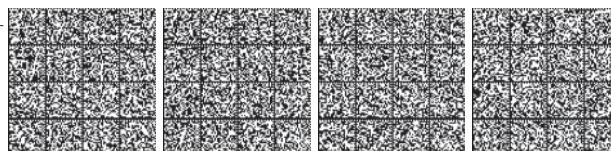


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	661.165.723	614.924.423	606.202.867
		CS	661.165.723	614.924.423	606.185.649
1.1	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2)	CP	661.165.723	614.924.423	606.202.867
		CS	661.165.723	614.924.423	606.185.649
	Spese di personale per il programma	CP	443.215.338	452.317.437	444.209.063
		CS	443.215.338	452.317.437	444.191.845
	Gestione e assistenza del personale degli Uffici Territoriali del Governo	CP	141.078	141.078	141.078
		CS	141.078	141.078	141.078
	Contributo all'Agenzia dei beni confiscati	CP	15.689.549	14.839.549	14.839.549
		CS	15.689.549	14.839.549	14.839.549
	Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie dematerializzate	CP	101.305.059	51.629.536	51.629.536
		CS	101.305.059	51.629.536	51.629.536
	Gestione dei servizi logistici, amministrativi e del personale delle Prefetture per: ordine pubblico, sicurezza, cittadinanza e immigrazione e coordinamento con le autonomie territoriali	CP	61.825.476	60.507.600	59.894.418
		CS	61.825.476	60.507.600	59.894.418
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	38.989.223	35.489.223	35.489.223
		CS	38.989.223	35.489.223	35.489.223
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	12.216.970.169	12.225.614.671	12.746.542.618
		CS	12.217.046.251	12.225.574.230	12.731.543.618
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	CP	35.440.424	35.437.318	35.434.463
		CS	35.440.424	35.437.318	35.434.463
	Spese di personale per il programma	CP	28.917.612	28.914.506	28.911.651
		CS	28.917.612	28.914.506	28.911.651
	Gestione e assistenza del personale dell'Albo dei segretari comunali	CP	18.708	18.708	18.708
		CS	18.708	18.708	18.708
	Albo segretari comunali	CP	3.345.733	3.345.733	3.345.733
		CS	3.345.733	3.345.733	3.345.733
	Formazione specialistica dei dirigenti delle amministrazioni locali	CP	3.158.371	3.158.371	3.158.371
		CS	3.158.371	3.158.371	3.158.371
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	CP	70.136.598	70.422.225	107.652.151
		CS	70.253.120	70.422.225	107.652.151
	Spese di personale per il programma	CP	20.259.991	21.108.786	20.524.945
		CS	20.259.991	21.108.786	20.524.945
	Servizi anagrafici, stato civile e formazione	CP	8.374.083	8.374.083	7.174.083
		CS	8.490.605	8.374.083	7.174.083
	Servizi elettorali	CP	5.268.573	4.205.405	4.205.405
		CS	5.268.573	4.205.405	4.205.405
	Supporto alle Amministrazioni sul territorio	CP	174.731	174.731	174.731
		CS	174.731	174.731	174.731
	Gestione, assistenza e formazione della categoria dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi dei Comuni	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Gestione della carta d'identità elettronica	CP	36.059.220	36.559.220	75.572.987
		CS	36.059.220	36.559.220	75.572.987
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	CP	12.111.393.147	12.119.755.128	12.603.456.004
		CS	12.111.352.707	12.119.714.687	12.588.457.004
	Spese di personale per il programma	CP	3.112.042	3.070.805	3.032.476
		CS	3.112.042	3.070.805	3.032.476
	Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità	CP	6.672.879.632	6.772.882.772	6.872.882.773
		CS	6.672.879.632	6.772.882.772	6.872.882.773
	Attribuzione risorse agli Enti Locali a compensazione di minori entrate da fiscalità	CP	793.426.415	713.715.915	721.309.615
		CS	793.426.415	713.715.915	706.310.615
	Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali	CP	1.851.688.484	2.144.869.276	2.531.507.945
		CS	1.851.688.484	2.144.869.276	2.531.507.945

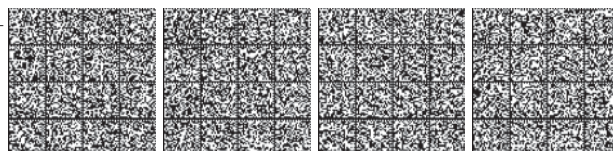


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
3.1	Ammortamento mutui per interventi specifici a favore degli Enti Locali	CP	121.480.517	104.746.178	94.253.013
		CS	121.440.077	104.705.737	94.253.013
	Contributi a rimborso maggiori spese degli Enti Locali per contenimento tariffe servizi pubblici	CP	18.385.340	18.016.680	18.016.680
		CS	18.385.340	18.016.680	18.016.680
	Anticipazioni per risanamento Enti Locali e contributi in conto interessi per operazioni di indebitamento	CP	230.000.000	<<	<<
		CS	230.000.000	<<	<<
	Trasferimenti ai Comuni per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva	CP	17.000.000	17.000.000	17.000.000
		CS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	Supporto all'attività di elaborazione e assegnazione dei trasferimenti erariali	CP	222.140	222.140	222.140
		CS	222.140	222.140	222.140
	Federalismo amministrativo	CP	88.148	12.120.933	12.120.933
		CS	88.148	12.120.933	12.120.933
	Concorso dello Stato al finanziamento dei bilanci degli Enti Locali	CP	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
		CS	1.683.110.429	1.683.110.429	1.683.110.429
	Contributi a Province e città metropolitane per interventi relativi alla viabilità e all'edilizia scolastica	CP	720.000.000	650.000.000	650.000.000
		CS	720.000.000	650.000.000	650.000.000
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	8.366.903.911	8.276.438.784	8.209.362.587
		CS	8.473.109.465	8.276.438.784	8.209.362.587
	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	CP	7.261.656.046	7.181.957.564	7.099.038.557
		CS	7.323.962.015	7.181.957.564	7.099.038.557
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	350.555.374	353.039.470	347.778.779
		CS	350.555.374	353.039.470	347.778.779
	Spese di personale per il programma (Polizia di Stato)	CP	5.753.196.150	5.740.241.005	5.699.062.281
		CS	5.753.196.150	5.740.241.005	5.699.062.281
	Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato	CP	10.062.766	10.062.766	10.062.766
		CS	10.062.766	10.062.766	10.062.766
	Formazione ed addestramento della Polizia di Stato	CP	73.893.445	72.008.911	72.085.651
		CS	74.150.076	72.008.911	72.085.651
	Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato	CP	570.997.996	504.636.148	476.252.148
		CS	628.736.550	504.636.148	476.252.148
	Servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale	CP	356.306.270	356.981.092	348.513.893
		CS	357.367.054	356.981.092	348.513.893
	Contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie	CP	144.885.243	143.229.370	143.524.237
		CS	148.135.243	143.229.370	143.524.237
	Servizi speciali di pubblica sicurezza	CP	1.758.802	1.758.802	1.758.802
		CS	1.758.802	1.758.802	1.758.802
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	CP	457.084.224	458.528.260	464.028.260
		CS	457.084.224	458.528.260	464.028.260
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate all'Arma dei Carabinieri	CP	146.129.895	145.673.931	145.673.931
		CS	146.129.895	145.673.931	145.673.931
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine	CP	160.493.928	161.993.928	167.493.928
		CS	160.493.928	161.993.928	167.493.928
	Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	150.460.401	150.860.401	150.860.401
		CS	150.460.401	150.860.401	150.860.401
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	CP	648.163.641	635.952.960	646.295.770
		CS	692.063.226	635.952.960	646.295.770
	Risorse da assegnare per competenze accessorie destinate alle Forze di Polizia	CP	84.993.562	85.665.141	85.665.141
		CS	84.993.562	85.665.141	85.665.141
	Formazione ed addestramento delle Forze di Polizia	CP	13.845.494	13.847.494	13.847.494
		CS	13.845.494	13.847.494	13.847.494
	Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	197.341.127	190.694.674	187.839.174
		CS	241.240.712	190.694.674	187.839.174
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine	CP	82.230.269	80.946.638	79.545.793
		CS	82.230.269	80.946.638	79.545.793
	Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di ordine pubblico e pubblico soccorso	CP	89.384.543	89.930.367	90.029.522
		CS	89.384.543	89.930.367	90.029.522

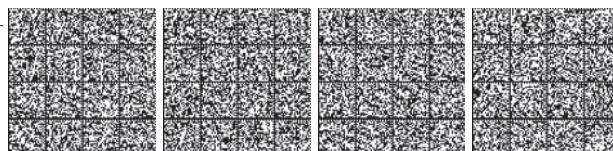


MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	Spese di carattere riservato per: l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata, traffico illecito di stupefacenti	CP	99.459.486	94.459.486	109.459.486
		CS	99.459.486	94.459.486	109.459.486
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle loro famiglie	CP	80.909.160	80.409.160	79.909.160
		CS	80.909.160	80.409.160	79.909.160
	Ammortamento mutui per potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	4 Soccorso civile (8)	CP	2.512.452.190	2.649.348.785	2.730.205.178
		CS	2.597.014.924	2.649.348.785	2.729.999.081
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	CP	9.024.459	5.008.710	4.920.309
		CS	16.653.143	5.008.710	4.920.309
	Spese di personale per il programma	CP	1.859.268	1.803.519	1.715.118
		CS	1.859.268	1.803.519	1.715.118
	Attività di difesa civile	CP	882.874	882.874	882.874
		CS	882.874	882.874	882.874
	Assistenza alle popolazioni in occasione di pubbliche calamità	CP	6.282.317	2.322.317	2.322.317
		CS	13.911.001	2.322.317	2.322.317
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	CP	2.503.427.731	2.644.340.075	2.725.284.869
		CS	2.580.361.781	2.644.340.075	2.725.078.772
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	18.082.198	16.701.466	16.076.999
		CS	18.082.198	16.701.466	16.076.999
	Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)	CP	1.827.121.691	1.828.522.774	1.830.629.409
		CS	1.827.121.691	1.828.522.774	1.830.629.409
	Gestione e assistenza del personale dei Vigili del Fuoco	CP	78.891.623	133.937.613	178.937.613
		CS	78.891.623	133.937.613	178.937.613
	Gestione del soccorso pubblico	CP	250.610.903	253.267.593	257.494.157
		CS	250.610.903	253.267.593	257.288.060
	Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendio	CP	711.052	488.842	488.842
		CS	711.052	488.842	488.842
	Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva	CP	3.414.272	5.914.272	3.414.272
		CS	7.748.800	5.914.272	3.414.272
	Concorso della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi	CP	89.976.078	89.731.360	89.731.360
		CS	89.976.078	89.731.360	89.731.360
	Formazione ed addestramento dei Vigili del Fuoco	CP	6.127.477	6.127.477	6.127.477
		CS	6.127.477	6.127.477	6.127.477
	Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco	CP	214.492.437	295.148.678	327.384.740
		CS	287.091.959	295.148.678	327.384.740
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del dovere e delle famiglie dei Vigili del Fuoco	CP	14.000.000	14.500.000	15.000.000
		CS	14.000.000	14.500.000	15.000.000
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.937.738.718	1.805.180.821	1.822.979.412
		CS	1.948.227.890	1.805.180.821	1.822.979.412
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	CP	1.937.738.718	1.805.180.821	1.822.979.412
		CS	1.948.227.890	1.805.180.821	1.822.979.412
	Spese di personale per il programma	CP	21.307.638	20.167.008	19.440.052
		CS	21.307.638	20.167.008	19.440.052
	Interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi	CP	1.843.770.361	1.715.673.094	1.734.198.641
		CS	1.854.259.533	1.715.673.094	1.734.198.641
	Interventi di protezione sociale	CP	4.356.194	3.036.194	3.036.194
		CS	4.356.194	3.036.194	3.036.194
	Rapporti con le confessioni religiose ed amministrazione del patrimonio del FEC	CP	1.744.525	1.744.525	1.744.525
		CS	1.744.525	1.744.525	1.744.525
	Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle loro famiglie	CP	66.560.000	64.560.000	64.560.000
		CS	66.560.000	64.560.000	64.560.000

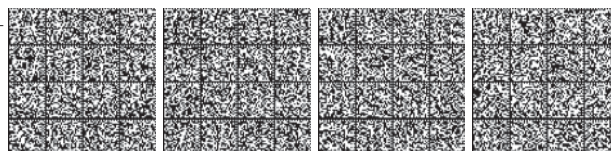


MINISTERO DELL'INTERNO

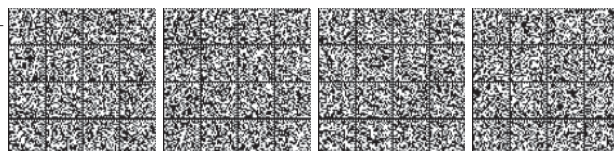
(in Euro)

080/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
6.1	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	212.378.272	207.750.678	204.314.356
		CS	212.379.316	207.750.678	204.314.356
	Indirizzo politico (32.2)	CP	30.745.099	27.519.353	27.140.245
		CS	30.746.143	27.519.353	27.140.245
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	146.558	146.558	146.558
		CS	146.558	146.558	146.558
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	26.523.994	25.536.581	25.157.473
		CS	26.525.038	25.536.581	25.157.473
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.836.214	1.836.214	1.836.214
		CS	1.836.214	1.836.214	1.836.214
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.238.333	<<	<<
		CS	2.238.333	<<	<<
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	181.633.173	180.231.325	177.174.111
		CS	181.633.173	180.231.325	177.174.111
	Spese di personale per il programma	CP	59.207.232	66.532.532	70.725.117
		CS	59.207.232	66.532.532	70.725.117
	Gestione del personale	CP	38.477.058	28.832.188	27.832.388
		CS	38.477.058	28.832.188	27.832.388
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	83.948.883	84.866.605	78.616.606
		CS	83.948.883	84.866.605	78.616.606
	TOTALE	CP	25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
		CS	26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703



RIEPILOGO
MINISTERO DELL'INTERNO

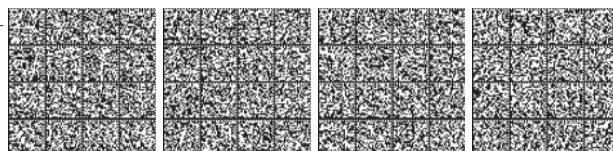


MINISTERO DELL'INTERNO

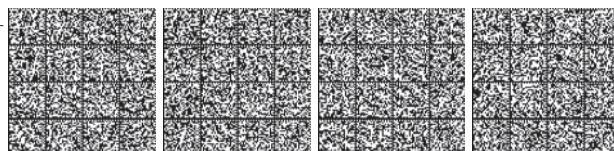
(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	22.962.624.905	22.793.607.294	22.905.751.780
	CS	22.977.758.618	22.793.566.853	22.890.529.465
FUNZIONAMENTO	CP	10.562.082.880	10.575.307.774	10.562.758.702
	CS	10.566.767.861	10.575.307.774	10.562.535.387
INTERVENTI	CP	12.211.057.897	12.029.805.492	12.145.498.850
	CS	12.221.506.629	12.029.765.051	12.130.499.850
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	189.484.128	188.494.028	197.494.228
	CS	189.484.128	188.494.028	197.494.228
Spese in conto capitale	CP	2.926.691.308	2.966.357.393	3.394.515.916
	CS	3.112.892.181	2.966.357.393	3.394.515.916
INVESTIMENTI	CP	2.724.452.975	2.966.357.393	3.394.515.916
	CS	2.910.653.848	2.966.357.393	3.394.515.916
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	200.000.000	<<	<<
	CS	200.000.000	<<	<<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	2.238.333	<<	<<
	CS	2.238.333	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	18.292.770	19.293.475	19.339.322
	CS	18.292.770	19.293.475	19.339.322
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	18.292.770	19.293.475	19.339.322
	CS	18.292.770	19.293.475	19.339.322
TOTALE	CP	25.907.608.983	25.779.258.162	26.319.607.018
	CS	26.108.943.569	25.779.217.721	26.304.384.703



ELENCHI
MINISTERO DELL'INTERNO



080/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001	MINISTERO DELL'INTERNO 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2613, 2624, 2644, 2645, 2646, 2679, 2680, 2681, 2682, 2705, 2706, 2707, 2721, 2730, 2731, 2736, 2737, 2738, 2762, 2811, 2816, 2821, 2822 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9) 2519, 2520, 2532, 2535, 2542, 2551, 2553, 2556, 2557, 2561, 2562 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2536, 2543, 2552, 2555, 2558, 2559, 2560, 2629, 2647, 2648, 2650, 2671, 2683, 2684, 2685, 2740, 2741, 2742, 2743, 2763, 2819

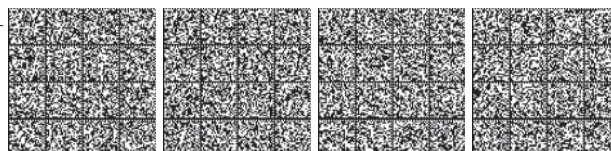
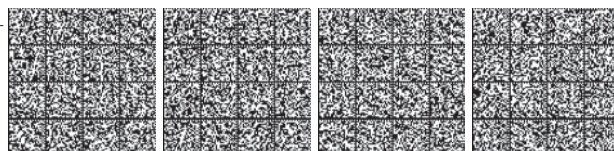


TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

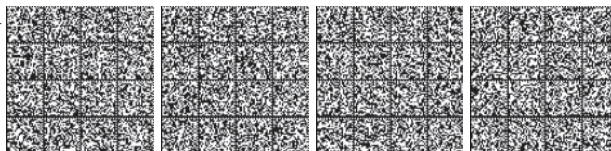


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022	
1.2	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	901.606.943	912.125.552	827.668.775	
		CS	1.090.143.088	913.312.725	827.668.775	
	Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)	CP	35.772.222	30.552.302	29.143.098	
		CS	63.948.171	30.597.737	29.143.098	
	Spese di personale per il programma	CP	3.170.554	3.966.826	3.964.453	
		CS	3.170.554	3.966.826	3.964.453	
	Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	CP	4.694.442	4.194.442	4.194.442	
		CS	8.159.513	4.239.877	4.194.442	
	Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	CP	14.182.651	11.156.337	9.711.147	
		CS	34.103.908	11.156.337	9.711.147	
1.3	Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	CP	13.367.840	10.877.962	10.916.321	
		CS	15.658.907	10.877.962	10.916.321	
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	CP	356.735	356.735	356.735	
		CS	2.855.289	356.735	356.735	
	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	21.232.844	20.849.248	20.842.603	
		CS	21.232.844	20.849.248	20.842.603	
	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	CP	16.508.573	16.500.709	16.493.474	
		CS	16.508.573	16.500.709	16.493.474	
	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	CP	4.724.271	4.348.539	4.349.129	
		CS	4.724.271	4.348.539	4.349.129	
1.5	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12)	CP	473.402.868	481.790.224	456.651.611	
		CS	529.939.364	482.560.775	456.651.611	
	Spese di personale per il programma	CP	3.083.105	3.956.328	3.954.046	
		CS	3.083.105	3.956.328	3.954.046	
	Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato	CP	143.146.231	108.149.675	89.692.165	
		CS	146.628.428	108.211.675	89.692.165	
	Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico	CP	294.462.713	336.973.402	332.094.581	
		CS	347.517.012	337.681.953	332.094.581	
	Finanziamenti alle Autorità di bacino	CP	32.710.819	32.710.819	30.910.819	
		CS	32.710.819	32.710.819	30.910.819	
1.6	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	148.740.766	150.315.065	148.825.198	
		CS	178.841.762	150.565.001	148.825.198	
	Spese di personale per il programma	CP	4.742.096	6.141.388	6.136.952	
		CS	4.742.096	6.141.388	6.136.952	
	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e lotta agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate	CP	45.478.508	45.243.515	45.739.999	
		CS	65.348.104	45.243.515	45.739.999	
	Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)	CP	7.163.104	7.209.104	7.235.189	
		CS	8.158.854	7.209.104	7.235.189	
	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici	CP	88.776.863	89.286.863	87.288.863	
		CS	97.901.513	89.536.799	87.288.863	
1.7	Controllo organismi geneticamente modificati (OGM) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	CP	2.580.195	2.434.195	2.424.195	
		CS	2.691.195	2.434.195	2.424.195	
	Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15)	CP	20.941.956	46.673.074	16.670.871	
		CS	23.779.175	46.673.074	16.670.871	
	Spese di personale per il programma	CP	2.200.444	3.031.562	3.029.359	
		CS	2.200.444	3.031.562	3.029.359	
	Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti	CP	18.741.512	43.641.512	13.641.512	
		CS	21.578.731	43.641.512	13.641.512	
	1.8	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16)	CP	113.345.973	115.904.519	104.931.194
			CS	161.716.616	116.025.770	104.931.194
Spese di personale per il programma		CP	1.645.463	2.326.983	2.325.221	
		CS	1.645.463	2.326.983	2.325.221	
Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico		CP	5.212.273	4.546.736	4.546.736	
		CS	43.039.185	4.667.987	4.546.736	

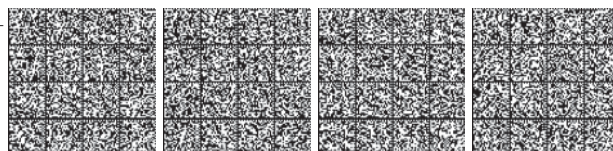


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

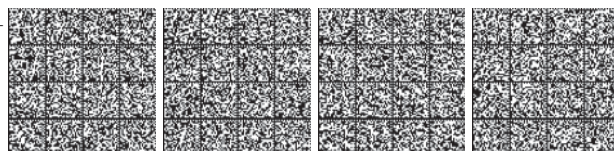
090/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.9	Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	CP	46.976.874	47.024.874	47.107.874
		CS	47.610.816	47.024.874	47.107.874
	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico	CP	59.511.363	62.005.926	50.951.363
		CS	69.421.152	62.005.926	50.951.363
	Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19)	CP	88.170.314	66.041.120	50.604.200
		CS	110.685.156	66.041.120	50.604.200
	Spese di personale per il programma	CP	2.826.852	3.797.551	3.794.949
		CS	2.826.852	3.797.551	3.794.949
	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	CP	94.843	94.843	94.843
		CS	94.843	94.843	94.843
	Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	CP	85.248.619	62.148.726	46.714.408
		CS	107.763.461	62.148.726	46.714.408
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	130.601.690	134.455.346	139.248.657
		CS	130.610.753	134.455.346	139.248.657
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.226.422	9.223.366	14.221.527
		CS	9.235.485	9.223.366	14.221.527
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	618.439	618.439	618.439
		CS	618.439	618.439	618.439
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.238.414	8.219.072	8.217.233
		CS	8.247.477	8.219.072	8.217.233
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	369.569	385.855	385.855
		CS	369.569	385.855	385.855
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	<<	<<	5.000.000
		CS	<<	<<	5.000.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	121.375.268	125.231.980	125.027.130
		CS	121.375.268	125.231.980	125.027.130
	Spese di personale per il programma	CP	12.457.596	16.577.309	16.307.907
		CS	12.457.596	16.577.309	16.307.907
3.2	Gestione del personale	CP	3.308.725	3.253.725	3.258.725
		CS	3.308.725	3.253.725	3.258.725
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	6.488.305	6.280.304	6.339.856
		CS	6.488.305	6.280.304	6.339.856
	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale (ISPRA)	CP	99.120.642	99.120.642	99.120.642
		CS	99.120.642	99.120.642	99.120.642
	TOTALE	CP	1.032.208.633	1.046.580.898	966.917.432
		CS	1.220.753.841	1.047.768.071	966.917.432
		CP			
		CS			
		CP			
		CS			
		CP			
		CS			
		CP			
		CS			



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	359.180.121	361.411.401	358.522.416
	CS	383.013.972	361.411.401	358.522.416
FUNZIONAMENTO	CP	114.110.853	120.122.269	118.115.466
	CS	117.567.309	120.122.269	118.115.466
INTERVENTI	CP	239.823.408	235.976.599	235.113.989
	CS	260.200.803	235.976.599	235.113.989
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	4.012.288	4.631.243	4.657.839
	CS	4.012.288	4.631.243	4.657.839
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	1.233.572	681.290	635.122
	CS	1.233.572	681.290	635.122
Spese in conto capitale	CP	666.982.266	683.958.331	607.567.682
	CS	831.693.623	685.145.504	607.567.682
INVESTIMENTI	CP	661.982.266	673.958.331	592.567.682
	CS	826.693.623	675.145.504	592.567.682
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	10.000.000	15.000.000
	CS	5.000.000	10.000.000	15.000.000
Rimborso passività finanziarie	CP	6.046.246	1.211.166	827.334
	CS	6.046.246	1.211.166	827.334
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	6.046.246	1.211.166	827.334
	CS	6.046.246	1.211.166	827.334
TOTALE	CP	1.032.208.633	1.046.580.898	966.917.432
	CS	1.220.753.841	1.047.768.071	966.917.432

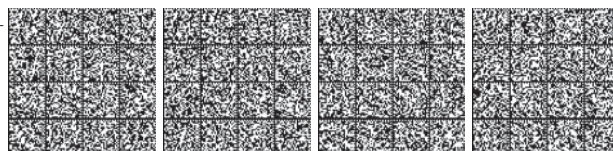
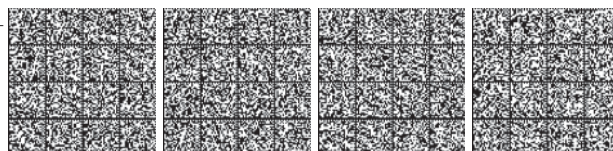


TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

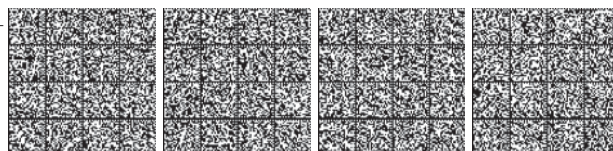


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	6.511.902.915	3.177.303.837	3.367.971.308
		CS	4.560.224.917	4.093.503.671	3.361.329.449
1.1	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	CP	4.645.933.754	1.679.734.384	2.120.003.743
		CS	2.426.600.033	2.577.655.693	2.116.350.293
	Spese di personale per il programma	CP	16.439.356	17.251.861	17.245.827
		CS	16.439.356	17.251.861	13.592.377
	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	3.995.833.883	904.963.739	1.202.039.132
		CS	1.448.684.903	1.842.885.048	1.202.039.132
	Infrastrutture autostradali in concessione	CP	120.180.038	158.680.038	158.680.038
		CS	200.523.001	158.680.038	158.680.038
	Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	475.480.477	473.038.746	632.038.746
		CS	706.286.776	473.038.746	632.038.746
	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	38.000.000	125.800.000	110.000.000
		CS	54.665.997	85.800.000	110.000.000
1.2	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	191.402.709	180.942.212	197.154.749
		CS	250.727.411	182.295.708	197.056.483
	Spese di personale per il programma	CP	7.403.111	7.312.614	7.310.151
		CS	7.403.111	7.312.614	7.211.885
	Interventi nel settore idrico ed elettrico	CP	4.016.299	4.016.299	4.016.299
		CS	61.855.983	5.016.299	4.016.299
	Interventi in materia di dighe	CP	179.983.299	169.613.299	185.828.299
		CS	181.468.317	169.966.795	185.828.299
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	6.530.416	6.455.811	6.453.120
		CS	6.721.100	6.455.811	6.017.024
	Spese di personale per il programma	CP	4.613.103	4.538.498	4.535.807
		CS	4.613.103	4.538.498	4.099.711
	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP	1.917.313	1.917.313	1.917.313
		CS	2.107.997	1.917.313	1.917.313
1.4	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	CP	1.668.036.036	1.310.171.430	1.044.359.696
		CS	1.876.176.373	1.327.096.459	1.041.905.649
	Spese di personale per il programma	CP	76.017.719	74.861.801	74.565.012
		CS	76.017.719	74.861.801	74.565.012
	Opere di preminente interesse nazionale	CP	1.075.479.482	901.612.050	616.333.262
		CS	1.287.632.788	922.540.503	622.352.800
	Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	CP	159.241.993	81.560.305	105.380.304
		CS	162.744.801	81.606.237	105.438.728
	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	124.089.233	62.462.651	64.366.195
		CS	116.190.100	53.413.295	55.833.295
	Accordi internazionali e grandi eventi	CP	15.118.894	78.118.894	73.118.894
		CS	15.353.670	78.118.894	73.119.785
	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	6.827.770	4.267.770	13.267.770
		CS	6.976.350	4.267.770	13.267.770
	Infrastrutture carcerarie	CP	36.491.018	4.350.000	6.000.000
		CS	36.491.018	4.350.000	6.000.000
	Realizzazione del sistema MOSE	CP	56.130.466	35.000.000	20.000.000
		CS	56.130.466	35.000.000	20.000.000
	Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP	118.639.461	67.937.959	71.328.259
		CS	118.639.461	67.937.959	71.328.259
	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	8.216.110.689	7.716.990.078	7.786.684.235
		CS	9.021.526.065	7.850.707.288	7.791.536.160
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1)	CP	251.759.935	251.436.755	249.658.566
		CS	273.406.619	259.683.827	234.105.306
	Spese di personale per il programma	CP	114.521.298	113.820.662	113.768.856
		CS	114.521.298	113.820.662	98.215.596

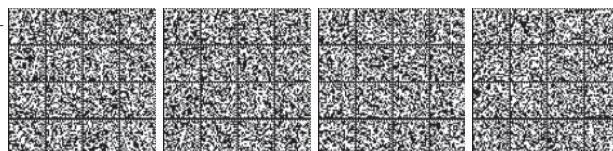


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.2	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP	120.999.257	123.004.474	121.975.512
		CS	121.399.217	123.004.474	121.975.512
	Interventi per la sicurezza stradale	CP	16.239.380	14.611.619	13.914.198
		CS	37.486.104	22.858.691	13.914.198
	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	85.954.280	83.952.924	80.951.677
		CS	85.954.280	83.952.924	80.951.677
	Spese di personale per il programma	CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
		CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867
	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	83.420.810	81.420.810	78.420.810
		CS	83.420.810	81.420.810	78.420.810
2.3	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	350.934.728	300.565.162	281.577.110
		CS	478.074.915	300.565.162	281.227.110
	Spese di personale per il programma	CP	4.226.760	4.224.354	4.222.142
		CS	4.226.760	4.224.354	4.222.142
	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP	105.221.097	134.821.097	15.821.097
		CS	229.567.632	134.821.097	15.821.097
	Interventi in materia di autotrasporto	CP	241.486.871	161.519.711	261.533.871
		CS	244.280.523	161.519.711	261.183.871
2.4	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	872.856.510	418.622.338	292.054.575
		CS	1.115.212.824	488.185.274	313.842.703
	Spese di personale per il programma	CP	3.492.763	3.448.591	3.446.828
		CS	3.492.763	3.448.591	3.363.259
	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP	837.254.711	382.064.711	255.498.711
		CS	1.079.611.025	451.627.647	277.370.408
	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP	32.109.036	33.109.036	33.109.036
		CS	32.109.036	33.109.036	33.109.036
2.5	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	546.400.016	493.953.468	509.993.499
		CS	837.091.469	509.867.910	508.960.556
	Spese di personale per il programma	CP	6.339.795	6.305.791	6.302.610
		CS	6.339.795	6.305.791	6.302.610
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	187.888.923	186.379.963	178.885.523
		CS	189.490.278	186.379.963	178.885.523
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	53.147.748	76.420.053	84.262.823
		CS	73.147.748	76.420.053	84.262.823
	Infrastrutture portuali	CP	293.096.339	219.836.927	235.531.809
		CS	562.186.437	235.751.369	234.498.896
	Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	5.927.211	5.010.734	5.010.734
		CS	5.927.211	5.010.734	5.010.704
2.6	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	6.108.205.220	6.168.459.431	6.372.448.808
		CS	6.231.785.958	6.208.452.191	6.372.448.808
	Spese di personale per il programma	CP	4.045.695	4.043.530	4.041.539
		CS	4.045.695	4.043.530	4.041.539
	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP	5.558.045.000	5.441.657.380	5.433.954.000
		CS	5.617.386.518	5.481.650.140	5.433.954.000
	Interventi a favore delle linee metropolitane	CP	482.247.705	658.891.701	870.586.449
		CS	540.644.223	658.891.701	870.586.449
	Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP	63.866.820	63.866.820	63.866.820
		CS	69.709.522	63.866.820	63.866.820
3.1	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	169.556.349	163.619.376	209.590.108
		CS	212.426.949	163.619.376	209.590.108
	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	169.556.349	163.619.376	209.590.108
		CS	212.426.949	163.619.376	209.590.108
	Spese di personale per il programma	CP	2.600.710	2.599.365	2.598.128
		CS	2.600.710	2.599.365	2.598.128
	Edilizia residenziale sociale	CP	89.085.254	100.823.058	146.795.027
		CS	106.223.697	100.823.058	146.795.027

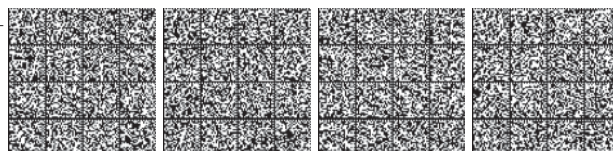


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

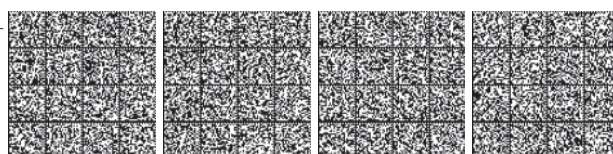
100/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
4.1	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP	77.870.385	60.196.953	60.196.953
		CS	103.602.542	60.196.953	60.196.953
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	790.857.975	802.059.926	806.731.806
		CS	828.769.049	811.409.382	791.670.814
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	790.857.975	802.059.926	806.731.806
		CS	828.769.049	811.409.382	791.670.814
	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP	607.578.136	610.549.557	614.765.047
		CS	607.578.136	610.549.557	600.057.479
	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP	18.557.403	18.546.599	18.536.658
		CS	18.557.403	18.546.599	18.536.658
	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	393.808	393.808	393.808
		CS	393.808	393.808	393.808
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
		CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204
	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP	36.447.650	36.797.938	34.827.820
		CS	36.447.650	36.797.938	34.474.396
	Salvaguardia della vita umana in mare	CP	50.012.499	50.240.299	49.840.299
		CS	55.151.897	50.240.299	49.840.299
	Sicurezza e controllo della navigazione	CP	21.900.247	20.900.247	20.900.247
		CS	44.228.388	30.249.703	20.900.247
5.1	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP	48.388.028	57.051.274	59.887.723
		CS	58.831.563	57.051.274	59.887.723
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	79.029.979	130.336.525	179.749.457
		CS	79.055.010	130.336.525	167.249.457
	Indirizzo politico (32.2)	CP	16.343.062	71.292.868	120.714.651
		CS	16.343.062	71.292.868	108.214.651
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	413.437	413.880	413.880
		CS	413.437	413.880	413.880
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	15.030.838	13.155.494	13.153.783
		CS	15.030.838	13.155.494	13.153.783
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	898.787	898.569	898.569
		CS	898.787	898.569	898.569
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	<<	56.824.925	106.248.419
		CS	<<	56.824.925	93.748.419
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	62.686.917	59.043.657	59.034.806
		CS	62.711.948	59.043.657	59.034.806
	Spese di personale per il programma	CP	19.467.732	18.326.176	18.317.325
		CS	19.467.732	18.326.176	18.317.325
	Gestione del personale	CP	28.749.241	28.749.241	28.749.241
		CS	28.767.794	28.749.241	28.749.241
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	14.469.944	11.968.240	11.968.240
		CS	14.476.422	11.968.240	11.968.240
	TOTALE	CP	15.767.457.907	11.990.309.742	12.350.726.914
		CS	14.702.001.990	13.049.576.242	12.321.375.988



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

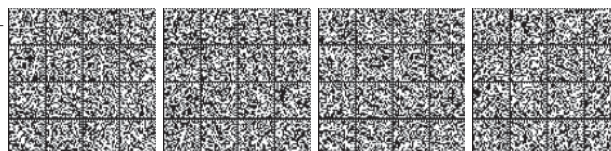


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

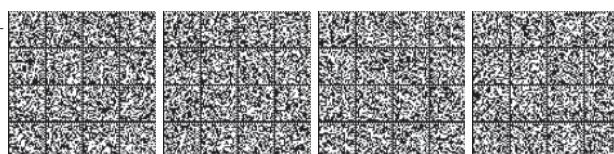
100/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	6.962.556.351	6.898.129.629	6.975.551.743
	CS	7.109.861.375	6.938.206.781	6.940.316.971
FUNZIONAMENTO	CP	1.221.372.400	1.218.151.811	1.219.138.942
	CS	1.233.173.387	1.218.173.267	1.183.904.170
INTERVENTI	CP	5.717.673.108	5.658.096.975	5.706.331.958
	CS	5.853.177.145	5.698.152.671	5.706.331.958
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	23.510.843	21.880.843	50.080.843
	CS	23.510.843	21.880.843	50.080.843
Spese in conto capitale	CP	8.804.901.556	5.092.180.113	5.375.175.171
	CS	7.592.140.615	6.111.369.461	5.381.059.017
INVESTIMENTI	CP	7.794.674.864	4.200.996.394	4.696.646.746
	CS	6.370.013.923	5.194.257.289	4.709.011.054
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.010.226.692	891.183.719	678.528.425
	CS	1.222.126.692	917.112.172	672.047.963
TOTALE	CP	15.767.457.907	11.990.309.742	12.350.726.914
	CS	14.702.001.990	13.049.576.242	12.321.375.988



ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



100/610/1	ELENCO N.1 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE (CAPITOLI N. 2122,2123)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043, 2046, 2048, 2050, 2053, 2066, 2106, 2107, 2108, 2111, 2135, 2136, 2143, 2145, 2153, 2154, 2156, 2176, 2177, 2179, 2200, 2309

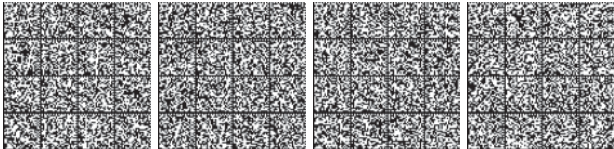
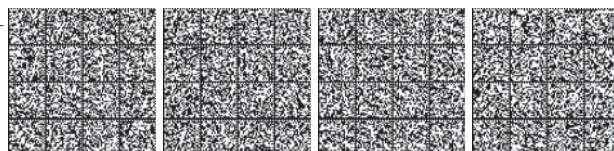


TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

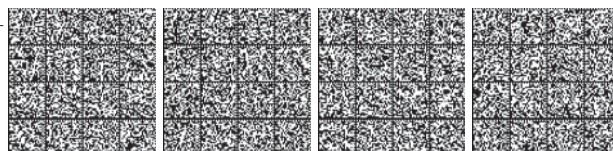


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	21.278.067.886	21.342.187.412	21.248.112.667
		CS	21.608.385.708	21.088.794.726	21.317.105.432
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	6.567.761.440	6.600.444.039	6.646.396.298
		CS	6.609.219.810	6.600.539.860	6.646.396.298
		Spese di personale per il programma			
		CP	6.001.462.098	6.044.179.822	6.061.917.965
		CS	6.001.462.264	6.044.179.822	6.061.917.965
		Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo			
		CP	306.456.710	308.126.916	319.560.249
		CS	315.040.900	308.221.998	319.560.249
		Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia			
		CP	88.592.698	87.092.698	87.092.698
		CS	88.710.906	87.093.437	87.092.698
		Formazione ed addestramento del personale			
		CP	14.069.614	14.069.614	14.069.614
		CS	14.069.614	14.069.614	14.069.614
		Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo			
		CP	104.169.047	102.278.985	119.059.768
		CS	136.924.853	102.278.985	119.059.768
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	Gestione e assistenza del personale dell'Arma			
		CP	44.696.004	44.696.004	44.696.004
		CS	44.696.004	44.696.004	44.696.004
		Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali			
		CP	8.315.269	<<	<<
		CS	8.315.269	<<	<<
		CP	5.433.079.954	5.178.879.467	5.117.431.847
		CS	5.440.834.954	5.178.879.467	5.117.431.847
		Spese di personale per il programma			
		CP	4.958.002.562	4.797.040.580	4.735.592.960
		CS	4.958.002.562	4.797.040.580	4.735.592.960
		Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri			
		CP	2.351.426	2.359.696	2.359.696
		CS	2.351.426	2.359.696	2.359.696
		Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri			
		CP	5.173.370	5.173.370	5.173.370
		CS	5.173.370	5.173.370	5.173.370
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	Formazione militare del personale delle forze terrestri			
		CP	15.976.906	15.976.906	15.976.906
		CS	15.976.906	15.976.906	15.976.906
		Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri			
		CP	334.270.024	334.268.738	334.268.738
		CS	334.270.024	334.268.738	334.268.738
		Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali			
		CP	93.238.505	<<	<<
		CS	100.993.505	<<	<<
		Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri			
		CP	24.067.161	24.060.177	24.060.177
		CS	24.067.161	24.060.177	24.060.177
		CP	2.131.242.662	2.036.423.629	1.986.184.207
		CS	2.199.752.118	2.036.423.629	1.985.784.207
		Spese di personale per il programma			
		CP	1.908.737.920	1.864.772.249	1.814.532.827
		CS	1.908.737.920	1.864.772.249	1.814.532.827
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime			
		CP	2.763.871	2.763.871	2.763.871
		CS	3.284.571	2.763.871	2.763.871
		Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime			
		CP	16.612.582	15.412.582	15.412.582
		CS	22.559.026	15.412.582	15.412.582
		Formazione militare del personale delle forze marittime			
		CP	13.034.509	13.034.509	13.034.509
		CS	14.051.444	13.034.509	13.034.509
		Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime			
		CP	127.926.101	127.926.101	127.926.101
		CS	134.618.231	127.926.101	127.526.101
		Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali			
		CP	49.653.362	<<	<<
		CS	103.986.609	<<	<<
		Gestione e assistenza del personale delle forze marittime			
		CP	12.514.317	12.514.317	12.514.317
		CS	12.514.317	12.514.317	12.514.317
	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	2.785.859.777	2.738.393.537	2.703.330.264
		CS	2.841.339.690	2.746.498.537	2.711.330.264
		Spese di personale per il programma			
		CP	2.493.881.618	2.486.813.283	2.451.750.010
		CS	2.493.883.279	2.486.813.283	2.451.750.010

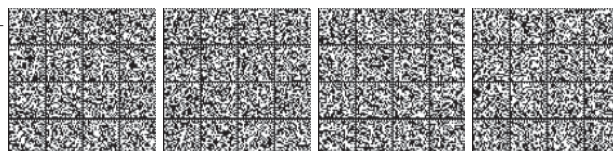


MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.5	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	1.618.953	1.618.953	1.618.953
		CS	1.618.953	1.618.953	1.618.953
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	44.677.217	42.487.217	42.487.217
		CS	55.950.146	42.487.217	42.487.217
	Formazione militare del personale delle forze aeree	CP	21.409.131	22.102.133	22.930.082
		CS	31.086.990	22.102.133	22.930.082
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	139.030.569	140.533.767	139.705.818
		CS	139.558.033	140.638.767	139.705.818
	Trasporto aereo di Stato	CP	39.461.767	38.011.767	38.011.767
		CS	73.461.767	46.011.767	46.011.767
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	38.954.105	<<	<<
		CS	38.954.105	<<	<<
	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	6.826.417	6.826.417	6.826.417
		CS	6.826.417	6.826.417	6.826.417
	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	4.360.124.053	4.788.046.740	4.794.770.051
		CS	4.517.239.136	4.526.453.233	4.856.162.816
	Spese di personale per il programma	CP	716.211.361	710.652.435	700.134.427
		CS	716.211.361	710.652.435	700.134.427
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP	905.730	905.730	905.730
		CS	905.730	905.730	905.730
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	3.677.561	3.677.561	3.677.561
		CS	3.677.561	3.677.561	3.677.561
	Formazione militare del personale	CP	3.805.931	3.841.941	3.851.141
		CS	3.805.931	3.841.941	3.851.141
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP	64.781.949	18.519.618	18.358.118
		CS	66.648.049	18.519.618	18.358.118
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	2.802.996.495	3.221.600.223	3.385.141.542
		CS	2.915.049.255	2.957.186.899	3.447.413.897
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	22.396.039	22.396.039	22.396.039
		CS	21.938.515	21.655.407	21.655.407
	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP	556.912.326	656.855.676	507.045.346
		CS	556.950.594	656.769.318	506.956.388
	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP	404.409	404.409	404.409
		CS	423.517	404.409	404.409
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	49.139.636	50.139.636	53.139.636
		CS	67.703.122	50.636.616	53.139.636
	Gestione e assistenza del personale militare	CP	98.999.032	99.053.472	99.716.102
		CS	98.949.032	99.003.472	99.666.102
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	39.893.584	<<	<<
		CS	64.976.469	3.199.827	<<
2.1	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	469.701.690	471.151.303	469.931.148
		CS	470.468.049	471.151.303	469.931.148
	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	CP	469.701.690	471.151.303	469.931.148
		CS	470.468.049	471.151.303	469.931.148
	Spese di personale per il programma	CP	437.491.136	440.951.785	439.815.961
		CS	437.491.136	440.951.785	439.815.961
	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	5.669.939	5.143.389	5.143.389
		CS	5.669.939	5.143.389	5.143.389
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	3.053.824	3.057.581	3.061.376
		CS	3.053.824	3.057.581	3.061.376
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	6.895.984	5.862.326	5.764.692
		CS	7.607.153	5.862.326	5.764.692
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	7.257.881	7.161.197	7.164.545
		CS	7.259.631	7.161.197	7.164.545

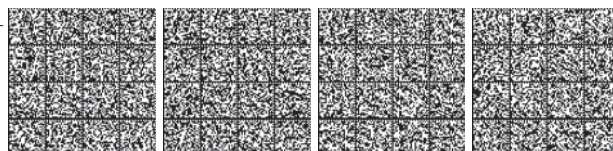


MINISTERO DELLA DIFESA

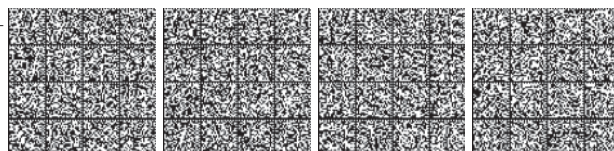
(in Euro)

120/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
3.1	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	9.332.926	8.975.025	8.981.185
		CS	9.386.366	8.975.025	8.981.185
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	1.194.005.922	1.192.296.061	1.202.398.660
		CS	1.190.005.922	1.188.296.061	1.198.398.660
	Indirizzo politico (32.2)	CP	26.497.900	26.503.994	26.497.326
		CS	26.497.900	26.503.994	26.497.326
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	170.164	170.164	170.164
		CS	170.164	170.164	170.164
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	24.801.503	24.806.982	24.800.435
		CS	24.801.503	24.806.982	24.800.435
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.526.233	1.526.848	1.526.727
		CS	1.526.233	1.526.848	1.526.727
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	705.655.915	698.737.960	707.847.227
		CS	705.655.915	698.737.960	707.847.227
	Spese di personale per il programma	CP	96.951.816	97.022.607	97.196.144
		CS	96.951.816	97.022.607	97.196.144
	Gestione del personale	CP	67.506.765	88.486.765	76.437.225
		CS	67.506.765	88.486.765	76.437.225
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	282.937.076	257.937.076	278.937.076
		CS	282.937.076	257.937.076	278.937.076
	Cooperazione Internazionale	CP	195.827.021	192.858.275	192.843.545
		CS	195.827.021	192.858.275	192.843.545
	Attività di supporto isituzionale	CP	62.433.237	62.433.237	62.433.237
		CS	62.433.237	62.433.237	62.433.237
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)	CP	461.852.107	467.054.107	468.054.107
		CS	457.852.107	463.054.107	464.054.107
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP	60.490.107	60.532.107	60.532.107
		CS	60.490.107	60.532.107	60.532.107
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	70.512.000	71.312.000	72.312.000
		CS	66.512.000	67.312.000	68.312.000
	Trattamenti provvisori di pensione	CP	330.850.000	335.210.000	335.210.000
		CS	330.850.000	335.210.000	335.210.000
	TOTALE	CP	22.941.775.498	23.005.634.776	22.920.442.475
		CS	23.268.859.679	22.748.242.090	22.985.435.240



RIEPILOGO
MINISTERO DELLA DIFESA

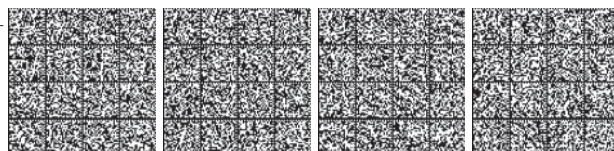


MINISTERO DELLA DIFESA

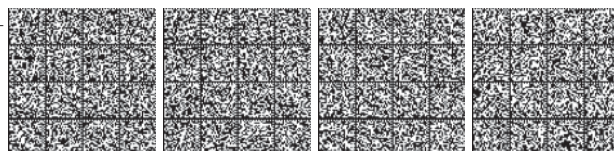
(in Euro)

120/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	19.876.940.300	19.561.320.332	19.292.264.632
	CS	20.014.692.380	19.564.633.850	19.294.987.756
FUNZIONAMENTO	CP	19.011.478.903	18.704.079.681	18.446.088.251
	CS	19.153.230.983	18.711.393.199	18.452.811.375
INTERVENTI	CP	239.859.378	236.890.632	236.875.902
	CS	239.859.378	236.890.632	236.875.902
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	625.602.019	620.350.019	609.300.479
	CS	621.602.019	616.350.019	605.300.479
Spese in conto capitale	CP	3.064.835.198	3.444.314.444	3.628.177.843
	CS	3.254.167.299	3.183.608.240	3.690.447.484
INVESTIMENTI	CP	3.063.835.198	3.443.314.444	3.628.177.843
	CS	3.253.167.299	3.182.608.240	3.690.447.484
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.000.000	1.000.000	<<
	CS	1.000.000	1.000.000	<<
TOTALE	CP	22.941.775.498	23.005.634.776	22.920.442.475
	CS	23.268.859.679	22.748.242.090	22.985.435.240



ELENCHI
MINISTERO DELLA DIFESA



120/610/1	ELENCON N.1	UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA" DELLA MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (capitolo 1121).
	MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4100, 4150, 4151, 4152, 4153, 4160, 4161, 4162, 4180, 4181, 4182, 4191, 4195, 4210, 4211, 4212, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267, 4270, 4271, 4272, 4280 1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) 4101, 4311, 4315, 4326, 4341, 4344, 4350, 4361, 4370, 4371, 4372, 4373, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4392, 4398, 4399, 4400, 4401, 4405, 4408, 4410 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 1205, 4102, 4461, 4465, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4491, 4493, 4510, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) 1160, 1201, 1204, 1207, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1294, 1300, 1301, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1346 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3.1 Indirizzo politico (32.2) 1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103, 1170, 1171, 1173 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) 1334, 1349, 1389, 1391, 1392	

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

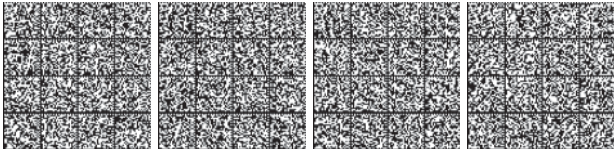
1009, 1015, 1029, 1030, 1031, 1040

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1099, 1100, 1104, 1115, 1116, 1117, 1128, 1146, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1172, 1178, 1208, 1217, 1302, 4103, 1170, 1171, 1173

3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6)

1334, 1349, 1389, 1391, 1392



120/612/1	ELENCO N.2 UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "APPONTAMENTO E IMPIEGO CARABINIERI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA" DELLA MISSIONE "DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO" (capitolo 4842).	
	MINISTERO DELLA DIFESA 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 4800, 4802, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4827, 4829, 4830, 4843, 4850, 4851, 4852, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4868, 4869, 4875 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17) 2851, 2856, 2857, 2865, 2867, 2873, 2874, 2877, 2882, 2883, 2884, 2885, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2900, 2901, 2907, 2908, 2911, 2913, 2914, 2925, 2931, 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2975, 2976, 2977, 3080, 7921, 7922, 7928, 7930, 7932, 7934, 7936, 7946, 7947, 7948, 7950, 7961, 7965	

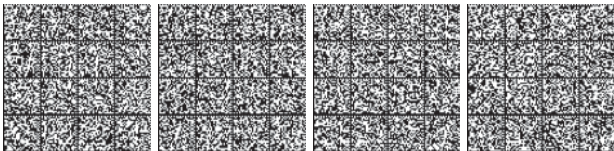
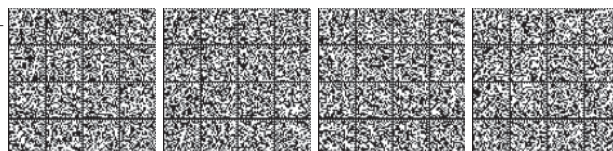


TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

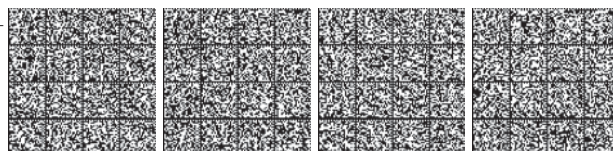


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	1.077.895.667	1.009.106.595	799.548.577
		CS	1.112.243.610	1.016.678.222	799.548.577
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	CP	532.442.478	498.303.152	326.063.223
		CS	556.398.301	505.874.779	326.063.223
	Spese di personale per il programma	CP	10.136.055	10.036.919	9.736.340
		CS	10.136.055	10.036.919	9.736.340
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	6.878.807	1.660.985	1.660.985
		CS	10.008.902	1.660.985	1.660.985
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	26.133.101	11.133.101	11.133.101
		CS	27.232.661	11.133.101	11.133.101
	Piano irriguo nazionale	CP	120.598.155	123.240.431	102.301.081
		CS	120.807.812	123.240.431	102.301.081
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP	211.648.912	197.678.712	47.678.712
		CS	222.765.325	202.678.712	47.678.712
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	124.739.042	122.434.403	122.434.403
		CS	132.243.900	125.006.030	122.434.403
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	25.218.601	25.218.601	25.218.601
		CS	25.553.253	25.218.601	25.218.601
	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	7.089.805	6.900.000	5.900.000
		CS	7.650.393	6.900.000	5.900.000
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	CP	49.848.645	46.748.415	46.259.390
		CS	53.793.624	46.748.415	46.259.390
	Spese di personale per il programma	CP	38.622.277	38.218.162	38.080.213
		CS	38.622.277	38.218.162	38.080.213
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP	5.145.530	4.499.415	4.288.339
		CS	5.955.509	4.499.415	4.288.339
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP	4.895.398	2.845.398	2.705.398
		CS	8.030.398	2.845.398	2.705.398
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
		CS	1.185.440	1.185.440	1.185.440
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	CP	495.604.544	464.055.028	427.225.964
		CS	502.051.685	464.055.028	427.225.964
	Spese di personale per il programma	CP	14.989.854	14.812.726	14.523.693
		CS	14.989.854	14.812.726	14.523.693
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	49.296.166	46.193.489	32.693.489
		CS	49.296.166	46.193.489	32.693.489
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	255.386.685	227.916.974	206.453.026
		CS	261.544.849	227.916.974	206.453.026
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	13.139.143	12.739.143	11.163.060
		CS	13.428.120	12.739.143	11.163.060
	Interventi a favore del settore ippico	CP	162.792.696	162.392.696	162.392.696
		CS	162.792.696	162.392.696	162.392.696
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	27.600.982	24.331.887	46.677.872
		CS	28.954.972	24.331.887	46.677.872
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.341.424	6.641.853	29.210.763
		CS	9.341.424	6.641.853	29.210.763
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315	599.315	599.315
		CS	599.315	599.315	599.315

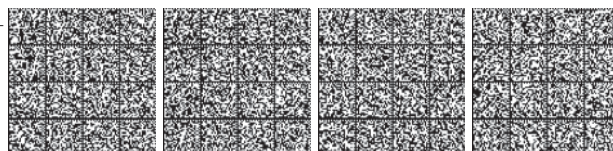


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

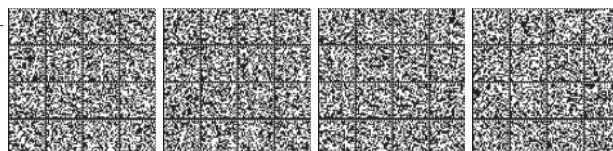
130/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.2	Indirizzo politico-amministrativo	CP	5.291.319	5.254.866	5.257.776
		CS	5.291.319	5.254.866	5.257.776
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	753.672	753.672	753.672
		CS	753.672	753.672	753.672
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	2.697.118	34.000	22.600.000
		CS	2.697.118	34.000	22.600.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	18.259.558	17.690.034	17.467.109
		CS	19.613.548	17.690.034	17.467.109
	Spese di personale per il programma	CP	6.828.046	6.755.135	6.592.179
		CS	6.828.046	6.755.135	6.592.179
	Gestione del personale	CP	8.110.655	8.110.655	8.110.655
		CS	8.110.655	8.110.655	8.110.655
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	3.320.857	2.824.244	2.764.275
		CS	4.674.847	2.824.244	2.764.275
4.1	4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	6.274.314	9.172.244	9.073.125
		CS	6.774.314	9.172.244	9.073.125
	Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18.18)	CP	6.274.314	9.172.244	9.073.125
		CS	6.774.314	9.172.244	9.073.125
	Spese di personale per il programma	CP	2.580.230	2.578.160	2.579.041
		CS	2.580.230	2.578.160	2.579.041
	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	2.607.682	5.507.682	5.407.682
		CS	3.107.682	5.507.682	5.407.682
	Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP	1.086.402	1.086.402	1.086.402
		CS	1.086.402	1.086.402	1.086.402
	TOTALE	CP	1.111.770.963	1.042.610.726	855.299.574
		CS	1.147.972.896	1.050.182.353	855.299.574



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	610.845.980	607.054.663	613.882.861
	CS	614.174.798	607.054.663	613.882.861
FUNZIONAMENTO	CP	103.602.530	102.780.924	124.109.122
	CS	104.666.604	102.780.924	124.109.122
INTERVENTI	CP	499.792.481	496.822.770	482.322.770
	CS	502.057.225	496.822.770	482.322.770
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	7.450.969	7.450.969	7.450.969
	CS	7.450.969	7.450.969	7.450.969
Spese in conto capitale	CP	500.924.983	435.556.063	241.416.713
	CS	533.798.098	443.127.690	241.416.713
INVESTIMENTI	CP	459.954.783	415.556.063	221.416.713
	CS	486.792.538	418.127.690	221.416.713
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	40.970.200	20.000.000	20.000.000
	CS	47.005.560	25.000.000	20.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.111.770.963	1.042.610.726	855.299.574
	CS	1.147.972.896	1.050.182.353	855.299.574

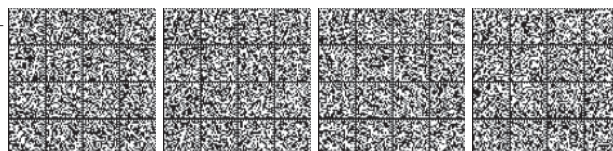
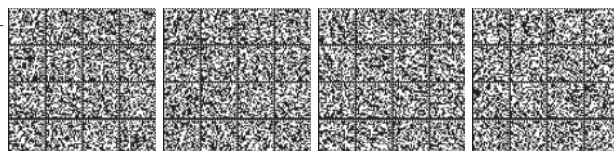


TABELLA N. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

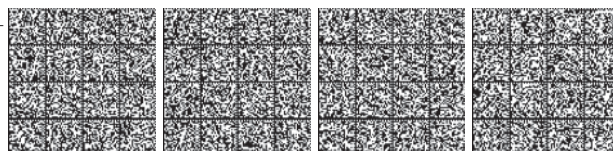


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.1	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	CP	2.268.453.986	1.906.396.403	1.720.413.104
		CS	2.420.568.171	1.906.396.403	1.720.413.104
		CP	403.430.120	401.781.190	399.154.829
		CS	403.472.326	401.781.190	399.154.829
		CP	2.952.706	2.953.776	2.958.142
		CS	2.952.706	2.953.776	2.958.142
		CP	193.683.040	193.683.040	193.683.040
		CS	193.683.040	193.683.040	193.683.040
		CP	106.397.000	107.897.000	104.647.000
		CS	106.397.000	107.897.000	104.647.000
		CP	68.685.000	70.585.000	70.585.000
		CS	68.685.000	70.585.000	70.585.000
		CP	11.090.500	11.090.500	11.090.500
		CS	11.090.500	11.090.500	11.090.500
		CP	8.042.234	8.042.234	8.042.234
		CS	8.042.234	8.042.234	8.042.234
		CP	12.579.640	7.529.640	8.148.913
		CS	12.621.846	7.529.640	8.148.913
		CP	7.576.598	7.575.430	7.574.356
		CS	7.576.598	7.575.430	7.574.356
		CP	4.968.923	4.967.755	4.966.681
		CS	4.968.923	4.967.755	4.966.681
		CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
		CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	7.576.598	7.575.430	7.574.356
		CS	7.576.598	7.575.430	7.574.356
		CP	4.968.923	4.967.755	4.966.681
		CS	4.968.923	4.967.755	4.966.681
		CP	2.607.675	2.607.675	2.607.675
		CS	2.607.675	2.607.675	2.607.675
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	63.167.901	60.076.985	56.691.115
		CS	63.403.904	60.076.985	56.691.115
		CP	50.341.681	47.350.765	43.964.895
		CS	50.341.681	47.350.765	43.964.895
		CP	10.196.455	10.196.455	10.196.455
		CS	10.232.458	10.196.455	10.196.455
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	128.518.868	126.286.584	122.091.289
		CS	130.700.175	126.286.584	122.091.289
		CP	87.449.117	82.917.786	76.908.680
		CS	87.449.117	82.917.786	76.908.680
		CP	31.212.031	33.511.078	35.324.889
		CS	32.996.071	33.511.078	35.324.889
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	92.856.706	88.658.798	85.072.533
		CS	93.382.537	88.658.798	85.072.533
		CP	54.198.198	52.110.894	47.679.515
		CS	54.198.198	52.110.894	47.679.515
		CP	3.481.765	3.478.550	3.878.550
		CS	3.981.765	3.478.550	3.878.550
		CP	25.577.640	23.645.251	24.090.365
		CS	25.603.471	23.645.251	24.090.365
		CP	9.599.103	9.424.103	9.424.103
		CS	9.599.103	9.424.103	9.424.103

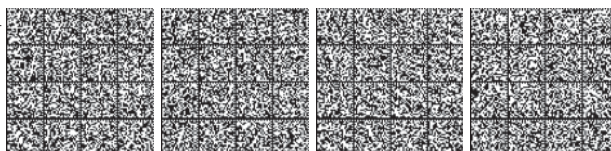


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	129.644.518	113.927.520	108.906.439
		CS	129.700.558	113.927.520	108.906.439
	Spese di personale per il programma	CP	84.892.142	79.636.421	73.958.035
		CS	84.892.142	79.636.421	73.958.035
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP	6.435.378	4.510.114	4.510.114
		CS	6.491.418	4.510.114	4.510.114
	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP	36.492.264	28.656.252	29.313.557
		CS	36.492.264	28.656.252	29.313.557
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP	1.496.191	796.191	796.191
		CS	1.496.191	796.191	796.191
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP	328.543	328.542	328.542
		CS	328.543	328.542	328.542
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	319.224.770	315.071.801	304.758.723
		CS	319.224.770	315.071.801	304.758.723
	Spese di personale per il programma	CP	271.233.354	265.093.241	250.244.822
		CS	271.233.354	265.093.241	250.244.822
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP	31.118.476	30.805.620	33.340.961
		CS	31.118.476	30.805.620	33.340.961
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP	16.872.940	19.172.940	21.172.940
		CS	16.872.940	19.172.940	21.172.940
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	14.453.992	18.906.949	17.538.733
		CS	66.627.049	18.906.949	17.538.733
	Spese di personale per il programma	CP	5.186.291	5.186.821	5.192.299
		CS	5.186.291	5.186.821	5.192.299
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP	1.604.956	1.604.956	1.604.956
		CS	3.206.623	1.604.956	1.604.956
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP	7.662.745	12.115.172	10.741.478
		CS	58.234.135	12.115.172	10.741.478
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	823.398.339	495.393.566	339.172.295
		CS	913.779.162	495.393.566	339.172.295
	Spese di personale per il programma	CP	3.094.062	3.094.920	3.098.847
		CS	3.094.062	3.094.920	3.098.847
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP	187.153.222	231.334.010	162.222.286
		CS	187.670.885	231.334.010	162.222.286
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP	68.637.533	69.765.982	22.923.864
		CS	68.637.533	69.765.982	22.923.864
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP	12.002.356	18.197.668	4.907.307
		CS	12.002.356	18.197.668	4.907.307
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP	8.897.734	13.510.844	9.872.526
		CS	8.897.734	13.510.844	9.872.526
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP	268.700.021	105.666.215	99.429.436
		CS	269.200.021	105.666.215	99.429.436
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP	5.440.119	6.307.067	6.280.567
		CS	5.440.119	6.307.067	6.280.567
	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP	60.179.984	10.174.911	10.167.301
		CS	60.179.984	10.174.911	10.167.301
	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP	49.293.308	37.341.949	20.270.161
		CS	49.293.308	37.341.949	20.270.161
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	CP	160.000.000	<<	<<
		CS	249.363.160	<<	<<
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	CP	23.979.755	17.919.218	18.011.641
		CS	30.415.105	17.919.218	18.011.641
	Spese di personale per il programma	CP	1.563.066	1.485.425	1.396.752
		CS	1.563.066	1.485.425	1.396.752

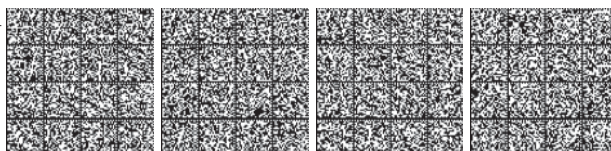


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.11	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP	20.871.676	14.888.780	15.069.876
		CS	25.245.408	14.888.780	15.069.876
	Interventi per la rigenerazione urbana	CP	1.545.013	1.545.013	1.545.013
		CS	3.606.631	1.545.013	1.545.013
	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	CP	241.526.807	240.119.882	240.736.374
		CS	241.610.375	240.119.882	240.736.374
	Spese di personale per il programma	CP	3.213.596	3.214.851	3.219.766
		CS	3.213.596	3.214.851	3.219.766
	Promozione del cinema italiano	CP	2.863.211	2.155.031	2.162.955
		CS	2.866.339	2.155.031	2.162.955
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP	235.450.000	234.750.000	235.353.653
		CS	235.530.440	234.750.000	235.353.653
	Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (21.19)	CP	19.530.868	19.533.763	19.559.504
		CS	19.530.868	19.533.763	19.559.504
	spese di personale per il programma	CP	18.566.498	18.569.393	18.595.134
		CS	18.566.498	18.569.393	18.595.134
	Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP	964.370	964.370	964.370
		CS	964.370	964.370	964.370
	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	CP	1.144.744	1.144.717	1.145.273
		CS	1.144.744	1.144.717	1.145.273
	Spese per il personale di programma	CP	1.044.535	1.044.508	1.045.064
		CS	1.044.535	1.044.508	1.045.064
	Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP	100.209	100.209	100.209
		CS	100.209	100.209	100.209
2.1	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	89.150.509	83.523.021	79.668.231
		CS	89.150.509	83.523.021	79.668.231
	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	CP	89.150.509	83.523.021	79.668.231
		CS	89.150.509	83.523.021	79.668.231
	Spese di personale per il programma	CP	17.951.867	17.812.313	16.785.331
		CS	17.951.867	17.812.313	16.785.331
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP	3.910.025	3.910.025	3.910.025
		CS	3.910.025	3.910.025	3.910.025
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP	10.493.332	7.656.619	8.018.811
		CS	10.493.332	7.656.619	8.018.811
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP	3.626.477	3.626.477	3.626.477
		CS	3.626.477	3.626.477	3.626.477
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP	53.168.808	50.517.587	47.327.587
		CS	53.168.808	50.517.587	47.327.587
	3 Turismo (31)	CP	43.328.095	43.327.028	43.326.047
		CS	43.328.095	43.327.028	43.325.057
	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	CP	43.328.095	43.327.028	43.326.047
		CS	43.328.095	43.327.028	43.325.057
	Spese di personale per il programma	CP	1.442.754	1.441.687	1.440.706
		CS	1.442.754	1.441.687	1.440.706
	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	CP	2.294.636	2.294.636	2.294.636
		CS	2.294.636	2.294.636	2.293.646
	Sviluppo e incentivazione del turismo	CP	8.234.079	8.234.079	8.234.079
		CS	8.234.079	8.234.079	8.234.079
	Promozione dell'offerta turistica italiana	CP	31.356.626	31.356.626	31.356.626
		CS	31.356.626	31.356.626	31.356.626

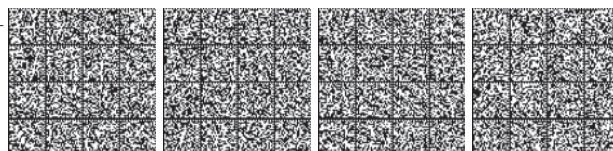


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

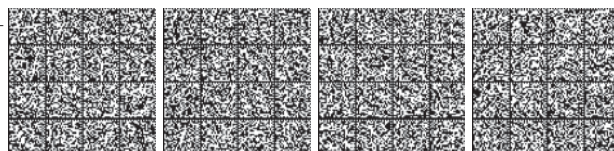
140/606/4

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
4.1	4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	130.992.126	130.292.251	130.766.905
		CS	130.997.153	130.292.251	130.754.702
	Indirizzo politico (32.2)	CP	11.422.820	10.276.897	10.283.886
		CS	11.424.370	10.276.897	10.271.683
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	231.361	231.361	231.361
		CS	231.361	231.361	231.361
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	9.207.272	9.199.349	9.206.338
		CS	9.208.822	9.199.349	9.194.135
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	846.187	846.187	846.187
		CS	846.187	846.187	846.187
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	1.138.000	<<	<<
		CS	1.138.000	<<	<<
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	119.569.306	120.015.354	120.483.019
		CS	119.572.783	120.015.354	120.483.019
	Spese di personale per il programma	CP	56.771.257	59.924.735	60.030.209
		CS	56.771.257	59.924.735	60.030.209
	Gestione del personale	CP	43.935.274	44.189.150	44.189.150
		CS	43.935.274	44.189.150	44.189.150
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	18.862.775	15.901.469	16.263.660
		CS	18.866.252	15.901.469	16.263.660
	TOTALE	CP	2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
		CS	2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094



RIEPILOGO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	1.540.598.384	1.346.174.213	1.302.486.368
	CS	1.632.044.847	1.346.174.213	1.302.474.165
FUNZIONAMENTO	CP	798.298.387	771.579.823	735.770.370
	CS	799.584.776	771.579.823	735.758.167
INTERVENTI	CP	695.543.500	527.584.017	519.705.625
	CS	785.703.574	527.584.017	519.705.625
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	46.756.497	47.010.373	47.010.373
	CS	46.756.497	47.010.373	47.010.373
Spese in conto capitale	CP	947.757.937	784.072.697	654.324.522
	CS	1.008.430.686	784.072.697	654.323.532
INVESTIMENTI	CP	947.757.937	784.072.697	654.324.522
	CS	1.008.430.686	784.072.697	654.323.532
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	43.568.395	33.291.793	17.363.397
	CS	43.568.395	33.291.793	17.363.397
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	43.568.395	33.291.793	17.363.397
	CS	43.568.395	33.291.793	17.363.397
TOTALE	CP	2.531.924.716	2.163.538.703	1.974.174.287
	CS	2.684.043.928	2.163.538.703	1.974.161.094

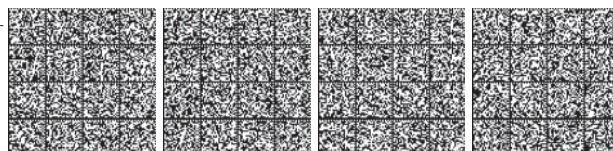
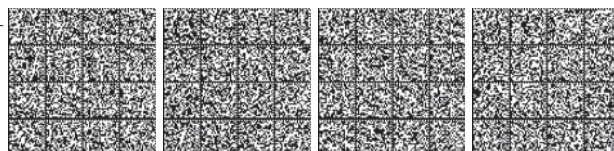


TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

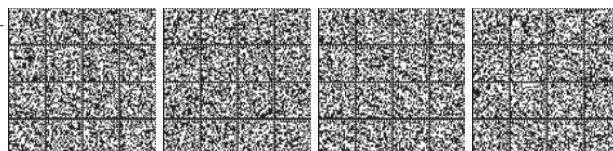


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
	1 Tutela della salute (20)	CP	1.408.220.734	1.298.407.721	1.160.285.996
		CS	1.541.079.222	1.347.437.739	1.160.285.996
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	CP	144.966.170	136.409.753	134.786.229
		CS	151.206.699	137.909.753	134.786.229
	Spese di personale per il programma	CP	29.459.754	28.103.337	27.048.529
		CS	29.459.754	28.103.337	27.048.529
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	80.862.713	73.662.713	73.671.713
		CS	86.976.931	75.162.713	73.671.713
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	10.583.694	10.583.694	10.005.978
		CS	10.620.605	10.583.694	10.005.978
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
		CS	1.449.409	1.360.009	1.360.009
	Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	22.700.000	22.700.000	22.700.000
		CS	22.700.000	22.700.000	22.700.000
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	CP	34.075.839	32.940.125	32.510.732
		CS	34.075.839	32.940.125	32.510.732
	Spese di personale per il programma	CP	25.332.454	25.196.740	24.747.260
		CS	25.332.454	25.196.740	24.747.260
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.490.456	7.490.456	7.510.543
		CS	7.490.456	7.490.456	7.510.543
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	1.252.929	252.929	252.929
		CS	1.252.929	252.929	252.929
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	CP	392.824.994	345.677.611	310.257.543
		CS	515.284.379	393.207.629	310.257.543
	Spese di personale per il programma	CP	3.993.825	3.933.662	3.893.253
		CS	3.993.825	3.933.662	3.893.253
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	230.683.930	183.596.710	148.217.051
		CS	353.143.315	231.126.728	148.217.051
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
		CS	158.147.239	158.147.239	158.147.239
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CP	11.831.877	11.716.933	11.714.967
		CS	15.524.731	11.716.933	11.714.967
	Spese di personale per il programma	CP	5.023.149	4.908.205	4.906.239
		CS	5.023.149	4.908.205	4.906.239
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	6.808.728	6.808.728	6.808.728
		CS	10.501.582	6.808.728	6.808.728
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	CP	11.046.005	11.207.909	11.205.982
		CS	11.046.005	11.207.909	11.205.982
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	5.183.306	5.181.210	5.179.283
		CS	5.183.306	5.181.210	5.179.283
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	5.862.699	6.026.699	6.026.699
		CS	5.862.699	6.026.699	6.026.699
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	CP	25.771.077	25.769.207	25.703.928
		CS	25.771.077	25.769.207	25.703.928
	Spese di personale per il programma	CP	3.111.710	3.109.840	3.052.561
		CS	3.111.710	3.109.840	3.052.561
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	2.572.271	2.572.271	2.564.271
		CS	2.572.271	2.572.271	2.564.271
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	20.087.096	20.087.096	20.087.096
		CS	20.087.096	20.087.096	20.087.096

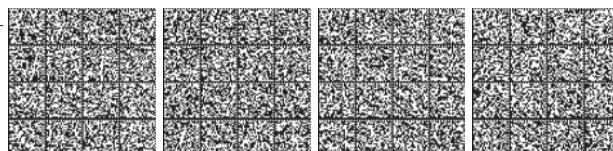


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/2

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	CP	593.433.761	591.860.997	591.619.278
		CS	593.433.761	591.860.997	591.619.278
	Spese di personale per il programma	CP	3.992.989	3.920.225	3.693.506
		CS	3.992.989	3.920.225	3.693.506
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	144.980.460	143.480.460	143.480.460
		CS	144.980.460	143.480.460	143.480.460
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	444.460.312	444.460.312	444.445.312
		CS	444.460.312	444.460.312	444.445.312
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	CP	11.123.692	11.118.915	11.086.477
		CS	11.581.912	11.118.915	11.086.477
	Spese di personale per il programma	CP	7.137.169	7.132.392	7.127.953
		CS	7.137.169	7.132.392	7.127.953
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	843.456	843.456	815.457
		CS	843.456	843.456	815.457
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	3.143.067	3.143.067	3.143.067
		CS	3.601.287	3.143.067	3.143.067
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	CP	2.979.025	2.829.338	2.746.763
		CS	2.979.025	2.829.338	2.746.763
	Spese di personale per il programma	CP	2.541.618	2.391.931	2.309.356
		CS	2.541.618	2.391.931	2.309.356
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	437.407	437.407	437.407
		CS	437.407	437.407	437.407
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	CP	171.188.594	121.087.417	21.077.303
		CS	171.188.594	121.087.417	21.077.303
	Spese di personale per il programma	CP	2.330.273	2.329.096	2.327.982
		CS	2.330.273	2.329.096	2.327.982
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	168.858.321	118.758.321	18.749.321
		CS	168.858.321	118.758.321	18.749.321
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	CP	6.225.082	5.061.477	4.912.402
		CS	6.225.082	5.061.477	4.912.402
	Spese di personale per il programma	CP	3.694.334	3.530.729	3.396.654
		CS	3.694.334	3.530.729	3.396.654
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	2.530.748	1.530.748	1.515.748
		CS	2.530.748	1.530.748	1.515.748
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	CP	2.754.618	2.728.039	2.664.392
		CS	2.762.118	2.728.039	2.664.392
	Spese di personale per il programma	CP	2.243.654	2.217.075	2.166.428
		CS	2.243.654	2.217.075	2.166.428
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	510.964	510.964	497.964
		CS	518.464	510.964	497.964
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	298.510.890	321.761.981	384.596.921
		CS	399.855.504	386.513.156	384.596.921
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	CP	287.056.642	310.308.165	373.133.590
		CS	386.230.449	373.000.124	373.133.590
	Spese di personale per il programma	CP	2.927.436	2.925.569	2.923.824
		CS	2.927.436	2.925.569	2.923.824
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	279.593.012	302.846.402	365.673.572
		CS	378.766.819	365.538.361	365.673.572
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	4.536.194	4.536.194	4.536.194
		CS	4.536.194	4.536.194	4.536.194

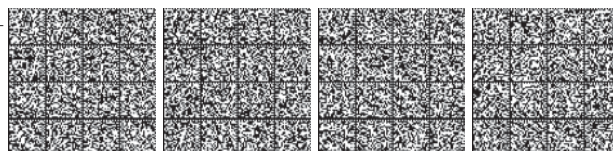


MINISTERO DELLA SALUTE

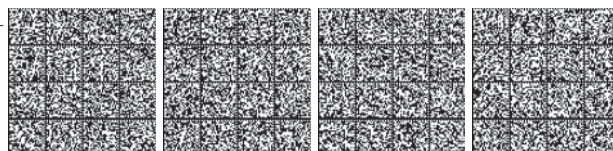
(in Euro)

150/606/3

U.d.V.	Missione Programma Azione		2020	2021	2022
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	CP	11.454.248	11.453.816	11.463.331
		CS	13.625.055	13.513.032	11.463.331
	Spese di personale per il programma	CP	647.944	647.512	647.114
		CS	647.944	647.512	647.114
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	10.806.304	10.806.304	10.816.217
		CS	12.977.111	12.865.520	10.816.217
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	75.974.131	82.931.246	76.900.760
		CS	75.974.330	82.931.246	76.900.760
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	39.544.182	41.171.543	40.464.144
		CS	39.544.182	41.171.543	40.464.144
	Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	391.711	391.711	391.711
		CS	391.711	391.711	391.711
	Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.827.137	7.454.498	7.384.383
		CS	7.827.137	7.454.498	7.384.383
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	688.050	688.050	688.050
		CS	688.050	688.050	688.050
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	30.637.284	32.637.284	32.000.000
		CS	30.637.284	32.637.284	32.000.000
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	36.429.949	41.759.703	36.436.616
		CS	36.430.148	41.759.703	36.436.616
	Spese di personale per il programma	CP	14.419.960	17.728.558	17.464.103
		CS	14.419.960	17.728.558	17.464.103
	Gestione del personale	CP	11.842.422	11.842.422	11.762.422
		CS	11.842.422	11.842.422	11.762.422
	Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.167.567	12.188.723	7.210.091
		CS	10.167.766	12.188.723	7.210.091
	TOTALE	CP	1.782.705.755	1.703.100.948	1.621.783.677
		CS	2.016.909.056	1.816.882.141	1.621.783.677



RIEPILOGO
MINISTERO DELLA SALUTE

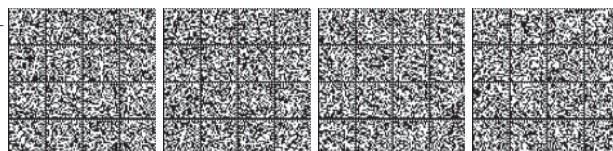


MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2020	2021	2022
Spese correnti	CP	1.432.920.776	1.401.957.299	1.441.240.517
	CS	1.509.769.206	1.455.516.515	1.441.240.517
FUNZIONAMENTO	CP	192.107.649	191.713.672	189.206.890
	CS	197.341.681	191.713.672	189.206.890
INTERVENTI	CP	1.211.634.548	1.176.565.048	1.223.992.332
	CS	1.283.248.946	1.230.124.264	1.223.992.332
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	29.178.579	33.678.579	28.041.295
	CS	29.178.579	33.678.579	28.041.295
Spese in conto capitale	CP	349.784.979	301.143.649	180.543.160
	CS	507.139.850	361.365.626	180.543.160
INVESTIMENTI	CP	193.724.979	197.683.649	172.083.160
	CS	351.079.850	257.905.626	172.083.160
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	150.400.000	100.400.000	400.000
	CS	150.400.000	100.400.000	400.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	5.660.000	3.060.000	8.060.000
	CS	5.660.000	3.060.000	8.060.000
TOTALE	CP	1.782.705.755	1.703.100.948	1.621.783.677
	CS	2.016.909.056	1.816.882.141	1.621.783.677



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1586):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Roberto GUALTIERI (Governo CONTE-II) il 2 novembre 2019.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio) in sede referente il 6 novembre 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 13, 14, 21, 22, 26, 27 e il 30 novembre 2019; il 4, 6, 9, 10 e l'11 dicembre 2019.

Esaminato in aula il 12 e il 13 dicembre 2019; approvato il 16 dicembre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2305):

Assegnato alla V commissione (Bilancio) in sede referente il 17 dicembre 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 18, 19, 20, e il 21 dicembre 2019.

Esaminato in aula il 22 e il 23 dicembre 2019; approvato definitivamente il 24 dicembre 2019.

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

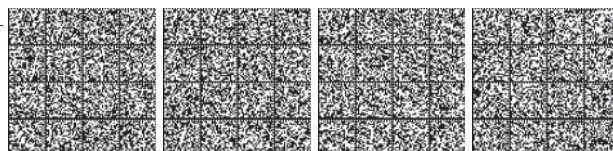
In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 17 gennaio 2020, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

19G00165

MARIA CASOLA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-SOL-005) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

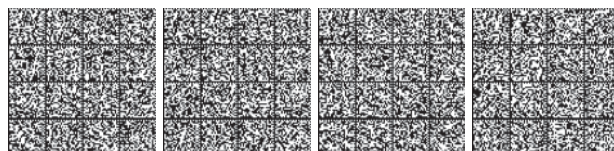
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

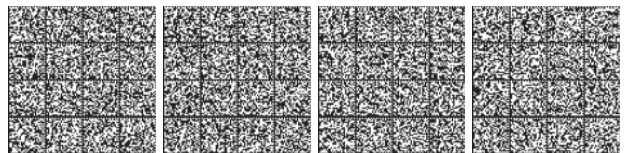
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

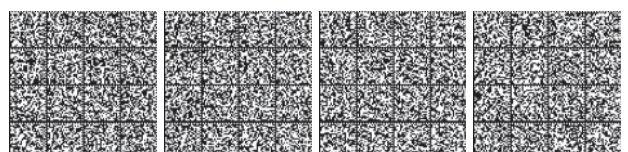
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 23,00

